

# in charitate IUSTITIA 2016-2017

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XXIV - XXV

# in charitate IUSTITIA

Rivista Giuridica Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro Anno XXIV-XXV - 2016-2017

Direttore: Mons. Vincenzo Varone

Direttore Responsabile: Can. Mons. Antonio Morabito

Ha collaborato per questo numero:

Avv. Rot. Annarita Ferrato

Registrazione n. 2/1994 Tribunale di Reggio Calabria

Redazione: Via Tommaso Campanella, 63/A

89127 Reggio Calabria

Telefono 0965/895092

Fax 0965/300961

email: info@teicalabro.it

pec: cancelleria@pec.teicalabro.it

web www.teicalabro.it

#### **INDICE**

Editoriale

Ricordare per riamare  Can. Mons. Antonio Morabito	9
PARTE I	
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017	
Saluto All'inaugurazione dell'Anno Giudiziario S. Ecc.za Mons. Vincenzo Bertolone Presidente Conferenza Episcopale Calabra	15
Messaggio S. Ecc.za Mons. Giuseppe Fiorini Morosini Moderatore del TER Calabro	19
Relazione del Vicario Giudiziale Mons. Vincenzo Varone	21
Prolusione di Mons. Gianpaolo Montini Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica "Competenza e prossimità nella recente legge di riforma	20
del processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio"  Quadro statistico 2016-2017	29 49

#### PARTE II

#### DOCUMENTI

Mons. Adolfo Zambon L'interazione tra giudici, parti e operatori del Tribunale: la trattazione di una causa di nullità matrimoniale	63
Avv. Annarita Ferrato La pastorale di prossimità nel Mitis Iudex Dominus Iesus e in Amoris Laetitia	81
Avv. Demetrio Morabito I soggetti e lo svolgimento del processo canonico	91
Avv. Manuela De Sensi Il Collegio degli Avvocati della Regione Ecclesiastica Calabria: Presentazione dell'associazione	109
PARTE III	
SENTENZE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO	
Avv. Caterina Bruni Esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale (Can. 1101, § 2 CIC)	115
CATANZARO – SQUILLACE – Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC) Coram Mons. Vincenzo Varone	125
REGGIO CALABRIA – BOVA  – Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)	100
Coram Giuseppe Giovanni Angotti	133

LAMEZIA TERME  - Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)  Coram P. Nicola Coppoletta	139
<ul> <li>SAN MARCO ARGENTANO – SCALEA</li> <li>Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC);</li> <li>Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC)</li> <li>Coram Mons. Pietro Maria Del Vecchio</li> </ul>	147
MILETO – NICOTERA - TROPEA  – Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)  Coram Mons. Saverio Di Bella	161
CATANZARO – SQUILLACE  – Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)  Coram Mons. Raffaele Facciolo	169
OPPIDO MAMERTINA – PALMI  – Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)  Coram Sac. Giovanni Madafferi	173
REGGIO CALABRIA – BOVA  – Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)  Coram Mons. Antonio Morabito	179
ROSSANO – CARIATI  – Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)  Coram Can. Antonello Pandolfi	185
REGGIO CALABRIA – BOVA  – Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC)  Coram Sac. Giuseppe Praticò	197

#### REGGIO CALABRIA - BOVA Errore da parte dell'uomo, attore, su qualità della donna, convenuta (can. 1097, § 2 CIC); - Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC); - Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC): - Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC); - Esclusione del bonum prolis da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC) Coram Avv. Giuseppe Carlo Rotilio 209 OPPIDO MAMERTINA - PALMI Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge (can. 1101, § 2 CIC) Coram Sac. Antonio Russo 217 CROTONE - SANTA SEVERINA - Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC) - In subordine Grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i coniugi (can. 1095, n. 2 CIC) Coram Sac. Salvatore Scalise 223 **APPENDICE** 243

#### **EDITORIALE**

#### RICORDARE PER RIAMARE

CAN. MONS. ANTONIO MORABITO Direttore Responsabile

Quest'anno la Rivista del Nostro Tribunale "In Charitate Iustitia" compie venticinque anni da quando, per l'intuizione del Vicario Giudiziale del tempo, Mons. Raffaele Facciolo, mi diede l'incarico di dare forma ad una rivista che potesse dare al nostro Tribunale quel salto di qualità che il Foro Ecclesiastico doveva avere per l'intera Calabria e non solo.

Oggi, anche alla luce delle nuove riforme, volute da Papa Francesco, ci viene offerta l'occasione di tracciare un profilo storico che ci riporta al periodo di quelle riforme dei Tribunali Ecclesiastici Italiani avvenute in seguito al Codice di Diritto Canonico del 1983 e al Concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa in Italia, dell'11 febbraio 1984, con le successive attuazioni fino ad arrivare alle attuali configurazioni sia di ordine giuridico che economico. Da allora il nostro Tribunale ha avuto un graduale e progressivo sviluppo con nuovi giudici, ampliamento di personale laico ed anche una sua sede.

Oggi *La rivista*, nel suo venticinquesimo di pubblicazione, gode di una nuova ripartenza anche per impulso della riforma di Papa Francesco che ha interessato i sui Tribunali Ecclesiastici sia in Italia che nel mondo. Tale *riforma* normata con i "Motu Proprio" *Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus*, promulgati il 15 agosto 2015, è entrata in vigore a partire dall'8 dicembre 2015: il Papa, riafferma il munus fondamentale del Vescovo, detentore della potestà giudiziale, e ne ridisegna l'esercizio in funzione del bene dei fedeli attraverso norme che semplificano il processo canonico e introducendo nuove modalità processuali con il "*Processus Brevior*".

I nostri Vescovi della Calabria si sono messi all'opera per dare corpo alla riforma e dopo uno studio attento, preso atto che in regione una Diocesi ha costituito il proprio Tribunale, hanno proceduto alla costituzione del Tribunale Interdiocesano della Calabria, pertanto allo stato attuale, questo Tribunale, una volta Regionale, ora rimane strutturato a servizio di undici diocesi su dodici.

È un impegno che si basa su energie economiche di grande rilievo per la chiesa di Calabria, con la sollecitudine di essa verso i fedeli, soprattutto quelli meno abbienti.

Il titolo stesso della nostra rivista è aperto e orientato a punti di sensibilità umana e pastorale. Con la scelta del nome *In Charitate Iustitia* abbiamo inteso proporre una più rigorosa formazione di competenze:gli Operatori, soprattutto i Giudici sono titolati nelle principali Pontificie Università ed alcuni anche allo Studio Rotale.

La divulgazione della rivista ha fatto crescere una buona relazione con i vari Tribunali ecclesiastici d'Italia: la rivista del nostro Tribunale è stata antesignana ed è apprezzata in Italia, oltre che nei competenti uffici della Santa Sede.

La rivista "In Charitate Iustitia" mette in evidenza i processi di nullità matrimoniale svolti in Calabria e che ora, con la Riforma di Papa Francesco, assumono una valenza definitiva ed esecutiva già a partire dal primo grado di giudizio.

In effetti una delle conseguenze sostanziali della riforma di Papa Francesco è l'abrogazione della necessità di avere una "doppia sentenza conforme": tale novità, non obbligando a far passare le sentenza in seconda istanza, tranne che in caso di diritto di appello, crea un'accelerazione dei tempi di conclusione delle cause di nullità matrimoniale che si concludono già nella fase regionale.

Non c'è più il passaggio necessario per la ratifica in seconda istanza; rimane però possibile l'Appello, qualora le parti o il Difensore del Vincolo vogliono appellare ad una sentenza che ritengono sfavorevole o ingiusta.

La Rivista, negli anni, ha avuto delle caratterizzazioni che possiamo così esemplificare:

 sotto la presidenza di Mons. Raffaele Facciolo le sentenze pubblicate erano quelle emesse dal Collegio Calabrese e che attendevano la ratifica di Napoli, tale conferma avveniva nel 99% dei casi;

- sotto la presidenza di Mons. Francesco Oliva la pubblicazione delle sentenze era riservata a quelle che già godevano della ratifica del Tribunale d'Appello;
- sotto la presidenza dell'attuale Vicario Giudiziale Mons. Vincenzo Varone da quest'anno le sentenze pubblicate saranno quelle rese esecutive dal nostro Tribunale. In particolare la rivista contiene in questo numero quelle sentenze che riguardano il capo di nullità afferente all'esclusione dell'indissolubilità di una o entrambi le parti.

Il tema è quanto mai attuale ed è necessariamente posto in relazione con la Esortazione post-sinodale *Amoris Laetitia* di Papa Francesco, magistero che richiede un'applicazione puntuale che noi proveremo ad individuare già a partire dai criteri di discernimento giuridico-pastorale.

Venticinque anni di comunicazione con le Chiese di Calabria, e non solo, che hanno dato frutti di conoscenza, arricchendo la cultura giuridico-pastorale dei pastori in cura d'anime. Un segno dei tempi che ci richiamano, oggi più che mai, in modo esigente ad avere massima competenza e professionalità per esercitare l'arte della giustizia che genera pace nelle coscienze.

#### PARTE I

#### INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017



# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio Calabria

### Inaugurazione ANNO GIUDIZIARIO

17 gennaio 2017 - ore 16.00

Aula Magna "Mons. Vittorio Luigi Mondello" Seminario Arcivescovile "Pio XI" Via Pio XI - Reggio Calabria

#### **SALUTI**

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo BERTOLONE
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace
Presidente della Conferenza Episcopale Calabra

Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Giuseppe FIORINI MOROSINI
Arrivosava Metropolita di Paggio Calabria Rova

Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NELL'ANNO 2016 Mons. Vincenzo VARONE

Vicario Giudiziale

#### **PROLUSIONE**

"Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio"

Mons. Gianpaolo Montini

Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

L'INAUGURAZIONE AVVERRÀ ALLA PRESENZA DEI VESCOVI DELLA CALABRIA

#### SALUTO ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO S. ECC.ZA MONS. VINCENZO BERTOLONE

Presidente Conferenza Episcopale Calabra

Saluto Mons. Montini e lo ringrazio per avere accettato il nostro invito e per la particolare attenzione che ha prestato verso questo nostro tribunale e la CEC; saluto, inoltre, gli eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, Mons. Varone, Presidente del Ter Calabro e tutte le altre autorità intervenute.

Ritengo utile ripercorrere brevemente l'iter che la CEC ha percorso nell'attuare la riforma del processo canonico di Sua Santità, papa Francesco, dell'8 settembre 2015 avvenuta con la promulgazione delle due Lettere apostoliche date in forma di Motu Proprio, Mitis Iudex Dominus Iesus (per la Chiesa latina) e Mitis et Misericors Iesus (per le Chiese Orientali), chiarita e ribadita negli aspetti concreti con il Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale il 7 dicembre 2015.

Il 28 novembre 2015, nel Seminario cosentino di Rende, in seduta straordinaria, ci siamo ritrovati, come Conferenza Episcopale Calabra, per una prima costatazione degli orientamenti e delle procedure da seguire per attuare quanto voluto dal Motu proprio di papa Francesco.

Mons. Vincenzo Varone, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, ha consegnato ai Vescovi la sintesi dell'incontro tenutosi a Lamezia con i Vicari giudiziali delle diocesi calabresi (assenti quelli di Cosenza e Mileto) il 21 novembre 2015 su mia sollecitazione in qualità di Presidente CEC.

Mons. Varone ha fatto il punto della situazione regionale sottoponendo all'attenzione dei Vescovi le diverse questioni, rivelando che il "Motu proprio", pur dando facoltà ad ogni Vescovo di istituire il proprio tribunale diocesano con competenza sulla nullità matrimoniale, non abolisce quello regionale, che, visti gli aspetti positivi del servizio svolto in tanti anni, potrebbe essere ancora di supporto ai Vescovi.

Lo scambio di vedute tra Vescovi è stato ampio e articolato sia sul ruolo del TER, sia sulle regole procedurali circa l'introduzione e l'istruzione del processo breve, sia sulle competenze del TER e delle Metropolie, sia sulla questione degli appelli, tenuto conto che la Segnatura Apostolica aveva deliberato (con Prot. n. 51117/15 VT) che i tribunali Regionali, alla luce del Motu proprio, "non supprimuntur".

Rimane indiscussa la *potestas* nativa del Vescovo, giudice per i fedeli della propria diocesi e, secondo la novità del MP, giudice unico del *Processo breviore*.

Ci si è impegnati a ricercare linee comuni per attuare i criteri principali della riforma voluta dal Papa (*Prossimità – celerità – gratuità*).

Per dare fondamento al criterio della prossimità, la riforma ha ribadito la centralità del Vescovo-Giudice e pertanto diversi di noi si sono posti l'interrogativo se in ciascuna diocesi potevano sussistere le condizioni per costituire un proprio Tribunale, considerate le risorse necessarie ed il costo della gestione delle cause, con la preoccupazione di salvaguardare la posizione lavorativa dei dipendenti e della struttura-tribunale. Ci si è lasciati con l'impegno di verificare se era possibile costituire Tribunali Interdiocesani afferenti alle tre Metropolie.

In data 19 gennaio 2016 il Comunicato stampa delle CEC, ringraziando il Papa per il dono della riforma, ribadiva come, in ottemperanza alla legge suprema della Chiesa che è la salus animarum, il Vescovo di ogni diocesi è l'unico giudice competente nel processus brevior, e si dava indicazione affinché tali processi potessero essere nel futuro incardinati presso le diocesi di competenza. Si dava comunicazione inoltre che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro avrebbe continuato la trattazione delle cause già incardinate o i processi ordinari da incardinare in attesa di ulteriori determinazioni e nella prospettiva eventuale della costituzione di nuovi Tribunali diocesani o interdiocesani.

Il 21 maggio 2016, nel Seminario cosentino di Rende (Cs), approfittando della circostanza della Beatificazione di Francesco Greco, la Conferenza Episcopale Calabra, riunita in seduta straordinaria, ha riaffermato che il "processo breve", secondo quanto stabilito dal Motu

Proprio "Mitis Iudex" di Papa Francesco, è di competenza di ogni Ordinario Diocesano, che si avvale del Vicario Giudiziale, salvo che questi non voglia avvalersi del tribunale regionale.

Per quanto riguarda il "processo ordinario" tenuto conto del dibattito dei vescovi italiani (durante l'Assemblea della CEI, appena celebrata) dal quale è emerso che in molte regioni d'Italia, con il placet della Segnatura Apostolica, i Vescovi si sono orientati ad affidare i processi ordinari ai Tribunali Regionali e/o "Interdiocesani", invitavo la CEC a puntare anche in questa nostra terra di Calabria su una scelta unitaria analoga e da subito condivisa, dando così continuità al lavoro del TER calabro ribadendo, però, che i processi *Brevior* siano incardinati e istruiti nelle diocesi competenti, salvo che non ci si voglia avvalere del sostegno e della collaborazione del Tribunale regionale.

Nel rispetto delle scelte operate dal suo Arcivescovo, solo l'arcidiocesi di Cosenza, ha deciso di staccarsi del Tribunale Regionale e costituire il proprio tribunale con competenza sulle cause di nullità matrimoniale, da trattarsi anche con il processo ordinario.

Successivamente, dopo aver sottoposto il testo a tutti i Vescovi inclusi gli emeriti, scrivevo al segretario della Cei informandolo delle indicazioni della CEC e sottoponendo alcune questioni così come richiesto in sede di Assemblea CEI.

La CEC, tenendo presente la *mens* del S. Padre e rimanendo sempre attenta ad eventuali orientamenti e chiarimenti degli Organi superiori o di altre fonti autorevoli, desidera insistere sul significato ecclesiale e pastorale del "Motu proprio", che punta alla prossimità ed allo snellimento delle procedure dei processi, senza per questo indebolirne il rapporto con gli aspetti dogmatici, giuridici, pastorali e sociali.

Il nostro TER ha lavorato già da tempo su questo con risultati soddisfacenti, che saranno *in itinere* ancor di più intensificati!

Pertanto l'attuale configurazione del TER calabro, costituito da undici diocesi su dodici, dovrebbe cambiare la denominazione in Tribunale Interdiocesano della Calabria, però siamo ancora in attesa di decisioni da parte della Cei; dopo avere esaminati i vari contributi delle diverse Regioni ecclesiastiche a gennaio e a marzo in sede di Consiglio permanente e poi a maggio in assemblea.

La nuova entità, rinnovata completamente o in continuità con la precedente, si pone a salvaguardia dei rapporti di lavoro, delle strutture logistiche e organizzative che fino ad oggi hanno fatto capo al Tribunale Ecclesiastico Regionale.

Tutto ciò non ci è parso in contrasto con lo spirito della riforma di papa Francesco: il principio di prossimità del giudice ai fedeli può essere garantito dalla già attuata prassi delle sedi istruttorie in tutto il territorio regionale, sedi che potrebbero essere ancor di più "istituzionalizzate" con la nomina di vicari aggiunti presso le singole diocesi e con la conseguente possibilità di depositarvi le richieste di nullità in collegamento con la Cancelleria. Le nostre diocesi, per lo più piccole, hanno la necessità di costituire terne di giudici non del proprio territorio per garantire imparzialità e non avere il sospetto di indebite pressioni sulle decisioni assunte dal Tribunale.

L'attuale organico consente, inoltre, di avere giudici sufficienti per eventuali ricusazioni e/o costituzioni di collegi giudicanti che richiedono particolare attenzione alla problematicità del nostro territorio.

Importante in tutta l'impostazione della Riforma è il ruolo degli *uffici di consulenza previa* di carattere pastorale-giuridico; per questo è fondamentale, a mio sommesso avviso, l'istituzione di una nuova figura di "consulente giuridico" che possa essere di aiuto ai Vescovi della Regione sia in ambito canonico sia in ambito civile.

Richiamo infine il nostro massimo impegno per la salvaguardia del "bene dei fedeli" con tutte le attenzioni volute e proposte dalla Chiesa in questa ultima riforma del processo canonico, in particolare la vicinanza alle situazioni di necessità economica di persone in difficoltà perché a tutti venga data la possibilità di avere accesso al nostro Tribunale senza gravami economici.

Grazie

## MESSAGGIO S. ECC.ZA MONS. GIUSEPPE FIORINI MOROSINI Moderatore del TER Calabro

Carissimi, ci troviamo stasera, qui, per iniziare il 75° anno di attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro.

Questo evento si realizza a poco più di un anno dalla pubblicazione del Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" con cui il Santo Padre ha voluto maggiormente responsabilizzare le comunità cristiane verso quei fratelli e quelle sorelle che vivono percorsi matrimoniali giunti al capolinea e che si trovano in situazioni spirituali di sofferenza.

Papa Francesco nel suo Motu Proprio da due indicazioni concrete sul piano pastorale: la prima riguarda i Parroci e tutti gli operatori pastorali (diaconi, catechisti, educatori, responsabili della Liturgia, responsabili dei movimenti ecclesiali, ecc.) invitandoli a prendere a cuore il problema dei separati e tanto più dei divorziati e risposati civilmente proprio perché si orientino ad appurare e vedere se, nel loro caso, non sia possibile una dichiarazione di nullità del matrimonio contratto in precedenza sacramentalmente. È questo il primo passo concreto per cercare di risolvere in modo radicale il problema morale delle unioni per la Chiesa ritenute non corrette, onde poter celebrare nuove nozze in modo sacramentale e quindi essere in piena comunione con la Chiesa e accostarsi all'Eucarestia e a tutti gli altri Sacramenti. Si tratta di un'opera di sensibilizzazione che dobbiamo fare tutti: se conosciamo delle persone separate, divorziate, risposate civilmente, è nostro dovere consigliare loro di rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico ben sapendo, e quindi esplicitamente dichiarando, che non vi sono difficoltà economiche. Quest'opera di sensibilizzazione e di suggerimento avviene prima a livello pastorale e poi ci si preoccupa di suggerire il ricorso al Tribunale Ecclesiastico. Si pensi che fino ad oggi la maggior parte dei casi che si presentano al nostro Tribunale sono stati indirizzati da altri che già sono ricorsi al nostro ministero, insomma con il "passa parola". È troppo poco: deve esserci da parte di tutti una vera preoccupazione pastorale ossia quella di sensibilizzare e suggerire il ricorso alla dichiarazione di nullità

La seconda indicazione è ancora più concreta: quella di aiutare, di fatto, la persona in ciò che è necessario per avviare la causa di nullità: ovviamente nessuno, che non sia specializzato, può essere in grado di stabilire se, in quel caso, sia possibile la dichiarazione di nullità, ma è invece molto facile indirizzare, in concreto, a persone competenti, come il Parroco, come la Curia, come il Tribunale, o direttamente al Patrono Stabile, insomma a qualcuno che sia in grado di dare consigli e aiutare.

C'è poi un altro modo molto fraterno e concreto per aiutare la persona, ad esempio prendere l'appuntamento con il Patrono Stabile, accompagnarla per la prima volta al Tribunale; a volte è necessario aiutare queste persone nel trovare e nel raccogliere i documenti necessari per introdurre la causa, così come a rintracciare le persone che possano essere testimoni nella causa di nullità. Insomma è compito della comunità Parrocchiale intera mettersi a servizio di un nostro fratello perché possa raggiungere la mèta della nullità: anche questo fa parte della carità e dell'impegno pastorale che tutti dobbiamo avere verso gli altri.

La svolta che il Santo Padre chiede a ciascuno operatore pastorale, e innanzitutto a noi vescovi, è quello di far sentire ancora più vicina la misericordia di Dio ai nostri fratelli che vivono situazioni di sofferenze spirituali per le loro vicende matrimoniali e considerare che nella Chiesa i Tribunali sono il luogo dove il principio della salus animarum è vivo e presente.

#### RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA NELL'ANNO 2015-2016

Mons. Vincenzo Varone Vicario Giudiziale TER Calabro

Il Signore Gesù, maestro, guida e giudice del suo popolo, ci chiama qui oggi per vivere un momento intenso di ecclesialità in una forma particolare che è quella della comunione con tutti i vescovi della Calabria e il gregge loro affidato in qualità di pastori, guide, maestri e giudici.

Saluto e ringrazio personalmente ciascuno di voi, carissimi padri, perché la vostra presenza non solo fonda teologicamente ed ecclesiologicamente tale contesto, ma lo arricchisce di dono prezioso di umanità, di affetto e di bene.

Un saluto di cuore a tutti voi intervenuti, sacerdoti e fedeli laici, autorità civili, militari e operatori, a vari livelli e ruoli, del nostro Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro (TERC).

Permettetemi di tirare un sospiro di sollievo; siamo arrivati ad oggi con tanta fatica e tanto lavoro comune che ci ha permesso di addentrarci nello spirito dell'attività del nostro Tribunale per dare forma concreta alla riforma del Processo Matrimoniale Canonico voluto da Papa Francesco con i due Motu Proprio (M.P.) Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI) e Mitis et Misericors Iesus (MMI).

Tale riforma, nel darci delle nuove norme processuali canoniche, ci impegna a tradurle nella prassi giudiziaria secondo le modalità prescritte e questo è un impegno degli operatori chiamati ad applicare in tutta le fasi processuali "le regole" per garantire l'applicazione della "giustizia"! Diversamente, credo, corriamo il rischio, di paralizzare il sistema e non essere capaci di operare secondo quanto la Chiesa ci

sta chiedendo con l'attenzione alle situazioni matrimoniali.

Lo scorso anno non abbiamo fatto inaugurazione dell'anno giudiziario perché intenti a capire lo spirito della riforma e presi da tante difficoltà ad attuare nella prassi le nuove norme volute dal Papa: ci siamo sentiti in crisi di "identità" (problema tipicamente dell'Italia) perché abbiamo voluto capire se Papa Francesco voleva, con la riforma delle norme del processo canonico matrimoniale, cambiare anche la configurazione dei tribunali regionali così come voluti dal M.P. "Qua cura" di Papa Pio XI (8 dicembre 1938).

Il cammino fatto dalla nostra Conferenza Episcopale Calabra (CEC) è stato molto importante perché, come ci ha descritto S. Ecc.za Mons. Vincenzo Bertolone, ha portato oggi a riconoscere che quanto il Papa ci chiede noi, in Calabria, lo possiamo fare in modo pieno, attraverso il nostro TERC, secondo la possibilità concessa anche dal MIDI di avere Tribunali Interdiocesani; di fatto allo stato il nostro si configurerebbe come Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Calabria.

Mi permettete di richiamare i principi fondamentali che hanno ispirato la Riforma di Papa Francesco; essi sono la *prossimità*, *la celerità*, *la gratuità*.

La **prossimità** è il modo attraverso il quale la Chiesa si rende vicina al fedele che chiede "giustizia"; "prossimità" del Tribunale ai fedeli non è solo un'esigenza geografica ma soprattutto pastorale, legata quindi all'indispensabile accompagnamento "ministeriale".

La *celerità* è assicurata dallo snellimento delle procedure introdotte dal MIDI e soprattutto nell'aver abolito la "doppia sentenza conforme": una sentenza di nullità di matrimonio, se non viene interposto legittimo appello, può essere esecutiva già con la sentenza di primo grado. Questo dimezza il tempo che era necessario prima della riforma.

La *gratuità* del processo, o meglio la possibilità data a tutti di avere accesso alla giustizia senza onere gravoso di spesa, continua ad essere assicurata a coloro che ne fanno richiesta: fino ad ora, nella storia del nostro Tribunale, a nessuno è stata negata la possibilità di avviare una causa di nullità matrimoniale laddove, secondo quanto previsto dal CIC, se ne ravvisano i presupposti giuridici!

Credo, però, che su questo punto sia necessaria chiarezza per "smitizzare" il costo di una nullità matrimoniale.

Se una parte chiede il gratuito patrocinio e/o l'esenzione totale delle spese, viene concesso: nel 2016 è stato assegnato gratuito patrocinio a 49 persone; esenzione totale delle spese a 10 persone; esenzione parziale ad 1 persona.

L'attuale normativa prevede che chi promuove la causa (parte attrice), al momento della presentazione dell'istanza (libello), se non ha fatto richiesta di esenzione, versi un contributo per concorrere ai costi della causa, fissato nella misura di  $\in 525,00$ .

Al coniuge citato in giudizio (**parte convenuta**) non viene chiesto nulla, a meno che non decida di costituirsi con un proprio procuratore o avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato procuratorio, versa la somma di € **265,50**.

L'onorario degli avvocati può variare da un minimo di 1.575,00 euro fino a un massimo di 2.992,00, così come fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il Tribunale ha predisposto per ciò un'apposita modulistica da allegare agli atti del processo con le firme delle parti, degli avvocati e del Vicario Giudiziale. Sulle questioni economiche, da parte nostra vi è attenzione per vigilare su eventuali abusi che se, denunciati, vengono puniti finanche con l'esclusione dall'albo del TER.

È giusto dire che le spese di una causa sono molto più alte rispetto ai contributi suddetti, il costo medio è di € 5300.00, e questo lo sostiene la chiesa!!!

Tutto è scritto, in modo chiaro e trasparente, sul sito internet e su tutti i siti dei Tribunali e della CEI!

#### ATTIVITÀ DEL TER NELL'ANNO 2016

La riforma del Processo matrimoniale canonico, in ossequio a quanto voluto da Papa Francesco con il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, ha avuto, attraverso la continuità del lavoro assicurata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, immediata e puntuale applicazione nella sua parte normativa: in ossequio a quanto ci viene chiesto come "ufficio" dalla nostra Chiesa noi ci siamo resi disponibili ad essere "*servizio*" ai fedeli per dare loro quanto richiesto per il bene della loro vita in ordine alla salvezza dell'anima (suprema legge della Chiesa e del Codice di Diritto Canonico).

Di fatto il lavoro, anche se con qualche incertezza iniziale che ha reso ancor più faticoso l'iter, è continuato bene e a nessun fedele è stata negata la possibilità di accedere alla giustizia del Tribunale: cosa molto importante e significativa perché, il senso del dovere e della giustizia, ha spronato tutto il personale (Giudici, Avvocati, Cancelleria, Difensori del Vincolo, impiegati...) a lavorare di più e meglio secondo la volontà del Papa.

Ringrazio in particolare i nostri *Patroni Stabili* che hanno continuato e incrementato in modo significativo il numero delle cause che erano in attesa di nomina di avvocato. Il lavoro dei patroni stabili è aumentato in modo spropositato a motivo della grande "pubblicità" della gratuità del procedimento della nullità matrimoniale: la loro opera risulta essere molto preziosa perché li vede impegnati nel maggior numero delle cause e di consulenze.

Tutti ci siamo anche impegnati a studiare la Riforma con incontri di approfondimento e soprattutto della prassi giudiziaria: ringrazio per questo in modo particolare Mons. Erasmo Napolitano, Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello anche per noi, insieme con l'Avv. Sergio Marrama, cancelliere dello stesso Tribunale. Con loro e insieme ad altri Vicari Giudiziali dei Tribunali Ecclesiastici Italiani, con l'aiuto prezioso del Prof. Manuel Arroba Conde, preside del Pontificio Istituto Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense, ci siamo ritagliati delle settimane di studio e approfondimento delle norme del MIDI e della loro attuazione pratica nel processo canonico.

Oggi possiamo dire che il lavoro del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro è proseguito con risposte immediate e puntuali: il flusso dei libelli in entrata è rimasto pressoché invariato rispetto allo scorso anno.

Al 31 dicembre 2016, infatti, i libelli introdotti sono stati 115, uno in meno del 2015. Bisogna dire che mancano i libelli della Diocesi di Cosenza che dal 1° ottobre 2015 ha il proprio Tribunale; il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (STSA) ha designato il TERC come loro Tribunale di Appello.

In considerazione della decisione dei vescovi calabresi, nessuna richiesta di *Processus Brevior*, invece, è giunta al Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro.

#### Libelli presentati per diocesi:

DIOCESI	ANNO 2015	ANNO 2016
REGGIO CALABRIA-BOVA	30	40
Locri-Gerace	13	11
Oppido Mamertina-Palmi	5	9
Mileto-Nicotera-Tropea	9	5
CATANZARO-SQUILLACE	14	16
Lamezia Terme	10	4
Crotone-S. Severina	10	6
COSENZA-BISIGNANO*	12	9
Cassano all'Jonio	4	5
Rossano-Cariati	2	5
S. Marco Argentano - Scalea	6	5
Lungro	1	-
TOTALE AL 31/12/2016	116	115

 $<sup>^*</sup>$ Dal  $1^\circ$  Ottobre 2016 come TERC non abbiamo più competenza per incardinare nuove cause in quanto costituito il Tribunale Diocesano, pertanto il nostro lavoro continua solo per le cause già incardinate.

Abbiamo introdotto 115 nuove cause (1 in meno rispetto al 2015), ne abbiamo esaminate 309 (41 in meno rispetto al 2015), decise 144 (6 in meno rispetto al 2015), ne sono state archiviate o dichiarate perenti 6, ne restano pendenti 159 (35 in meno rispetto al 2015). Di queste ultime *una* è dell'anno 2009, 4 dell'anno 2012, 2 dell'anno 2013, 15 del 2014, 25 del 2015, 94 del 2016.

Ci hanno fatto richiesta per avere assegnato gratuitamente un patrono stabile, 49 persone: tanti nella nostra Regione vivono difficoltà economiche e a loro viene concessa l'assistenza legale seguendo la cronologia di presentazione della domanda.

Delle 144 cause decise nel corso dell'anno appena trascorso, 137

hanno avuto esito "*Affirmative*" (matrimonio dichiarato nullo) **92%**, **7** "*Negative*" (matrimonio valido) **8%**.

Delle 144 cause decise, **33 sono già esecutive** a tutti gli effetti di legge.

La durata delle cause è andata da un minimo di **5 mesi** ad un massimo di una causa che è durata **10 anni e 8 mesi** (una sola causa molto problematica e conflittuale che per vari motivi e alterne vicende processuali si è trascinata nel tempo). La media è di 14/15 mesi.

In riferimento ai **capi di nullità**, i dati più significativi sono i seguenti:

- Grave difetto di discrezione di giudizio #93
- Esclusione della indissolubilità #30
- Esclusione della prole #25
- Incapacità ad assumere gli oneri coniugali per causa di natura psichica #12
- Condizione "de futuro" #10
- Errore su qualità della persona #9
- Timore incusso #5

Il quadro sintetico appena esposto evidenzia ancora una volta come nei fedeli della nostra regione siano presenti delle carenze psico-strutturali ma anche necessità di formazione umana e cristiana: per questo richiamiamo il necessario sostegno della Pastorale Familiare, così come già precedentemente sostenuto e auspicato dal recente Sinodo per la Famiglia.

È anche forte la tendenza ad escludere l'indissolubilità del vincolo e la procreazione: un dato culturale ma anche economico che non permette ai coniugi di essere sereni nella progettualità della loro famiglia, che entra in crisi nel farli sentire inadeguati al dono della paternità/ maternità.

Da segnalare i casi di Timore incusso: sono manifestazione di un livello culturale e sociale ancora troppo povero di libertà e di autodeterminazione.

Sulla *durata* delle convivenze matrimoniali abbiamo esaminato casi che vanno da un minimo di **7 mesi** ad un massimo di **10 anni** di vita coniugale.

Rispetto alle nostre precedenti statistiche la **vita del matrimonio** è diminuita di *un anno rispetto al 2015* e di 7 *anni rispetto al 2010*:

ciò interpella la nostra chiesa di Calabria a maggiore attenzione alla formazione dei fidanzati per condurli ad una scelta matrimoniale più consapevole e responsabile.

#### **CONCLUSIONI**

Questo è quanto è stato fatto ma l'impegno è ancora più arduo: non ci tireremo indietro e daremo risposta con i fatti di quanta potenzialità abbiamo, perché sinergici!

Per questo ringrazio a nome di tutti Mons. Bertolone e Mons. Morosini che mi sono stati a fianco per trovare idonee soluzioni alle varie problematiche.

La ricchezza delle persone che prestano servizio in Tribunale, nel 2014, si è ulteriormente ampliata con la nomina di altri giudici, 1 DV sostituto, 3 patroni abilitati.

A loro diciamo: ben venuti e buon lavoro!

Dopo il quadro delle nostre attività, siamo tutti protesi ad ascoltare con grande interesse la Prolusione di Mons. Montini che, dall'alto della sua autorità in quanto Promotore di giustizia del STSA, saprà darci conferme e/o indicazioni per essere ancor di più e meglio al servizio dei nostri fedeli. Lo saluto con grande affetto stima e saluto e ringrazio ancora tutti voi.

Guardiamo avanti con fiducia, fidandoci e affidandoci al Signore Gesù e allo Spirito Santo, che in modo sapiente, ci accompagna nella realizzazione del Regno di Dio a partire da questa terra e solo per rendere gloria e lode a Lui, unico Signore della nostra vita.

Grazie.

#### COMPETENZA E PROSSIMITÀ NELLA RECENTE LEGGE DI RIFORMA DEL PROCESSO PER LA DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO

MONS. GIANPAOLO MONTINI Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

«Ne supra quae scripta sunt»  $(1\text{Cor }4,6)^1$ 

Ringrazio S.E.R. Mons. Vincenzo Bertolone che mi ha gentilmente invitato a tenere questa Relazione nel contesto dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, una felice e provvida tradizione che conferma la natura pubblica e dà visibilità alla giurisdizione ecclesiastica.

Non ho potuto declinare l'invito per le stesse ragioni per le quali solitamente non accetto impegni fuori Roma, ossia per le incombenze del mio ufficio di Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: in questo specifico caso ho avvertito che proprio tale mio ufficio mi imponeva di accettare, in quanto il Dicastero in parola è deputato dalla Costituzione Apostolica *Pastor bonus* alla cura della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

¹ «[...] perché impariate [...] a stare a ciò che è scritto». Il testo è ritenuto dai commentatori di difficile lettura; è del tutto improbabile che possa essere una glossa inserita da una mano esterna, scriba o copista: cf. J.M. Ross, Not Above What is Written. A Note on 1 Cor 4<sup>6</sup>, in The Expository Times 82 (1971) 215-217. Più probabilmente appare un testo dello stesso Paolo o di coloro con i quali Paolo polemizza; deve essere messo in stretta relazione con coloro che Paolo attacca nei primi capitoli della lettera e che pretendono di andare oltre la lettera della Sacra Scrittura in favore di una sapienza umana, che divide (cf. M.D. HOOKER, 'Beyond the Things Which Are Written': An Examination of 1 Cor. IV, 6, in New Testament Studies 10 [1963-1964] 127-132). Il monito si ritiene simile a quello espresso in Ap 22,18-19.

Saluto con deferenza tutti i presenti, in modo particolare l'Ecc.mo Moderatore del Tribunale Regionale Calabro, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, gli Ecc.mi Presuli della Regione Ecclesiastica, corresponsabili del medesimo Foro, il Vicario giudiziale, Mons. Vincenzo Varone, che porta il *pondus diei et aestus* nonché la responsabilità individuale dell'attività del Tribunale, i giudici, difensori del vincolo e promotori di giustizia, ministri del Tribunale, i chiarissimi Avvocati, di fiducia e stabili, veri e insostituibili protagonisti dei processi di nullità matrimoniale, il Cancelliere e gli addetti di Cancelleria.

#### Alcune premesse

L'argomento che affronterò non può che essere incentrato sulla recente riforma del processo di nullità matrimoniale voluta da papa Francesco, almeno su un aspetto della medesima.

È di rigore al riguardo far precedere la trattazione da alcune premesse indispensabili sia intrinsecamente – cioè a partire dalla riforma – sia estrinsecamente, cioè per dissipare una certa confusione che in parte è propria di ogni legislazione ai suoi inizi, in parte è giustificata dalla molteplicità delle fonti che hanno accompagnato il primo esame di questa riforma.

La prima premessa intendo attingerla dal forte invito dell'Em.mo Prefetto della Segnatura Apostolica alla lettura della Lettera apostolica motu proprio data Mitis Iudex Dominus Iesus<sup>2</sup>. Un richiamo dovuto dalla corretta ermeneutica giuridica sancita dal prescritto del can. 17:

«Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam [...]».

«Questa volontà del Legislatore – di vincolare l'interpretazione al testo – è la limpida manifestazione di quello che chiamerei "ottimismo gnoseologico", fedele portato della *philosophia perennis*,

 $<sup>^2</sup>$  D. Mamberti, Prolusione «La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale. Presentazione dei lavori» pronunciata al 6° Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico, tenutosi alla Pontificia Università della Santa Croce dal 19 al 23 settembre 2016, di prossima pubblicazione. Attualmente si può leggere in  $\frac{\text{http://archivio.pusc.it/can/cagg16/doc}}{\text{accesso: } 30.11.2016}.$ 

secondo il quale l'uomo è in grado di esprimere nella sua parola il contenuto del suo pensiero, come il pensiero è in grado di cogliere quanto è contenuto nella realtà. La parola, allora, non nasconde, non tradisce, non altera, non è altra dal pensiero: non è deputata e non è nata per questo. La parola è capace di verità. Dalla verità come adaequatio rei et intellectus segue la verità quale adaequatio verbi et intellectus.

Non procedo oltre. Solo ho voluto far intuire come quel severo richiamo a ricorrere al testo di legge per risalire all'intelletto e alla volontà del Legislatore, unica vera causa della legge, non permette a noi giuristi della Chiesa il facile e triste, indebito e generalizzato richiamo alla schiavitù della lettera. Noi non riteniamo che il Legislatore sia chiuso e inaccessibile, ma che il Legislatore stesso ci ha detto quanto aveva da disporre e che lo ha espresso.

La fedeltà al testo ci preserva da operazioni già viste più volte in riferimento, per esempio, a testi conciliari; ci sono stati interpreti che si sono avventurati a ritenere di volta in volta il Legislatore tenuto a compromessi, per i quali "se avesse potuto avrebbe detto", "non ha detto, ma avrebbe voluto dire". Operazioni tristi per l'immagine di Legislatore che veicolano, quando non strumentali a proiettare sul Legislatore il proprio e individuale intendimento».

Questo normativo riferimento comprende anche l'avvertimento a distinguere – come fa il menzionato can. 17 – tra il richiamato criterio interpretativo e ulteriori criteri, enumerati esemplificativamente nello stesso canone, che sono subordinati alla provata insufficienza del criterio fondamentale, nonché a distinguere tra le diverse fonti del diritto, ossia a rispettare la gerarchia delle fonti.

La seconda premessa è tratta da quella scelta fondamentale di continuità che papa Francesco ha adeguatamente enfatizzato nel proemio del motu proprio:

«In totale sintonia con tali desideri [dei Padri sinodali], ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità [...] Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale,

e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario».

La conferma della natura giudiziaria del processo riformato è talmente grave e fondamentale che il Pontefice la premette alle stesse linee guida della riforma: ne è il presupposto. E ben si sa che cosa significa la permanenza del processo nell'ambito giudiziale: avere un giudice imparziale, sopra le parti; avere un pieno diritto di difesa riconosciuto alle parti; avere un pieno contraddittorio e, soprattutto, garantire tutto questo attraverso tutele processuali che elevano a ulteriore causa giudiziale la negazione delle stesse, ossia l'esperibilità dell'appello e della querela di nullità.

Questo presupposto della recente riforma deve essere tenuto presente in ogni passaggio interpretativo del processo rinnovato: l'intento pastorale, l'indagine preliminare e il *processus brevior* si inseriscono nell'alveo del processo giudiziale e delle sue esigenze costituzionali di chiarezza e sicurezza.

#### La competenza

Dalla confermata giudizialità discende la individuazione del giudice competente a pronunciare la sentenza: perché sia imparziale deve essere il *giudice naturale*, ossia il giudice precostituito dalla legge³ e non già scelto dalla parte. O, se si vuole, il giudice scelto a norma del diritto dalla parte tra i giudici precostituiti dalla legge per quella determinata causa.

Il motu proprio conferma quindi la necessità – a pena di nullità – del giudice competente (cf. cann. 1620, nn. 1-2 e 1622, n. 5), ma muta parzialmente i titoli di competenza previsti dalla normativa precedente.

Si conferma il titolo di competenza:

- del luogo di celebrazione del matrimonio (cf. can. 1672, n. 1) -

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. al riguardo alcune suggestioni in N. PICARDI, *Il giudice naturale. Principio fondamentale a livello europeo*, in *Diritto e società* 2008, 513-560.

quale attuazione del classico *forum contractus* (cf. can. 1411);

– del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta (cf. can. 1672, n. 2) – quale permanenza del classico *forum rei* (cf. can. 1407, § 3).

Il motu proprio, invece, innova prevedendo il forum actoris, sempre osteggiato da tutti i Legislatori secolari ed ecclesiastici sul presupposto del noto adagio actor seguitur forum rei, ossia che è opportuno favorire chi deve difendersi da un'azione giudiziaria, consentendogli di difendersi nel suo foro più vicino, quello del suo domicilio o quasi domicilio. Solitamente guesto foro della parte convenuta è anche quello più vicino per lingua e mentalità, anche dei giudici che devono giudicare i fatti. Il motu proprio apre invece alla competenza – paritaria – anche del foro del domicilio o guasi-domicilio dell'attore. Lo avevano già fatto agli inizi degli anni Settanta le cc.dd. Norme Americane: nell'occasione aveva protestato efficacemente – tra gli altri – l'Associazione Canonistica Messicana a fronte di abusi di tribunali ecclesiastici statunitensi che citavano negli States a difendersi dall'accusa di matrimonio invalido parti convenute (di solito donne) che abitavano in Messico, ignare della lingua inglese e povere di mezzi per raggiungere il tribunale statunitense. Intervenne allora la Segnatura Apostolica con una normativa, poi rifluita nel Codice del 1983 (cf. can. 1673, nn. 3-4), secondo la quale il foro dell'attore era limitato al territorio della stessa Conferenza episcopale e al consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, che prima doveva essere sentita al riguardo. Ora queste cautele sono cancellate.

Il motu proprio innova anche semplificando il foro del maggior numero di prove, introdotto nel Codice del 1983 per correggere una norma più spinta delle cc.dd. Norme Americane<sup>4</sup>: ora è il tribunale che giudica se stesso quale foro del maggior numero di prove, senza che sia più necessario né il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta né che questa al riguardo sia sentita.

Le innovazioni – come si è inteso – vanno nel senso della semplificazione e della facilitazione per la parte che intende accusare il matrimonio di nullità, trascurando la posizione della parte convenuta,

 $<sup>^4</sup>$  «The competence of a Tribunal of first instance shall be determined by [...] the decree of the judge to whom the petition is presented that this Tribunal is better able to judge the case than any other Tribunal» (art. 7).

ossia la parte che potenzialmente difende il vincolo matrimoniale. Si è inteso avvicinare il tribunale (criterio della prossimità) a chi vuole la nullità<sup>5</sup>.

Come opera in questo contesto il pur vincolante principio di prossimità<sup>6</sup> posto dal *motu proprio* quale principio della riforma: «servato pro posse principio proximitatis inter iudicem et partem» (art. 7, § 1 Ratio procedendi [=RP])?

Opera in due direzioni, che si pongono a carico del tribunale e dei ministri dello stesso.

La prima cura deve essere nella verifica di una reale ed effettiva prossimità della parte attrice, ossia che realmente la parte attrice che invoca il forum actoris abbia domicilio o quasi-domicilio nel territorio di competenza del tribunale. Se, infatti, il tribunale ammettesse la propria competenza per un domicilio fittizio dell'attore, in realtà verrebbe meno anche al principio della prossimità enunciato nella riforma, in quanto ammetterebbe una causa nella quale l'attore sarebbe realmente lontano e solo fittiziamente o artificiosamente vicino. A questo riguardo si deve almeno tenere presente:

il monito severo tuttora in vigore dell'istruzione Dignitas connubii agli articoli 11, §§ 1-2, 13, § 6 e 132, § 1 in merito alla verifica del domicilio e soprattutto del quasi-domicilio delle parti: in caso di dubbio al tribunale che deve verificare la propria competenza non può bastare la semplice dichiarazione delle

<sup>6</sup> Ésula dalla nostra indagine l'approfondimento del principio di prossimità, che appare molto più ricco del suo semplice significato geografico o topografico. Cf., per esempio, in un ambito ecclesiale, *Proximity. Methodology in Liturgical Theology*, in *Questions liturgiques* 97 (2016) 65-83: «The methodology consists of the reiteration of two simple questions: how close are things, and how are things close?» (*ibid.*, 65).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In un modo un po' enfatico, ma vero, c'è chi ha affermato che nella recente riforma si è affermato uno «Spirit of Favor toward Those Introducing Contention into the Sacramental Order» (W. Daniel, An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage, in The Jurist 75 [2015] 453). Già prima della riforma la Segnatura Apostolica, nel concedere la proroga di competenza per il foro dell'attore, giustificava la concessione di questa grazia con la seguente motivazione: «Perpenso quod pars actrix, quae in dicione Tribunalis Regionalis Calabri degit, apud idem Forum causam expeditius prosequi posse videatur» (prot. n. 43926/10 CP; in forma simile, per esempio, prot. nn. 49952/15 CP; 49503/14 CP; 49513/14 CP; 49003/14 CP). La concessione però avveniva caso per caso, dopo studio della richiesta e con tutele specifiche stabilite nei decreti in favore della parte convenuta: cf., per esempio, nel primo caso: «Competentiam Fori Regionalis Calabri prorogandam esse et facto prorogari ut idem Tribunal causam de qua in epigraphe prosequi valeat, ea tamen mente ut mulieri conventae, servatis lege canonica servandis, expedita facultas servetur deponendi, acta causae occasione publicationis inspiciendi necnon omnia cetera peragendi quae ad exercitium iuris defensionis pertinent, in sede apta neque nimis dissita».

- parti, ma si richiedono idonei documenti ecclesiastici o civili, o, in mancanza di questi, altre prove;
- la precondizione affinché si dia domicilio o quasi-domicilio, ossia l'abitazione fisica (commoratio) in un luogo, non quale che sia, ma come afferma la dottrina comune «ad modum habitantium», escludendo pertanto le modalità di abitazione quale turista (in un albergo; con escursioni; per vacanza), comunque al di fuori del contesto familiare, sociale e lavorativo<sup>7</sup>. La giusta preoccupazione di autorevoli canonisti su abusi («turismo processuale»<sup>8</sup>) che potrebbero nascere dall'invocazione del quasi-domicilio dell'attore<sup>9</sup>, che si acquisisce con soli tre mesi di residenza o con l'intenzione di risiedervi anche solo per tre mesi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Perché si abbia commoratio si richiedono:

<sup>-</sup> la «commoratio personalis seu corporalis, physica in loco residentia» (G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia. Commentarius Libri II Codicis Juris Canonici. Canones praeliminares 87-106, Lublin-Brasschaat 1932, 100 [= MICHIELS]): non basta la volontà, il desiderio o il programma di essere presente in un luogo, avere la proprietà o il possesso in un luogo di una casa dove abitare o aver trasferito in un luogo i propri beni o la propria attività. È necessario esserci fisicamente;

<sup>-</sup> la modalità di abitazione ordinaria, di una persona che vive in quel luogo (cf. can. 100: incola o advena), al modo delle persone che vivono in un luogo: «Requiritur et sufficit ut ibi de facto personaliter resideatur, non quidem per modum visitantis aut itinerantis, sed per modum vere proprieque inhabitantis, idest quemadmodum familiarii vel originarii loci ibi habitare solent» (MICHIELS, 100; «ad morem inhabitantium»: ibid., 127);

<sup>-</sup> la abitazione diurna e notturna, anzi più notturna che diurna: «Ex indubia autem Curiae Romanae jurisprudentia, commoratio per modum habitationis [...] potius ex nocturna quam ex diurna praesentia deducitur, ita ut non videatur sufficere habitatio in loco durante die, ex. gr. in officina, nisi ex alio capite factum verae habitationis eruatur, puta quia ibi lares habet ibique familia ejus deget» (MICHIELS, 100); in presenza di incertezze vale di più a provare la commoratio la presenza notturna che quella diurna.

<sup>8</sup> Così C. Peña García, El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal, in Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco, a cura dell'Asociación Española de Canonistas, Madrid 2016, 89. Il pericolo del turismo processuale è scritto nella storia processuale recente, fino ad aver costretto ad introdurre nel Codice il prescritto del can. 1488, § 2: cf. PAOLO VI, Allocuzione alla S. Romana Rota, 28 gennaio 1978, in AAS 70 (1978) 183; E. Zanetti, Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori (can. 1488 § 2), in Quaderni di diritto ecclesiale 20 (2007) 156-166. La prassi della Segnatura Apostolica registra tuttora numerosi interventi sanzionatori al riguardo.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cf. soprattutto C. Peña García, La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis ludex Dominus Iesus», in Estudios Eclesiásticos 90 (2015) 640-642.

Anche Autori prima della riforma più proclivi alle ragioni della parte attrice riconoscono che «this does not mean that we do not have to be sensitive to the feelings of the respondent [...] this does not mean that we can simply overlook the respondent's wishes and rights» (F.G. MORRISEY, The motu proprio Mitis ludex Dominus Iesus, in Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter n. 184 [2015] 24-25), «however, the potential for abuse is increased» (P. ROBBINS, "Mitis ludex Dominus Iesus". Some personal reflexions and practical applications, ibid., 80).

(cf. can. 102, § 2), trova almeno parziale risposta nella appena menzionata qualificazione della *commoratio*.

La seconda cura deve essere nel rendere il più vicino possibile l'attività del tribunale alla parte (di solito la parte convenuta, che è interessata a difendere il vincolo matrimoniale) che si trova geograficamente più distante. Non si deve, infatti, dimenticare che il matrimonio è tra due persone e non raramente la grazia (processuale) concessa all'una (la prossimità per accusare il matrimonio di nullità) è la disgrazia per l'altra (la lontananza per opporsi alla nullità del matrimonio). A questo riguardo, ossia per incrementare la prossimità reale per entrambe le parti (i coniugi), non mancano gli strumenti processuali<sup>10</sup>, soprattutto la cooperazione tra tribunali a norma del can. 1418, espressamente ricordata e incoraggiata dall'art. 7, § 2 RP. Si tratta di strumenti già previsti che, alla luce del principio di prossimità, attendono di essere applicati con maggiore larghezza da parte del giudice, anzi direi che in forza del principio di prossimità devono essere applicati con maggiore larghezza, soprattutto quando richiesti dalla parte o dal difensore del vincolo. In particolare hanno grande utilità e meritano di essere ricordate:

- le rogatorie, ossia l'istituto processuale con il quale il tribunale competente investe un altro tribunale prossimo ad una parte o a un teste di un atto istruttorio da compiere in loco, rendendo più accessibile e meno estranea la partecipazione al processo;
- le trasferte del tribunale (cf. can. 1469, § 2, e art. 85, § 2 DC), ossia l'istituto processuale con il quale il giudice si reca dalla parte per raccogliere una prova o comunque per compiere un atto istruttorio. Il vantaggio, rispetto alle rogatorie, consiste nel fatto che si incentiva l'immediatezza del giudizio, perché l'atto istruttorio è compiuto dalla stessa persona che dovrà poi giudicare. La trasferta potrà avvenire anche fuori dal territorio del tribunale, purché vi sia la licenza del Vescovo diocesano del luogo, che indichi anche la sede per l'atto istruttorio da compiere. L'incremento delle trasferte, giustificate dall'applicazione del principio di prossimità, dovrà avere anche un corrispettivo

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cf., per esempio, M.J. ARROBA CONDE, Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mrris IuiEx DoMnvus IEsus [= Mitis Iudex Dominus Iesus], in Commentarium pro Religiosis et Missionariis 97 (2016) 89.

- congruo riconoscimento nel sistema di finanziamento dell'attività giudiziale;
- la pubblicazione degli atti presso la cancelleria del tribunale più vicino o addirittura in altro luogo idoneo, per esempio la parrocchia di residenza della parte (cf. art. 233, § 2 DC)<sup>11</sup>.

Fino a che punto il tribunale può spingersi nell'urgere la prossimità nei casi nei quali essa non si realizza osservando le norme di competenza secondo la libera scelta della o delle parti?

È chiaro che il tribunale non può negare l'ammissione della causa (nel caso, del libello) e così violare le norme sulla competenza, se sono invocate correttamente. Il giudice che facesse questo si renderebbe in questo caso colpevole di denegata giustizia (cf. can. 1457 e art. 75, § 1 DC) ed essere punito. Può però il giudice, per esempio:

- suggerire<sup>12</sup> alla parte attrice, al momento di presentare il libello, l'opportunità di adire un foro più vicino e comodo per la trattazione della causa per sé, per l'altra parte o per entrambi;
- adire la Segnatura Apostolica perché conceda una proroga di competenza<sup>13</sup> se nessuno dei fori competenti realizza di fatto l'auspicata prossimità;
- chiedere alla Segnatura Apostolica un trasferimento di causa<sup>14</sup> qualora la mancanza di prossimità sia stata appositamente ricercata per mettere in difficoltà una parte.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cf. SSAT, votum periti annesso alla lettera prot. n. 48093/13 VT, 28 giugno 2013: «Animadvertitur publicationem actorum "in sede tribunalis loci ubi pars residet" (art. 233, § 2, Instr. Dignitas connubii) fieri posse "ut eius ius defensionis integrum maneat" (ibid.), sed non eo ipso nullitatem sententiae haberi ob eiusmodi publicationem denegatam. Quod si vero ex illa publicatione denegata in casu oriatur de facto denegatio iuris defensionis, tunc sententia vitio insanabilis nullitatis laborat».

<sup>12</sup> Cf. recentemente SSAT, prot. n. 49518/14 VT: si ammette che il Vicario giudiziale avverta le parti della (a suo modo di vedere) irrazionale scelta del tribunale competente (nel caso per luogo di celebrazione, mentre le parti abitano ora a mille chilometri di distanza), ma non che per questo possa restituire il libello o, dopo l'intervento della Segnatura Apostolica, considerarlo presentato non allora, ma solo ora. Capziosa è stata ritenuta una delle ragioni addotte dal Vicario giudiziale: egli nel caso non sarebbe stato "competente" a raccogliere le prove fuori dal suo territorio. Più attenzione va data, invece, alla legittimità della norma che fa soggiacere ad un regime economico più gravoso di spese processuali le parti che non risiedono nel territorio del tribunale adito: la norma (vessatoria) potrebbe essere lecita se e soltanto se debitamente publicata (cf. can. 1649 § 1) e se impostata su un contributo che il Vescovo diocesano del luogo dà esclusivamente ai suoi fedeli rispetto al costo reale della causa che dovrebbero sostenere.

 $<sup>^{13}</sup>$  Cf. can. 1445, § 3, n. 2; art. 115, § 1 Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae [=LP].

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cf. art. 111, § 1 LP.

#### Il tribunale competente

Le norme sulla competenza da sé non sono in grado di realizzare la prossimità se logicamente non sono congiunte con una rete capillare di tribunali sul territorio o, se si vuole, con ambiti territoriali ristretti di competenza di ciascun tribunale.

Questa ragione, congiunta con l'oggettiva enfasi che il *motu pro- prio* pone sul Vescovo diocesano quale giudice nato e quale giudice maggiormente coinvolto personalmente nelle cause di nullità matrimoniale, ha prodotto la diffusa convinzione che almeno indirettamente e implicitamente il *motu proprio* ritenga il tribunale diocesano quale strumento per realizzare la prossimità<sup>15</sup>.

Prescindendo dalla questione astratta e dalla stessa possibilità o almeno pertinenza della questione astratta<sup>16</sup>, si può pacificamente affermare che nelle condizioni attuali in molte zone della Chiesa universale la prossimità che il *motu proprio* ha a cuore si può di fatto realizzare solo attraverso un'organizzazione dei tribunali diversa da quella diocesana (ossia, per esempio, con proroga di competenza ad un tribunale diocesano o interdiocesano vicino, costituzione di un tribunale interdiocesano tra diocesi vicine).

Ciò è dovuto a due ordini di ragioni.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Una lettura del *motu proprio* scevra da pregiudizi e secondo le norme per l'interpretazione dei testi canonici non giustifica la convinzione diffusa che la riforma abbia imposto o preferito la costituzione dei tribunali diocesani. Non è questo il luogo per dimostrare questo estesamente, ma si può fare una rapida ricognizione del testo del *motu proprio* al riquardo.

Il principio IV (*Ipse Episcopus iudex*) afferma esplicitamente solo: 1) lo sfavore che il Vescovo abbandoni il *munus iudiciale* in mano di altri; 2) l'applicazione propria (*speciatim*) di questo principio nel *processus brevior* (che, come si vedrà non ha connessione necessaria con il tribunale diocesano).

Il can. 1673, §  $\acute{1}$  MIDI è identico al can. 1419, § 1, che fa parte del Codice del 1983 e sarebbe – secondo l'opinione vulgata – non sufficientemente centrato sul Concilio Vaticano II.

Il can. 1673, §  $^\circ$  MIDI («Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat») è addirittura più debole dell'art. 22, §  $^\circ$  DC («Ideo omnes Episcopi pro sua dioecesi constituere debent tribunal diocesanum»), e addirittura nello stesso testo ammette la facoltà di accedere ad un tribunale (diocesano o interdiocesano), mentre Dignitas connubii ammetteva questo solo in un articolo successivo e distinto (art. 23, §  $^\circ$ 1; cf. can. 1423, §  $^\circ$ 1).

Se si accetta che la *Ratio procedendi* faccia parte del *motu proprio*, l'art. 8, §§ 1-2 rappresenta una normativa che *millies* è stata ripetuta in tempi anteriori dai Pontefici nelle Allocuzioni alla Rota Romana, dall'istruzione *Dignitas connubii* e dalla prassi della Segnatura Apostolica.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> La questione astratta comprende infatti almeno la questione della dimensione ideale di una diocesi (cf., per esempio, S. DIANICH, La teologia del ministero episcopale e la forma della diocesi moderna, in La Rivista del Clero italiano 74 [1993] 373-383) e la strutturalità della collaborazione interdiocesana (cf. can. 447 «munera quaedam pastoralia coniunctim» delle Conferenze episcopali), ossia della inesistenza di diocesi autosufficienti.

La prima attiene al fatto che un numero consistente di diocesi nel breve o anche nel lungo periodo non potrà costituire stabilmente un proprio tribunale diocesano per carenza di personale preparato e/o per carenza di strutture e mezzi. E il principio di umana solidarietà, se non si vuole attingere al principio sacramentale della collegialità o al principio ecclesiale di comunione tra le Chiese o al principio soprannaturale di carità, impedisce alle diocesi ben fornite di personale preparato e di mezzi e strutture, di abbandonare a se stesse queste diocesi più sfortunate o semplicemente di ridotte dimensioni.

Sono stato spettatore desolato dello sconquasso realizzato in alcuni Paesi – soprattutto dell'America Latina – nei quali l'interpretazione unilaterale del *motu proprio* a favore dei tribunali diocesani ha prodotto in casi non isolati l'improvviso e immediato abbandono dei tribunali regionali o interdiocesani da parte della sede metropolitana, che ha formato un tribunale arcidiocesano o metropolitano per i propri fedeli, abbandonando le diocesi della provincia ad un improbabile futuro con un tribunale diocesano<sup>17</sup>.

La comunione tra i Vescovi diocesani in ambito giudiziario è necessaria in molti contesti geografici, anche perché non si tratta che ogni diocesi abbia un tribunale purchessia, ma un tribunale *stabile*<sup>18</sup> e in grado di funzionare dignitosamente e seriamente<sup>19</sup>. Ne è segno che

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> La reazione della Segnatura Apostolica, se e quando è stata avvertita di tale sconquasso, è stata piuttosto dura, conformemente alla gravità della situazione: «Por el oficio de proveer a la recta administración de la justicia en la Iglesia, que compete a este Supremo Tribunal (cfr. artt. 121 y 124, n. 1 Cost. Apost. Pastor bonus), esta Signatura Apostólica le recuerda que:

<sup>-</sup> la reforma del proceso de nulidad matrimonial querida por el Sumo Pontifice tiene en uno de sus fundamentos la promoción de la celeridad de los procesos: la cesación, por tanto, de la actividad del tribunal interdiocesano de [...], antes de la constitución de los tribunales diocesanos de las diócesis que lo componen, **contradice en modo evidente e irracional la voluntad del Sumo Pontifice**, porque no todas las diocesis cuentan con un proprio Tribunal diocesano;

y establece que

<sup>-</sup> hasta el momento en que todas y cada una de las diocesis que componen el Tribunal Interdiocesano de [...], los Tribunales diocesanos sean constituidos y efectivamente operativos, el Tribunal Interdiocesano de [...] continúa a ser plenamente competente y operativo en recibir los escritos de demanda introductorios y tratar las causas» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Lettera, 22 aprile 2016, prot. n. 2355/16 SAT, p. 1; cf pure allo stesso Vescovo Moderatore, Lettera, 4 maggio 2016, prot. n. 2355/16 SAT).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> È giunta in Segnatura Apostolica la richiesta di un Vescovo diocesano del Brasile per costituire un tribunale diocesano: aveva la disponibilità per un Vicario giudiziale con titolo accademico e chiedeva la dispensa dal titolo per un difensore del vincolo. Nelle more dell'esame della dispensa il candidato Vicario giudiziale era nominato Vescovo di una diocesi e sfumava ovviamente il progetto.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Attualmente la prassi della Segnatura Apostolica si è attestata nel richiedere per la costituzione di un tribunale diocesano la disponibilità almeno di un Vicario giudiziale e di un difensore

in non poche zone della Chiesa il *motu proprio* è stato interpretato in un modo che ritengo curioso: la riforma vuole tribunali diocesani, quindi lasciamo il tribunale regionale o interdiocesano, e formiamo due o tre tribunale interdiocesani. Parrebbe che in questo modo di giustificare la scelta, in sé non irrazionale, ci sia un vizio logico. Ma tant'è: questo è quanto avviene.

La seconda ragione consiste nella pacifica capacità di prossimità del tribunale regionale o interdiocesano.

Basti qui citare qualche elemento al riguardo:

- la previsione dell'art. 23, § 2 DC: «Nel caso (di un tribunale interdiocesano) il Vescovo nella propria diocesi può costituire una sezione istruttoria con uno o più uditori e un notaio, per la raccolta delle prove e per la notificazione degli atti»<sup>20</sup>; l'uditore può non possedere il titolo accademico in diritto canonico (cf. can. 1428) e il notaio può essere il medesimo della curia diocesana;
- le riuscite esperienze di sezioni istruttorie sparse per il territorio del tribunale interdiocesano: si tratta di organizzazioni diverse, che vanno da strutture che hanno le caratteristiche di sezioni del tribunale interdiocesano stesso (nelle quali anche si riunisce il collegio per definire le cause) a strutture più semplici e precarie, che si attivano all'occorrenza, utilizzando le comuni risorse di una curia diocesana. In Italia l'esperienza più avanzata, accentuata e sperimentata di sedi istruttorie locali è quella del Tribunale Regionale Triveneto<sup>21</sup>.

#### I processus breviores

Una peculiare prossimità realizzano nella recente riforma i processus breviores di fronte al Vescovo diocesano. Prossimità che nel

del vincolo provvisti di titolo accademico.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> La Segnatura Apostolica propone una norma simile nei decreti di erezione dei tribunali interdiocesani e anche nei decreti con i quali si concede la proroga di competenza.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cf alcuni dati al riguardo in *Cinquant'anni di cause matrimoniali*. *Storia del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto (1940-1990)*, a cura di C. Zaggia, Conselve (PD), s.d., soprattutto pp. 17-21; 313-333.

caso si riveste anche di caratteri ecclesiali (è il «proprio» Vescovo che decide), psicologici (vi sono meno barriere di forma) e temporali (l'*iter* è più breve).

La novità e l'appetibilità di questa nuova forma processuale richiedono alcune chiarificazioni in ordine alla competenza. Per comodità si enunceranno dei principi e seguiranno brevi spiegazioni.

#### La giudizialità del processus brevior

Nel processus brevior il Vescovo è giudice e – secondo una espressione classica<sup>22</sup> – il Vescovo pro tribunali sedet: proferisce la sentenza.

Nell'iter del *processus brevior* prescritto dal *motu proprio* si prevede che il Vescovo diocesano, ricevuti e studiati gli atti:

- 1) scambi pareri con l'istruttore e l'assessore;
- 2) legga le osservazioni del difensore del vincolo e le difese delle parti;
- 3) decida o emettendo sentenza affermativa o rimandando la causa all'ordinario esame.

Tra le molte osservazioni che potrebbero essere avanzate su questa normativa, una merita la nostra attenzione: può il Vescovo estendere la sua attività giudiziaria nel *processus brevior* oltre i tre passaggi previsti nel *motu proprio*? In particolare che cosa dire di alcune prassi secondo le quali il libello è indirizzato al Vescovo stesso che valuta la sussistenza dei presupposti per il *processus brevior* e, in assenza di questi, invita le parti a recarsi presso il tribunale competente per il processo ordinario? Oppure nel caso in cui il Vescovo stesso ammetta la causa al *processus brevior*? Oppure nel caso in cui il Vescovo stesso conduca la sessione di udienza?

Sia ben inteso: non si troverà alcun canonista degno di questo nome che affermerà l'invalidità dell'attività giudiziale del Vescovo che tratti un *processus brevior* dal ricevimento del libello alla sentenza. Le ragioni sono numerose: il Vescovo è giudice-nato e la *regula iuris* «Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus» (Reg. 53, R. J., in

 $<sup>^{22}</sup>$  Cf. G.P. Montini, «Pro tribunali sedentes». La "posizione" del giudice nel processo, in J. Kowal-J. Llobell (ed.), «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano 2010, 1339-1359.

VI°), ossia se il Vescovo può dare la sentenza *a fortiori* può condurre il processo.

Nello stesso tempo, però, ogni buon canonista<sup>23</sup> annoterà che la predetta prassi è: 1) contraria allo spirito della legge di riforma del processo di nullità matrimoniale, la quale prevede l'intervento del Vicario giudiziale nella prima fase, dell'istruttore nella seconda e del Vescovo nella terza; 2) non può quindi diventare prassi ordinaria; 3) potrebbe generare difficoltà processuali supplementari:

«Forse, tutto ben considerato, lasciare il Vescovo libero da ogni coinvolgimento fino al momento della decisione dell'eventuale processo breve si rivela davvero la scelta più prudente ed opportuna, oltre che saldamente fondata sul testo legale»<sup>24</sup>.

Il processus brevior e il tribunale interdiocesano

«Si causa instruitur penes tribunal interdioecesanum, Episcopus qui sententiam pronuntiare debet est ille loci, iuxta quem competentia ad mentem can. 1672 stabilitur. Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem» (art. 19 RP).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cf., per esempio, Arroba: «No hay base en las normas para considerar criterio de competencia, junta a la materia, el tipo di proceso (breve o ordinario) que se solicite seguir en la demanda, de tal suerte que, en las diócesis en las que la nulidad matrimonial se trata en un tribunal interdiocesano, la demanda para un proceso breviore pueda ser presentada y examinada por el vicario judicial del tribunal diocesano. En las normas existe base para pensar lo contrario» (M.J. ARROBA CONDE, Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal, cit., 100: cf. pure ibid., 101).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> P. BIANCHI, Criteri per l'accettazione del "processus brevior", relazione tenuta al 6° Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico, tenutosi alla Pontificia Università della Santa Croce dal 19 al 23 settembre 2016, di prossima pubblicazione. Attualmente si può leggere in <a href="http://archivio.pusc.it/can/cagg16/doc">http://archivio.pusc.it/can/cagg16/doc</a> [accesso: 30.11.2016], 13; ed ecco le ragioni: «La complessità e la varietà dei compiti che oggi occupano un Vescovo diocesano portano a chiedersi se egli possa davvero trovare il tempo sufficiente per affrontare con la dovuta calma tale verifica, spesso non supportata da una competenza specifica sotto il profilo procedurale. La scelta del rito processuale da parte del Vescovo che poi deciderà la causa potrebbe inoltre risolversi in un condizionamento della sua stessa libertà di decisione, quasi rappresentando un implicito anticipo dell'esito della causa stessa. Nemmeno, realisticamente, si possono dimenticare le dinamiche per così dire interpersonali nelle quali il Vescovo è inserito, soprattutto nelle diocesi più piccole: gli intrecci di rapporti e di ruoli (anche pubblici) che soprattutto negli ambienti più piccoli si fanno sentire in modo deciso consiglierebbero una certa prudenza, da parte del Vescovo, nell'esporsi sin dal principio nella dinamica di un processo che lui stesso poi definirà. Infine, mentre quella del Vicario giudiziale viene presentata dalle norme come una decisione [...], a proposito del Vescovo si dice che egli, in caso di diniego della forma processuale più breve, inviterà gli interessati a rivolgersi al tribunale per il processo ordinario. Quale è il valore tecnico di un tale invito? Se i richiedenti non vi ottemperassero, insistendo con il Vescovo per il processo breve, quid iuris?» (ibid., 12-13).

È una norma applicativa di grande importanza.

Essa, anzitutto e oltre ogni dubbio, determina la piena compatibilità tra tribunale interdiocesano e processus breviores da celebrare coram Episcopo. Secondo questa chiarificazione, là dove sussistono i tribunali interdiocesani i Vescovi mantengono la possibilità di celebrare processus breviores, secondo la seguente procedura:

- 1) il libello introduttivo della causa è presentato al Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano<sup>25</sup>;
- 2) il Vicario giudiziale<sup>26</sup> procede, *positis ponendis*, all'ammissione del libello e alla valutazione se si diano nel caso i presupposti per il *processus brevior*;
- 3) in caso affermativo indirizza il *processus brevior* al Vescovo diocesano competente, nominando intelligentemente, per quanto possibile, l'istruttore e l'assessore della medesima diocesi (cf. art. 16 RP);
- 4) il tribunale interdiocesano riceverà l'esito della decisione del Vescovo:
  - a. se sarà stata di rinvio della causa ad ordinario esame, il Vicario giudiziale la indirizzerà al tribunale competente;
  - b. se sarà stata una sentenza affermativa, la notificherà alle parti in vista della sua esecuzione o dell'invio in appello.

Il punto maggiormente problematico di questa sequela processuale è senz'altro il punto num. 3, ossia il momento nel quale il Vicario giudiziale ha verificato la presenza dei presupposti per il *processus* brevior e invia la causa al Vescovo diocesano competente.

I nodi problematici principali sono due.

Il primo attiene alla possibilità e legittimità che il Vescovo dioce-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> «No hay base en las normas para considerar criterio de competencia, junta a la materia, el tipo de proceso (breve o ordinario) que se solicite seguir en la demanda, de tal suerte que, en las diócesis en las que la nulidad matrimonial se trata en un tribunal interdiocesano, la demanda para un proceso *breviore* pueda ser presentada y examinada por el vicario judicial del tribunal diocesano. En las normas existe base para pensar lo contrario [RP 19 e 16]» (M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, cit., 100).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Nulla impedisce che il tribunale interdiocesano abbia dei vicari giudiziali aggiunti delle diocesi che appartengono al medesimo tribunale interdiocesano e, in tal modo, tramite regolamento o disposizione del Vicario giudiziale, essi potranno ricevere e decidere per i libelli provenienti dalle proprie diocesi (cf. M.J. ARROBA CONDE, Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal, cit., 100).

sano dia istruzioni al Vicario giudiziale (nel caso, del tribunale interdiocesano) circa l'invio di *processus breviores* di sua competenza. Il Vescovo diocesano potrebbe avvertire il Vicario giudiziale che, per esempio, egli:

- non vuole ricevere alcun processus brevior;
- non può ricevere:
  - più di un processus brevior al mese;
  - processus breviores per:
  - i primi mesi del suo episcopato;
  - gli ultimi mesi del suo episcopato;
- riceverà processus breviores solo se entrambe le parti appartengono alla sua diocesi.

Gli esempi si possono moltiplicare all'infinito, come infinite sono le variabili della realtà concreta.

Che il Vescovo diocesano (Moderatore del tribunale) possa dare istruzioni al Vicario giudiziale (del tribunale diocesano o interdiocesano) è pacifico. La posta in gioco è sceverare le istruzioni date che rientrano intra unculas legis ossia legittime e quelle date contra legem. Data la oggettiva difficoltà di discernimento e la soggettiva difficoltà da parte del Vicario giudiziale, non resta – a mio giudizio – che affidarsi all'organo deputato alla cura della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa – la Segnatura Apostolica – che, ordinariamente, potrà risolvere questo nugolo di problematiche con una proroga di competenza che consenta ai fedeli ciò che essi ambiscono a ricevere: una risposta celere da un tribunale prossimo.

Se comunque si volesse – come peraltro di dovere – ricercare criteri per risolvere la questione della discrezione del Vescovo diocesano in relazione ai *processus breviores* che gli pervengono, a mio modesto avviso, si dovrebbe lasciarsi guidare della natura giudiziale del *processus brevior* e quindi dalla natura di giudice del Vescovo diocesano *in casu*. In quest'ottica si deve osservare che il Vescovo-giudice:

- non può:
  - rifiutarsi di giudicare una causa legittimamente assegnatagli;
  - rinunciare a giudicare senza una giusta causa;
  - astenersi dal giudicare se non per una delle ragioni per le quali può essere ricusato (cf. can. 1448, § 1 e art. 67, § 1 DC);

- può, invece:
  - dichiararsi impedito per una giusta causa;
  - delegare il giudizio nei casi di impedimento a un giudice abilitato

Quest'ultimo punto non ha avuto sinora una risposta globale condivisa, ma ritengo che alcuni punti della guestione siano sufficientemente certi, sempre a partire dalla giudizialità del processo. Mi riferisco anzitutto alla reale esistenza di casi nei quali il Vescovo diocesano non sia in grado di giudicare per impedimento o rinuncia per giusta causa<sup>27</sup>, casi che non possono essere esclusi con motivazioni più o meno accettabili<sup>28</sup>. Prospettata la reale esistenza di casi di impedimento, non può che rilevarsi l'esistenza di rimedi per non lasciare senza risposta la legittima domanda dei fedeli. Il rimedio è, appunto, da un lato la potestà di giudicare nei processus breviores riconosciuta a tutti coloro che nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano (cf. cann. 381, § 2 e 368) e l'amministratore diocesano<sup>29</sup>, dall'altro a coloro che – in possesso dei requisiti per essere giudici – il Vescovo diocesano delega sia ad actum sia ad universitatem actuum. Limite (per la liceità) alla delegabilità è la ratio legis, che ha inteso riservare al Vescovo diocesano tale giudizio<sup>30</sup>.

 $<sup>^{27}</sup>$  Un caso a sé è l'astensione (*motu proprio* o a richiesta di ricusazione) nei casi di cui al can. 1448 e art. 67, § 1 DC: in questi casi non potrebbe il Vescovo diocesano procedere a delegare *ad actum* o, più precisamente, *ad causam*, perché sarebbe inficiata anche la delega della causa di ricusazione.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Non esiste da parte del fedele il diritto ad essere giudicato da questo Vescovo determinato, ma ad accedere – *positis ponendis* – al *processus brevior* di fronte al Vescovo diocesano a norma del diritto competente. Allo stesso modo non esiste un obbligo assoluto del Vescovo diocesano a giudicare personalmente se si ritiene del tutto impreparato in ambito canonico matrimoniale, e non è né legittima né dignitosa ogni risposta che faccia riferimento alla ratifica delle opinioni degli assessori o all'intuito evangelico che sovrasterebbe la conoscenza della legge canonica.

 $<sup>^{29}</sup>$  Sul punto cf., per esempio, la risposta data il 12 ottobre 2015 dalla Segnatura Apostolica: «Sub nomine Episcopi dioecesani in praescripto can. 1683 venit etiam Administrator dioecesanus, quippe qui, ad normam can. 427, § 1, potestate gaudet Episcopi dioecesani; nam causae de quibus in can. 1683 neque ex rei natura neque ipso iure ab Administratoris dioecesani potestate excluduntur. Patet, tamen, exercitium quoque huius potestatis ex parte Administratoris dioecesani, si et quatenus, a principio admodum generali pendere, iuxta quod "sede vacante nihil innovetur" (can. 428, § 1)"» (prot. n. 50934/15 VT). Cf. in senso analogo P. Gargaro, Mitis ludex and Diocesan Administrator, in Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter n. 185 (2016) 36-41

<sup>30 «</sup>Quamvis ordinariam jurisdictionem habentes eam valide delegare possint, licite eam delegare nequeunt nisi ex gravi causa prudenti eorum arbitrio determinanda; potestas delegandi sane cum onere conjungitur et non ad hoc datur, ut quis malitiose se exoneret» (G.

Il secondo è più semplice, ma non per questo meno rilevante. Il prescritto che si sta commentando prevede che il Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano invii il processus brevior da celebrare al Vescovo del luogo «iuxta quem competentia ad mentem can. 1672 stabilitur»; e aggiunge: «Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem» (art. 19 RP).

Perciò se si introduce la causa presso il tribunale interdiocesano, il Vescovo diocesano al quale inviare il *processus brevior* è il Vescovo diocesano della diocesi nella quale:

- il matrimonio de quo è stato celebrato;
- l'attore o la parte convenuta hanno il domicilio o il quasi-domicilio;
- è di fatto da raccogliere il maggior numero di prove.

Può accadere però (e non sembra raro che possa accadere) che il Vescovo diocesano competente per uno di questi titoli sia più di uno: a quale di questi il Vicario giudiziale invierà la causa per il giudizio?

Si tenga presente che in questo caso non si può invocare la prevenzione (cf. can. 1415), perché la causa è fatta propria con la citazione dal tribunale *interdiocesano*.

Quid faciendum?

Il Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano dovrà seguire – a mio avviso – i seguenti criteri:

- Non potrà affidare il processus brevior ad un Vescovo diocesano (pur competente) fuori dal territorio del tribunale interdiocesano, in quanto la competenza con la citazione si è radicata nel tribunale interdiocesano;
- 2. Dovrà affidare il giudizio al Vescovo diocesano (all'interno del tribunale interdiocesano) che la parte attrice eventualmente

MICHIELS, De potestate ordinaria et delegata. Commentarius tituli V libri II Codicis Juris Canonici. Canones 196-210, Parisiis-Tornaci Romae-Neo Eboraci 1964, 189). E ciò vale particolarmente nel caso della recente riforma delle cause di nullità matrimoniale, nella quale si è voluto enfatizzare la posizione del Vescovo diocesano.

Su questa posizione (delega in linea di principio legittima purché non generalizzata) si sono espressi seppur con accenti diversi M.J. ARROBA CONDE, Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal, cit., 101; C. Pena García, La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial, cit., 642; W. Daniel, The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage, in The Jurist 75 (2015) 558-563.

- avrà espressamente indicato (cf. can. 1504, n. 1), dovendo ritenere che in tal modo ha indirizzato indirettamente il libello a quel Vescovo;
- 3. Nel caso di domanda congiunta (libello da entrambe le parti sottoscritto) il Vicario giudiziale dovrà affidare il giudizio al Vescovo diocesano eventualmente espressamente prescelto (cf. can. 1504, n. 1).

Da quanto risulta finora è auspicabile che si suggerisca alle parti che chiedono un *processus brevior* nel libello o almeno lo prevedono, che indichino la diocesi o il Vescovo «avanti al quale la causa viene introdotta» (can. 1504, n. 1).

Qualora la parte attrice o le parti litisconsorti non abbiano indicato alcunché, e i Vescovi competenti nel territorio del tribunale nel caso siano più di uno, il Vicario giudiziale si troverà sfornito di norme al riguardo<sup>31</sup>.

La soluzione più ragionevole appare che per questi casi – limitati e limitandi – il Vicario giudiziale nell'assegnazione delle cause dovrà seguire un *ordo*, in analogia con quanto stabilito nel can. 1425, § 3 (cf. art. 48 DC). Tale *ordo* sarà determinato tenendo utilmente conto dell'art. 19 RP: «Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem»<sup>32</sup>. Esso terrà parimenti conto delle indicazioni dei Vescovi diocesani che compongono il tribunale interdiocesano<sup>33</sup>.

## Il processus brevior e il tribunale diocesano

Alcuni Vescovi diocesani nell'intento di essere solleciti nell'accedere alla novità prevista dalla recente riforma, ossia il *processus brevior*, hanno costituito rapidamente il tribunale diocesano solo per poter

 $<sup>^{\</sup>rm 31}$  Per la natura giudiziale del processo è da escludere di lasciare libera questa assegnazione al Vicario giudiziale.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> L'ordo non è unicamente numerico in successione (1,2,3,4...), ma logico (cf., per esempio, la sequenza 1,2,3,4; 1,3,4; 1,2,3,4) e quindi può prevedere una successione condizionata a circostanze oggettive.

 $<sup>^{33}</sup>$  L'autore dell'ordo non è specificato, neppure nel can. 1425, § 3: ciò significa che esso può essere determinato dal *coetus* dei Vescovi, dal Vescovo Moderatore del tribunale, dal regolamento del tribunale (cf. can. 1602, § 3) o dal Vicario giudiziale stesso.

celebrare i processus breviores. Questo è un equivoco.

Come sopra si è indicato i *processus breviores* sono pienamente compatibili con l'appartenenza di una diocesi al tribunale interdiocesano, il cui Vicario giudiziale, in presenza dei presupposti, deve trasmettere al Vescovo diocesano il *processus brevior* da decidere. Non ha canonicamente senso, pertanto, erigere un tribunale diocesano al solo scopo di poter celebrare *processus breviores*, che peraltro non sono trattati né definiti dal tribunale diocesano, ma dal Vescovo diocesano.

Tanto più se la costituzione del tribunale diocesano per i soli *processus breviores*, pretende di convivere con l'appartenenza di quella diocesi al tribunale interdiocesano e il tribunale diocesano rifiutasse di ammettere, di trattare e di definire le cause di nullità matrimoniale attraverso il processo ordinario<sup>34</sup>.

#### Conclusione

Si vis intellegere Cajetanum, legem Thomam, ammonivano gli antichi commentatori della Summa.

Da quanto si è avuto occasione di osservare sopra, si ritiene che emerga con forza la necessità di leggere il *motu proprio* per comprendere correttamente quanto viene proposto a sua attuazione per l'esercizio del ministero giudiziale nelle Chiese particolari e nelle Chiese locali, nella prospettiva della migliore soluzione, che comunque è affidata «al realismo e alla prudenza operativa»<sup>35</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> L'equivoco può essere sorto da alcuni testi nei quali la costituzione del tribunale diocesano, dopo la recessione della diocesi da un tribunale interdiocesano, veniva poi indiscriminatamente descritta come funzionale alla trattazione delle cause di nullità sia per processo ordinario sia per processus brevior, dimenticando, peraltro, che in moltissimi casi i tribunali regionali o interdiocesani hanno competenza per tutte le cause e quindi – come ammonisce la Segnatura Apostolica – i tribunali diocesani costituiti dovranno avere competenza per tutte le cause, risultando assolutamente anomalo che rimanga in capo al tribunale interdiocesano (solo) la competenza per le cause penali e iurium o contenziose.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale* (http://www.statoechiese.it/23 novembre 2015), 36/2015, p. 12.

## QUADRO STATISTICO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO NELL'ANNO 2016

a cura di Domenico Malara

1. QUADRO SINTETICO

115

Pendenti al 1.1.2016 Introdotte nel 2016

madada mor zo ro			
Esaminate	313		
Decise	143		
Processi documentali	1		
Dananta a arabirista	C		
Perente o archiviate	6		
Rimaste pendenti	159	di cui presentate dell'anno 2009	1
Killiaste perideriti	133	•	1
		dell'anno 2010	
		dell'anno 2011	
		dell'anno 2012	4
		dell'anno 2013	2
		dell'anno 2014	15
		dell'anno 2015	25
		dell'anno 2016	94

2. DATO SCOR	PORATO DELL	E CAUSE DECISE	
Decise	144	di cui presentate nell'anno 2000	1
		nell'anno 2010	1
		nell'anno 2012	4
		nell'anno 2013	18
		nell'anno 2014	46
		nell'anno 2015	65
		nell'anno 2016	9
Affermative	<b>137</b> (95%)		
Negative	7 (5%)		
Perente o archiviate	6	di cui presentate nell'anno 2014	2
		nell'anno 2015	3
		nell'anno 2016	1

## 3. MOVIMENTO CAUSE

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Esaminate	Decise	Perente o archiviate	Terminate (sent.+per.)		Pendenti fine anno
2016	198	115	313	144 (1 doc.)	6	150	+35	163
2015	238	116	354	150	6	156	+40	198
2014	246	150	396	151 (2 doc.)	7	158	+8	238
2013	211	166	377	128	3	131	-35	246
2012	205	160	365	151	3	154	-6	211
2011	258	119	377	164	8	172	+53	205
2010	279	155	434	166	10	176	+21	258
2009	278	158	436	150	7	157	-1	279

#### 4. ESITO CAUSE

A	Totale	Dec	ise	Tatala	Perente o	Decise
Anno	terminate	affermative	negative	Totale	archiviate	%pro nullità
2016	150	137	7	144*	6	95%
2015	156	142	8	150	6	92%
2014	158	139	12	151 (2 doc.)	7	92%
2013	131	111	17	128	3	87%
2012	154	140	11	151	3	93%
2011	172	152	12	164	8	93%
2010	176	150	16	166	10	90%
2009	157	134	16	150	7	89%


<sup>\*</sup> n. 1 causa documentale

## 5. CAPI DI NULLITÀ

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Grave difetto di discrezione di giudizio	93	94	103	114	112	120
Esclusione dell'indissolubilità	30	44	28	28	46	32
Esclusione della prole	25	38	46	18	46	50
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	12	13	15	15	15	14
Condizione "de futuro"	10	12	8	11	6	12
Timore incusso	5	6	6	11	10	11
Errore su qualità della persona	9	22	16	9	8	26
Esclusione del "bonum coniugum"	2	4	0	2	1	2
Dolo	3	2	7	2	1	6
Esclusione della fedeltà	1	4	2	2	2	3
Simulazione totale del matrimonio	2	4	2	1	3	1
Impotenza	-	-	2	0	0	1
Esclusione della dignità sacramentale	-	1	2	0	0	8
Errore di diritto circa la dignità sacramentale	-	-	1	0	0	0
Difetto di forma	-	-	2	1	-	0
Totale	192	249	214	250	286	295

## 6. ESITO DEI CAPI DI NULLITÀ

	Capi decisi in totale	% capi decisi sul totale	Decisi pro nullità	Decisi pro validità	% pro nullità di ogni capo
Grave difetto di discrezione di giudizio	93	48,44%	91	2	48,66%
Esclusione della prole	25	13,02%	25	-	13,37%
Esclusione dell'indissolubilità	30	13,54%	30	-	13,90%
Errore su qualità della persona	9	4,69%	9	-	4,81%
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	12	6,25%	11	1	5,88%
Condizione "de futuro"	10	5,21%	10	-	5,35%
Dolo	3	1,56%	3	-	1,60%
Timore incusso	5	2,60%	4	1	2,41%
Esclusione della fedeltà	1	0,52%	-	1	0%
Simulazione totale del matrimonio	2	1,04%	2	-	1,07%
Esclusione del "bonium coniugum"	2	1,04%	2	-	1.07%
Totale	192	100%	187	5	100%



- Grave difetto di discrezione di giudizio
- Esclusione della prole
- Esclusione dell'indissolubilità
- Errore su qualità della persona
- Incapacità ad assumere gli oneri coniugali
- Condizione "de futuro"
- Dolo
- Timore incusso
- Esclusione della fedeltà
- Simulazione totale del matrimonio
- Esclusione del "bonium coniugum"

#### 7. PROVENIENZA CAUSE DECISE

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Reggio Calabria - Bova	33	33	37	30	27	46
Cosenza - Bisignano	20	27	26	24	28	27
Catanzaro - Squillace	19	17	26	11	23	23
Crotone - S. Severina	9	7	8	5	15	16
Oppido - Palmi	7	8	8	9	11	11
Lametia Terme	9	18	4	8	15	11
Mileto - Nicotera - Tropea	13	9	7	16	7	10
Cassano all'Jonio	8	5	8	6	5	7
S. Marco Argentano - Scalea	9	6	10	7	6	3
Rossano - Cariati	4	6	6	5	7	5
Locri - Gerace	11	14	10	5	5	4
Lungro	1	-	1	2	2	1
Totale	143	150	151	128	151	164

#### 8. DURATA DELLA CAUSA

Anno	Totale sentenze	Entro 12 mesi	Entro 2 anni	Entro 3 anni	Entro 4 anni	Oltre 4 anni	Valore minimo	Valore massimo
2016	144	45	66	18	6	9	5 mesi	10 anni 8 m.
2015	156	39	82	21	7	7	6 mesi	12 anni 3 m.
2014	151	49	75	12	5	10	4 mesi	22 anni 11 m.
2013	128	37	54	26	4	7	6 mesi	14 anni 2 m.
2012	151	55	50	26	8	12	5 mesi	7 anni 4 m.
2011	164	41	77	34	8	5	5 mesi	6 anni 8 m.
2010	166	35	81	25	15	10	4 mesi	8 anni 2 m.
2009	150	29	69	33	9	10	3 mesi	6 anni 3 m.

#### 9. DURATA DELLA CONVIVENZA DEI MATRIMONI TRATTATI

Anno	Totale sentenze	Entro 12 mesi	Entro 2 anni	Entro 3 anni	Entro 4 anni	Oltre 4 anni	Valore minimo	Valore massimo
2016	144	21	25	32	25	41	7 mesi	10 anni
2015	156	32	24	28	20	52	8 mesi	11 anni
2014	151	26	31	25	15	54	6 mesi	13 anni
2013	128	22	18	13	12	63	8 mesi	16 anni
2012	151	25	20	15	15	76	4 mesi	17 anni
2011	164	30	23	20	18	73	6 mesi	15 anni
2010	166	32	24	18	15	77	3 mesi	17 anni
2009	150	26	22	13	12	77	1 mese	18 anni

## 10. ASSISTENZA LEGALE

			Parte attrice		Pa	arte convenu	ta
Anno	Totale sentenze	con patrono di fiducia	con patrono stabile	senza patrono	con Patrono di fiducia	con patrono stabile	senza patrono
2016	144*	91	35	18	13	14	117
2015	150	88	32	31	19	9	123
2014	151	88	32	31	19	9	123
2013	128	78	33	17	15	17	96
2012	151	84	40	26	9	10	131
2011	164	99*	45	20	10	16	138
2010	166	109	36	21	14	8	144
2009	150	103	28	19	10	9	131

<sup>\*</sup> n. 1 causa documentale

## QUADRO STATISTICO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO NELL'ANNO 2017

a cura di Domenico Malara

#### 1. QUADRO SINTETICO

Pendenti al 1.1.2017 Introdotte nel 2017 Esaminate Decise	163 122 285 112		
Processi documentali	0		
Perente o archiviate	3		
Concluse (con decreto esecutorio o confermativo)	34		
Rimaste pendenti	170	di cui presentate dell'anno 2009	1
		dell'anno 2010	0
		dell'anno 2011	1
		dell'anno 2012	2
		dell'anno 2013	1
		dell'anno 2014	6
		dell'anno 2015	11
		dell'anno 2016	39

dell'anno 2017

109

## 2. DATO SCORPORATO DELLE CAUSE DECISE NELL'ANNO 2017

Decise	112	di cui presentate nell'anno 2006	1
		nell'anno 2012	4
		nell'anno 2013	2
		nell'anno 2014	12
		nell'anno 2015	16
		nell'anno 2016	64
		nell'anno 2017	13
Affermative	<b>108</b> (96%)		
Negative	<b>4</b> (4%)		
Perente o archiviate	3	di cui presentate nell'anno 2014	1
		nell'anno 2016	2

## 3. MOVIMENTO CAUSE

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Esaminate	Decise	Perente o archiviate	Terminate (sent.+per.)	Sbilancio (term intr.)	Pendenti fine anno
2017	163	122	285	112	3	115	-7	170
2016	198	115	313	144 (1 doc.)	6	150	+35	163
2015	238	116	354	150	6	156	+40	198
2014	246	150	396	151 (2 doc.)	7	158	+8	238
2013	211	166	377	128	3	131	-35	246
2012	205	160	365	151	3	154	-6	211
2011	258	119	377	164	8	172	+53	205
2010	279	155	434	166	10	176	+21	258
2009	278	158	436	150	7	157	-1	279

#### 4. ESITO CAUSE

Anno Totale		Decise		Totale	Perente o	Decise
AIIIO	terminate	affermative	negative	Totale	archiviate	%pro nullità
2017	115	108	4	112	3	96%
2016	150	137	7	144*	6	95%
2015	156	142	8	150	6	92%
2014	158	139	12	151 (2 doc.)	7	92%
2013	131	111	17	128	3	87%
2012	154	140	11	151	3	93%
2011	172	152	12	164	8	93%
2010	176	150	16	166	10	90%
2009	157	134	16	150	7	89%


<sup>\*</sup> n. 1 causa documentale

## 5. CAPI DI NULLITÀ

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Grave difetto di discrezione di giudizio	64	93	94	103	114	112	120
Esclusione dell'indissolubilità	26	30	44	28	28	46	32
Esclusione della prole	21	25	38	46	18	46	50
Errore su qualità della persona	12	9	22	16	9	8	26
Condizione "de futuro"	7	10	12	8	11	6	12
Timore incusso	5	5	6	6	11	10	11
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	4	12	13	15	15	15	14
Dolo	4	3	2	7	2	1	6
Esclusione della fedeltà	3	1	4	2	2	2	3
Esclusione del "bonum coniugum"	2	2	4	0	2	1	2
Esclusione della dignità sacramentale	1	-	1	2	0	0	8
Simulazione totale del matrimonio	0	2	4	2	1	3	1
Impotenza	0	-	-	2	0	0	1
Errore di diritto circa la dignità sacramentale	0	-	-	1	0	0	0
Difetto di forma	0	-	-	2	1	-	0
Totale	149	192	249	214	250	286	295

## 6. ESITO DEI CAPI DI NULLITÀ

	Capi decisi in totale	% capi decisi sul totale	Decisi pro nullità	Decisi pro validità	% pro nullità di ogni capo
Grave difetto di discrezione di giudizio	64	42,95%	56	8	45,16%
Esclusione dell'indissolubilità	26	17,45%	23	3	18,55%
Esclusione della prole	21	14,09%	18	3	14,52%
Errore su qualità della persona	12	8,05%	9	3	7,26%
Condizione "de futuro"	7	4,70%	5	2	4,03%
Timore incusso	5	3,36%	4	1	3,23%
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	4	2,68%	2	2	1,61%
Dolo	4	2,68%	2	2	1,61%
Esclusione della fedeltà	3	2,01%	2	1	1,61%
Esclusione del "bonium coniugum"	2	1,34%	2	0	1,61%
Esclusione della dignità sacramentale	1	0,67%	1	0	0,81%
Totale	149	100%	124	25	100%



#### 7. PROVENIENZA CAUSE DECISE

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Reggio Calabria - Bova	33	34	33	37	30	27	46
Catanzaro - Squillace	13	19	17	26	11	23	23
Mileto - Nicotera - Tropea	12	13	9	7	16	7	10
Locri - Gerace	12	11	14	10	5	5	4
Oppido - Palmi	8	7	8	8	9	11	11
S. Marco Argentano - Scalea	8	9	6	10	7	6	3
Cosenza - Bisignano	7	20	27	26	24	28	27
Lametia Terme	6	9	18	4	8	15	11
Crotone - S. Severina	5	9	7	8	5	15	16
Cassano all'Jonio	4	8	5	8	6	5	7
Rossano - Cariati	4	4	6	6	5	7	5
Lungro	0	1	0	1	2	2	1
Totale	112	144*	150	151	128	151	164

<sup>\*</sup> n. 1 causa documentale

#### 8. DURATA DELLA CAUSA

Anno	Totale sentenze	Entro 12 mesi	Entro 2 anni	Entro 3 anni	Entro 4 anni	Oltre 4 anni	Valore minimo	Valore massimo
2017	112	52	39	12	4	5	3 mesi	10 anni 3 m.
2016	144	45	66	18	6	8	5 mesi	10 anni 8 m-
2015	156	39	82	21	7	7	6 mesi	12 anni 3 m.
2014	151	49	75	12	5	10	4 mesi	22 anni 11 m.
2013	128	37	54	26	4	7	6 mesi	14 anni 2 m.
2012	151	55	50	26	8	12	5 mesi	7 anni 4 m.
2011	164	41	77	34	8	5	5 mesi	6 anni 8 m.
2010	166	35	81	25	15	10	4 mesi	8 anni 2 m.
2009	150	29	69	33	9	10	3 mesi	6 anni 3 m.

#### 9. DURATA DELLA CONVIVENZA DEI MATRIMONI TRATTATI

Anno	Totale sentenze	Entro 12 mesi	Entro 2 anni	Entro 3 anni	Entro 4 anni	Oltre 4 anni	Valore minimo	Valore massimo
2017	112	0	3	7	8	94	1 anno 10 m	50 anni
2016	144	21	25	32	25	41	7 mesi	10 anni
2015	156	32	24	28	20	52	8 mesi	11 anni
2014	151	26	31	25	15	54	6 mesi	13 anni
2013	128	22	18	13	12	63	8 mesi	16 anni
2012	151	25	20	15	15	76	4 mesi	17 anni
2011	164	30	23	20	18	73	6 mesi	15 anni
2010	166	32	24	18	15	77	3 mesi	17 anni
2009	150	26	22	13	12	77	1 mese	18 anni

#### 10. ASSISTENZA LEGALE

			Parte attrice		Pa	arte convenu	ta
Anno	Totale sentenze	con patrono di fiducia	con patrono stabile	senza patrono	con Patrono di fiducia	con patrono stabile	senza patrono
2017	112	59	31	22	10	12	90**
2016	144*	91	35	18	13	14	117
2015	150	88	32	31	19	9	123
2014	151	88	32	31	19	9	123
2013	128	78	33	17	15	17	96
2012	151	84	40	26	9	10	131
2011	164	99*	45	20	10	16	138
2010	166	109	36	21	14	8	144
2009	150	103	28	19	10	9	131

<sup>\*</sup> n. 1 causa documentale

#### 11. PROVENIENZA DELLE CAUSA INTRODOTTE NELL'ANNO 2017

		2017	2016
Catanzaro - Squillace		22	16
Oppido - Palmi		21	9
Reggio Calabria - Bova		17	40
Lametia Terme		11	4
S. Marco Argentano - Scalea		11	5
Mileto - Nicotera - Tropea		10	5
Locri - Gerace		10	11
Cassano all'Jonio		9	5
Rossano - Cariati		6	5
Crotone - S. Severina		3	6
Lungro		2	0
Cosenza - Bisignano		0	9
Total	tale	122	115

<sup>\*\*</sup> in 53 cause la parte convenuta è stata dichiarata assente dal giudizio

# PARTE II DOCUMENTI

#### L'INTERAZIONE TRA GIUDICE, PARTI E OPERATORI DEL TRIBUNALE: LA TRATTAZIONE DI UNA CAUSA DI NUI I ITÀ MATRIMONIAI F<sup>1</sup>

Mons. Adolfo Zambon Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto

Il tema affidatomi prevede il ripercorrere l'iter processuale di una causa di nullità matrimoniale in un tribunale interdiocesano, qual è il Tribunale ecclesiastico regionale calabro [= TERC], dalla presentazione del libello alla sentenza². Particolare attenzione verrà data all'interazione delle diverse figure presenti: vicario giudiziale, giudice (specie istruttore), avvocati, difensore del vincolo, operatori della Cancelleria del Tribunale, e l'approccio alle persone che intervengono nel procedimento. La presenza di sezioni istruttorie distaccate (cf DC 23 § 2) comporta delle attenzioni particolari da avere. Nel presentare tale tema, si terrà presente l'esperienza pluridecennale del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto (TERT), che da decenni ha sperimentato sezioni istruttorie presenti nelle singole diocesi, con l'unico limite della presenza di giudici appartenenti alla medesima diocesi e disponibili a svolgere l'ufficio di giudice istruttore³. Una previsione simile emerge nel Regolamento del TERC⁴, laddove si afferma: «Per offrire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corso di aggiornamento degli Operatori del Tribunale - Lamezia Terme del 19.5.2017.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Circa i tribunali interdiocesani e regionali dopo la riforma dei processi di nullità matrimoniale, ci si permette di rinviare a: A. ZAMBON, L'ordinamento giudiziario: il tribunale di prima istanza, in La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis ludex Dominus Iesus, Città del Vaticano 2017, pp. 81-107.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf Cinquant'anni di cause matrimoniali. Storia del Tribunale ecclesiastico triveneto (1940-1990), a cura di C. Zaggia, Conselve (PD) 1995; P. GREGORI – T. VANZETTO, L'attività del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto dalla nascita ai nostri giorni, pro manoscritto.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il *Regolamento* del TERC è stato approvato dalla Conferenza Episcopale Regionale Calabra il 25.03.1998 ed è entrato in vigore il 01.05.1998. Pur necessitando di una revisione, a

maggiore speditezza allo svolgimento dei processi, restando fermo che ogni causa ha inizio e definizione nella sede legale del Tribunale, nei singoli casi, l'istruttoria può essere svolta attraverso giudici dello stesso Tribunale, in altre sedi della Regione» (art. 3)<sup>5</sup>. Il taglio della presentazione sarà soprattutto pratico e operativo, riprendendo la normativa codiciale innovata dal motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e avendo presente il *Regolamento* del TERC, limitandosi a fornire, in nota, solo qualche indicazione bibliografica, senza alcuna pretesa di completezza<sup>6</sup>.

#### 1) Il libello

La presentazione del libello è non solo l'inizio del procedimento, con la richiesta della nullità del matrimonio, ma è anche la conclusione della consulenza, nelle diverse modalità che può svolgersi. Senza entrare nelle varie possibilità con cui si svolge la fase di consulenza, è opportuno ricordare anzitutto la normativa codiciale<sup>7</sup>.

Il can. 1504 e DC 116 presentano gli elementi essenziali del libello, che non possono mancare perché il libello possa essere accolto dal competente Tribunale (si vedano i motivi di reiezione del libello di cui al can. 1505 § 2 e DC 121 § 1). In particolare, quindi, deve indicare il tribunale davanti al quale la causa viene introdotta (DC 116, 1°), a partire dai titoli di competenza di cui al can. 1672. Deve poi delimitare l'oggetto della causa (DC 116, 2°), proponendo il capo (o i capi) di nullità per i quali il matrimonio viene impugnato. DC 116 esplicita che il capo di nullità non deve necessariamente essere proposto con parole tecniche precise; l'importante è che sia individuabile in modo chiaro ed evidente. Inoltre, deve indicare almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce» (DC 116, 3°), indicare i dati personali del richiedente e dell'altra parte (nome e cognome, data di nascita, domicilio, quasi domicilio e/o

seguito delle modifiche normative introdotte con il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, gran parte del suo contenuto è ancora attuale e applicabile.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Una previsione simile è presente all'art. 8 lett. a: «È bene che siano individuati giudici nelle varie diocesi della Calabria al fine di poter svolgere l'ufficio nell'ambito del proprio territorio e così favorire una procedura più sollecita».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2016; il volume è utile per una prima presentazione dei processi di nullità dopo la pubblicazione del motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Per il TERC si tengano presenti gli artt. 20-21 del Regolamento.

recapito postale), oppure di entrambi i contraenti se il libello è presentato congiuntamente (DC 116,  $4^{\circ}$ - $5^{\circ}$ ); sono dati essenziali per poter procedere alla citazione e alle comunicazioni richieste dal procedimento.

Qualora si presenti il libello chiedendo che la causa venga trattata tramite processo brevior, si devono tenere presenti le condizioni poste dal can. 1683, 1° (domanda proposta da entrambi i conjugi o da uno di essi con il consenso dell'altro) e 2° (Le circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze, che non richiedano inchiesta o istruzione più adequata e che rendano manifesta la nullità), indicando le prove immediatamente raccoglibili dal giudice ed esibendo i documenti utili per la causa (can. 1684, 2°-3°). La stesura del libello, inoltre, deve aver presente il disposto del can. 1684, 1°, e guindi avere un'esposizione breve, integrale e chiara dei fatti su cui si fonda la domanda. È utile ricordare che le circostanze, di cui all'art. 14 delle Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale [= RP], non costituiscono una presunzione di nullità oppure di trattazione necessaria della causa tramite processo breve, neppure in presenza dell'accordo di entrambe le parti: la loro presenza da sola non assicura la trattazione della causa per processo breve, e neppure una risposta affermativa alla richiesta di nullità.

Se si chiede che la causa venga trattata con il processo documentale, infine, grande importanza va data ai documenti che si allegano al libello, documenti che, come disposto dal can. 1688, non sono soggetti a contraddizione o ad eccezione alcuna e dai quali consta con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente e del difetto della forma legittima, oltre che della mancanza della dispensa o di valido mandato in capo al procuratore.

Nella stesura del libello e nella scelta della documentazione, quali aspetti possono essere utili per il vicario giudiziale nella fase di accettazione del libello, di formulazione del dubbio e di scelta della forma processuale (processo ordinario, *brevior*, documentale) da seguire e quali per il giudice che inizia la fase istruttoria?

Anzitutto, va ricordato che l'avvocato è colui che guida la parte (non viceversa) nella stesura del libello, scegliendo quanto è utile per la causa. Come il giudice è *dominus* nella deposizione, così possiamo dire che l'avvocato (quando presente) è *dominus* nella preparazione del libello.

In secondo luogo, è importante che il libello presenti i fatti fondamentali. Non è il luogo per valutazioni di tipo morale oppure per tentativi di spiegazione psicologica degli eventi non suffragata da documentazione appropriata. In talune situazioni, si può valutare se affidare a un memoriale eventuali precisazioni ulteriori, che si ritiene fondamentale mettere a disposizione del Vicario giudiziale e del giudice. Non è un libello più esteso, ma un testo che riporta fatti nuovi non contenuti nel libello e che si ritiene utile presentare a parte, atteso che il libello viene notificato all'altra parte (can. 1676 § 1).

Nella stesura del libello, poi, va ricercata la partecipazione della parte convenuta, specie se si presume che non sia interessata al procedimento. Un libello completo ed esauriente, ma che rende più difficile la partecipazione della parte convenuta, può risultare controproducente.

Inoltre, va presentata la documentazione che comprovi che il matrimonio sia irreparabilmente fallito e non sia possibile ristabilire la vita coniugale (can. 1675). A questo proposito, può succedere che la parte convenuta, alla recezione del libello, risponda ritenendo che la vita coniugale non sia irrimediabilmente fallita. Si potrebbe ipotizzare un incontro del vicario giudiziale con la parte attrice per verificare se esistono le condizioni per un percorso di riconciliazione; oppure il vicario giudiziale, nel decreto di cui al can. 1676 § 2, può dare incarico al preside e all'istruttore di verificare, con opportuni quesiti, se esiste un margine per tale percorso di riconciliazione.

Da quanto previsto per il processo breve e il processo documentale cogliamo la provocazione di presentare tutti i documenti reperibili utili e leciti per la causa che viene presentata. Era già ricordato da DC 117: «Se viene proposta una prova documentale, i documenti, per quanto è possibile, siano allegati al libello; se una prova per testimoni, deve essere indicato il nome e il domicilio di questi. Se si propongono altre prove, occorre indicare almeno in generale i fatti o gli elementi indiziari da cui queste siano deducibili». La presentazione immediata e tempestiva dei documenti facilita la celerità del procedimento e della fase istruttoria; infatti, i documenti, specie se pubblici, aiutano la ricostruzione della vicenda e rendono meno gravosa la deposizione delle parti. Nel presentare i documenti è utile far comprendere al vicario giudiziale e al giudice i motivi per cui questi vengono presentati. Una breve nota, anche disgiunta dal libello, può illustrare ciò che si ritiene

utile allegare al libello, eventualmente specificandone i motivi. Si evita così al giudice (e poi al difensore del vincolo) la fatica di ricostruire con il suo intuito ciò che viene allegato. Talora, allo stesso patrono, a distanza di tempo, può succedere di non ricordare con precisione i motivi per cui è stato allegato un documento. Questo non esclude che ulteriori documenti possano essere presentati nel corso delle deposizioni. Tuttavia, va tenuto presente che questo può comportare una dilazione dei tempi processuali; per esempio, se si sono presentate delle lettere scritte dall'altra parte, questa deve essere risentita, per chiedere conferma dell'autenticità e per spiegarne il significato, se necessario.

Il libello va presentato al tribunale competente, in particolare al vicario giudiziale (per gli adempimenti richiesti dal can. 1676), anche nella situazione in cui sia stato costituito un tribunale interdiocesano. Il testo codiciale, infatti, premette alla scelta della forma processuale da parte del vicario giudiziale (can. 1676 § 2) la sua ammissione da parte del medesimo (can. 1676 § 1). Il regolamento del Tribunale può precisare le modalità di consegna del libello, che può essere solo presso la sede centrale, oppure anche nelle sedi distaccate, tramite posta, PEC, ecc. L'art. 20 del Regolamento del TERC indica come «Il libello va presentato al vicario giudiziale, depositandolo in cancelleria». La presentazione al vicario giudiziale, specie in un tribunale diffuso su un territorio ampio oppure in presenza di situazioni particolari, garantisce una certa unitarietà di valutazione e di suggerimenti che possono essere dati. La presentazione del libello può essere l'occasione per individuare – a voce o in una comunicazione a parte, da non inserire necessariamente in atti – eventuali indicazioni utili per evitare possibili incompatibilità o ricusazioni successive oppure per indicare altri aspetti da tenere presenti per la scelta della sezione istruttoria (pensiamo a eventuali difficoltà di spostamento oppure a legami di parentela, oppure a incarichi diocesani che possono essere ricoperti da una parte o da un teste).

Alla ricezione del libello, il vicario giudiziale deve valutare se ammetterlo o meno (can. 1676 § 1). Contemporaneamente va nominato il difensore del vincolo, cui trasmettere il libello. Può essere utile che il difensore del vincolo certifichi la recezione del libello e faccia presenti eventuali sue osservazioni, che saranno poi valutate dal vica-

rio giudiziale. Questo risulta coerente con la valorizzazione del ruolo del difensore del vincolo, una delle conseguenze necessarie dell'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme. In particolare, poi, nel processo *brevior* è fondamentale, fin nella fase iniziale, che il difensore del vincolo metta subito per scritto sue eventuali osservazioni. Infatti, se uno dei criteri per l'ammissione di una causa al processo breve è la manifesta nullità, il difensore del vincolo dovrà fin dall'inizio evidenziare quegli aspetti che si oppongano alla manifesta nullità.

Inoltre, nel decreto di cui al can.  $1676\ \S1$ , il vicario giudiziale deve notificare il libello alla parte convenuta, se non lo ha sottoscritto, invitandola a manifestare la propria posizione, eventualmente rinnovando tale invito (can.  $1676\ \S2$ ). Anche se non previsto nella normativa vigente, è ragionevole che nel medesimo libello si indichi la proposta di formulazione del dubbio (cf DC  $127\ \S2$ ).

Il decreto successivo, di cui al can. 1676 § 2, prevede la formulazione del dubbio, la scelta della forma processuale e gli adempimenti successivi (per il processo ordinario: can. 1676 § 3; per il processo breve: can. 1685; per il processo documentale: can. 1688). Per quanto riguarda il processo ordinario e la costituzione del collegio dei giudici, per economia processuale il vicario giudiziale può già indicare il giudice istruttore e nominare l'uditore, se presente. Questo richiede il confronto con il preside di causa, che può essere fatto direttamente al momento della preparazione del decreto. Qualora, invece, manchi l'occasione di un incontro frequente tra vicario giudiziale e presidi di causa, i componenti il collegio giudicante possono essere già ipotizzati, chiedendo all'eventuale preside di indicare l'istruttore e l'eventuale uditore prima dei termini previsti per il decreto di cui al can. 1676 § 2.

Nella designazione del collegio presso il TERT si tiene conto della scelta compiuta decenni fa di sezioni istruttorie distaccate e presenti nelle diverse diocesi. Questo ha comportato, di fatto, alcune particolarità rispetto alla normativa codiciale nell'individuazione e nomina sia del preside sia del collegio giudicante. È noto, infatti, che il can. 1425 § 3 stabilisce che «Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia deciso diversamente»<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il corsivo è dell'autore.

DC 48 conferma tale disposizione. Inoltre, il can. 1458 precisa che «Le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo le quali furono proposte e scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni» (cf DC 76 §§ 1-2). Il Regolamento del TERT9 evidenzia alcune particolarità: «La sede istruttoria di ogni causa viene assegnata dal vicario giudiziale avendo come criterio di scelta il luogo dove appare più agevole raccogliere la maggior parte delle prove, a meno che ragioni di opportunità consiglino diversamente. La scelta della sede istruttoria, per sé, non deve influire sulla composizione del collegio giudicante, tuttavia il vicario giudiziale, ordinariamente, curi che esso comprenda giudici che conoscono il territorio, fatta salva la loro rotazione» (n. 22). Il modo di procedere nella composizione del collegio, si ispira a tale indicazione del Regolamento, a partire dalla scelta del preside e del collegio (e di conseguenza della scelta della sede istruttoria). Anche l'ordine di trattazione delle cause presenta ritmi diversi a seconda della presenza o meno di giudici, della loro disponibilità e della mole di lavoro corrispettiva.

Come si nota, il ruolo del vicario giudiziale è significativo. Questo, tuttavia, non indica che si trovi da solo ad agire.

«A seconda dell'organizzazione interna dei singoli tribunali, e di quanto può prevedere il *Regolamento* del tribunale, [...] il vicario giudiziale può avvalersi dell'aiuto dei vicari giudiziali aggiunti del tribunale. Infatti, "al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali" (can. 1420 § 3). Questi, "fatta salva la loro libertà nel giudicare, [...] sono tenuti ad operare sotto la direzione del Vicario giudiziale" (DC 41 § 2). I vicari giudiziali aggiunti hanno quindi le stesse competenze del vicario giudiziale, ma sono tenuti ad agire sotto la direzione del vicario giudiziale, al quale spetta, per esempio, suddividere il lavoro e curare il confronto per avere criteri condivisi di ammissione al processo breve, di nomina del difensore del vincolo, del collegio (per il processo ordinario), dell'istruttore e dell'assessore (per il

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ll *Regolamento* del TERT è stato approvato dalla Conferenza Episcopale Regionale Triveneto il 30 novembre 2010 ed è entrato in vigore dal 16 febbraio 2011.

processo breve), di ammissione al processo breve e di indicazione del vescovo diocesano competente a giudicare in tale processo. Si può così coniugare insieme attenzione alle specificità dei diversi contesti e ricerca di una coerenza di attuazione della normativa tra diocesi vicine e che in molti altri aspetti della vita ecclesiale si trovano a collaborare. Si dovrà tuttavia prestare attenzione che questo non comporti un allungamento della tempistica»<sup>10</sup>.

Qualora nel decreto, di cui al can. 1676 § 2, si determini di trattare la causa tramite processo breve, può essere utile che il vicario giudiziale, prima di decidersi se scegliere tale forma processuale o meno, si consulti con chi poi potrebbe essere indicato come istruttore o assessore, preferibilmente della diocesi il cui Vescovo sarà indicato come giudice (RP 16).

Nella fase iniziale del procedimento entrano in campo tutti i protagonisti del processo e gli operatori del Tribunale. Una collaborazione tra di loro è fondamentale per la buona trattazione della causa e per evitare giudizi e decisioni non coerenti, per esempio sulle prove richieste, sulla modalità di presentazione dei documenti. Il servizio della cancelleria del Tribunale risulta particolarmente prezioso per velocizzare il più possibile la tempistica per la preparazione di quanto serve per l'inizio della fase istruttoria.

#### 2) La fase istruttoria

È noto sia dall'esperienza che dallo studio della normativa che il punto cruciale della causa è l'istruttoria. È nella raccolta delle prove che emergono gli elementi essenziali per decidere la causa.

L'istruttoria prevede una preparazione remota. Per il patrono questo consiste nella fase di consulenza, nella preparazione del libello e nella stesura delle domande. Sarebbero da evitare domande troppo standardizzate e generiche, oppure domande nelle quali emergano dei fatti o episodi non riportati altrove. Questo non giova alla chiarezza.

Per il preside, la lettura del libello e la presentazione dei capi di nullità possono consentire di individuare meglio la figura del giudice

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> A. ZAMBON, La presentazione del libello, in La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2016, 42-43. Cf art. 7 del Regolamento del TERC: «Il vicario giudiziale aggiunto [...] coopera con il vicario giudiziale nell'organizzazione del lavoro del Tribunale».

istruttore e dell'uditore, per evitare, per esempio, di affidare cause complesse (sia per la vicenda personale e coniugale sia per i capi di nullità) a persone ancora all'inizio della loro attività.

Per il giudice istruttore, si richiede uno studio del libello e di quanto contenuto in atti, per gestire nel modo migliore l'istruttoria e l'incontro concreto con le persone. Solo in questo modo potrà calibrare le domande, renderle adeguate alle persone che ha davanti, saper chiedere quanto effettivamente è inerente alla vicenda in esame. Può essere utile, da parte del giudice, non appoggiarsi aprioristicamente alle domande già predisposte, ma personalizzarle, avendo presenti gli elementi fondamentali che devono emergere dall'istruttoria, e conducendo le deposizioni nelle modalità da lui ritenute più opportune per far emergere nell'istruttoria tutti gli elementi richiesti per il giudizio.

La preparazione immediata all'istruttoria consiste, da parte del patrono, nell'aiutare la parte (o le parti) e i testi da essi presentati ad accostarsi con serenità, per quanto possibile, alla deposizione, facendo comprendere l'importanza di dire la verità, e uscendo da una logica del mero contraddittorio, che porta talora ad accentuare oltre il dovuto alcuni aspetti di conflittualità presenti. Da parte del giudice, si richiede la preparazione di una sede ospitale e quelle attenzioni minime che mettono a proprio agio le persone che sono di fronte. La presenza di una sede idonea, l'accoglienza delle persone, la cordialità nel rapportarsi con loro, sono tutti aspetti che possono facilitare la deposizione e ricordare la dimensione pastorale propria dell'operato dei tribunali ecclesiastici (cf RP 1-2).

Nello svolgimento dell'istruttoria è utile richiamare alcune innovazioni tipiche del processo *brevior*. Ricordiamo in particolare:

- la sessione istruttoria entro trenta giorni dal decreto di cui al can. 1676 § 2 (can. 1685);
- la previsione di un'unica sessione, per quanto possibile (can. 1686):
- la presentazione di istanze istruttorie (in specie gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi) almeno tre giorni prima della sessione istruttoria (RP 17);
- la verbalizzazione da farsi «sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso» delle affermazioni delle parti e dei testi (RP 18 § 2);

 la valorizzazione dei documenti che le parti possono presentare anche prima dell'inizio della fase istruttoria.

Cogliamo tre possibili ricadute che vi possono essere nell'istruttoria del processo ordinario.

Anzitutto, abbiamo l'invito a presentare i documenti già disponibili alle parti, o almeno alla parte attrice, contestualmente alla presentazione del libello oppure prima della sessione istruttoria, come già ricordato. Se questi vengono prodotti "almeno tre giorni prima", diventa possibile per il giudice visionarli con un minimo di tranquillità prima dell'ascolto delle parti e dei testi.

In secondo luogo, abbiamo il richiamo alla concentrazione dell'interrogatorio sui punti davvero nodali e importanti della causa (cf RP 18 § 2). Non è una novità assoluta, perché la perspicuità dell'interrogatorio è sempre stata indicata (cf cann. 1563-1564 e artt. 168-169 DC). Ricordarlo nuovamente può essere un invito a evitare interrogatori su questioni già chiarite o non pertinenti, senza tuttavia perdere la puntualità dell'indagine, che resta l'obiettivo principale di una istruttoria. Questo richiede tempo per studiare la causa, conoscenza di quanto effettivamente serve per la decisione, capacità di "imparare" dal lavoro svolto. È la giusta misura da trovare.

Infine, la verbalizzazione sommaria nello stesso processo breve non è generica o imprecisa. Si ricorda qui DC  $173\ \S1$  (che riprende il can.  $1567\ \S1$ ): «La risposta deve essere subito redatta per iscritto dal notaio sotto la direzione del giudice e deve riferire le stesse parole della deposizione, almeno per quanto si riferisce direttamente alla materia del giudizio». Talvolta alcune verbalizzazioni sono troppo sintetiche oppure esprimono un linguaggio non corrispettivo alle conoscenze e modalità espressive delle persone.

Si ritiene utile aggiungere alcune riflessioni, a partire dall'esperienza concreta, relative alla fase istruttoria in presenza di più sezioni istruttorie. Anzitutto, è importante curare una certa omogeneità nella tempistica della trattazione delle diverse cause. Se tra i criteri di composizione dei collegi vi è quello della provenienza delle parti, può succedere che le cause non siano trattate a seconda dell'ordine di presentazione e che a seconda dei collegi vi siano tempistiche diverse tra il decreto con cui viene costituito il collegio giudicante e l'inizio dell'istruttoria. Tra l'altro, la presenza di più processi brevi, con la stretta

tempistica prevista, può comportare in alcuni momenti dei prolungamenti nella tempistica della fase istruttoria per i processi ordinari. A tutto questo si potrà ovviare con la disponibilità da parte dei giudici ad assumere e trattare le cause e, con riferimento alle parti e ai testi, a recarsi in una sezione istruttoria diversa da quella a loro più vicina.

Inoltre, la cancelleria del tribunale va tenuta a conoscenza delle date delle convocazioni, per aver presente la situazione delle singole cause. Si vede, infatti, l'utilità che eventuali informazioni sullo stato della causa siano chieste alla cancelleria del Tribunale più che al singolo preside/giudice; in caso contrario potremmo avere dei criteri diversi che non facilitano il lavoro di tutti i giudici.

Nella trasmissione degli originali delle cause alla sede centrale, è importante indicare bene eventuali specificità, quali materiale allegato, note del giudice, richieste di rogatorie, eventuali parti da tenere sotto segreto.

Riprendendo in modo sintetico quanto esposto, abbiamo qui due interazioni principali. La prima è quella tra il giudice istruttore e le parti, comprendendo qui i patroni eventualmente presenti e il difensore del vincolo. Oltre alle attenzioni già ricordate circa il modo di porre le domande e di verbalizzare, è utile riprendere quanto previsto dal Regolamento del TERC: «Dal verbale degli interrogatori (o comunque dal fascicolo di causa) deve risultare quali quesiti sono stati ammessi o rigettati, da chi provengono le domande cui viene data risposta, se le risposte medesime sono date spontaneamente ovvero a contestazione del giudice o a specifica richiesta di parte» (art. 24, lett. d). Circa poi il presentare le domande da parte del difensore del vincolo e del patrono, si prevede che «essi devono rivolgere eventuali domande per l'interrogato tramite il giudice mediante un appunto scritto» (art. 24, lett. e). Nella verbalizzazione, poi, il giudice, con la collaborazione del notaio (cf can. 1568), deve riportare quanto riferito dalle parti e dai testi; a questi ultimi il giudice concede di «aggiungere, sopprimere, correggere e variare» (can. 1569 § 1) quanto verbalizzato, scegliendo se e come evidenziare eventuali modifiche attuate. Qualora il giudice tralasci di verbalizzare un passaggio ritenuto importante per la causa, il patrono o il difensore del vincolo, se presenti, potranno eventualmente farlo presente al giudice istruttore, il quale deciderà se tenerne conto; diversa è la situazione in cui, invece, si chiede che

venga verbalizzato quanto non dichiarato dalla parte, oppure che venga precisato un aspetto (come una data, o un termine giuridicamente non corretto) della deposizione della parte o del teste. È importante e utile per la causa che emergano eventuali imprecisioni presenti nella deposizione, oppure delle terminologie specifiche usate dalle persone interrogate.

La seconda interazione è quella tra il giudice istruttore (e preside) e il vicario giudiziale. Può essere il giudice a chiedere consiglio al vicario giudiziale (o almeno per sapere se ci sono stati dei precedenti) e può essere il vicario giudiziale, in una veloce visione degli atti, a sentire la necessità di confrontarsi con il giudice/preside per favorire una uniformità di scelte, specie se sono questioni di una certa importanza. In tal modo può essere evitata una frammentazione dell'attività del tribunale e un lavoro inutile, nel senso che si fa tesoro di eventuali soluzioni già date a questioni che vengono poste e, a partire da queste, si valuta se vi sono delle riflessioni ulteriori da fare. È da prestare attenzione, qualora ci siano delle difficoltà particolari nella causa, in modo da unire insieme autonomia dei singoli giudici e opportunità/ necessità che alcune scelte di fondo, coerenti con il dettato codiciale, siano coerenti (il che non implica necessariamente che siano uguali) tra di loro e nei diversi collegi giudicanti.

#### 3) La fase discussoria e decisoria

Il venire meno dell'obbligatorietà della duplice sentenza conforme (non della possibilità di interporre e proseguire l'appello), comporta alcune attenzioni particolari da avere, concernenti la certezza morale richiesta al giudice per emettere una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti e la valutazione della perizia. Ci soffermiamo brevemente su questi aspetti.

In primo luogo, continua ad essere richiesta la certezza morale per pronunciarsi in modo affermativo, ossia che consta della nullità del matrimonio. La necessità della certezza morale viene menzionata esplicitamente nel primo dei criteri fondamentali della riforma dei processi elencati nel motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*: «È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti

siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto»). Viene poi menzionata nel can. 1687 § 1 concernente il processo *brevior* («Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario»), in RP 12, concernente tutti i processi di nullità («Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario»). Non è una novità, in quanto già il can. 1608 e DC 247 lo ricordano in modo preciso.

Il fatto che la prima sentenza affermativa diventi esecutiva, salvo eventuali appelli, rende ancora più importante raggiungere questa certezza morale, senza "confidare" o "temere" la decisione di altra terna di giudici in sede di appello. Ne va della serietà del giudizio e dell'operato dei tribunali.

In secondo luogo, si richiede di prestare attenzione al valore probatorio di tutte le prove. La sola dichiarazione delle parti non è sufficiente. Il valore da dare a queste è affermato nel can. 1678 § 1, che riporta in positivo le affermazioni presenti nel can. 1536 § 2 e nel precedente can. 1679, oltre che in DC 180. Una sinossi dei tre testi lo fa emergere con maggiore chiarezza.

Can. 1536 § 2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo

DC 180 § 1. Le confessioni e le altre dichiarazioni rese in giudizio dalle parti possono avere forza probante da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa; ma non può essere loro attribuita forza di prova piena, se ad esse non si aggiungano altri elementi di prova in grado di avvalorarle pienamente

Can. 1678 § 1. Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.

ex Can. 1679. A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva di testi di credibilità delle parti stesse, se possibile, oltre ad altri indizi ed amminicoli.

DC 180 § 2. Tranne il caso in cui la prova piena sia stata raggiunta altrimenti, il giudice per valutare le deposizioni delle parti si serva, se possibile, di testimonianze circa la loro credibilità, oltre ad altri elementi (adminicula)

Il can. 1678 § 1 richiede quindi la presenza di eventuali testi di credibilità, di indizi e amminicoli che confermino le dichiarazioni/confessioni delle parti e dei testi, e di analizzare anche altri elementi che possano confutare tali affermazioni. In positivo si afferma il valore delle dichiarazioni delle parti, mettendo in luce la fiducia in quanto da loro affermato, senza tuttavia che queste da sole siano sufficienti per la prova e per la certezza morale che viene richiesta<sup>11</sup>.

Se ci si accontentasse delle sole dichiarazioni delle parti, il processo di nullità potrebbe essere avvicinato a una specie di "autocertificazione" di nullità, e verrebbe meno anche la natura propria del processo, che comporta il chiedere a un terzo imparziale di valutare una realtà di cui non si ha il pieno possesso.

Per quanto riguarda la prova peritale (sia per la perizia d'ufficio sia per quella privata<sup>12</sup>), il can. 1678 § 3 ne ricorda la necessità, salvo che non sia evidentemente inutile, per esempio nel caso della presenza di documentazione clinica o di contributi di curanti i quali forniscano già le informazioni di carattere clinico che una perizia potrebbe apportare. Si tratta, tuttavia, di eccezioni rispetto all'insieme delle cause in cui si chiede la nullità per incapacità. Inoltre, come giudici, si è chiamati a valutare criticamente la perizia, senza accettarla supinamente o rifiutarla in modo aprioristico (qualora non corrisponda a un proprio

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> È stato evidenziato come la norma, espressa in positivo, sia più rispettosa delle persone, eviti dolorose contraddizioni tra foro interno e foro esterno, rafforzi la libera valutazione, da parte del giudice, delle deposizioni delle parti (C. Peña García, El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nuova regulación procesal, in Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco, a cura dell'Associación Española de Canonistas, Madrid 2016, pp. 101-103).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Circa il perito di parte, il *Regolamento* del TERC così afferma: «Chi fosse intervenuto in una causa quale perito di parte non può essere nominato, nel medesimo procedimento, quale perito di ufficio. Può essere tuttavia ascoltato - d'ufficio o su richiesta di parte - quale teste tecnico ed il suo parere può essere tenuto presente dal giudice quale elemento *ex adiunctis* per la valutazione di cui al can. 1680 [ora can. 1678 § 3]».

parere oppure sia una relazione peritale di parte). Oltre ai criteri relativi alla persona del perito (DC 2015 § 1), si richiamano i tre criteri di valutazione dell'elaborato peritale: a) antropologico (DC 205 § 2 fa esplicito riferimento allo scegliere i periti che aderiscono ai principi dell'antropologia cristiana); b) metodologico (cf can. 1578 § 2, DC 210 § 2, che chiedono ai periti di esplicitare il metodo e criterio usati nella perizia, gli argomenti su cui si fondano le loro conclusioni, il grado di certezza raggiunto); c) fattuale (cf can. 1579 § 1 e DC 212 § 1 che ricorda come il giudice deve valutare attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, ma anche tutte le circostanze della causa<sup>13</sup>.

Qualora nel colloquio clinico emergano dei fatti nuovi, rispetto a quanto presente in atti, e questi fatti siano essenziali per la diagnosi peritale, risulta utile che il giudice risenta la parte e chieda conferma di quanto emerso nel corso di una successiva deposizione. Diversa è la situazione in cui emerge un fatto nuovo, ma questo non è essenziale perché marginale nella valutazione peritale oppure perché, usando un criterio quantitativo, è un fatto non conosciuto, ma simile ad altri già provati in atti.

## La pubblicazione della sentenza

Nella stesura della sentenza si richiamano alcune avvertenze che sembrano utili. Anzitutto, è da prestare attenzione a mettere i nomi e cognomi dei testi; talvolta può essere sufficiente menzionare il solo nome o grado di parentela e amicizia con la parte o le parti. Vanno poi evitate citazioni troppo prolisse degli atti di causa, salvo i casi in cui questo risulti necessario o utile per la comprensione della decisione dei giudici; diverso è per la citazione di parti prese dal libello, che è già a disposizione delle parti. È importante poi evitare valutazioni di tipo morale o comunque non giuridiche, in quanto non pertinenti alla sentenza. Infine, per quanto riguarda l'apposizione di un divieto ad accedere a nuove nozze, si deve valutare se sussistono le condizioni previste in DC 251 e così già espresse nell'art. 32 del Regolamento del TERC: in sentenza si «appone alla parte interessata il divieto di celebrare nuove nozze, esclusivamente se vi sono fondate ragioni

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cf F. CATOZZELLA, La Perizia quale mezzo di prova nelle Cause di incapacità matrimoniale, in «Apollinaris» 86 (2013) 353-385; A. ZAMBON, La valutazione della perizia, in lus et matrimonium. II, a cura di H. Franceschi – M.A. Ortiz, di prossima pubblicazione.

di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio». Eventualmente il patrono, nelle sue osservazioni in cui chiede che il matrimonio venga dichiarato nullo, potrà far emergere i motivi che, a suo parere, fanno ritenere necessario o meno apporre il divieto. I giudici, in sentenza, devono poi presentare, seppure brevemente, i motivi per l'apposizione del divieto. Nei capi di incapacità potrebbe essere utile non riportare la descrizione dettagliata della situazione attuale - come emerge dalla perizia - della parte soggetta al divieto, limitandosi a un riferimento generico alla pagina (e all'eventuale domanda cui il perito risponde) che descrive la situazione attuale.

Nella pubblicazione della sentenza attenzione va data alla conferma della recezione della sentenza, specie se affermativa. Infatti, il can. 1679 prevede che la prima sentenza affermativa diviene esecutiva, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633. Questo comporta la necessità di avere una prova certa che i termini per appellare, stabiliti in base alla loro decorrenza, siano inutilmente trascorsi, ossia senza che alcuna delle parti, e neppure il difensore del vincolo, abbia interposto appello presso il Tribunale che ha emesso la sentenza e, in caso affermativo, senza che abbia proseguito l'appello presso il Tribunale superiore. A partire da questa necessità, e con riferimento concreto alla delibazione, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con una Lettera circolare del 30 gennaio 2016 (prot. n. 51324/16 VAR), ha indicato necessario per la delibazione la «prova dell'avvenuta pubblicazione della sentenza».

Infine, può essere utile che l'avvocato legga la sentenza assieme al proprio assistito, aiutandolo a comprenderla rettamente e facendo presente che, in caso di sentenza affermativa, la causa è conclusa solo quando sono trascorsi i tempi previsti per l'appello. Per la parte non assistita da un patrono utile, potrebbe essere – in un tribunale interdiocesano – la collaborazione dei vicari giudiziali diocesani, in modo che la sentenza possa essere letta insieme, ricevendone un aiuto per la corretta comprensione.

#### Conclusione

Dopo aver ripercorso l'iter di una causa di nullità matrimoniale, possiamo riprendere alcune considerazioni sintetiche. Si prende spunto per queste da un recente film del 2016, Arrival, che narra di alcune navicelle aliene che sbarcano in tutto il mondo; una esperta linguista e uno scienziato vengono incaricati di scoprire se gli extraterrestri abbiano intenzioni pacifiche o meno, ricevendo in dono un linguaggio particolare. La necessità di avere un linguaggio comune fa emergere alcune dimensioni proprie della comunicazione.

In una delle scene iniziali del film si tratta di interloquire con degli alieni: lo scienziato è preoccupato di porre delle domande importanti dal punto di vista scientifico, quali la tecnologia usata e la loro provenienza, invece la linguista ricorda che la prima cosa da fare è quella di salutarsi. Questo richiama lo stile di cordialità, di rispetto, di attenzione alle persone che dovrebbe essere presente in ogni fase del procedimento canonico.

Collegato a questo, si riprende un'affermazione presente nel film: «Il linguaggio è la prima arma usata in un conflitto»: il linguaggio corporeo e non corporeo indica se si cerca con animo sereno la verità, oppure se vi sono pre-giudizi o valutazioni morali, o altre intenzioni. L'atteggiamento degli operatori del Tribunale è, quindi, molto importante. Va evitato un linguaggio contenzioso, litigioso, recriminatorio<sup>14</sup>: non favorisce la serenità del giudizio e non lascia trasparire la natura propria del procedimento canonico, che non è la contrapposizione delle parti quanto piuttosto la ricerca della verità nell'attenzione alle persone.

Nella trama del film si fa riferimento all'ipotesi «della relatività linguistica, o ipotesi di Sapir-Whorf, secondo la quale lo sviluppo cognitivo di ogni essere umano è influenzato dalla propria lingua. Questo significa che la nostra visione del mondo e il nostro modo di pensare – dando credito all'interpretazione più radicale di questa teoria – sono determinati dalla maniera in cui ci esprimiamo, dalla lingua che parliamo quotidianamente. Il film assume questa idea fino alle sue estreme conseguenze: apprendere una nuova lingua significa imparare a ragionare secondo schemi differenti»<sup>15</sup>. Senza entrare nella valutazione di tale ipotesi linguistica, è da sottolineare l'importanza di entrare nel modo di esprimersi delle persone, nella loro cultura, nel loro contesto

<sup>15</sup> http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/arrival/ (visitato il 03.06.2017).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sempre utile è la lettura di: B. UGGÈ, *La terminologia non contenziosa dell'istruzione* Dignitas connubii, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 18 (2005) 364-375.

familiare e culturale, che va rispettato anche nella verbalizzazione nelle udienze e, entro certi limiti, nella predisposizione del libello. Alcune espressioni o modi di esprimersi delle persone, per esempio, dicono più delle semplici parole che vengono emesse e sono caricate di significato; nella verbalizzazione questo si può fare emergere. Così si riesce a trasmettere in qualche modo la vicenda delle persone coinvolte anche a chi si accosta agli atti senza aver visto le persone. Può essere una concretizzazione della vicinanza e prossimità dei giudici alle parti coinvolte nel procedimento.

Infine, «Se un essere umano dovesse scrivere con entrambe le mani contemporaneamente una frase, partendo da entrambi i lati, dovrebbe innanzitutto trasmettere al cervello la frase, poi aver chiaro contemporaneamente ciò che scrive e quanto spazio esso occuperebbe nel foglio per distinguere le parole»<sup>16</sup>. Non è possibile nella scrittura, ma ci indica il percorso da compiere in una causa di nullità matrimoniale: fin dall'inizio (predisposizione del libello) si dovrebbe aver presente dove si vuole arrivare (lo schema di prova). La fase istruttoria, la fase discussoria, il voto, la predisposizione della sentenza e la recezione della medesima entrano in un circolo virtuoso in cui, una volta fatti e verificati, si impara sempre meglio a non far mancare nelle singole fasi quanto effettivamente serve nelle fasi successive e a mettersi sempre più a servizio delle persone e del loro bene, nella ricerca della verità.

 $<sup>^{16}\</sup> http://whenwetalkaboutbooks.blogspot.it/2017/01/Arrival-film-la-linguistica-si-fascienza.html (visitato il 03.06.2017).$ 

## LA PASTORALE DI PROSSIMITÀ NEL MITIS IUDEX DOMINUS IESUS E IN AMORIS LAETITIA

## Annarita Ferrato\* Avvocato Rotale

#### 1. La scelta dell'amore

La famiglia è un viaggio impegnativo, come tutta la vita. Sono incalcolabili la forza, la carica di umanità in essa contenute: l'aiuto reciproco, le relazioni che crescono con il crescere delle persone, la generatività, l'accompagnamento educativo, la condivisione delle gioie e delle difficoltà. La famiglia è il luogo in cui si vive la gioia dell'amore<sup>1</sup>.

A seguito delle due Assemblee Sinodali (quella Generale straordinaria del 18 ottobre 2014 e quella Generale ordinaria del 24 ottobre 2015), che hanno riguardato la riflessione dell'Episcopato cattolico sulla famiglia, il 19 marzo 2016 Papa Francesco ha firmato l'Esortazione apostolica post sinodale *Amoris laetitia* sull'amore nella famiglia, pubblicata il successivo 8 aprile 2016.

Il testo, proprio nel titolo, sancisce la scelta dell'amore come parola chiave e come elemento di novità che intende offrire.

Il Santo Padre ha chiesto ai Padri sinodali di essere franchi nel parlare ed umili nell'ascoltare, sapendo che a guidare la discussione di tutti è il bene della Chiesa, delle famiglie e la suprema lex, cioè la salus animarum<sup>2</sup>. Ciò sempre affermando le verità fondamentali

<sup>2</sup> Can. 1752 CIC.

<sup>\*</sup> Dottore in Diritto Canonico presso Pontificia Università Lateranense, Docente di Diritto Canonico presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mons. V. Zoccali" di Reggio Calabria ove ricopre anche il ruolo di Vice Direttore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. SPADARO S. I., Amoris laetitia. Struttura e significato dell'Esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco, Ancora 2016, p. 5.

del sacramento del matrimonio: l'indissolubilità, l'unità, la fedeltà e l'apertura alla vita.

L'Esortazione privilegia due registri: l'attenzione al vissuto concreto delle famiglie e il primato da assegnare alla dimensione storica dell'esperienza dell'amore umano<sup>3</sup>. Il "per sempre" che appartiene in origine all'amore umano si rivela innanzitutto a coloro che si amano, in un cammino, in tappe e percorsi che non possono essere determinati a priori, ma chiedono di essere guardati e accompagnati, consapevoli che "bisogna mettere da parte le illusioni e accettarlo così com'è: incompiuto, chiamato a crescere, in cammino"<sup>4</sup>, fino a sottolineare, con acuta originalità, che l'amore tra l'uomo e la donna è artigianale<sup>5</sup>.

La prospettiva pedagogica è insita profondamente nell'Esortazione e favorisce una particolare attenzione alle concrete esperienze della vita coniugale e familiare, alla ricchezza dei consigli pratici, all'accento posto sulla comprensione materna e sull'accompagnamento paziente e appassionato della Chiesa. In questo modo essa si rende sempre più e meglio consapevole di dover essere anzitutto "madre" e quindi via e strumento della misericordia di Dio Padre.

# 2. Il Diritto Canonico strumento per agevolare la centralità del bene delle persone

Il Diritto canonico è uno strumento per facilitare la vita cristiana, attraverso la retta e integrale comprensione delle norme alla luce dell'unica norma immutabile: la *norma missionis*<sup>6</sup>. Il diritto canonico è quindi strumento per agevolare "la centralità del bene delle persone alla luce liberatrice del Vangelo, la coerenza che identifica la comunità e l'efficacia nel realizzare la missione"<sup>7</sup>.

La fragilità e la debolezza umane possono produrre un distacco tra gli ideali e la realtà. Oggi sono anche elementi di portata giuridica che, grazie alla lettura dei segni dei tempi, sono stati integrati nel rinnovato diritto matrimoniale.

 $<sup>^3</sup>$  L. MOIA, Amoris laetitia, attenzione all'esperienza dell'amore, in Avvenire (15 maggio 2016), p. 20.

 $<sup>^4</sup>$  FRANCESCO, Es. ap. Amoris la etitia, 19 marzo 2016, in www.vatican.va, n. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibidem*, n. 221.

 $<sup>^6\,\</sup>rm M.~J.~ARROBA$  CONDE, Nella logica del diritto la felicità delle persone, in "Noi Famiglia e vita" (28 maggio 2017, anno XXI, n. 218), p. 9.

Il processo di nullità è così uno strumento che consente di superare il distacco esistente tra un'apparenza di matrimonio, che il *favor matrimonii* tende a considerare un matrimonio reale, e la verità del matrimonio stesso<sup>8</sup>.

### 3. La riforma del Mitex Iudex Dominus Iesus

Il M. P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* ha modificato l'intero processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio nel diritto della Chiesa cattolica latina, sostituendo il Libro VII del CIC, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, fornendo una nuova versione dei cann. 1671 - 1691.

In pari data il *Mitis et misericors Iesus* ha riguardato il diritto delle Chiese cattoliche orientali e, quindi, il CCEO.

Il Proemio indica sette criteri fondamentali quali guide alla riforma: I. Una sola sentenza in favore della nullità; II. La costituzione di un giudice unico, in prima istanza, che agisce sotto la responsabilità del Vescovo; III. Il Vescovo stesso, che nella Chiesa in cui è costituito Pastore è giudice tra i fedeli a lui affidati, deve offrire un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, non lasciando completamente delegata agli uffici di Curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale; IV. Il processo *brevior*; V. L'appello alla Sede Metropolitana, come segno distintivo della sinodalità della Chiesa; VI. Il compito delle Conferenze Episcopali di rispettare e stimolare il diritto dei singoli Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare; VI. L'appello alla Rota Romana, rafforzante il vincolo tra Sede Apostolica e Chiese particolari.

Le modifiche apparivano necessarie al fine di rendere l'istituzione ecclesiale del giudizio di nullità matrimoniale uno strumento più accessibile per fornire una risposta più autenticamente pastorale<sup>9</sup>.

Nella riforma dei processi si è predisposto l'avviamento serio di una pastorale giudiziale in stretto contatto con la pastorale ordinaria, con una fase pre – processuale più articolata, in cui è possibile individuare tre ambiti: il primo è quello parrocchiale, ponendosi in "uscita" alla ricerca di persone in situazioni che possono essere og-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Roma 2001, p. 611.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. J. ARROBA CONDE – C. IZZI, Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio, San Paolo 2017, p. 5.

getto dell'attività dei tribunali; il secondo è la pastorale familiare, che richiede maggiore coordinazione a livelli sovra – parrocchiali; il terzo ambito è quello della investigazione previa al processo e successiva preparazione degli atti per introdurre la causa di nullità.

Tutto ciò fa comprendere quanto le novità siano ispirate ad una semplificazione delle procedure ed ad una stretta connessione tra giuridicità e pastoralità nella vicinanza misericordiosa e insieme territoriale a chi chiede giustizia<sup>10</sup>.

Ci sono due linee conduttrici che sono capisaldi della lettera apostolica: la celerità e la pastoralità.

#### 3.1 Celerità

In ambito statuale quello della «durata ragionevole del processo» è uno dei più rilevanti principi processuali presenti nella nostra Carta costituzionale. Tale principio ha trovato una prima affermazione nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>11</sup>, che lo consacra nell'art. 6, § 1 («ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti»).

Ma è assurto ad esplicita affermazione in Costituzione con la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2, che lo ha espressamente inserito nell'art.111. Qui il legislatore costituzionale, dopo aver espressamente stabilito che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale», ha aggiunto, alla fine del 2° comma: «la legge ne assicura la ragionevole durata».

Se ne trae l'inevitabile conclusione che la «ragionevole durata» che il legislatore ordinario è tenuto ad assicurare, per rispettare il dettato costituzionale, è solo e soltanto quella del processo «giusto», cioè del

<sup>11</sup> L. 4 agosto 1955, n. 848.

 $<sup>^{10}</sup>$  O. FUMAGALLI CARULLI, Celerità della via giudiziaria e pastorale di prossimità nella riforma del processo matrimoniale canonico, in www.jusvitaepensiero.it.

processo che comunque assicuri le altre garanzie processuali costituzionalmente rilevanti.

In particolare, sono due i pilastri in cui si fa consistere la giustizia nel procedere nelle cause contenziose: il principio del contraddittorio tra le parti e l'imparzialità dell'organo decidente.

Il principio del contraddittorio esige che all'accertamento razionale dei fatti si pervenga con il contributo principale dei destinatari della controversia, in condizioni di uguaglianza, mediante la garanzia del diritto di difesa, inteso come diritto ad essere informati e diritto ad essere ascoltati, con l'assistenza tecnica richiesta dall'interessato<sup>12</sup>.

L'imparzialità dell'autorità è il rispetto obbligatorio del principio di legalità nel decidere e nel procedere. Il rispetto del medesimo principio si manifesta nell'obbligo di motivare a norma di legge le decisioni<sup>13</sup>, a cui pervenire in tempi ragionevoli e assicurando il diritto di impugnare ad un organo giudiziale superiore<sup>14</sup>.

Qualsiasi altra soluzione che non miri a questo risultato di fatto si rivela per ciò che è: una sostanziale ed inequivocabile violazione del dettato costituzionale sia pure condotta in nome dell'affermata durata breve del processo. L'obbligo costituzionale che il 2° comma dell'art. 111 Cost. impone al legislatore ordinario non è di perseguire la durata breve del processo o di attuare, sic et simpliciter, il processo breve, ma di assicurare la ragionevole durata del processo (costituzionalmente) giusto, ovvero pienamente compatibile con tutte le garanzie costituzionali in materia processuale.

Il principio di teoria generale del processo, secondo il quale una giustizia ritardata è una giustizia denegata, è avvertito anche dalla Chiesa.

La celerità, infatti, appare necessaria affinché, come afferma Papa Francesco, "il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio", dal momento che queste tenebre danneggiano la condizione spirituale del fedele.

All'obiettivo di favorire la celerità dei processi, dunque, la nuova normativa risponde con lo snellimento dell'iter ordinario e con l'istitu-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. J. ARROBA CONDE – C. IZZI, Pastorale giudiziaria..., cit., p. 54-55.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. J. ARROBA CONDE, Risultato della prova e tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali. Casi pratici di prima istanza, Lateran University Press 2013, pp. 5-10.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. J. ARROBA CONDE, *Pastorale giudiziaria...*, cit., p. 55.

zione del *processus brevior*, che consente di accorciare ulteriormente i tempi, sempre che ci sia l'accordo delle parti e la nullità sia sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

In proposito si sottolinea che la preoccupazione per la salvezza delle anime (salus animarum) resta il fine supremo delle istituzioni e delle leggi. Ma con altrettanta chiarezza si precisa che non è in discussione l'indissolubilità del matrimonio, la cui garanzia, anzi, risulta rafforzata dalla centralità del vescovo diocesano, che in comunione con il Pontefice è il garante dell'unità della fede e della dottrina.

#### 3.2 Pastoralità

Il Codice vigente, nel capitolo I del Titolo VII, *De matrimonio*, si occupa di cura pastorale, richiamando il dovere dei pastori di anime e di tutta la comunità ecclesiale, la quale deve collaborare e prestare il suo aiuto in un'opera di particolare importanza, diretta a conservare lo stato matrimoniale nello spirito cristiano e di farlo crescere e progredire nella perfezione, evitando il doloroso fallimento di tante unioni. È prevista una preparazione personale al matrimonio e una pastorale che continua anche dopo la celebrazione del matrimonio<sup>15</sup>.

La riforma estende l'attenzione pastorale agli aspetti processuali. Negli artt. 2-4<sup>16</sup> delle Regole procedurali si dedica ampio spazio

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cann. 1063-1065; in particolare il can. 1063 recita: "I pastori di anime hanno l'obbligo di curare che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza che valga a conservare lo stato matrimoniale nello spirito cristiano e a farlo progredire nella sua perfezione. Tale assistenza va prestata principalmente: 1° con la predicazione, con una catechesi appropriata ai minori, ai giovani e agli adulti, a anche con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, affinché i fedeli abbiano la debita formazione sul significato del matrimonio cristiano e sui compiti dei coniugi e dei genitori cristiani; 2° con la preparazione personale al matrimonio da contrarsi, sì che i fidanzati si dispongono alla santità e agli obblighi del loro nuovo stato; 3° con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio stesso, che mette in luce come i coniugi sono segno del mistero di unità e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa e ad esso partecipano; 4° con l'aiuto dato ai coniugi affinché, osservando e custodendo fedelmente il patto coniugale, riescano a vivere in seno alla famiglia una vita sempre più santa e più piena".

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L'art. 2 afferma: "L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria", art. 3: "La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico – canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo. La diocesi, o

all'azione di accompagnamento delle coppie separate e al percorso, chiamato indagine pre – giudiziale o pastorale che, con l'aiuto di figure diverse che vanno dal parroco agli specialisti del diritto, possa condurre alla presa di coscienza dei motivi della nullità e alla formulazione dell'istanza (libello) per introdurre la causa al tribunale competente.

Papa Francesco ha più volte ricordato lo stretto rapporto tra azione giuridica e azione pastorale, dal momento che l'attività giudiziaria ecclesiale ha una connotazione profondamente pastorale, finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana; l'ufficio giudiziario è una vera diaconia<sup>17</sup>.

Due novità più tecniche manifestano la pastoralità della riforma: il tribunale competente e il valore delle dichiarazioni delle parti.

Nella riforma voluta da Papa Francesco cambiano i criteri di individuazione del tribunale competente; ora il nuovo can. 1672 pone sullo stesso piano il tribunale del luogo del matrimonio, del domicilio o quasi – domicilio canonico di una delle due parti, il luogo dove si dovranno cercare la maggior parte delle prove. Questa scelta risponde al principio della "prossimità" tra i fedeli e il giudice, così che non ci siano troppi impedimenti all'accesso al tribunale più vicino e sia possibile sperimentare un fattivo collegamento tra il tribunale e la pastorale familiare diocesana.

Quanto alle dichiarazioni delle parti, il nuovo can. 1678 stabilisce che le stesse facciano prova piena da sole, quando non ci siano elementi che le confutino e sia provata la credibilità delle parti stesse<sup>18</sup>. Questo cambiamento risponde alla giusta attenzione alle persone, che sono chiamate a loro volta a rispondere in coscienza delle proprie affermazioni e che dovrebbero affrontare la causa di nullità per vedere accertata la verità sostanziale. Proprio l'attuazione dei percorsi di

più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine"; art. 4: "L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità".

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> FRANCESCO, Alloc. alla Rota Romana, 24 gennaio 2014, in www.vatican.va.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Can, 1678, § 1: "Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino".

accompagnamento e di indagine pre - giudiziale sarà un valido strumento di aiuto alle parti $^{\rm 19}$ 

Le espressioni di Papa Francesco quali Chiesa come "ospedale da campo" <sup>20</sup> e della preparazione al matrimonio come "nuovo catecumenato" <sup>21</sup> indicano che l'accento è stato posto sul momento preparatorio, che trova l'asse riformatore <sup>22</sup> nella sollecitudine pastorale del Vescovo diocesano, perché si attui il richiesto atteggiamento in uscita.

Infatti, anche l'Amoris laetitia "ci spinge a questo nuovo sguardo, ad attivare processi segnati da un'accoglienza sincera, da un accompagnamento discreto, da una capacità di discernimento intelligente e da una delicata e coraggiosa inclusione delle fragilità"<sup>23</sup>.

Il Pontefice affida ai parroci, indispensabili collaboratori dei Vescovi, primi interlocutori dei giovani che desiderano formare una nuova famiglia, l'attuazione del predetto catecumenato, perché, attraverso la premurosa testimonianza della grazia del sacramento e del bene primordiale della famiglia, forniscano il sostegno a quanti si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da questa situazione e si rendano prossimi "nell'incontro e nell'accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi. Essi, sul piano spirituale e morale, sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle orme del suo Maestro e Signore, vuole essere madre che non abbandona ma che si avvicina e si prende cura"<sup>24</sup>.

C'è dunque un bisogno evidente di una nuova presenza di Chiesa, più vicina alla gente. Il Beato Paolo VI affermava che la parabola del Samaritano ha accompagnato il pensiero del Concilio Ecumenico Vaticano II. Con la stessa forza questa icona ha dominato il recente cammino sinodale sulla famiglia<sup>25</sup>. Occorre allora una Chiesa più capace

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> A. GIRAUDO, *Le novità del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in www.diocesi. torino.it. pp. 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. SPADARO, *Intervista a Papa Francesco*, www.vatican.va.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> FRANCESCO, All. alla Rota Romana, 22 gennaio 2016, in www.vatican.va.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> O. FUMAGALLI CARULLI, Celerità..., cit., p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> N. GALANTINO, L'Amoris laetitia ci chiede accoglienza e inclusione, in Avvenire.it (13 febbraio 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> FRANCESCO, Udienza ai partecipanti al corso di formazione per i Parroci sul nuovo processo matrimoniale, 25 febbraio 2017, in www.vatican.va, p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> P. GENTILI, Accogliere, accompagnare, discernere, integrare le famiglie ferite, in www.diocesitn.it, p. 6.

di vedere le ferite del popolo, di scendere da cavallo, di accostarsi all'umanità martoriata di chi ha fallito nel legale coniugale<sup>26</sup>.

## 4. Le vie pastorali di Amoris laetitia

L'Esortazione *Amoris laetitia* è suddivisa in nove capitoli ed oltre 300 paragrafi.

Nel sesto capitolo, dal titolo "Alcune prospettive pastorali", il Pontefice indica alcune vie pastorali che orientano a costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio, affrontando anche il tema dell'accompagnamento delle persone abbandonate, separate o divorziate.

In particolare, al n. 244 - che richiama gli artt. 2-4 delle Regole procedurali del Mitis Iudex - si legge: «Un gran numero di Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto rendere evidente che lo stesso Vescovo, nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è perciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Perciò, l'attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio o mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale»<sup>27</sup>.

Da questo numero di *Amoris laetitia* si deduce che:

- La dichiarazione di nullità di un matrimonio è una delle vie con cui la Chiesa esercita la sua attenzione e sollecitudine per coloro

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> FRANCESCO, Es. ap. Amoris laetitia, cit., n. 244.

- che hanno sperimentato il fallimento del loro matrimonio;
- La via che porta alla dichiarazione che un matrimonio è nullo è ordinata secondo una precisa procedura, determinata dalle norme date dal Pontefice<sup>28</sup>;
- Si rende necessario mettere a disposizione sacerdoti e laici preparati ad offrire un servizio di informazione, consiglio, mediazione anche in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale. Il Pontefice auspica che queste persone si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale.

#### 5. Conclusioni

In conclusione, il servizio svolto per accertare la nullità di un matrimonio è un servizio pastorale; in questo ambito, il richiamo insistente di *Amoris laetitia* alla misericordia individua uno spazio nel quale, per grazia, l'amore incondizionato del Padre raggiunge e trasfigura ogni concreta storia d'amore. D'altronde, "La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa" primi versi di Gaudium et Spes: "Le gioie e le speranza, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore" 30.

Papa Francesco è tornato dunque alla sorgente del Vaticano II, ne ha ripreso lo slancio, ha trasformato quei presupposti in nuova sfida culturale per la pastorale e per la teologia che hanno la famiglia come cuore del loro pensiero e della loro prassi. La ricerca del bene possibile, la logica dei piccoli passi, la valorizzazione della coscienza informata, la pari dignità di fronte a Dio di ogni orientamento sessuale, sono alcuni tra i punti fermi di questa scelta che si propone di cogliere nell'alleanza uomo – donna nuove strade di felicità, per il futuro della Chiesa e della società<sup>31</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Si tratta delle norme contenute nel m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ivi. n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> CÓNCILIO VATICANO II, Cost. ap. *Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965, n. 1, in www. vatican.va.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> L. MOIA, Amoris laetitia. Non si ferma il fiume di bene, in Noi famiglia & vita, Supplemento ad Avvenire, 28 maggio 2017, p. 5.

### I SOGGETTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CANONICO

## AVV. DEMETRIO MORABITO\* Difensore del Vincolo Sostituto

#### Premessa

Il perfezionamento del processo di nullità matrimoniale, fermo restando gli aspetti innovativi previsti dalla riforma di Papa Francesco relativamente al processo *brevior*, si svolge attraverso un susseguirsi di atti ai quali partecipano soggetti che si distinguono in base alla funzione giudiziaria ricoperta, contribuendo così alla realizzazione di un giudizio conforme alla verità del fatto e all'applicazione allo stesso della Legge.

## 1.1 I Soggetti Processuali

I soggetti che prendono parte al processo di nullità del matrimonio canonico e che intervengono nel processo ordinario hanno ciascuno ruoli e competenze specifiche espressamente regolati dalla legge canonica.

#### 1.1.1 Il Giudice

Con la recente riforma il can. 1673 § 3 ha ampliato la possibilità del ricorso a *giudici laici*: "Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici". I giudici laici (uomini e donne) possono dunque integrare il collegio ma non possono presiederlo né fungere da giudice unico. La disposizione

<sup>\*</sup>Licenziato in Diritto Canonico presso Pontificia Università della Santa Croce, Professore di Diritto Comparato presso Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

riguarda la composizione del collegio di prima e seconda istanza, ma ha evidentemente ripercussioni sulla nomina e sulla dotazione organica del tribunale. Il Moderatore potrà incrementare insomma la scelta e soprattutto la formazione di laici preparati. L'autorizzazione probabilmente più significativa e penetrante concerna il giudice unico chierico in primo grado: "Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente" (can. 1673 § 4).

La prescrizione, considerando anche la notoria penuria in tanti posti di giudici ecclesiastici, contribuisce notevolmente alla facilitazione e vicinanza dell'operato dei tribunali della Chiesa. Il *II Criterio fondamentale* della riforma chiarisce che la responsabilità diretta del Vescovo scongiura il rischio di cedimenti o rilassamenti nel rigore del giudizio. L'adozione del giudice monocratico implica dunque una concreta assicurazione di affidabilità e correttezza.

La condizione comunque non deve essere interpretata in maniera eccessivamente leggera e disinvolta (la collegialità resta un'auspicabile forma di accortezza e serietà decisoria, mentre l'unicità del giudice costituisce una deroga consentita). L'ipotesi sembra applicabile anche ai tribunali interdiocesani. Il richiamo del "tribunale viciniore", evidentemente, non può implicare che il Vescovo a quo possa influire sulla modalità di affidamento delle sue cause. Riteniamo quindi che, secondo la logica dell'istituto, il Vescovo diocesano a quo non può che attenersi alla scelta operata dal Moderatore del tribunale ad quod.

L'abilitazione del singolo Vescovo (senza necessità della concessione previa della Conferenza episcopale) consente una maggior flessibilità e funzionalità nella composizione degli organi decisori e l'adozione anche di soluzioni provvisorie o transitorie. Il giudice unico potrà anche essere lo stesso Vescovo ma si dovrà precisare allora attentamente il rito da seguire (ordinario, abbreviato o documentale). Quanto al can. 1673 § 1, il fatto che il vescovo - il quale 'compendia' in sé la sacra potestas - sia giudice 'nato', 'naturale' nella diocesi, non è certo una novità, essendo anzi principio di diritto divino che la

Costituzione conciliare *Lumen gentium* ha rimembrato e che non è mai stato misconosciuto: basti considerare quanto già dispone il can. 1419 § 1 del vigente Codice, secondo il cui dettato in ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri (cfr. anche i cann. 135, 381 § 1, 391 §§ 1-2, 1420 § 230): del resto in continuità con la codificazione piano-benedettina<sup>1</sup>.

In ogni tribunale ecclesiastico<sup>2</sup> prevalentemente il giudice interviene in composizione collegiale di tre unità. La sua funzione è principalmente quella di garantire la giustizia applicando la legge e, perciò, deve innanzitutto possedere specifica competenza giuridica, congiunta a senso di prudenza. Il giudice deve essere estraneo rispetto alle parti in causa ed agli interessi da trattare. Dovrà, infine, adoperarsi per una definizione sollecita della causa e a non divulgare i fatti all'esterno. Il giudice nel processo canonico ha un modo peculiare di adempiere il suo ufficio: egli assolve la sua funzione pubblica in nome e per autorità della Chiesa, nel modo in cui indicava S. Tommaso, come minister Dei, avendo come fine ultimo sempre il bene comune e la salvezza delle anime. Infatti il diritto divino costituisce la regola che dà forma all'ordinamento processuale canonico, pertanto la sentenza ha sì una natura dichiarativa ma di una volontà, preesistente e diversa da quella del giudice, che è quella del Legislatore divino. La figura del giudice ecclesiastico è stata tracciata con grande profondità da alcuni discorsi pontifici che di anno in anno sono stati pronunciati nel tribunale della Rota Romana ed in altre sedi nei quali i Papi hanno affrontato il tema giudiziale ecclesiale. Le sentenze emesse dai giudici ecclesiastici, come ebbe a ricordare Paolo VI parlando ai membri del Tribunale della Rota Romana: "proclamano solennemente ogni giorno l'esistenza di una legge divina che non passa ne invecchia, e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. BONI, "La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Papa Pio XI, con il motu proprio Qua cura dell'8 dicembre 1938, istituisce diciotto Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani, aventi competenza esclusiva sulle cause matrimoniali. Non tutti sono a conoscenza della loro esistenza né che, ad esempio, chiunque può adire il Tribunale Ecclesiastico affinché sia accertata l'eventuale invalidità del proprio vincolo matrimoniale. Non è condizione necessaria che sia intervenuta una sentenza di separazione legale, anche se si considera opportuno che ci sia stato un provvedimento del giudice civile a definire i rapporti tra i due coniugi.

tendono autorevolmente ad uniformare ad essa la vita di tutti coloro che ricorrono ai Tribunali della Chiesa<sup>3</sup>.

Nel processo ordinario le cause di nullità matrimoniali, per disposizione legislativa (can. 1425 § 1, n. 1), possono essere trattate in maniera collegiale e devono essere decise da un collegio di tre giudici. Come già sopra detto. In questo collegio prima poteva sedere solo un laico, mentre oggi con la riforma apportata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus possono sedere anche due come giudice a pieno titolo, per far parte del collegio giudicante. Quindi cessa la predetta disposizione ove la maggioranza del collegio doveva essere di natura clericale. Nel caso di processo ordinario, Il vicario giudiziale nominerà il collegio giudicante e disporrà l'istruttoria della causa. La riforma attuata con il Motu proprio di Papa Francesco mantiene la predilezione per la collegialità, prevedendola come ordinaria modalità di giudizio per le cause di prima istanza e come modalità obbligatoria per le cause in appello. L'attività del giudice inizia prima dell'udienza, ovvero con la preparazione che egli effettua attraverso i documenti che hanno dato inizio alla causa: libello, eventuali memorie, prove documentali già prodotte, lo schema delle domande proposte dal patrono, gli eventuali suggerimenti del difensore del vincolo, la risposta-reazione della parte convenuta alla contestazione della lite. Nel considerare alcuni aspetti specifici in senso tecnico procedurale, come previsto dalle norme, è utile richiamare anche alcuni punti di riflessione sulla figura del giudice istruttore, sui comportamenti e sugli atteggiamenti del giudice istruttore o dell'uditore. Non sfugge a nessuno il fatto che i fedeli nella ricerca della verità circa il loro matrimonio, hanno sostanzialmente contatto con la Chiesa e con chi nella Chiesa ha il compito di dare una risposta alla loro domanda, attraverso il giudice istruttore. L'immagine pertanto che essi si faranno della Chiesa stessa, in un momento delicato e difficile della loro vita sarà forse in gran parte determinato da questo incontro: Paolo Bianchi così descrivere la figura dell'istruttore: «... quanto alla identità/finalità del processo di nullità matrimoniale e della sua fase istruttoria, mi pare si possa affermare che esse essenzialmente si risolvono in un confronto delle persone con un'autorità amica. Amica perché ecclesiale, perché agisce con

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>PAOLO VI, Allocutio ad prelatos auditores, officiales et advocatos Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, 12 febbraio 1968, in AAS 60 (1968).

l'autorità apostolica, che viene da Dio attraverso il ministero dei legittimi pastori [...] Autorità perché terza rispetto alle persone e legittimata a pronunciare una risposta ufficiale»<sup>4</sup>.

Pertanto l'attività del giudice inizia prima dell'udienza, ovvero con la preparazione che egli effettua attraverso i documenti che hanno dato inizio alla causa: libello, eventuali memorie, prove documentali già prodotte, lo schema delle domande proposte dal patrono, gli eventuali suggerimenti del difensore del vincolo, la risposta-reazione della parte convenuta alla contestazione della lite.

Durante l'interrogatorio delle parti e dei testi gli atteggiamenti ed i comportamenti del giudice al momento dell'udienza e durante la stessa devono corrispondere ai requisiti di cortesia, per il rispetto della persona che deve essere introdotta nell'aula per l'interrogatorio, cercando di mettere a proprio agio le persone per farli rispondere alle domande formulandole con limpidezza e chiarezza. Per questo il giudice deve essere vigile su se stesso: non deve lasciarsi attirare da polemiche; tradire simpatia per una delle parti; fare commenti o battute sulle cose che vengono dette; mostrare stizza, fastidio o assumere atteggiamenti aggressivi e duri. La calma e la pazienza sono requisiti fondamentali per condurre l'udienza. Inoltre le domande siano brevi: la brevità, a mio parere, è sinonimo di chiarezza e semplicità. Una domanda breve, facilmente invita ad una risposta puntuale. Se le domande sono brevi, facilmente hanno anche l'altra caratteristica richiesta, cioè quella di non includere più elementi insieme. Se la risposta non ha chiarito sufficientemente il punto, o se diversi, nel caso, possono essere i risvolti sotto i quali si rende necessaria una risposta, il giudice farà un'altra domanda, e poi un'altra ancora. Non si deve però cadere nello stile del guestionario chiuso<sup>5</sup>. Inoltre le domande devono essere appropriate all'intelligenza dell'interrogando. Le domande non siano capziose né subdole per trarre in inganno e formulate con premesse false.

Il giudice non esprime con la sentenza la propria volontà, ma ma-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. BIANCHI, La fase istruttoria nel processo di nullità matrimoniale: non solo indagine, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 18 (2005) 321.

 $<sup>^{5}</sup>$  Il can. 1564, ripreso testualmente dall'art. 169 DC prevede: «Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza dell'interrogando, non includano più elementi insieme, non siano capziose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta».

nifesta solo il suo giudizio sulla volontà del corpo legislativo in un determinato caso: infatti se da una parte il giudice personifica la giustizia stessa nel pronunziare la sentenza, dall'altra la sentenza non può non rispecchiare la legge e la norma canonica.

## 1.1.2 Il Difensore del vincolo

Egli rappresenta la parte pubblica nel processo nel quale deve assistere obbligatoriamente; egli assolve la funzione di difesa del matrimonio, inteso quale *bene pubblico* da tutelare.

Nell'Allocuzione alla Rota Romana del 1988, Giovanni Paolo II ammoniva: "Siccome il matrimonio che riguarda il bene pubblico della chiesa «gaudet favore iuris», il ruolo del difensore del vincolo è insostituibile e di massima importanza". E ribadiva: "Si notano a volte tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo fino a confonderlo con quello di altri partecipanti al processo, o a ridurlo a qualche insignificante adempimento formale. rendendo praticamente assente nella dialettica processuale l'intervento della persona che realmente indaga, propone e chiarisce tutto ciò che ragionevolmente si può addurre contro la nullità, con grave danno per la retta amministrazione della giustizia" In quest'ottica, il difensore del vincolo ha il diritto di essere presente durante le deposizioni delle parti e dei periti, di prendere visione degli atti giudiziari e di esaminare eventuali documenti prodotti in causa, nonché di essere interpellato ogni qual volta le esigenze processuali lo richiedano. Gli avvertimenti di Giovanni Paolo II mirano a rivalutare il ruolo del difensore del vincolo, mettendo in guardia contro il pericolo di un suo intervento superficiale e formalista, come accade guando pretende soltanto di coprire un espediente per evitare la nullità del processo in caso di sua assenza.

È formalista l'intervento del difensore, per esempio, quando nelle Animadversiones offre apertamente degli argomenti in favore della nullità, oppure quando scrive poche pagine senza valutare seriamente il caso, o quando dà una sorta di nulla osta alla richiesta di nullità, e ciò malgrado che, alle volte, la prova del capo di nullità sia estremamente fragile o si sia svolta una perizia che non ha messo in luce

 $<sup>^6</sup>$  GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 25 gennaio 1988, n. 2, in AAS 80 (1988) 1179.

alcuna anomalia seria<sup>7</sup>. D'altra parte, il difensore del vincolo aiuta senz'altro il giudice a raggiungere la certezza morale, ma non può sostituirsi al giudice: non spetta al difensore – non è questo l'ufficio che gli è stato affidato – manifestare la certezza o meno, e tanto meno una convinzione soggettiva non corroborata dalle prove ("il difensore del vincolo è personalmente convinto della nullità del matrimonio anche se la prova risulta insufficiente...")<sup>8</sup>.

D'altra parte, il difensore del vincolo presenta le proprie osservazioni attenendosi alla propria posizione processuale, che non gli permette di fornire argomenti in favore della nullità (del tipo: "questo difensore del vincolo è convinto della nullità del matrimonio ma ritiene insufficientemente provati i capi invocati; invece pensa che ci sarebbero elementi sufficienti per dichiararlo nullo per il capitolo -non invocato- di esclusione dell'indissolubilità"). La sua difesa non deve essere ostinata ma "ragionevole", non lo esime dal dovere di cercare gli argomenti in favore della validità del matrimonio: la sua conclusione deve essere "ragionevole" e anche "ragionata". È vero che possono esserci dei casi in cui non vi sia alcun dubbio sull'invalidità del matrimonio (e il difensore del vincolo prenderà atto di tale "incontestabilità" della nullità), ma il presidente del tribunale farà bene a evitare superficialità e abusi, per esempio se si accorge che un determinato difensore del vincolo del suo tribunale conclude sistematicamente tutte le sue difese senza trovare argomenti in favore della validità del matrimonio.

È bene ricordare che compito del difensore del vincolo non è quello di provare la validità del matrimonio (che gode della presunzione di validità), bensì quello di "esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità". L'art. 56 DC afferma chiaramente che la presenza del difensore del vincolo è sempre necessaria («semper requiritur»); egli deve («debet») intervenire fin dall'inizio e nello svolgimento del processo; ha l'obbligo di proporre

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. A. ORTIZ, *Il Difensore del Vincolo*, in H. FRANCESCHI - J. LLOBELL – M. A. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma 2005, 27-68.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nell'ipotetico e fuorviante caso in cui il difensore del vincolo –o il promotore di giustiziaabbia emesso la "sentenza", tale atto risulta viziato da nullità insanabile perché posto da chi difetta di ogni vera potestà giudiziaria (cfr. J. LLOBELL, *La certezza sul proprio stato matrimoniale e la nullità della sentenza*, in A.A.V.V., *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 2002, §§ 7-8).

(«obligatione tenetur») gualsiasi genere di prove, opposizioni ed eccezioni. Rispetto alle parti in causa, il difensore del vincolo sta in parità: deve essere citato, ascoltato (art. 59 DC), interpellato (cf. per esempio, art. 222 DC). Particolarmente forte è l'evidenza posta nel compito del difensore del vincolo nelle cause che hanno per oggetto l'incapacità (cf art. 56 § 4 DC). Comunque la sua azione deve essere posta «salva la verità dei fatti» e per contribuire alla tutela del vincolo (art. 56 § 3 DC). Il Codice risulta forse più chiaro quando dice che ha il dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità o lo scioglimento. Pertanto se non ha senso che proponga prove a favore della nullità del matrimonio, non ha nemmeno senso un'opposizione irragionevole, cioè priva di fondamento in diritto e in fatto o per nulla congruente con il capo di nullità invocato. Per rimanere nel concreto e nella realtà della prassi attuale9, limitatamente alla fase istruttoria, mi pare sia ragionevole sostenere due punti di possibile intervento del difensore del vincolo, fermi restando i casi previsti in cui deve essere interpellato dal giudice e cioè per esaminare gli atti introduttori della causa, per eventuali domande da proporre alle parti e ai testi (cann. 1533; art. 164 DC); per prendere visione degli atti in corso di istruttoria (can 1678 § 1, 2°; art. 159 § 1, 2° DC) e al momento della pubblicazione, per eventuali istanze istruttorie (art. 236 DC).

Anche il promotore di giustizia rappresenta una parte pubblica che agisce nell'interesse generale di tutta la comunità, ma il suo intervento è del tutto eccezionale e si concretizza nell'attivazione del processo di nullità del matrimonio nel momento in cui sia divenuto palese e nessuno dei due coniugi si attivi per richiederla. L'azione del promotore di giustizia è finalizzata ad eliminare quella situazione di turbamento nella comunità data dalla formale validità di un matrimonio che ormai è consapevolmente considerato nullo.

Relativamente al diritto di difesa delle parti private rappresentate dai coniugi, a ciascuno di essi o a mezzo del proprio Patrono spetta il diritto di impugnare il proprio matrimonio, chiedendone la dichiarazione di nullità al tribunale ecclesiastico<sup>10</sup> competente. Siamo in pre-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tenendo conto che, pur avendo il diritto di essere presente (cf. can. 1678; art. 159 DC; can. 1561), di fatto non lo è mai.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Papa Pio XII, nell'Allocuzione del 1944 alla Rota Romana, così riassumeva la funzione dell'avvocato: "L'avvocato assiste il suo cliente nel formulare il libello introduttorio della causa,

senza di un vero e proprio diritto di cui i coniugi godono in modo pieno ed esclusivo sino al momento della morte; tale diritto non è riservato a nessun altro. Può accadere, però, che uno dei coniugi venga a mancare durante il processo; in tal caso quest'ultimo verrà sospeso fino a quando l'erede del defunto, o chi ne abbia interesse, non provveda a riassumere la causa. La legge, ammette la «capacitas postulandi immediata», vale a dire l'autodifesa; tuttavia resta diritto della singola parte (diritto da esercitare personalmente o tramite chi, a nome suo, ha la capacità processuale) scegliere un patrono, sempre che lo riterrà opportuno. Anche il giudice può – talvolta deve – nominare l'avvocato qualora la parte non lo abbia fatto (cfr. CIC, cann. 1481, 1482, 1490, 1723 § 2; CCEO, cann. 1139, 1140, 1148, 1474).

La ratio legis non può intaccare l'essenza del patrocinio forense, cioè il rapporto tra la figura dell'avvocato (e del procuratore) e il diritto alla difesa delle parti. Le difficoltà hanno una portata pienamente giuridica e coinvolgono quella che è l'essenza del patrocinio, vale a dire il diritto di difesa. È stato rilevato in materia che tale diritto potrebbe subire un danno «per difetto e per eccesso. Per difetto, in quanto questa figura, facendo parte dell'organico del tribunale, non è sufficientemente libera nei confronti del giudice e, soprattutto del vicario giudiziale, e guindi non potrebbe tutelare adequatamente la parte (ad es. impugnando i decreti del giudice). (...) Per eccesso, perché ci sarebbe una disparità di trattamento fra parte difesa dall'avvocato pubblico e dall'avvocato privato. Il primo, facendo parte dell'organico del tribunale, godrebbe della fiducia del giudice, che presumerebbe che la sua azione o resistenza sia fondata, rispondente alla verità dei fatti e non "extructa", mentre la stessa presunzione non l'avrebbe nei confronti della causa patrocinata dall'avvocato "privato"»11.

Se il titolare della capacità processuale vuole esercitare personal-

nel determinare rettamente l'oggetto e il fondamento della controversia, nel mettere in rilievo i punti decisivi del fatto da giudicare; gli indica le prove da addurre, i documenti da esibire; gli suggerisce quali testimoni siano da indurre in giudizio, quali punti nelle deposizioni dei testi siano perentori; durante il processo lo aiuta a valutare giustamente le eccezioni e gli argomenti contrari e a confutarli: in una parola, raccoglie e fa valere tutto ciò che può essere allegato in favore della domanda del suo patrocinato". In generale, i vantaggi derivanti dal servirsi di un difensore (procuratore, avvocato di fiducia o stabile) sono i seguenti: facilitare la difesa degli interessi delle parti; aiutare il ministero giudiziale, collaborando nell'obbligo istituzionale di ricercare la verità; agevolare l'attività delle parti e dei giudici nell'adempimento del loro ruolo nel processo.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>C. GULLO, *Il diritto di difesa*, 36-37.

mente lo *ius postulandi*, il giudice deve rispettare la sua scelta, tranne che, mediante un provvedimento motivato, gli imponga l'assistenza di un patrono perché lo ritiene necessario per la sua difesa<sup>12</sup>.

## 2. Svolgimento del processo ordinario

Preliminare al processo si pone la consulenza iniziale. Normalmente è compiuta dai patroni stabili; tale consulenza ha lo scopo di verificare la sussistenza o meno dei requisiti che possano comunque condurre ad un'eventuale nullità matrimoniale. L'individuazione degli eventuali capi di nullità, il foro competente, l'eventuale aiuto per la preparazione del libello e dei documenti da allegare al medesimo. Tale processo prevede consecutivi adempimenti:

### 2.1 Presentazione del libello nel processo ordinario

Il libello per il processo ordinario deve contenere gli elementi previsti dal can. 1504 ed esplicitati da DC 116 § 1 ed occorre indicare il tribunale davanti al quale la causa si introduce delimitando l'oggetto della causa, ossia indicando il matrimonio di cui si tratta; inoltre occorre formulare la domanda di dichiarazione della nullità, proponendo, anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato.

Per perfezionare il libello è necessario indicare almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce; pertanto esso deve contenere l'esposizione essenziale e concisa dei fatti e delle ragioni su cui si fonda la domanda di nullità, nonché l'individuazione precisa del capo o dei capi di nullità, tra quelli previsti dal diritto canonico; devono, inoltre, essere allegati i documenti di supporto e gli eventuali mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi durante la successiva istruttoria processuale.

È necessario apporre inoltre la firma in calce dell'attore o del suo procuratore, con l'indicazione del giorno, mese e anno, nonché del luogo in cui l'attore o il suo procuratore abitano, o in cui dichiarano di risiedere ai fini della notifica degli atti ed indicando e il domicilio o il quasi-domicilio dell'altro coniuge (cf. can. 1504).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> S. GHERRO, Il diritto alla difesa nei processi matrimoniali canonici.

### 2.2 Le ulteriori fasi

Una volta che il libello sia stato ammesso con relativo decreto di ammissione, sia stato costituito il collegio (una terna di giudici con un Preside del collegio, un giudice Ponente o Istruttore ed un terzo giudice) e sia stata fissata apposita udienza per la Contestazione della Lite e la Concordanza del Dubbio, dovrà essere notificato alla parte convenuta<sup>13</sup>.

L'apposita citazione, con accluso il libello presentato dall'attore, dovrà contenere l'invito per la parte convenuta a comparire presso la sede del Tribunale in una certa data onde determinare i dubbi di causa oppure l'invito a rispondere per iscritto a quanto chiesto dall'attore, nonché la precisazione che, qualora la parte convenuta non invii alcuna memoria scritta o non si presenti per l'udienza fissata, si avrà per contestata la lite e si procederà a determinare i dubbi di causa.

La mancanza o la nullità della citazione, non sanata, provoca la nullità degli atti del processo (can. 1511), sentenza inclusa (can. 1622 nn.5-6 in relazione al can. 1611), ma non gli atti della causa (deposizioni giudiziali, perizie, ecc.)<sup>14</sup>.

Copia del Libello deve essere trasmessa anche al difensore del vincolo per gli eventuali adempimenti di rito.

Effettuata la presentazione del Libello, il Vicario giudiziale del tribunale adito designa il Collegio giudicante composto dal presidente, il giudice istruttore e il giudice estensore della sentenza finale. A tale designazione si accompagna quella del difensore del vincolo e del notaio, il quale redigerà tutti i verbali processuali.

A questo punto il presidente designato, dopo gli adempimenti di rito decreta l'accettazione del Libello e contestualmente invita le parti a comparire, entro un breve termine, per la preliminare udienza denominata <contestazione della lite>. In questa sede verrà definito l'oggetto della controversia, ossia determinare il capo o i capi di nullità su cui si dovrà svolgere la successiva indagine processuale. Inizia,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Più precisamente la citazione può definirsi come: "l'atto giudiziale mediante il quale il convenuto, a richiesta dell'attore e per autorità del giudice stesso, viene chiamato per la prima volta in giudizio, affinché dopo averlo notificato legittimamente, si renda presente nel processo".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> La mancanza o la nullità della citazione può però essere sanata o ex iure qualora la parte interessata (spesso la parte convenuta) non eccepisca il difetto entro tre mesi dalla notifica della sentenza oppure ex facto se la parte convenuta compaia comunque in giudizio realizzando una formale costituzione in giudizio.

quindi, la raccolta delle prove, sotto la guida del giudice istruttore. Esse possono essere proposte dalle parti o anche cercate e acquisite d'ufficio dal giudice: deposizione delle parti e dei testi e relativa acquisizione di "testimoniali"; eventuale documentazione; eventuali perizie di parte e/o d'ufficio; presunzioni.

Relativamente all'interrogatorio delle parti e dei testi l'istruzione con chiarezza afferma: «L'interrogatorio è fatto dal giudice con la presenza del notaio» (art. 166 DC). L'autore dell'interrogatorio è il giudice; su questo non c'è alcun dubbio; è lui che ne ha la direzione. Egli «può e deve supplire alla negligenza delle parti nell'addurre prove e nell'opporre eccezioni, ogni qual volta lo ritenga necessario per evitare di emettere una sentenza ingiusta ...»<sup>15</sup>. Ciò risulta rafforzato dagli artt. 239 e 248 § 5 DC dove, dopo la conclusio in causa e in sessione di voto si stabilisce che il giudice o il collegio, a precise condizioni, può riaprire l'istruttoria<sup>16</sup>.

Il can. 1570, per i testi, l'art. 176 DC, riferendosi anche alle parti, prevedono una seconda (o ulteriore) deposizione di chi ha già deposto. Ciò può avvenire d'ufficio, per iniziativa del giudice oppure su istanza di una parte o del difensore del vincolo. In queste ultime ipotesi, patrono e difensore del vincolo devono accompagnare la loro richiesta con opportune motivazioni e quesiti (cf can. 1552 § 2; art. 164 DC). Ciò deve avvenire prima che gli atti siano pubblicati e deve essere evitato il pericolo di segrete intese (collusione) o corruzione (dei testi). La prima clausola ha valore relativo e di cautela, se ulteriori udienze sono permesse anche dopo la conclusione in causa (art. 239 § 1 DC). Comunque non si tratta di cautele da sottovalutare. Una seconda deposizione della parte attrice o della parte convenuta potrebbero rendersi necessarie soprattutto, quando, dopo l'audizione dei testi e la raccolta dei documenti, si rende necessario un riscontro preciso o un'approfondita verifica su qualche punto.<sup>17</sup>

Fermo restando che al teste devono essere poste le domande specifiche inerenti al merito della causa, il Codice e l'istruzione con maggiore esplicitazione indicano che cosa debba essere sempre chiesto e precisato nell'interrogatorio dei testi; essi devono dire la verità (can.

<sup>15</sup> Art. 71 § 2 DC.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> GIOVANNI PAOLO II. Allocuzione alla Rota Romana. 22 gennaio 1996, n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>T. VANZETTO, "La fase istruttoria di una causa di nullità", in Quaderni di diritto ecclesiale 20 (2007), 279-298.

1548; artt. 167; 194 § 1 DC). È questo il principio che informa tutta la logica del processo canonico e che obbliga la coscienza di tutti coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti e interessati al processo matrimoniale. È oltremodo utile ricordare e ribadire il principio fondamentale, se ci poniamo nella dinamica psicologica che facilmente può attivarsi in chi è chiamato a testimoniare: essere contributo determinate per la soluzione del caso – fare un favore all'amico o al parente – o dire la propria su un matrimonio fallito. Per questo, nel momento dell'interrogatorio il giudice deve ammonire sul grave obbligo di dire la verità e lo farà fin dall'inizio, quando chiede questo impegno con giuramento o promessa, cosa che deve comparire nel verbale (art. 167 § 2 DC).

Inoltre, il giudice è titolato a moderare l'interrogatorio: invitando chi divaga o tende a sfogarsi; incoraggiando ad esprimersi chi ha difficoltà a parlare o, se sospettoso o prevenuto, non vuole esprimersi.

Relativamente ai documenti esibiti durante il processo, poiché hanno il peso probatorio che deve essere giudicato dalle circostanze e soprattutto dal tempo in cui sono state redatti (art. 186 § 2 DC), è necessario che il giudice, convocando l'autore dei documenti, ne chieda il riconoscimento, si accerti della data, per stabilire o confermare il tempo in cui i documenti sono stati creati, e ponga le opportune domande per la comprensione dei testi e dei contesti (art. 187 DC).

Circa la presenza in udienza del difensore del vincolo e degli avvocati: «Se hanno altre domande da formulare, le debbono proporre al giudice [...] affinché egli le ponga all'interrogando, a meno che una legge particolare non stabilisca altrimenti» (art. 166 DC)<sup>18</sup>. Questa precisazione procedurale permette al giudice di mantenere la direzione dell'interrogatorio. Concretamente, affinché questo avvenga senza suscitare disagi o malintesi, o far sorgere spiacevoli discussioni tra giudice e avvocati, è buona prassi che il patrono proponga le domande da formulare non ad alta voce, ma annotandole su un foglio che passa al giudice specificando, ad alta voce, che si tratta della proposta di una domanda. In questo modo il giudice ha la possibilità di valutare l'opportunità e la pertinenza della domanda; può scegliere in quale

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> «La legge particolare [...] può dar la possibilità ai presenti all'interrogatorio di porre domande direttamente al teste [...] in assenza di una legge particolare si tratta di un grave abuso» (G.P. MONTINI, De iudicio contentioso ordinario, cit., 202).

momento proporre la domanda suggerita; può proporla nei termini che, a suo giudizio, sono adatti<sup>19</sup>.

La parte convenuta durante l'Udienza per la Contestazione della Lite e la Concordanza del Dubbio ha, per la prima volta, la possibilità di poter dialogare nel processo<sup>20</sup>; pertanto, regolarmente citata per l'Udienza di Contestazione della Lite e la Concordanza del Dubbio, una volta valutato se opporsi, appoggiare la richiesta attorea o disinteressarsi del processo, potrà nominare un proprio avvocato difensore, chiedere un avvocato d'ufficio o intervenire per difendersi da sola nel processo oralmente o per iscritto<sup>21</sup>. Va da sé che qualora la parte convenuta non abbia la capacità processuale, in quanto ad es. non in grado di intendere e di volere e quindi incapace di agire in giudizio, il Vicario Giudiziale, nell'ammettere il libello attoreo e citare la parte convenuta per l'Udienza di Contestazione della Lite, dovrà ammettere il Curatore o il Tutore dell'incapace già presente in ambito civile oppure, costituire un tutore o curatore "ad casum"<sup>22</sup>.

La parte convenuta "deve chiedere espressamente di essere ammessa a difendersi da sola; lo stare in giudizio personalmente è infatti cosa ben diversa dal mero rispondere alla citazione o dal venire in tribunale a deporre; implica un qualcosa in più. Poiché questo diritto non è assoluto e, come si è detto, deve cedere il passo ad esigenze pubblicistiche, è evidente che il Tribunale non è obbligato ad accettare l'autodifesa della parte"<sup>23</sup>.

Potrà pertanto addurre tutte quelle eccezioni che ritiene pertinenti con il proprio diritto difensivo, produrre una memoria di replica al libello dell'attore, opporsi alla definizione del *thema decidendum* in relazione ai capi di nullità accusati, chiedere l'aggiunta di nuovi capi

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> T. VANZETTO, "La fase istruttoria di una causa di nullità", in Quaderni di diritto ecclesiale 20 (2007), 279-298.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> È pertanto importante che la parte convenuta, regolarmente citata, intervenga all'udienza per la Concordanza del dubbio, in quanto una volta contestata la lite il Preside del Collegio, alla presenza delle Parti intervenute, ivi compresa la figura del Difensore del Vincolo deputato a difendere il vincolo matrimoniale, determinerà definitivamente la formula del dubbio e cioè, in pratica, la materia del contendere.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Questa ipotesi è contemplata dal can. 1481 §1 CIC ma resta a discrezione del Vicario Giudiziale che, qualora lo ritenga opportuno, la inviterà a nominare un proprio difensore o provvederà ad assegnargliene uno d'ufficio.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>M. J. ARROBA CONDE. Diritto processuale canonico, cit., 223-224.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> C. GULLO, Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale, in Monitor Ecclesiasticus, 113 (1988), Roma, 35-36.

o la modifica di quelli richiesti<sup>24</sup>. L'assenza ingiustificata della parte convenuta regolarmente citata e a cui è stato regolarmente notificato il decreto di ammissione del libello (con l'eventuale stesso atto introduttivo del giudizio), determinerà la definitiva formulazione del dubbio di causa con la necessità per le parti, ove intendano durante la fase istruttoria o successivamente modificare i capi di nullità concordati, di chiedere necessariamente una nuova udienza per la concordanza del dubbio. Qualora il convenuto non sia comparso all'udienza di Contestazione della Lite e per la Concordanza del Dubbio, né si sia presentato alle udienze istruttorie previste dal Giudice Ponente, disinteressandosi così del processo, sempre senza alcuna giustificazione, il Giudice Ponente stesso ne dichiarerà con apposito decreto l'assenza dal processo<sup>25</sup>.

Secondo quanto prevede il canone 1593 §1 CIC la parte convenuta, che fino ad allora non era mai intervenuta nel processo, può presentarsi in giudizio o prima della pubblicazione del decreto di conclusione in causa oppure anche successivamente.

Nella prima ipotesi la parte convenuta ha il diritto di esibire prove e documenti o addurre le proprie conclusioni proprio perché la fase istruttoria non è stata ancora formalmente chiusa. Al giudice spetterà il compito di vigilare che gli interventi della parte assente siano in mala fede o destinati a provocare inutili lungaggini.

Diversa è l'ipotesi della parte convenuta che si presenti dopo la conclusione della causa visto che in questo caso "potrà presentare le sue conclusioni e prove, ma ai sensi del can.1600 (pericolo di ritardi ad arte o di subornazione)" <sup>26</sup>.

In particolare: "nelle cause di interesse privato l'assente potrà presentare prove solo se l'altra parte acconsente; nelle altre cause non è necessario tale consenso, ma si deve ascoltare comunque l'altra parte

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> "Una volta stabiliti i termini della controversia, essi non possono validamente essere mutati «nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis» (can.1514)", M. F. POMPEDDA, Studi di diritto processuale canonico, Milano 1995, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Il canone 1592 §1 CIC stabilisce che: "Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scuso idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can.1507, §1, il giudice la dichiari assente dal giudizio e decida la causa, osservato quanto è prescritto, proceda a sentenza definitiva e alla sua esecuzione". Normalmente il decreto di assenza viene emanato solo dopo che la parte convenuta si sia disinteressata del processo non rispondendo senza alcuna giustificazione alle successive citazioni del giudice per interrogarla.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> P. V. PINTO, *I processi*, cit., 359.

ed evitare il rischio di frodi; le prove presentate dalla parte assente dovranno essere accettate sempre che ci sia timore di emanare una sentenza ingiusta se non si ammettono le prove nuove"<sup>27</sup>.

L'istruzione della causa che é la fase processuale durante la quale, sotto la direzione e la vigilanza del giudice istruttore, vengono raccolti tutti gli elementi di prova che consentiranno poi al collegio giudicante di poter emanare la decisione finale sulla domanda di nullità presentata, accogliendola o rigettandola inizia con l'audizione della parte attrice, successivamente della parte convenuta ed, infine, dei testimoni indicati dalle parti. La fase cosiddetta "discussoria" si svolge per iscritto attraverso la redazione delle memorie degli avvocati e del difensore del vincolo, sulla scorta delle risultanze processuali acquisite nella fase precedente.

Raccolte tutte le prove, si compie la pubblicazione degli atti, tramite un decreto del giudice: alle parti, ai loro avvocati e al difensore del vincolo è data facoltà di prendere visione degli atti, con un effettivo esercizio del diritto di difesa. Si possono eventualmente avanzare ulteriori richieste istruttorie, che saranno valutate dal giudice.

Quando si ritiene che la causa sia stata sufficientemente istruita, si giunge alla "conclusione in causa": le parti, generalmente tramite gli avvocati, espongono per iscritto, con facoltà di replica, le proprie argomentazioni a favore o contro la dichiarazione di nullità. Terminata la raccolta di tutti gli elementi di prova, il giudice istruttore dichiara con proprio decreto conclusa la fase istruttoria; gli avvocati e il difensore del vincolo redigono e si scambiano memorie, con possibilità di repliche, contenenti elementi di fatto e di diritto a sostegno della loro richiesta sulla base dell'esito dell'istruttoria.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, cit., 359.

 $<sup>^{28}</sup>$  «Dopo aver acquisito le prove il giudice...» (art. 229 § 1 DC): è questo il momento in cui il giudice, ritenendo che tutte le prove sono state acquisite, cioè sia quelle addotte dalle parti che quelle ritenute utili e necessarie ex officio, con decreto dispone che gli atti siano a disposizione delle parti che ne possono prendere visione (artt. 229 §§ 2-3 DC). Questa presa di visione, o meglio l'esame degli atti, deve avvenire presso la cancelleria del tribunale ed entro un termine stabilito (artt. 239 § 3; 233 § 1 DC), ma gli avvocati possono ricevere gli atti in consegna (art. 235 § 1 DC), rimanendo gravemente obbligati a non consegnarli a nessuno, nemmeno alle parti (art. 235 § 2 DC).

#### 2.3 La decisione della causa

È la fase processuale nella quale il Collegio giudicante si riunisce in un giorno predefinito dal presidente per esaminare tutto il materiale probatorio ed emettere il parere conclusivo, che potrà essere dichiarativo o meno della nullità del matrimonio. Si riunisce il collegio composto in guesto caso da tre giudici, i guali possono dichiarare la nullità del matrimonio solo se hanno raggiunto, almeno a maggioranza, la certezza morale della stessa, ossia quando «resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario»<sup>29</sup>. Con lo stesso decreto di conclusione della fase istruttoria, viene assegnato agli avvocati un congruo periodo di tempo per presentare considerazioni scritte a sostegno della tesi dei loro assistiti: queste considerazioni sono contenute nel Restrictus iuris et facti; in questa fase, detta dibattimentale, presenta le sue osservazioni (Animadversiones) anche il difensore del vincolo. Sia gli avvocati che il difensore del vincolo possono replicare alle argomentazioni reciprocamente addotte (Restrictus responsionis dell'Avvocato e Animadversiones del Difensore del vincolo). Una volta che sono stati presentati questi elaborati, i tre giudici deputati a risolvere la causa, dopo aver studiato le prove e le difese degli avvocati e del difensore del vincolo, si riuniscono in seduta segreta per confrontare le proprie opinioni (voti) e per formulare la decisione che, sostanzialmente, risponde affermativamente o negativamente al motivo di nullità proposto. Successivamente saranno pubblicate le motivazioni in diritto ed in fatto, che hanno portato i giudici ad emettere la sentenza.

La sentenza, debitamente motivata in diritto e in fatto, deve essere redatta entro un mese. Quello che ha subito una profonda innovazione è il valore della sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio. È stata infatti abolita la regola della obbligatorietà della doppia sentenza conforme, in virtù della quale la nullità del matrimonio, per essere pienamente produttiva di effetti giuridici, doveva essere dichiarata da due pronunce conformi emanate da due tribunali di diversa istanza. In esecuzione di tale regola, il codice canonico (can. 1682 § 1) prevedeva che la sentenza che per la prima volta avesse dichiarato la nullità del matrimonio doveva essere trasmessa

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Art. 247 § 2 DC.

d'ufficio al tribunale d'appello per l'eventuale conferma che la rendesse esecutiva e produttiva di effetti sullo stato giuridico personale delle parti in causa.

Il *Motu proprio* pontificio segna la totale abolizione della regola di cui ci stiamo occupando, stabilendo espressamente che, trascorso il termine fissato per l'appello o quello per la sua prosecuzione, la sentenza diventa esecutiva, legittimando le parti a contrarre nuove nozze (can. 1679).

La sentenza stessa deve essere notificata ai competenti Ordinari del luogo, in modo da poter essere annotata nel libro dei matrimoni e in quello dei battesimi.

La sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio sin dal giorno della celebrazione, come se questo non fosse mai stato contratto; ciò significa che la dichiarazione di nullità riguarda un atto nullo all'origine (ex tunc), a differenza dell'annullamento che riguarda invece un atto di per sé valido che viene successivamente annullato con gli effetti giuridici prodotti solo ex nunc.

## IL COLLEGIO DEGLI AVVOCATI DELLA REGIONE ECCLESIASTICA CALABRIA: PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

## Manuela De Sensi\* Auvocato Rotale

Il 2 marzo 2016 con un gruppo di colleghi ci siano ritrovati per confrontarci sul futuro della professione forense in ambito canonico; allora la percezione immediata fu quella di una consapevolezza condivisa: i tempi erano ormai maturi per dar vita ad un organismo che ci rappresentasse, che esprimesse al meglio il nostro contributo di patroni nel foro canonico nell'ottica della cooperazione necessaria tra i soggetti della giurisdizione.

Il terreno era stato reso fertile quando, in precedenza, illustri avvocati calabresi avevano già manifestato la volontà di intraprendere la via associativa; molto, però, era da fare soprattutto in termini di reale cognizione del delicato compito dell'avvocato nel foro canonico che oggi, alla luce anche delle ultime riforme processuali, è chiamato a dare il suo fattivo contributo ad una giustizia ecclesiale che si vuole sempre più attenta, spedita ed efficace.

Dopo quell'incontro nel quale si è deciso di costituire formalmente il Collegio degli Avvocati della Regione Ecclesiastica Calabria (indicato con l'acronimo CODAREC), nei mesi a seguire il progetto ha trovato sempre più concretezza e vivace adesione finché, in data 19 maggio 2017, il CODAREC si è dotato di un Consiglio Direttivo ed ha concretamente declinato la propria struttura.

Il CODAREC è un'Associazione Privata di Fedeli ai sensi dei canoni

<sup>\*</sup>Presidente (CODAREC) Collegio degli Avvocati della Regione Ecclesiastica Calabria

298-311 e 321-326 del CIC che accoglie avvocati rotali, avvocati abilitati e patroni stabili, i quali esercitano il loro *munus* nell'ambito della Regione Ecclesiastica Calabria.

L'Associazione ha dato impulso ad un rinnovato entusiasmo nello svolgere la nostra professione con la consapevolezza che essa è fondamentalmente un servizio per il bene dei fedeli; abbiamo inteso riconoscerci e rendere visibile per questa via associativa il contributo della nostra opera quale strumento irrinunciabile per salvaguardare innanzitutto il diritto dei fedeli ad un giusto processo e per garantire, sempre e comunque, il fine ultimo della Chiesa che è la salus animarum.

Il nostro auspicio è che il CODAREC possa essere una risorsa preziosa per la piena attuazione, non tanto e non solo di un diritto ad associarsi dell'avvocato che, in primo luogo fedele di Cristo, è costituito nel Popolo di Dio, ma di un preciso dovere per realizzare compiutamente il nostro ruolo secondo quanto previsto dai canoni 212 § 3 e 228, § 2 CIC: siamo, infatti, consapevoli di essere fedeli che affiancano i loro pastori mettendo a servizio la loro competenza nello stile cristiano-cattolico per il rispetto, il bene e la dignità di ogni persona, come anche prestare aiuto e consiglio.

Siamo, così, chiamati a collaborare alla missione ecclesiale che si realizza anche nel campo dell'applicazione della giustizia in modo concreto e nei singoli casi; in tutto il senso del dovere di giustizia e di carità, che nel ruolo dell'Avvocato si declinano ogni giorno nella certezza che la cooperazione è il modo per servire la verità prestando costante attenzione ai principi della deontologia forense.

Nel costituire il CODAREC, infatti, la nostra convinzione si è rafforzata nel vedere la giustizia sempre più fondata nell'osservanza dei principi della deontologia. In un ambito non facile dove la stessa deontologia appare contesa, in divenire, priva di organicità, si avverte come associazione la necessità di tradurre con grande forza, che nasce dall'unione delle persone, il dato imprescindibile che il declinarsi concreto del diritto nelle strutture giudiziarie non solo ha le sue regole ma che queste vanno rispettate da tutti gli operatori.

Alla luce di quanto sopra detto, le specifiche finalità del CODAREC, indicate nello Statuto, che mettiamo a disposizione del continuo vaglio ed aggiornamento da parte dell'autorità ecclesiastica, sono le seguenti: promuovere l'elevazione morale e religiosa dei suoi iscritti mediante

un servizio di formazione culturale, sociale e giuridica; promuovere i rapporti con analoghe associazioni nell'ambito dell'ordinamento statuale, anche per la tutela della dignità professionale forense, nell'ottica dell'animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano; promuovere il rispetto da parte degli iscritti dei principi deontologici contenuti nella normativa canonica e, compatibilmente, per quanto applicabili, in quella contenuta nel codice deontologico approvato in sede civile dal Consiglio Nazionale Forense e nei fondamentali doveri del rispetto della carità sia tra colleghi sia nel rapporto tra avvocato ed assistiti; promuovere il collegamento con altri Collegi di Avvocati e/o Patroni Ecclesiastici costituiti o costituendi in altre Regioni ed in ambito nazionale e sovranazionale; promuovere interventi nell'ambito della pastorale giuridica e familiare, conformemente alle finalità del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e del Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus secondo lo spirito della riforma del processo canonico; mettere a disposizione della Chiesa la dottrina giuridica, l'esperienza forense e la sensibilità e cooperazione in ambito pastorale per la tutela della dimensione giuridica e sacramentale del Matrimonio.

Per attuare le finalità statutarie l'Associazione si pone al servizio del Tribunale Interdiocesano nell'intento di collaborare con esso nel modo ritenuto più opportuno e mettendo a disposizione le competenze dei suoi iscritti, con la consapevolezza che le stesse vadano sempre alimentate ed accresciute.

È per me doveroso, in qualità di Presidente, farmi portavoce del vivo impegno manifestato da tutti i colleghi del CODAREC a che la nostra Associazione sia realmente espressione di una juris prudentia pro rei veritate a cui desidero aggiungere la mia personale preghiera al Signore affinché la giustizia che pratichiamo insieme ogni giorno possa conformarsi sempre più a quella di Cristo; semper ad Tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia, dirigantur cogitationes et opera.

# SENTENZE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

## SENTENZE RIGUARDANTI L'ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ

Nelle sentenze è stata omessa la parte In iure trattata con apposito documento redatto dal patrono stabile Avv. Caterina Bruni.

## PARTE "IN DIRITTO" ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ (CAN. 1101, § 2, CIC)

# AVV. CATERINA BRUNI\* Patrono Stabile del TER Calabro

- 1. Nel Codice di Diritto Canonico si determina l'esclusione dell'indissolubilità al can. 1101:
- "§1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
- §2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente"<sup>1</sup>.

Papa Francesco, nell'Esortazione apostolica Amoris laetitia, così definisce il matrimonio:

"Il matrimonio è un segno prezioso, perché quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si "rispecchia" in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio per noi"<sup>2</sup>.

Il matrimonio - unione legittima tra un uomo e una donna, celebrato nelle forme liturgiche e sostanziali previste dall'ordinamento canonico e dalle norme della Chiesta Cattolica –  $\grave{\mathbf{e}}$  il patto con il

<sup>\*</sup> Dott.ssa in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana, ha frequentato lo Studio Rotale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. anche can. 824 C.C.E.O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Francesco, Esort. Ap. Amoris laetitia (19 marzo 2016), n. 121.

quale i nubenti costituiscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole. È un istituto di diritto divino e naturale, fondato dal Creatore<sup>3</sup>, governato dalle sue leggi, elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento; un sacramento che è, al tempo stesso, un contratto, secondo un'unica inscindibile realtà<sup>4</sup>.

Dal carattere sacramentale discende che il matrimonio è un mezzo di grazia, la quale si produce nei nubenti nel momento in cui viene posto in essere. Il carattere contrattuale del matrimonio comporta la necessità essenziale ed imprescindibile del libero e valido consenso espresso dalle parti nella costituzione del matrimonio.

In difetto di un reale incontro tra i consensi il contratto non verrebbe in vita e così neanche il sacramento.

**3.** Il **consenso**, ossia lo scambio delle volontà delle parti, è l'elemento fondamentale, centrale ed imprescindibile del matrimonio<sup>5</sup>.

Il matrimonio, dunque, è prodotto dal consenso e questo non è solo un principio di carattere giuridico, ma anche teologico e spirituale. È per questo che gli stessi sposi, così come sono protagonisti del contratto, sono anche ministri del sacramento nuziale.

Il consenso è, dunque, causa efficiente, elemento essenziale e costitutivo del matrimonio e deve essere libero, volontario, razionale, umano e conforme agli elementi e alle proprietà essenziali del matrimonio canonico, attraverso i quali i coniugi tendono alla santificazione e alla testimonianza della fede in Cristo; il consenso  $\grave{e}$  il primo atto di amore coniugale, che si realizza attraverso il donarsi ed il riceversi scambievolmente che ne è l'oggetto. Fine della donazione interpersonale coniugale è la costituzione del matrimonio.

Per la costituzione del matrimonio canonico la volontà dei nubenti deve essere rivolta a ciò che la Chiesa e la normativa canonica prevedono per tale istituto e deve essere aderente, anche implicitamente,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne » (Gn 2,24). Che ciò significhi un'unità indefettibile delle loro due esistenze, il Signore stesso lo mostra ricordando quale sia stato, «da principio», il disegno del Creatore: «Così che non sono più due, ma una carne sola» (Mt 19,6)", C.C.C., n. 1605. Il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea, dunque, che le parole di Gn 2,24, richiamate anche da Cristo, esprimono l'unità e l'indissolubilità del rapporto conjugale.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Can. 1055, CIC; can. 776, §§ 1-2, C.C.E.O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Can. 1057, CIC; can. 817, C.C.E.O.

agli elementi ed alle proprietà essenziali del matrimonio canonico, indicati dai cann. 1055 e 1056, CIC (can. 776, C.C.E.O.).

**4.** L'ordinamento canonico stabilisce una **presunzione di conformità** tra il consenso esteriormente prestato e quello reale formatosi nell'animo del nubente (can. 1101, §1, CIC; can. 824, §1, C.C.E.O.); oggetto di questa presunzione è la volontà di accettare il modello matrimoniale previsto dalla Chiesa e definito nella normativa canonica.

La ratio della presunzione di corrispondenza tra la volontà esternata e quella interna del nubente risiede nella necessità di garantire la stabilità dei rapporti umani e dei negozi giuridici che ne sono la fonte<sup>6</sup>, nonché nella fiducia che la Chiesa e l'ordinamento canonico riconoscono alla persona, particolarmente di fronte ad una scelta di vita decisiva come il matrimonio.

Si tratta, tuttavia, di una presunzione *iuris tantum*, cioè superabile con la prova contraria; per inficiare la validità del matrimonio occorre dimostrare, senza alcun dubbio ragionevole o probabile, che al momento della prestazione del consenso sussisteva un vizio di nullità<sup>7</sup>.

**5.** La **simulazione del consenso** si verifica se una o entrambe le parti escludono, con positivo atto di volontà, il matrimonio stesso oppure un suo elemento o una sua proprietà essenziale (can. 1101, § 2, CIC; can. 824, § 2, C.C.E.O.). Dalla sussistenza di tale esclusione deriva l'invalidità del consenso e, di conseguenza, dello stesso patto matrimoniale.

Si parla di simulazione totale allorché la volontà interna del nubente è quella di non contrarre matrimonio, di escluderlo nella sua totalità, svuotandolo di ogni contenuto.

Si ha, invece, simulazione parziale nel caso in cui il nubente escluda un elemento essenziale o una proprietà essenziale del matrimonio rivolgendo, dunque, il proprio consenso ad un tipo di matrimonio non conforme all'insegnamento della Chiesa.

Nella simulazione parziale il contraente sostituisce, nel patto co-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. Berlingò, *Il matrimonio canonico*, Ed. Giuffrè, Milano, 1994, p. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La presunzione di validità porta con sé la conseguenza, sul piano processuale, che qualora non sia stata raggiunta la certezza morale in merito alla prova del vizio di nullità, la pronuncia sia a favore della validità del matrimonio (Can. 1608, §4 CIC; can. 1291, C.C.E.O.; art. 247, § 5 Dignitas connubii).

niugale, gli elementi essenziali del matrimonio con un'altra struttura sostanzialmente diversa.

**6.** L'atto positivo di volontà necessario perché si abbia una fattispecie simulatoria è una vera decisione e richiede una manifestazione, esplicita o implicita, della volontà escludente; questo atto positivo di volontà sostanzia la volontà simulatoria o "intentio simulandi" <sup>8</sup>.

Perché abbia effetto invalidante non è sufficiente che l'esclusione consista in un atto negativo, *nolle*, in una semplice mancanza di volontà, in una volontà negativa; è, invece, necessario un atto positivo, *velle non*, cioè una vera e propria volontà escludente.

L'atto positivo di volontà può essere esplicito, cioè espresso attraverso parole che manifestino l'intenzione escludente l'elemento o la proprietà essenziale, o implicito, cioè insito in fatti e circostanze.

L'esclusione deve tradursi in un atto positivo di volontà diretto a rifiutare l'elemento o la proprietà essenziale nello specifico del matrimonio che si va a celebrare.

Perché si possa ritenere sussistente un atto positivo di volontà occorre, innanzitutto, che l'esclusione sia espressione della volontà e non di altri dinamismi della persona, quali l'habitus mentale, gli stati meramente intellettivi (idee, pensieri, dubbi, errori) o i moti affettivi (paure o altre pulsioni emotive).

È necessario, inoltre, che la volontà comporti una decisione e che sia attuale (presente in tutta la sua forza al momento del consenso) o anche virtuale (posta in passato con piena adeguatezza, non revocata, quindi presente al momento del consenso in tutta la sua efficacia).

Non ha invece effetto invalidante quella volontà che non sia sfociata in una decisione, come accade per le semplici inclinazioni, l'animi dispositio (sentimenti e stati d'animo), l'intentio habitualis e la voluntas generica (un modo di pensare generico circa il matrimonio che non investe il momento della determinazione di volontà in ordine al matrimonio del nubente), l'intentio interpretativa (quella di chi si sarebbe comportato diversamente se avesse potuto prevedere una diversa realtà delle cose). Questi stati mentali, che possono influire sulla

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> P. Silvestri, *Esclusione del bonum sacramenti*, in AA.VV., Diritto Matrimoniale Canonico, Studi giuridici LXI, LEV 2003, p. 360.

volontà ed andare eventualmente a tradursi nella *causa simulandi*, non corrispondono tuttavia ad un concreto volere, ad un atto positivo di volontà, ad un atto di scelta della volontà, che resta comunque libero di determinarsi rispetto ai motivi. La motivazione, infatti, non conduce necessariamente, attraverso un aprioristico nesso di causalità, all'atto di esclusione<sup>9</sup>.

7. L'indissolubilità è una proprietà essenziale che nel matrimonio cristiano consegue una peculiare stabilità in ragione del sacramento<sup>10</sup>; attiene alla struttura ontologica del matrimonio, alla sua stessa natura. Dottrina e giurisprudenza hanno costantemente affermato la fondazione naturale del principio dell'indissolubilità nonché la sua pertinenza ai concetti, compresi nel loro senso più profondo, di amore coniugale e di autodonazione coniugale<sup>11</sup>.

L'esigenza di perpetuità è profondamente congruente con la verità del dono. Non può sussistere autentica autodonazione che non sia irrevocabile in quanto porre un limite di tempo equivale a non donarsi. L'indissolubilità, dunque, non è una limitazione prescritta dall'esterno alla libertà dei coniugi, un'imposizione autoritaria, ma rappresenta un'esigenza intrinseca alla natura stessa del vincolo coniugale ed al pieno dono interpersonale che è alla base del matrimonio e della famiglia<sup>12</sup>.

Le proprietà essenziali del matrimonio non sono restrizioni estrinseche e contrarie alla libertà individuale, ma esigenze proprie e con-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In riferimento al rapporto tra l'atto positivo di volontà e le motivazioni si veda G. Zuanazzi, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano, 2012, pp. 96-99.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cf. Can. 1056, CIC; can. 776, §3, C.C.E.O..

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cf. P. Bianchi, L'esclusione dell'indissolubilità (ca. 1101) in AA.VV., La Giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008), Studi giuridici LXXXIII, LEV 2009, p. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Čf. P. Silvestri, Esclusione del bonum sacramenti, cit., p. 344. In J.M. Serrano Ruiz, Alcune note di attualità sull'indissolubilità del matrimonio tra l'errore speculativo e l'atto positivo della volontà escludente, in AA.VV. Jus et munera, Ed. Laurenziana, Napoli 1997, p. 126, si legge: "... dimensione di perpetuità che è, in primo luogo, totalità: come si può intendere una mutua donazione e accettazione totale che non sia nello stesso tempo perpetua? Lo stesso significato della parola dono comporta un non-ritorno, una irreversibilità. ... quale dono, infatti, sincero e totale, può essere compatibile con un eventuale richiamo al regalo da parte del donante? Così soprattutto il dono dell'amore, che non è il dono di nessuna cosa ma il dono di sé nella storicità dinamica del fluire vitale verso l'ultimo traguardo".

naturali dell'unione coniugale<sup>13</sup>. Lo ribadisce anche l'Esortazione apostolica Amoris laetitia: "... il matrimonio aggiunge a tutto questo un'esclusività indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire insieme tutta l'esistenza. ... nella stessa natura dell'amore coniugale vi è l'apertura al definitivo"<sup>14</sup>.

L'indissolubilità costituisce la stabilità e la prosecuzione nel tempo del rapporto unico; le due proprietà essenziali – unità ed indissolubilità – rappresentano la tipicità dell'unione coniugale, unica unione tra due persone che ha la portata e la forza di unire in modo esclusivo e per tutta la vita.

8. Il contenuto dell'esclusione dell'indissolubilità consiste nella ricusazione della permanenza del vincolo una volta costituito<sup>15</sup>. Il nubente, in definitiva, si riserva la possibilità di recuperare la propria libertà dal vincolo matrimoniale, a prescindere dagli strumenti che si propone eventualmente di utilizzare per ottenere questo scopo<sup>16</sup>. Oggetto dell'esclusione dell'indissolubilità è, dunque, la volontà di un possibile scioglimento del vincolo.

Il positivo atto di volontà di esclusione dell'indissolubilità può essere esplicito o implicito, assoluto o condizionato ed eventuale: è esplicito quando il suo oggetto è direttamente il rifiuto dell'indissolubilità ("Rifiuto il vincolo perpetuo con l'altro nubente"); è implicito se l'esclusione è insita in una scelta contraria all'accettazione dell'indissolubilità del matrimonio ("Nel caso in cui l'unione avrà esito negativo, mi riterrò sciolto da ogni vincolo e libero rispetto all'assunzione di altri legami"); è assoluto se avversa totalmente la perpetuità del vincolo ("Non accetto un legame che sia per sempre"); è condizionato ed eventuale quando, pur non avversando il vincolo indissolubile, il nubente, temendo l'esito infelice dell'unione, si riserva la possibilità di recuperare la propria libertà ("Se il matrimonio sarà infelice, recupererò la mia libertà di farmi una nuova vita rescindendo l'unione").

Con riferimento alle possibili modalità di esclusione dell'indisso-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cf. Giovanni Paolo II, Alloc. alla Rota Romana, 1 febbraio 2001, n. 5.: "... le proprietà essenziali, l'unità e l'indissolubilità, s'iscrivono nell'essere stesso del matrimonio, non essendo in alcun modo leggi ad esso estrinseche".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Francesco, Esort. Ap. Amoris laetitia (19 marzo 2016), n. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cf. P. Bianchi, L'esclusione dell'indissolubilità, cit., p. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L'indagine su questo aspetto può essere valutata ai fini della prova.

lubilità, in giurisprudenza<sup>17</sup> "si sono distinti tre livelli nel bonum sacramenti, ciascuno dei quali presenta modalità specifiche di esclusione. Così, all'aspetto della stabilità del matrimonio, richiamato anche dalla norma relativa ai presupposti conoscitivi minimi necessari per l'emissione del consenso matrimoniale, si oppone la volontà di celebrare un cosiddetto matrimonio di prova, una condizione per principio transitoria e totalmente rimessa, quanto alla sua prosecuzione, alla volontà del contraente. Al principio della perpetuità del vincolo si oppone la volontà di contrarre un matrimonio ad tempus, definito ma assai più spesso indefinito e subordinato al conseguimento e/o al mantenimento di determinate finalità soggettive che il contraente si propone di conseguire con il matrimonio. [...] Infine, alla indissolubilità in senso proprio si oppone la pretesa del contraente di potersi riservare un radicale ius divertendi, da attuare eventualmente, a iniziativa propria, oppure attraverso il ricorso a un'autorità giuridica da lui ritenuta competente a garantirne l'esercizio" 18.

**9.** Con riferimento alla **prova** della nullità del matrimonio, il diritto canonico consente l'utilizzo di prove di qualsiasi genere, purché si presentino utili per la decisione della causa e siano lecite<sup>19</sup>.

La prova della simulazione deve risultare da elementi idonei a ricostruire la reale volontà del nubente al momento del matrimonio e che consentano di giungere alla certezza morale della sussistenza dell'esclusione invalidante il consenso.

La giurisprudenza distingue tra prove dirette ed indirette.

La prova diretta è fornita dalla confessione del probando simulante e dalle deposizioni dei testimoni che abbiano raccolto le dichiarazioni della parte in tempi "non sospetti"; in particolare, la testimonianza riveste particolare importanza allorché si riferisce ad un tempo prossimo alle nozze. Si valuta, inoltre, lo spessore della deposizione in relazione alle specifiche modalità e circostanze in cui la confessione della parte è stata raccolta. Si considera, inoltre, la possibilità di una

 $<sup>^{17}</sup>$  Cf. c. Stanckiewicz 25 aprile 2002, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), pp. 118-119, n. 10; c. Defilippi 9 febbraio 2000, in RRDec., XCII, p. 143, n. 8; c. Defilippi 25 luglio 2002, in *Ius Ecclesiae* 16 (2004), pp. 138-163; c. Stanckiewicz 15 dicembre 1999, in RRDec., XCI, pp. 792-793, n. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> P. Bianchi, L'esclusione dell'indissolubilità, cit., p. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cf. Can. 1527, § 1, CIC; can. 1208, § 1, C.C.E.O.; art. 157, § 1, Dignitas connubii.

coerenza nel raffronto con le altre testimonianze, nonché la stessa credibilità delle persone ascoltate.

Si parla di prova indiretta con riferimento a quegli aspetti che consentono di ricostruire la volontà del contraente per via logica. Tali presunzioni devono essere tratte da fatti certi, determinati e direttamente connessi con il fatto che è oggetto di prova<sup>20</sup>.

In particolare, nell'ambito della prova indiretta della simulazione, ha particolare rilevanza la valutazione della causa contrahendi, della causa simulandi (proxima e remota) e delle circostanze.

La causa contrahendi è la ragione per la quale il probando simulante è giunto alle nozze e, quanto più è debole dal punto di vista affettivo, morale, cristiano, tanto più è probabile la simulazione del consenso.

La causa simulandi è la ragione per la quale la persona avrebbe prestato un consenso simulato e, quanto è più forte e pregnante, tanto più è probabile che realmente ci sia stata l'esclusione.

Nell'animo del nubente, in definitiva, nel caso di simulazione coesistono due impulsi, l'uno volto a dare vita all'apparenza del matrimonio (causa contrahendi) e l'altro teso ad escludere che da quella celebrazione derivino le conseguenze tipicamente previste (causa simulandi)<sup>21</sup>.

Una serie di circostanze, inoltre, possono rappresentare indizi ed essere vagliate ai fini della corretta ricostruzione della reale volontà del contraente, per verificare l'effettiva esclusione dell'indissolubilità; tra queste, i convincimenti in ambito morale e religioso, la presenza di eventuali dubbi o incertezze nella fase prossima alla celebrazione, la proposta di una convivenza o del solo matrimonio civile, il non volere figli dall'unione, potendo rappresentare la prole, nell'animo del probando simulante, un ulteriore vincolo di unione al coniuge.

Ed ancora, con riferimento al sentimento che legava il probando simulante all'altra parte all'epoca del matrimonio, è utile considerare la sussistenza o meno di un profondo ed autentico amore coniugale in quanto, nel primo caso, vi sarebbero minori probabilità che si sia potuta verificare un'esclusione dell'indissolubilità del vincolo. Si tratta,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. Can. 1586, CIC; can. 1265, C.C.E.O.; art. 216 Dignitas connubii.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cf. S. Berlingò, *Il matrimonio canonico*, cit., p. 100.

peraltro, di situazioni da valutare nella concretezza dei singoli casi<sup>22</sup>.

Altro elemento che ha valore indiziario nella prova dell'esclusione dell'indissolubilità è il comportamento della persona che viene presentata come autrice dell'esclusione, di fronte al sopraggiungere della crisi coniugale o al verificarsi di quelle situazioni cui si ricollegava la causa simulandi. La rapidità nel giungere alla rottura del coniugio di fronte alle prime difficoltà, senza attuare tentativi per superarle, rappresenta una circostanza a favore della reale sussistenza della fattispecie simulatoria per esclusione dell'indissolubilità.

In ogni caso, gli accadimenti, le condotte, le circostanze antecedenti, concomitanti e successive al matrimonio andranno sempre valutate caso per caso, per verificarne la reale incidenza nella specificità del singolo matrimonio.

<sup>2</sup>º "Per valutare quale effettivo peso si debba attribuire all'amore presente al momento delle nozze, emerge la necessità di verificare due ulteriori circostanze: sia la qualità, per così dire, di quell'amore, ad esempio se solo passionale o possessivo o se invece più qualificato e vicino al concetto più autentico di amore coniugale; sia le restanti emergenze probatorie, le quali potrebbero portare a confermare ma anche a sovvertire la tendenziale ma solo iniziale valenza negativa, in ordine alla prova dell'esclusione, attribuita all'amore del preteso simulante verso l'altra parte "tempore nuptias", in P. Bianchi, L'esclusione dell'indissolubilità, cit., p. 235.

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

Catanzaro – Squillace

Nullità di Matrimonio: S. - A.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons, Vincenzo Varone

#### **FATTISPECIE**

1. Le parti in causa, F. S. e R. A. si conobbero nei primi mesi del (omissis) presso l'abitazione familiare della donna, quando l'uomo vi si recò insieme ad un parente. Nel periodo successivo il signor A., che contava ventotto anni e svolgeva l'attività di (omissis), si recò più volte in visita a casa della signora S. manifestando interesse verso la giovane di undici anni più piccola. Ebbe iniziò così la storia sentimentale tra le parti vissuta sempre in famiglia, ancor di più quando, dopo pochi mesi dall'iniziale frequentazione, R. si trasferì a casa di F. dove era solito fermarsi anche per la notte in una camera a lui dedicata. La coppia appariva male assortita a motivo delle differenze caratteriali e del divario di età, pur tuttavia, F., che più volte avrebbe desiderato

interrompere la relazione, andò avanti per non dare preoccupazione ai propri genitori che sembravano, invece, approvare il fidanzamento tra i due.

Man mano che il tempo passava, F. si dimostrava sempre più insofferente verso la storia sentimentale con R., per cui quando furono programmate le nozze dopo neppure due anni di fidanzamento, ella diciannovenne, si lasciò coinvolgere in una decisione che non le apparteneva con il solo intento di non scontentare i propri genitori e dimostrarsi la brava ragazza di sempre, disciplinata ed attenta alle convenzioni; si promise, però, con ferma volontà che qualora il matrimonio non si fosse rivelato felice lo avrebbe senza indugio interrotto, riprendendosi, così, la propria libertà.

Con tali presupposti le nozze furono celebrate il (omissis) a (omissis), nella Parrocchia (omissis). Seguirono il ricevimento ed il viaggio di nozze. La dimora coniugale fu vissuta a (omissis), e la convivenza coniugale si dimostrò dopo pochi mesi molto difficile perché tra i due non vi era la minima complicità. F., ben presto, nonostante la nascita della figlia, avvenuta il (omissis), mise in atto il proprio proposito prenuziale di porre fine al matrimonio; ciò avvenne con separazione legale nel (omissis), ma già le parti conducevano vite autonome da tempo.

2. Con libello datato (*omissis*) e acquisito il (*omissis*), la signora S. F., tramite il proprio Patrono di fiducia, Avv. Rotale Manuela De Sensi, adiva questo nostro Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio contratto con il sig. A. R. a motivo dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte della donna attrice (can. 1101, § 2 CIC).

Ammesso il Libello e citate le parti interessate per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio, il quale ultimo, veniva con decreto del (omissis) così stabilito:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)".

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

# IN DIRITTO (omissis)

#### IN FATTO

**3.** Il Collegio dei Giudici, dopo ampio e approfondito esame degli atti della causa N.M. S.A., non ha argomenti validi per negare il capo di nullità addotto.

I Giudici si dicono concordi nel dichiarare la nullità di questo matrimonio, che traspare in tutta oggettività dalla lettura degli atti.

Una prima considerazione rilevante concerne la credibilità delle parti: l'attrice appare veritiera e mossa unicamente da ragioni di coscienza nella sua domanda. Ciò lo si ricava innanzitutto da dati extraprocessuali, specificamente da un dato storico e cioè dal fatto che sono decorsi più di vent'anni da quando è cessato il rapporto tra le parti; nessun altro interesse sostiene il libello presentato dall'attrice se non la volontà di fare chiarezza sulla vicenda matrimoniale che l'ha vista coinvolta. Secondo elemento a supporto della credibilità della donna proviene dalla dichiarazione rilasciata dal parroco che riferisce della buona stima di cui gode l'attrice e la sua famiglia all'interno della comunità di (omissis). Vi sono, poi, da evidenziare anche elementi endoprocessuali: l'attrice, infatti, appare coerente nel proprio interrogatorio nel fornire una versione pienamente corroborata dai testi e dai documenti prodotti. Analoga credibilità non può essere attribuita al convenuto che ha manifestato la volontà di deporre solo dopo la pubblicazione del sommario istruttorio, dopo essersi reso reperibile ed essere staro citato sei volte a mezzo posta, parroco e citazione edittale; una volta comparso, al Giudice Istruttore, ha inteso fornire la propria versione in modo sterile per ciò che concerne il capo di nullità e poco veritiera perché ampiamente contraddetta da inoppugnabile documentazione che rende priva di fondamento la sua versione.

#### 4. CIRCA IL CONTESTO FAMILIARE E L'EDUCAZIONE DELL'ATTRICE

Il contesto familiare del signora S. F. e l'educazione impartitale è descritta dalla stessa in modo eccessivamente rigida: "La mia è una famiglia molto tradizionalista, all'antica, nel senso che l'educazione impartitami è stata molto più severa e rigorosa a differenza di

quella dei miei fratelli, proprio perché ero la figlia femmina...non mi era permesso di poter uscire da sola così come anche andare in gita come altri coetanei. Tra genitori e figli vi erano buoni rapporti anche se posso registrare comunque una certa sudditanza nei loro confronti da parte mia" (S. I. p. 37/4); "All'epoca...presentavo un carattere disciplinato...mi attenevo alle regole...concentrata su quelli che erano i miei compiti: casa, accudire il fratellino e studio...Il modello educativo dei miei genitori mi ha molto influenzato...così come la scuola, anche lo svago, era limitato alle lezioni di pianoforte mentre io avrei preferito fare danza" (S. I. p. 38/5).

A tal proposito risulta utile riportare la seguente deposizione a conferma di quanto dichiarato dall'attrice: "Siamo una famiglia molto tradizionale e all'antica. Io ero molto geloso della mia famiglia e dei miei figli...imposi a [F.] di iscriversi all'Istituto (omissis) piuttosto che al Liceo (omissis) per come lei avrebbe voluto...imparò a suonare il pianoforte anche se lei avrebbe voluto fare danza...F. non si è mai ribellata ai miei dettami" (S. I. p. 63/4), il teste continua ribadendo che: "F. era una ragazza obbediente...mite e accondiscendente...ha fatto suoi i principi del rispetto e della dignità che le ho impartito e questo anche a discapito della sua autonomia..." (S. I. p. 64/5).

Altrettanto utili sono le deposizioni di altri testi, alle quali si rimanda, (cfr. S. I. pp. 53-54/4-5; S. I. pp. 58-59/4-5; S. I. pp. 68-69/4-5).

Anche il convenuto non ha dubbi nel descrivere F. come: "...una ragazza abbastanza docile, tranquilla ma nello stesso tempo inquadrata" (Suppl. Istr. p. 11/5).

### 5. CIRCA LA CONOSCENZA E IL FIDANZAMENTO DELLE PARTI

La conoscenza e il fidanzamento tra le parti in causa, vengono così vissuti e descritti dell'odierna attrice: "Il fidanzamento è durato dalla primavera del (omissis) all'agosto del (omissis), sviluppatosi principalmente all'interno della mura domestiche. Con il tempo, avendo R. capito che piaceva molto ai miei genitori e soprattutto a mia mamma, si trasferì addirittura a casa mia in una stanza a lui destinata. Condividevamo la quotidianità in famiglia e poi la sera, dopo aver visto la televisione ognuno si ritirava nella propria stanza...il nostro rapporto era vissuto tranquillamente senza entu-

siasmo; non nutrivo nessun trasporto nei confronti di R. e poiché sapevo che i miei familiari erano molto contenti di lui, a me andava bene di riflesso..." (S. I. pp. 38-39/6). Anche quando F. si ribellò nei confronti di R. per una scenata di gelosia all'uscita di scuola, tanto da voler interrompere la relazione sentimentale a motivo delle ingerenze e delle pressioni di sua madre, ritornò sui suoi passi:"...sia mia madre che R., mentre io stavo prendendo i suoi vestiti dall'armadio per riporli in valigia, mi dissero che non era il caso di fare in quel modo perché mio padre ci sarebbe rimasto troppo male e avrei creato difficoltà alla nostra famiglia agli occhi della gente. Quel giorno rimasi da sola nella mia stanza e dopo aver dormito iniziai la mattina successiva con la consueta tranquillità apparente, come se niente fosse stato. Questo episodio avvenne qualche mese prima della celebrazione del matrimonio" (S. I. pp. 38-39/6).

Le parole dell'attrice trovano, in effetti, puntuale conferma nelle deposizioni dei testi in causa:

primo teste: "Il fidanzamento è durato un paio di anni, sviluppatosi esclusivamente tra le mura domestiche di casa S....Notavo come F. vivesse tale rapporto senza nessun slancio ed entusiasmo. F. neanche si chiedeva se quel rapporto era soddisfacente per lei perché constatava che lo era per i suoi genitori ed in modo particolare per la mamma, che nei confronti di R. aveva una certa venerazione" (S. I. p. 54/6).

**Secondo teste:** "Tra F. e R. non è stata una storia passionale... [F.] ha vissuto quegli anni in modo apatico e senza trasporto...non era innamorata di R. con il quale non viveva la storia sentimentale in modo autentico. Per la mentalità della mia famiglia dopo il conseguimento del diploma bisognava "sistemarsi" e poiché mia mamma aveva già predisposto il suo corredo per tempo, le nozze furono l'epilogo naturale della loro relazione" (S. I. p. 69/6).

**Terzo teste:** "F. e R. si frequentavano esclusivamente in casa [della famiglia S.] e sempre alla presenza di qualcuno... [F.] non era affatto presa da questa relazione, vedevo che la viveva con poco entusiasmo e senza particolare emozione. F. si adeguava a quelle che erano le impostazioni e le imposizioni dei [suoi genitori], anche perché non vi era nessuna alternativa. R. si dimostrava geloso e possessivo nei confronti di [F.]" (S. I. p. 59/6).

## 6. Circa la confessione del simulante

La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a coloro che sono diretti protagonisti dei fatti e, in particolar modo alla confessione giudiziale del simulante.

L'attrice riferisce in modo chiaro la sua volontà di escludere l'indissolubilità dal proprio matrimonio, quando asserisce: "Poiché io sono stata sempre una ragazza disciplinata, non volevo deludere i miei genitori, e così volli assecondare la proposta di matrimonio perché vedevo nell'eventualità di ricorrere al divorzio una via d'uscita. Mi rendevo conto che la relazione con R. era inconsistente e non appagante per me, ma come ho già evidenziato sopra nell'episodio che ho già riportato, non me la sentii di deludere la mia famiglia..." (S. I. p. 40/8).

La riserva contro l'indissolubilità del vincolo non resta peraltro nell'animo dell'attrice ma viene portata a conoscenza di familiari ed amici. A tal proposito ecco quando dichiara la S.: "...fui chiara con mia madre e mio fratello dicendo loro che se nel matrimonio le cose tra me e R. non avessero funzionato non avrei esitato a ricorrere al divorzio. Oltre mio padre e mio fratello anche alcuni amici e parenti più intimi erano a conoscenza della mia riserva circa l'indissolubilità del matrimonio" (S. I. p. 40/8).

#### 7. CIRCA LE DEPOSIZIONI DEI TESTI

Le parole dell'attrice trovano, in effetti, puntuale conferma nelle deposizioni dei testi in causa:

uno dei testi asserisce: "[F.] ha visto nella possibilità di ricorrere al divorzio la scappatoia di poter troncare la relazione con R. qualora le cose durante la vita coniugale non fossero risultate sod-disfacenti....F. non avrebbe potuto sottrarsi dallo sposare R., per questo si è lasciata aperta la possibilità di riprendersi la sua libertà se le cose con lui non fossero andate bene....di questa volontà di ricorrere al divorzio ne ha parlato con noi ..." (S. I. p. 55/8).

Altro teste sostiene: "Per quanto F. fosse ingenua, nell'andare al matrimonio con R. volle escludere il "per sempre" dallo loro unione perché ella non provava per R. un vero amore coniugale. Me lo disse espressamente prima del matrimonio quando mi trovai a chiederle spiegazioni sul perché non ci fosse entusiasmo nella sua scelta di sposarsi" (S. I. p. 60/8);

**Altrove si legge:** "[F.] avendo con me un bel rapporto, prima di contrarre matrimonio con R. mi disse chiaramente che nutrendo dei seri dubbi sul futuro coniugale con lui, non avrebbe esitato di ricorrere al divorzio qualora le cose non fossero andate bene" (S. I. pp. 69-70/8).

## 8. Causa simulandi, causa contrahendi, circostanze

La *causa simulandi* va ricercata nelle lacune del fidanzamento e nella mancanza di amore autentico. Ecco come dalla stessa viene descritto: "...il nostro rapporto era vissuto tranquillamente senza entusiasmo; non nutrivo nessun trasporto nei confronti di R. e poiché sapevo che i miei familiari erano molto contenti di lui, a me andava bene di riflesso...nei confronti di R. nutrivo un affetto fraterno, ma sicuramente non un vero amore..." (S. I. pp. 38-39/6).

Circa la **causa contrahendi** appare debole ed esclusivamente legata al fatto che F. non volesse deludere i suoi genitori: "Poiché io sono stata sempre una ragazza disciplinata, non volevo deludere i miei genitori, e così volli assecondare la proposta di matrimonio... Mi rendevo conto che la relazione con R. era inconsistente e non appagante per me, ma...non me la sentii di deludere la mia famiglia" (S. I. p. 40/8).

#### 9. CIRCA LA CONVIVENZA CONJUGALE

Il comportamento post-nuziale dell'odierna attrice è coerente con il proposito fatto prima del matrimonio di escludere l'indissolubilità dal proprio matrimonio. Ella stessa riferisce le fasi dell'inconsistenza della convivenza coniugale e di come questa sia risultata mal assortita fin dall'inizio: "La convivenza coniugale è durata dal (omissis) al (omissis). Nonostante la nascita di R.... mi ero resa conto che tra di noi non poteva andare più avanti. I litigi tra di noi erano all'ordine del giorno e intanto io mi ero anche trovato un lavoro con la finalità di essere autonoma in vista del divorzio che già avevo preso in considerazione... Nell'autunno del 1992 chiesi a R. di divorziare ma lui mi disse che preferiva rimanere in casa fino al compimento del secondo anno di età di R.. Io accettai ma a condizione che continuassimo a vivere in stanze separate. Come avevamo concordato qualche giorno dopo il secondo compleanno di R., R. andò via di casa" (S. I. pp. 40-41/11).

L'attrice aggiunge: "Tra me e R. non c'era nulla e anche il collante R. non funzionò..." (S. I. p. 41/11).

Le dichiarazioni rese dai testi circa la vita matrimoniale e le motivazione per cui l'attrice l'ha interrotta trovano conferma con quanto da ella dichiarato (cfr. S. I. pp. 55-56/11-12; S. I. pp. 65-66/11-12; S. I. pp. 70-71/11-12), rafforzando la credibilità della tesi sostenuta dall'odierna attrice.

- 10. Circa le *Animadversiones*, vale la pena solo sottolineare come, stante la coerenza del materiale probatorio in atti, anche il Difensore del Vincolo, dopo aver indicato i passi salienti delle deposizioni dell'Attore e dei suoi testi, coerentemente si rimette alla giustizia del Tribunale.
- 11. Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

#### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra **S. F.** e **A. R.**, e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)"

si debba rispondere

#### **AFFERMATIVE**

Mons. Vincenzo Varone, *Ponente*Mons. Vincenzo Pizzimenti
Can. Vincenzo Ruggiero

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

## Reggio Calabria-Bova

Nullità di Matrimonio: B. - A.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Giuseppe Giovanni Angotti

#### **FATTISPECIE**

1. D. e L. si conoscono in modo del tutto casuale nel (omissis) a (omissis) dove entrambi frequentano l'Università. Dopo qualche mese di frequentazione, i due iniziano a vivere un vero e proprio rapporto sentimentale. D., pur impegnato negli studi universitari, non fa alcun progetto per il futuro perché vuole soltanto "divertirsi". Col passare del tempo, però, il rapporto tra i due si caratterizza per tutta una serie di incomprensioni che cominciano ad incidere sulla serenità non solo della coppia ma, principalmente sulla vita dell'uomo e a risentirne sono, anzitutto, i suoi studi con un conseguente notevole ritardo sugli esami da sostenere. Nel (omissis) la crisi relazionale diventa così forte al punto che i due, più volte, decidono di lasciarsi. Nell'inverno del

(omissis) accade che L. è vittima di un serio incidente stradale con pesanti conseguenze sulla sua salute fisica. In D., a quel punto, subentra un forte senso di colpa rispetto al suo desiderio (e guindi alla sua decisione) di interrompere definitivamente quella relazione e decide, così, di ricominciare a frequentare L. con più assiduità per poterla sostenere in quel non facile momento, pur rimanendo, però, consapevole di non volere alcun futuro con lei. La vicinanza dimostrata da D. porta L. a proporre il matrimonio. D., però, continua ad avere molti dubbi su quel rapporto, vuole terminare gli studi e sa di non avere alcun sostegno economico su cui contare. In questa situazione esistenziale, aggravata dai forti contrasti che a quel tempo viveva con la sua famiglia di origine e dalla quale si sente praticamente abbandonato, acconsente alla proposta di L. nella certezza di poter ricorrere al divorzio in qualunque momento qualora la convivenza conjugale non fosse andata bene. Così, nel (omissis), i due si sposano ma, praticamente fin da subito, la convivenza si rivela difficile e complicata. Nel (omissis) nasce una figlia ma la loro situazione sembra non migliorare. Nel (omissis) D. si trasferisce in (omissis) per completare la pratica (omissis) e così, finalmente, fare l'esame di (omissis). Questa circostanza gli si offre come l'occasione più favorevole per separarsi prima di fatto e poi legalmente da L. mettendo, così, in atto la sua riserva.

2. In data (omissis), il sig. D. B. presentava istanza per gratuito patrocinio, avendo intenzione di adire Q.N. Tribunale al fine di accertare la validità del suo matrimonio celebrato con la sig.ra L. A. Con decreto del (omissis), alla parte richiedente veniva assegnato il Patrono Stabile Avv. Rot. Ivana Ventura la quale, a nome del suo assistito, presentava supplice libello, datato (omissis), col quale chiedeva venisse dichiarata la nullità del presente matrimonio a motivo "dell'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo attore (can. 1101, § 2)".

Il dubbio veniva con decreto così stabilito:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)". Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

# IN DIRITTO (omissis)

#### IN FATTO

- **3.** Tutta la vicenda oggetto di questa decisione, pare svolgersi dentro un alone di certezze interiori esistenti nell'animo di D. e mai condivise con L., e di cose e situazioni importantissime in un normale rapporto di coppia che trovano, però, in D. un "modo" di apparire agli occhi di L. come quello che, purtroppo, in realtà non è, e in L. un terreno accogliente e fertile in cui l'unico humus pare essere il suo essere "innamoratissima" di quest'uomo che "considera come il suo progetto di vita, immaginando, cioè, di fare una vita insieme a lui" (S.I. pag. 46 nr 5).
- Ma andiamo per ordine. Chi è D.? Al tempo dei fatti, era un giovane uomo di venticingue anni che dalla (omissis), qualche tempo prima, si era spostato in (omissis) per poter studiare. Lì è da solo. Ma non solo "fisicamente", quanto soprattutto "interiormente": porta nel suo cuore l'amarezza di un'infanzia trascorsa non in modo sereno perché turbata dall'assenza di un'aria altrettanto serena mai respirata per via dei continui litigi tra i suoi genitori causati dall'eccessiva gelosia da parte della madre e perché il padre, a dire di D., non ha mai amato la madre (cfr. S.I. pag. 29 nr 4). Questa realtà si radica nell'animo dell'allora bimbo e poi uomo, portandolo, conseguenzialmente a cogliere "solo l'aspetto negativo ed egoistico della vita (...) al punto che (egli afferma) quando potevo, evitavo di vivere in quella casa ..." (S.I. pag. 29 nr 4). Approfondendo la nostra riflessione su questo punto per provare a comprendere meglio l'animo di D. dentro la sua intera biografia, non è certo cosa difficile immaginare quanto questa realtà, fondamentale nel processo di crescita di ogni essere umano, abbia influito negativamente sulla sua personalità e sui suoi convincimenti più profondi. In effetti, noi oggi siamo quello che ieri abbiamo costruito ... D. è sì un cristiano, conosce le verità della fede, ma la sua

coscienza e la sua capacità volitiva nelle scelte concrete della vita, specie quella matrimoniale, viaggiano praticamente in un'altra direzione perché fortemente condizionate da un passato che ha, suo malgrado, subito e nei confronti del quale l'unica cosa che gli è concessa di fare è di ribellarsi con le "sue" scelte e le "sue" determinazioni. D., però, rimane una persona debole, accondiscendente. Così egli si autodefinisce spingendosi ben oltre e riconosce che, al tempo dei fatti, si sentiva un po' come un approfittatore (...) perché, vivendo quella situazione di disagio all'interno del contesto familiare, mi aggrappavo alle persone per cercare in loro quello che sapevo di non avere a casa mia (cfr. S.I. pag. 29 nr 6).

5. È con questo "bagaglio interiore" che D. inizia la sua relazione sentimentale con L. Restano insieme da fidanzati per sei anni ma che entrambi i protagonisti di questa vicenda non esitano a definire come strascicati e caratterizzati da almeno due interruzioni piuttosto serie (cfr. S.I. pag. 30 nr 8; pag. 46 nr 5). Durante la seconda interruzione, che dura per qualche mese, D. si convince di voler definitivamente interrompere quella relazione perché, egli afferma, in L. non aveva trovato quella persona che potesse aiutarlo a colmare quel vuoto profondo che condizionava tutta la sua esistenza e le sue scelte rispetto all'amore tra due persone che si trascinava dentro e dietro (S.I. pag. 30 nr 8). Ma perché D. non riesce a concretizzare questa sua decisone visto che poi i due si sono sposati?

Entrambi riconoscono che il motivo per cui tale decisione fu presa sostanzialmente per provare a dare più concretezza e stabilità a quel rapporto *strascicato*: è la stessa donna che lo rivela motivando l'iniziativa da lei presa in ordine alle nozze ed esplicitamente proposta all'uomo (cfr. S.I. pag. 46 nr 5 e pag. 66 nr 9). Di questa circostanza ne ricorda anche con precisione la data: era il (*omissis*). È perché D. accetta? Dalla lettura attenta degli atti processuali si evince che nel suo animo l'intenzione reale nei confronti di quella relazione ormai "appesantita" fosse un'altra come già chiarito. Ma egli è caratterialmente "debole e accondiscende" e, in quel preciso momento si verifica una circostanza serissima che finisce con il prevalere sul pensiero in lui dominante in quel frangente di tempo.

Accade che nel (omissis), L. si trovi coinvolta in un serio incidente stradale le cui conseguenze la obbligarono ad una riabilitazione tal-

mente lunga che rimase per circa sei mesi praticamente a letto (S.I. cfr. pag. 30 nr 8; pag. 89 nr 4-5). L'incidente avviene con la macchina di D. e, guesta casualità, lo comincia a far sentire in gualche modo responsabile rispetto all'accaduto. Decide allora, per una forma di "volontaria espiazione interiore" di restare accanto a L. prendendosi cura di lei. Tutto guesto mondo interiore, a parere di guesto Collegio, manifesta con evidenza chiara come e perché D., davanti alla proposta nuziale avanzatagli da L., che lui comunque accetta, si sia posto con la decisa volontà di sciogliere il legame coniugale, ossia di non impegnarsi per sempre, escludendone guindi l'indissolubilità nel senso che, come già precisato, mediante questa volontà, che ha posto "positivamente", egli abbia voluto, hic et nunc, "per me", un matrimonio sprovvisto dalla proprietà dell'indissolubilità (cfr. pag. 90 nr 11-12-13). Tutto quello che accadde poi successivamente nella vita coniugale tra i due che fin da subito si presenta "fallimentare" rimanendo così poi per tutto il tempo (S.I. pag. 32 nr 12; pag. 47 nr 12-13; pag. 67 nr 12; pag. 90 nr 11-12-13), e, soprattutto, il suo tornare in (omissis) dopo appena tre anni di matrimonio, ufficialmente per motivi di lavoro ma in realtà con l'intenzione di non ritornare mai più in (omissis) e, soprattutto, da L., non fanno altro che rendere del tutto manifesta la decisione da D. presa prima e durante la celebrazione del loro matrimonio e appena esposta.

**6.** Tutto quanto precedentemente considerato, **in iure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

#### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra **B. D.** e **A. L.** e ritenendo che al dubbio proposto:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)" si debba rispondere:

## **AFFIRMATIVE**

Mons. Saverio DI BELLA Sac. Giuseppe Giovanni ANGOTTI, *Ponente* Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

### Lamezia Terme

Nullità di matrimonio: I. - S.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Avv. Demetrio Morabito Patrono di parte attrice: Avv. Sante Luca Roperto

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram P. Nicola Coppoletta

#### **FATTISPECIE**

1. La conoscenza di M. e G. avviene a L. in modo del tutto casuale, durante un corso di specializzazione, che entrambi frequentano. Siamo verso la fine del (*omissis*). Fra i due nasce una certa simpatia e si fidanzano quasi subito. Inizialmente si sentono solo telefonicamente in quanto il convenuto risiede in una paese della provincia di (*omissis*).

Il fidanzamento risente molto di ciò, poiché i fidanzati si vedono poco.

Tuttavia, anche quando la frequentazione diventa relativamente più assidua, emerge chiara un'accentuata divergenza caratteriale. M., aperta ed espansiva, benchè voglia bene al giovane, vuole rompere il rapporto affettivo, in quanto non prova vero amore verso G., persona fragile ed indifesa e dal carattere molto introverso.

Quando, però, viene a mancare la madre del S., essendo già orfano di padre, la giovane cambia idea in quanto il giovane è solo nella vita e molto sofferente. Decide allora di fissare la data del matrimonio solo religioso per pura pietà verso il convenuto e le nozze vengono celebrate a (omissis) il (omissis), nella parrocchia (omissis).

La giovane accede al matrimonio, tuttavia, senza alcuna convinzione, in considerazione di tutte le incertezze e le tante difficoltà già emerse durante il fidanzamento col S.

E la I., all'atto del consenso, a motivo di quanto esposto, pone la riserva mentale del divorzio, riservandosi la possibilità di rompere il sacro Vincolo, nel caso il coniugio non avesse avuto buon esito.

In precedenza, l'attrice, era già stata sposata civilmente, ma senza convivere, con (*omissis*). Aveva fatto tale passo per il solo fine di ottenere l'avvicinamento in C. di questi. Ma divorziò pochi mesi dopo il matrimonio civile, dal sapore meramente formale.

Durante il fidanzamento con G., vissuto più che altro a distanza, si era rafforzata in M. la convinzione profonda di poter comunque avere la sua libertà in caso di naufragio del matrimonio. In poche parole giunse al fatidico "sì" già convinta del fallimento della vita coniugale, consapevole di poter rendere il Vincolo solubile in qualsiasi momento.

La dimora coniugale fu posta a (*omissis*) in una casa di proprietà della I., dalla quale G., appena pochi mesi dopo il matrimonio se ne allontanò senza farvi mai più ritorno.

Bastò poco perché i due capissero di avere sbagliato passo, vuoi per l'incapacità di G. a dialogare e mostrare amore alla moglie, vuoi anche per la reciproca poca conoscenza a livello caratteriale e l'impreparazione e superficialità con cui giunsero al matrimonio.

**2.** Il *Supplice* Libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono Avv. Sante Luca Roperto il (*omissis*), è stato ammesso con decreto recante la stessa data, in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domicilio del convenuto.

Il (omissis) viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

"Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (Can. 1101, § 2 CIC)". Quindi, tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

#### IN FACTO

**3.** Il Collegio, dopo ampia ed approfondita discussione, vista la semplice ma lineare vicenda delle tavole istruttorie, senza esitazione e con grande oggettività, si è pronunciato all'unanimità a favore della tesi attorea pro nullitate.

L'Istruttoria si è svolta con l'escussione della sola attrice e di cinque suoi testi, persone degne di fede. Il convenuto è stato volutamente assente dal giudizio.

L'attrice ha così esordito in giudizio: "Io per natura sono socievole, estroversa, sincera, altruista, un po' gelosa. G. era per natura molto chiuso, buono, ma incapace di relazionarsi con gli altri... Il fidanzamento è durato circa un anno e mezzo e fu vissuto con una discreta frequentazione. Caratterialmente eravamo molto diversi e quindi ogni tanto, a motivo di divergenze di vedute, litigavamo. Inoltre quando eravamo in compagnia con amici il S. non prendeva parte a quel che si diceva" (Som. 22).

Da quanto esposto dalla donna è chiaro che la diversità dei caratteri è stata alla base della sua decisione di escludere l'indissolubilità, perché prevedeva la difficoltà di far durare per sempre il suo matrimonio, data l'incomunicabilità del S.

È da dire che la I. è buona d'animo e sensibile e anche se ha le sue esitazioni serie nell'affrontare le nozze, così giustifica la sua scelta di unirsi ugualmente al ragazzo: "Qualche mese prima del matrimonio venne a mancare la madre di G. e ciò influì molto sul nostro rapporto e poiché io ero rimasta colpita dal fatto che il S. era rimasto solo, cercai di accelerare la data delle nozze... Infatti il mio ragazzo dopo l'evento luttuoso si chiuse maggiormente in se" (Som. 22).

**4.** Questa circostanza, tuttavia, e la maggiore chiusura caratteriale di G. comincia a far riflettere seriamente M., che così depone: "A

motivo del carattere molto chiuso del S., io cominciai ad avere seri dubbi in ordine al nostro futuro coniugale; perché di fatto fra di noi vi era poco dialogo, ma io non me la sentii di lasciarlo, dato che era rimasto solo" (Som. 22-23).

È, dunque, per pietà che la I. sposa il convenuto e, pur non essendo convinta di quel che sta per fare, non ha il coraggio di abbandonare al suo destino un povero giovane, senza nessuno cui aggrapparsi nella vita. Infatti la donna così chiarisce il perché dell'atto simulatorio: "Poiché io giunsi a nozze nutrendo poco amore nei confronti di G., a motivo della sua chiusura mentale e caratteriale, all'atto del consenso mi riservai di rendere solubile il Vincolo coniugale in caso di fallimento della stessa convivenza coniugale. Tra l'altro non mi dimostrava particolare amore, a motivo della sua incapacità di esternare i suoi sentimenti. Fra di noi vi era pochissimo dialogo ed ero sempre io a prendere l'iniziativa quelle poche volte che lo facevamo. Come già detto, mi dispiaceva lasciare solo G. e quindi sposai ugualmente anche perché temevo di arrecare un'ulteriore delusione ai miei genitori, visto il fallimento del primo matrimonio civile" (Som. 23).

La riserva mentale di M. è, pertanto, motivata dalla certezza di un sicuro fallimento del suo matrimonio; sposa senza convinzione e scarso amore e arriva all'altare solo per commiserazione verso G. e per non deludere i genitori. Noi Giudici dobbiamo crederle, perché tutto ci pare inquadrato in una sua logica simulatoria. Alla donna mancò il coraggio di recedere dal fatidico passo per un duplice motivo: non arrecare ulteriore dolore al fidanzato, non far dispiacere i suoi cari. In altra situazione non avrebbe sposato il S. come ella dice a una congiunta: "Parlai più volte di questa mia decisone (cioè di divorziare in caso di naufragio matrimoniale) con una mia cugina e una mia amica che verranno a deporre: sono (omissis)" (Som. 23).

5. Dopo la celebrazione del matrimonio il (omissis), la convivenza coniugale si rivelerà, infatti, fin da subito fallimentare. L'attrice afferma che il suo matrimonio durò "... all'incirca sette/otto mesi, a motivo delle serie divergenze caratteriali, che aumentarono a dismisura, vivendo ogni giorno gomito a gomito. Prima della rottura definitiva sia G. che io ci prendemmo un periodo di riflessione vivendo ognuno a casa propria, ma ciò non risolse il problema...

Pur avendo rapporti intimi, fra di noi non vi era alcun dialogo e questo per me era causa di sofferenza, in quanto mio marito era l'opposto di me. Cominciai pertanto a pensare seriamente a sciogliere il sacro vincolo, mettendo in atto la riserva mentale che mi ero prefissa prima del matrimonio" (Som. 24).

È da porre in rilievo che l'attrice pose un preciso atto positivo della volontà, col proposito esplicito di escludere l'indissolubilità. E, come visto In lure, "Quando abbiamo tale discrepanza fra le due volontà, allora si parla di simulazione del consenso, di cui tratta il can. 1101, § 2 CIC Quindi, fondamentalmente, posta la detta distinzione tra simulazione parziale e simulazione totale, non si può mai prescindere dall'atto positivo di volontà con cui il nubente abbia manifestato positivamente l'intenzione di non riconoscere la sacramentalità del proprio matrimonio o abbia negato, come in epigrafe, l'indissolubilità del Vincolo. Non è sufficiente, tuttavia, una volontà abituale interpretativa, ma è necessaria una intenzione quantomeno attuale o virtuale, anche se ipotetica o condizionata, che si ha quando il nubente si riserva di riprendere la propria libertà qualora il matrimonio abbia un esito infelice" (In lure, p. 6).

Nel nostro caso siamo dinanzi a una palese negazione dell'indissolubilità, per cui il matrimonio in epigrafe è da ritenersi nullo. La I. così conclude la deposizione: "Un giorno decisi di porre fine al matrimonio, dopo un'ennesima litigata, durante la quale rinfacciai a mio marito l'impossibilità di instaurare con lui qualsiasi tipo di dialogo, era la fine del (omissis)".

La brevissima durata del matrimonio conferma l'insussistenza del medesimo.

**6.** La deposizione dei testi è precisa e non si presta a false interpretazioni. La prima teste escussa afferma: "L'impressione che io ho avuto, essendo la cugina dell'attrice, è che fra i due non vi fosse una felice armonia. Specialmente M. non appariva felice a motivo della differenza caratteriale. Lei faceva di tutto per coinvolgere il fidanzato nelle nostre comitive, ma senza alcun risultato... Mia cugina in ordine al futuro coniugale nutriva seri dubbi..., ma non ebbe il coraggio di recedere per non deludere i genitori e poi perché era già stata sposata civilmente, ma senza mai convivere

col marito. Essendo il suo fidanzato precedente militare di stanza a (omissis), per poter ottenere l'avvicinamento avevano deciso di contrarre matrimonio civile, ma fu solo una formalità (ndr.: In seguito i due divorziarono). Inoltre mia cugina non ebbe il coraggio di lasciare G. perché nel frattempo era morta sua madre ed era rimasto totalmente solo" (Som. 39).

In questa deposizione trova piena conferma quanto già sostenuto dall'attrice. Quindi, è motivato il fatto che: "Mia cugina sposò senza alcuna convinzione e lo fece solo per non arrecare dispiacere ai genitori... Pertanto mi disse più volte che sicuramente dopo alcuni mesi dalla celebrazione del matrimonio, non avrebbe esitato a rompere il vincolo coniugale. M. era infatti convinta che il suo matrimonio non sarebbe stato felice con G. a motivo del suo carattere estremamente introverso" (Som. 40).

Un'altra teste conferma la stessa tesi e dice: "Posso dire con certezza che nel contrarre matrimonio mia nipote non era affatto contenta del passo che compiva e sposo a mo' di prova; cioè mi disse che provava sperando che tutto sarebbe andato per il meglio. È da desumere quindi che mia nipote abbia posto una riserva mentale mirante a escludere l'indissolubilità del matrimonio" (Som. 44).

7. Si nota, nelle affermazioni citate, una perfetta sintonia con la deposizione della I. e un ulteriore teste sostiene: "Posso affermare in tutta onestà, come ho già accennato che la I. all'atto di contrarre matrimonio pose la precisa riserva mentale mirante a escludere l'indissolubilità del vincolo matrimoniale in caso di suo fallimento. Questo lo so perché me lo disse più volte, unitamente a sua cugina M." (Som. 48). E ancora prosegue, chiarendo: "Il motivo per cui la I. si riservava di rendere solubile il suo matrimonio era dovuto all'estrema divergenza caratteriale con G. Sposò ugualmente il ragazzo sia per non arrecare dispiacere a lui che alla famiglia" (Som. 48).

La quarta teste, madre di M., pur dicendo di non aver saputo nulla della riserva mentale di cui sopra, "...forse perché avendo celebrato in precedenza un matrimonio civile, meramente formale, temeva di arrecarmi dispiacere" (Som. 52), afferma poi: "Il matrimonio è durato complessivamente circa sette mesi, compresa una breve in-

terruzione che avevano deciso insieme, sperando che le cose si sarebbero appianate, visto che la convivenza coniugale si rivelò fin da subito problematica e molto litigiosa a motivo dell'incomunicabilità degli sposi. Infatti era impossibile comunicare col S." (Som. 52).

Questa è la prova regina che il matrimonio fu affrontato dall'attrice controvoglia e anche per non deludere le attese dei genitori. Abbiamo, quindi, una prova indiretta dell'esclusione dell'indissolubilità.

8. Dopo il DILATA del (omissis), abbiamo interrogato un quinto teste e preziosa è stata la sua deposizione. Così sostiene: "Nel periodo immediatamente antecedente il matrimonio M. non era più sicura del passo che stava per compiere. Le pesava infatti il carattere molto taciturno del fidanzato che cozzava col suo, alquanto aperto ed espansivo" (l° Suppl. Istr., 7). "Parlando con me disse che voleva provare a vivere con G., anche per conoscerlo meglio e con la recondita speranza che il matrimonio sarebbe riuscito. Tra l'altro aveva paura di deludere ulteriormente i suoi genitori e le dispiaceva pure arrecare dolore a G. lasciandolo, poiché aveva perso da poco la mamma ed era profondamente prostrato" (l° Suppl. Istr., 8).

Ma la teste in modo più incisivo aggiunge: "Poiché la I. aveva confidenza con me, mi disse che sposava a mo' di prova. Cioè se il matrimonio fosse riuscito sarebbe rimasta moglie di G. per tutta la vita. Se invece il matrimonio si fosse rivelato infelice, non avrebbe esitato a rompere il sacro Vincolo. Quindi all'atto del consenso l'attrice pose questa precisa riserva mentale mirante ad escludere l'indissolubilità del matrimonio" (I° Suppl. Istr., 8).

**9.** La concordanza di tutte le deposizioni, di cui abbiamo riportato solo i passaggi più salienti, avvalora la fondatezza della presente causa.

Questa testimonianza inequivocabile fa da coronamento alla tesi attorea pro nullitate e, pertanto, non possiamo che prendere atto pienamente dell'invalidità di questo matrimonio, quindi nullo. Siamo sicuri di avere raggiunto la certezza morale dei fatti narrati e confutiamo le conclusioni del Difensore del Vincolo, che negano nell'attrice la presenza di un suo positivo atto della volontà contrario all'indissolubilità (Animadversiones Defensoris Vinculi alterae, p. 3).

Noi abbiamo dimostrato il contrario.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

#### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra I. M. e S. G., ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (Can. 1101, § 2 CIC)"

si debba rispondere

### **AFFIRMATIVE**

Mons. Vincenzo VARONE
P. Nicola COPPOLETTA, Ponente
Can. Vincenzo Ruggiero

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio Calabria

San Marco Argentano - Scalea

Nullità di Matrimonio: B. - L.

- Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC)
- Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del Vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro

Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Elvira Tarsitano Blasi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons. Pietro Maria Del Vecchio

### **FATTISPECIE**

1. Le parti in causa, M. B. e C. L., si conobbero nel febbraio del (omissis) in un ristorante a (omissis). M., rimasto positivamente colpito da C., fece in modo di avere il suo numero di telefono e, nel contattarla, le chiese di incontrala. M. all'epoca contava circa 30 anni e, oltre ad essere (omissis), svolgeva diversi lavori, mentre C. ne contava circa 22 e lavorava presso un (omissis) a (omissis). Per entrambe le parti si trattava della prima esperienza sentimentale importante: invero, M. fino a quel momento aveva avuto diverse avventure durate pochi giorni, mentre C. aveva avuto una relazione durata circa un anno.

Entrambe le famiglie conoscevano ed approvavano il fidanzamento, anche se il padre di C. nutriva diverse perplessità su M. a motivo delle voci che circolavano sul suo conto, in quanto considerato "sciupafemmine". Il fidanzamento durò circa un anno e mezzo durante il quale si registrarono diverse interruzioni, di qualche settimana, poichè C. era molto gelosa del fidanzato che si comportava in modo ambiguo con le donne che lo circondavano.

M. pensò che il matrimonio con C. lo avrebbe responsabilizzato, facendolo vivere all'interno di una vera famiglia. Egli, infatti, da piccolo era cresciuto senza la presenza fisica del padre, che lavorava in (omissis), e della madre, che passava tutto il giorno a lavorare in campagna. Le difficoltà economiche indussero la mamma di M. a mandarlo in (omissis) per frequentare le scuole medie. Gli anni che seguirono furono per M. molto duri e rigidi, a motivo dell'educazione impartitagli dai formatori. Alla fine della terza media, rientrato in famiglia, diede libero sfogo a tutti i suoi impulsi repressi. C., dal canto suo, a motivo dell'attegiamento di M., nutriva grandi dubbi sulla vera capacità di quest'ultimo di cambiare e mantenersi fedele. Perciò nell'accostarsi al sacramento del matrimonio si riservò la possibilità di ricorrere al divorzio qualora M. l'avesse tradita.

2. Il matrimonio fu celebrato il (omissis) nella Chiesa parrocchiale (omissis) a (omissis), Diocesi di (omissis). Seguì il ricevimento nuziale e il viaggio di nozze in (omissis) presso il fratello di M. La dimora coniugale fu posta nello stesso stabile dei L., al piano terra.

La convivenza coniugale durò circa tre anni. Fin da subito le problematiche già esistenti durante il fidanzamento si amplificarono ancora di più. C. si lamentava dell'essenza fisica ed affettiva del marito poiché sempre fuori casa. Alla separazione si arrivò agli inizi del (omissis) quando C. scoprì che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna. Costei mise così in atto la riserva prematrimoniale: lasciare il coniuge qualora l'avesse tradita. Oggi le parti sono divorziate.

**3.** Con libello datato (*omissis*), e acquisito il (*omissis*), il sig. M. B., tramite il proprio Patrono di fiducia, Avv. rot. Elvira Tarsitano Blasi, adiva questo nostro Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio contratto con la signora C. L. a motivo del grave difet-

to di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC); nonché dell'esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC).

Il (omissis) veniva ammesso il Libello e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio, il quale ultimo, veniva con decreto del 23.12.2013 così stabilito:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC);

Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC)".

Terminata la fase della discussione, si addiveniva infine alla decisione della causa.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

# IN DIRITTO omissis

### IN FATTO

**4.** Il Collegio dei Giudici, dopo ampio e approfondito esame degli atti della causa N.M. B.-L., non ha argomenti validi per negare i capi di nullità addotti. Pertanto, i Giudici si dicono concordi nel dichiarare la nullità di questo matrimonio, che traspare in tutta oggettività dalla lettura delle tavole istruttorie.

La presente istruttoria si è svolta con l'escussione della parte attrice e di due testimoni indotti dalla stessa, della parte convenuta e di tre testi dalla stessa indotti nonché da un teste ex officio. Il supporto scientifico fornito dalla perizia ex officio si mostra sufficiente a suffragare la decisione pro nullitate.

- A) In riferimento al grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
  - 5. Circa la realtà familiare dell'attore

Dalle parole dell'odierno attore veniamo a conoscenza del suo difficile contesto familiare: "...Noi figli siamo stati trascurati nella nostra formazione, in quanto nostro padre era assente, perché emigrato, e rientrava dalla (omissis). solo un paio di volte all'anno. Nostra madre, invece, lavorava nei campi tutto il giorno, dalle 5 del mattino alle 16.00, per cui in quella fascia di tempo i figli eravamo lasciati a noi stessi..." (S. I. pp. 19-21/2).

Il quadro appena descritto si acuisce ancora di più dal momento in cui l'attore dichiara: "...Ovviamente ho sofferto la mancanza... di un punto di riferimento affettivo dei miei genitori, papà era emigrato, mamma al rientro dei campi doveva badare alla pulizia della casa, alle varie faccende di casa, a preparare qualcosa di caldo per la sera, non avendo il tempo per dialogare per noi figlie neppure per farci una carezza..." (S. I. pp. 19-21/2).

Il B., infine, ammette: "...La nostra famiglia ha vissuto in condizioni economiche disagiate..." (S. I. pp. 19-21/2).

Anche la convenuta, nella sua deposizione, evidenzia le complessità della famiglia B.. A tal riguardo riferisce: "...Quando erano bambini i cinque figli, visto che il marito era emigrato in (omissis), la mamma era bracciante agricola, per cui gran parte del giorno lavorava nei campi, pertanto i figli trascorrevano gran parte della giornata da soli, andavano a scuola ed al rientro passavano del tempo in mezzo alla strada..." (S. I. pp. 34-35/2). Continua ribadendo come: "...Per cui questi figli sono cresciuti senza avere l'affetto dei genitori e la figura di un padre come guida" (S. I. pp. 34-35/2).

La tesi del B. trova conferma nella deposizione dei testi, i quali descrivono dettagliatamente il difficile e drammatico contesto familiare.

Il **teste ex officio** ben conosce il difficile contesto familiare dei B. e quanto M. ha risentito per l'assenza del capo famiglia che: "...inevitabilmente creava disagi e pertanto l'aspetto educativo in famiglia è stato carente; infatti M. non poteva essere seguito in modo adeguato, tant'è che poi i genitori decisero di mandarlo nel (omissis). In seguito mi raccontò che questa esperienza pur utile non assecondava le sue esigenze di vita, continuando a desiderare di tornare a (omissis), dove rientrò dopo poco tempo..." (S. I. p. 49/2).

Un teste di parte attrice nel corso del suo interrogatorio afferma: "...Il padre è scomparso la vigilia di Natale del (omissis), ha avuto un infarto appena rientrato da (omissis) in Italia, dove lavorava.

[La madre] lavorava nei campi e doveva occuparsi di tutto da sola (casa, figli, economia domestica ecc.. )... (S. I. p. 55/2).

Altrove si legge: "...La figura paterna è stata per noi sconosciuta, perché vedevamo papà solo due volte l'anno per 15 giorni ogni volta, per cui l'unica figura di riferimento nell'ambito della nostra formazione era mamma, che da una parte doveva lavorare e dall'altra cercava di accudirci. Per essere meglio educati e seguiti, tutti e tre i maschi siamo stati mandati in (omissis), il primo a (omissis), mentre io e M. presso (omissis), rimanendo per tre anni, fino al conseguimento della licenza media. Le femmine sono rimaste a casa, perché mamma le poteva meglio gestire, mentre noi maschi, essendo più ribelli ed irrequieti, abbiamo avuto bisogno di una correzione maggiore, che mamma non ci poteva offrire..." (S. I. p. 61/2).

I testi di parte convenuta, intervenuti nel processo, così si esprimono sul contesto familiare dei B.:

**Primo teste:** "...Era una famiglia...umile, con molte difficoltà economiche...Il padre era emigrato in (omissis) e la madre doveva da sola occuparsi di tutti i figli, che io di tanto in tanto vedevo girovagare per il paese anche di sera. Purtroppo, la mancanza del padre in casa si faceva sentire, anche in considerazione del fatto che la madre aveva difficoltà a seguire tutti i figli..." (S. I. p. 68/2).

**Secondo teste:** "...il padre lavorava in (omissis) per cui non ha potuto garantire la sua figura nella educazione del figlio..." (S. I. p. 83/2).

# 6. Circa la personalità ed il carattere dell'attore

Il vissuto familiare dell'attore certamente ha inciso significativamente sulla sua personalità, sul suo sviluppo psico-affettivo e sui rapporti interpersonali, lo stesso, infatti, afferma: "Io sono persona dal carattere scherzoso, ironico e socievole, ma sotto questo livello si cela molta fragilità, nel senso che non riesco ad essere una persona determinata, ad affrontare le situazioni di petto e ad essere risoluto..." (S. I. pp. 21-22/4). M. riferisce che: "...mia madre decise di mandarmi a studiare presso (omissis)..." (S. I. pp. 22-23/5). Egli ricorda quanto quello: "...è stato un periodo molto difficile della mia vita, in quanto sono state stravolte completamente le mie abitudini ed il mio modo di essere. Fino a quel momento, infatti, ero abituato a vivere all'aria aperta e senza alcuna regola. Trovai

in (omissis) un ambiente educativo severissimo, connotato da orari inflessibili, uscite limitatissime (ricordo che avevamo a disposizione solo un'ora di aria nel pomeriggio e potevo tornare a casa ogni 15 giorni)..." (S. I. pp. 22-23/5).

Alla fine delle scuole medie, M., rientra in famiglia e prosegue gli studi presso (omissis), conseguendo il diploma. Egli stesso confessa come: "...Mi sembrò di essere un uccellino scappato dalla sua gabbia, ritornai alle vecchie abitudini e, in più, diedi sfogo a tutti i miei impulsi repressi negli anni di (omissis). Ricordo che stavo sempre in giro, mi sollazzavo con gli amici e finalmente non dovevo più dare conto a nessuno di quello che facevo. A 16 anni ho iniziato la mia carriera trentennale calcistica, in promozione, che mi portava anche in giro per la Regione..." (S. I. pp. 22-23/5). Tale sport porta il B. a pesare di: "...essere diventato quasi un "idolo" per le ragazzine del paese, le quali mi corteggiavano con insistenza. Fu così che iniziai a collezionare una serie di avventure occasionali, senza alcuna implicazione sentimentale. La mia vita, pertanto, diventò ancora più disordinata di quanto io stesso potessi immaginare e gestire..." (S. I. pp. 22-23/5).

Anche la convenuta mette in risalto la personalità del B., quando asserisce che: "...era persona dal carattere molto loquace, gli piaceva stare in compagnia, una persona allegra, ma dietro tutto ciò si celava una notevole superficialità, non si è mostrato una persona responsabile per le scelte di vita...era molto fragile, indeciso e leggero..." (S. I. p. 36/3).

Dalla deposizione dei testi di parte attrice apprendiamo: "M. è persona dal carattere...debole...fragile ed incapace..." (S. I. p. 36/3).

Un altro teste dice dell'attore: "...M. è persona dal carattere buono, sbadato e superficiale..." (S. I. pp. 61-61/3)

Anche gli altri testi sono concordi nel ritenere il B., una persona, superficiale e fragile.

# 7. Circa la conoscenza e il fidanzamento

Il B. afferma che la conoscenza con la L. risale al febbraio del (omissis), avvenuta: "...presso un ristorante dove entrambi stavamo mangiando, io con la squadra e C. ospite ad un Battesimo..." (S. I. pp. 23-24/6). Riferisce come: "...Dopo una serie di incroci di squardi, ad una sua amica chiesi il cellulare, e nella settimana

successiva l'ho contattata telefonicamente chiedendo un incontro, C. ha immediatamente acconsentito alla mia richiesta e da lì è iniziata la nostra storia sentimentale..." (S. I. pp. 23-24/6).

Il fidanzamento tra le parti durò complessivamente un anno e mezzo nel corso del quale: "...quattro-cinque volte ci siamo lasciati, per circa una settimana ogni volta. Le interruzioni erano l'effetto delle liti frequenti che avevamo come coppia, perché C. era molto gelosa. Tale gelosia trovava il fondamento dal mio atteggiamento che avevo nei riguardi delle ragazze, che continuavo ad essere ancora troppo superficiale..." (S. I. p. 25/9).

Anche la convenuta e i testi confermano le dinamiche del fidanzamento così come descritte dal B. (cfr.: S. I. pp. 36-38/4-7; S. I. p. 50/7; S. I. pp. 55-56/4-7; S. I. p. 62/4-7; S. I. pp. 69-70/4-7; S. I. pp. 77-80/4-7; S. I. pp. 53-84/4-7).

# 8. Circa il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore

Il B., anche in considerazione di quanto già esposto, si riconosce non maturo all'epoca della decisione matrimoniale per una serie di carenze che ne hanno determinato il grave difetto di discrezione di giudizio: "Le mie condizioni dal punto di vista della maturità, sia psicologica che affettiva, a quell'epoca erano pessime. Avevo intravisto in C., nelle sue sorelle e nel padre una vera famiglia, unita e pronta ad affrontare insieme qualunque difficoltà della vita, quella famiglia che io non avevo mai potuto avere. Pertanto, mi calai nel ruolo di un altro componente di quella famiglia, frequentando quella casa come se fosse stata sempre la mia. Avevo finalmente trovato, all'età di trent'anni, un punto di riferimento affettivo, per me ormai irrinunciabile..." (S. I. p. 26/11). Il quadro appena descritto si arricchisce dal prosieguo della deposizione, quando ammette che: "...Non fui capace invece, di valutare serenamente e senza questi condizionamenti la relazione con C., ignorando cosa comportasse un vero rapporto di coppia improntato sull'amore...Sicuramente vi fu da parte mia una grande faciloneria nell'affrontare un passo così importante quale quello del matrimonio. Sposandomi, pensavo e speravo di risolvere i miei tanti problemi personali affettivi e le tensioni di coppia con C." (S. I. p. 26/11).

Anche la convenuta nel corso della sua deposizione ammette l'im-

maturità dell'attore. Ella così si esprime a tal proposito: "...All'epoca delle nozze posso attestare, con convinzione, che M. non fosse pronto, né maturo per affrontare un passo così importante, che comporta l'assunzione di responsabilità gravose ed impegnative. La sua personalità, leggerezza e carenze affettive gli hanno sicuramente impedito di valutare ciò che il matrimonio comporta..." (S. I. pp. 38-39/9).

Il teste ex officio sostiene che il B.: "...non aveva acquisito uno stile di maturità affettiva, tale da considerare un legame abbastanza duraturo. Da un punto di vista psicologico evidentemente le sue fragilità dell'età infantile ed adolescenziale lo avevano segnato al punto da voler colmare i suoi vuoti affettivi, finendo per individuare in C. un punto fermo, senza tuttavia riuscire a valutare con maturità e criticamente ciò che il matrimonio comporta" (S. I. pp. 51/9).

I **testi di parte attrice** confermano la grave immaturità affettiva dell'uomo sulla base delle stesse motivazioni, rafforzandone in tal modo la credibilità dello stesso.

**Primo teste:** "...M. non era persona matura per affrontare il matrimonio" (S. I. p. 56/9).

**Secondo teste:** "M. non lo vedevo maturo dal punto di vista affettivo…era debole dinanzi al fascino femminile, per cui era facile a cedere alle lusinghe. Inoltre, non era maturo dal punto di vista psicologico, perché assumeva un atteggiamento cangiante di idee e di impegno concreto, nel senso che era incostante nelle cose che si ritrovava a fare…" (S. I. p. 63/9).

Anche i testi di parte covenuta riferiscono dell'immaturità dell'attore:

**Primo teste:** "...all'epoca non lo vedevo affatto maturo sia dal punto di vista affettivo che psicologico per affrontare un passo del genere" (S. I. p. 70/9).

Secondo teste: "...posso dire tranquillamente in coscienza che M. non fosse maturo dal punto di vista psicologico ed affettivo...è una persona debole, fragile, indecisa su ciò che riguarda la vita affettiva, perché cambia frequentemente le amicizie femminili, tant'è che anche in occasione del matrimonio con C., non ha fatto mancare il tradimento, e questo prova la sua grave immaturità affettiva" (S. I. p. 79/9).

Terzo teste: "M., non era persona affidabile, matura ed atten-

dibile su quanto diceva e faceva. Era incostante nei pensieri e nelle azioni, nel senso che cambiava idea dalla sera alla mattina. Evidentemente si trascinava dietro tutte le carenze affettive sperimentate da piccolo... non era affatto maturo sia dal punto di vista psicologico che affettivo" (S. I. p. 85/9).

9. Fondamentale supporto per la decisione pro nullitate risulta essere la perizia redatta dal Perito ex officio, Psicologo, il cui elaborato risulta essere chiaro, esaustivo e completo con riferimento all'anamnesi dell'attore, ai metodi impiegati nell'effettuare l'esame, nonché adeguatamente motivato in relazione alle conclusioni. Con riferimento alla personalità della parte attrice, il Perito d'ufficio asserisce che il sig. B., all'epoca delle nozze con la signora L.: "... risentiva dell'inconsistenza del suo Io teso a contrastare le ferite accumulate nel corso della sua infanzia e della sua adolescenza con atteggiamenti illusori e sessualmente compulsivi che non riconoscevano l'alterità come un dono e una presenza reali, da accogliere, accettare e rispettare" (S. I. p. 113/1).

In modo più incisivo il Perito asserisce che la struttura di personalità dell'attore si delinea come: "...borderline e segnata da una sindrome dongiovannesca che ne esaltava l'aspetto narcisistico ed egocentrato sui suoi bisogni di compensazione affettiva..." (S. I. pp. 113-113 bis/2).

Il Perito afferma altresì che, per quanto sopra esposto, M.: "Non era in grado di comprendere e di valutare i diritti ed i doveri derivanti dal matrimonio..." (S. I. p. 113 bis/3); "non risultava libero interiormente rispetto alle pulsioni che si agitavano dentro di lei. Attratta più dal trovare accoglienza e gratificazione per sè nel nucleo più strutturato della futura moglie che dalla consapevolezza del nucleo che andava a costituire essa insieme con la donna prescelta, si è lasciato condizionare dalla possibilità di riuscire a trovare sbocco affettivo ai suoi fantasmi, non dal riconoscimento di un rapporto in atto..." (S. I. p. 113 bis/4).

Infine, il perito conclude nel dire anche che: "Il trauma subito dal signor B. relativo alla morte della successiva compagna, gli ha permesso di mettere a fuoco i propri limiti, i propri vuoti e le proprie paure, per cui ad oggi sembra possedere una nuova consapevolezza..." (S. I. p. 113 bis/5).

# B) In riferimento all'esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta

# 10. Circa la volontà della conveuta in ordine al matrimonio

La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a colui che è diretto protagonista dei fatti e, in particolar modo alla confessione giudiziale del simulante.

L'odierna convenuta, in sede di interrogatorio così si esprime: "... nutrivo grandi, seri e motivati dubbi sulla capacità di M. a mantenersi fedele dopo le nozze... Non ho accettato per tutto questo, all'atto del mio matrimonio, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ponendo come riserva primaria che, se M. mi avesse tradito, non tollerando una cosa del genere, lo avrei sicuramente lasciato, ricorrendo alla separazione. Ponendo in essere la mia riserva prematrimoniale" (S. I. pp. 39-40/10).

Anche l'attore ammette come: "C. durante il fidanzamento nutriva dubbi e perplessità sulla mia persona, in particolare sulla mia capacità di rimanerle fedele. Da qui le ricorrenti scenate di gelosia da parte sua..." (S. I. pp. 26-27/12). A motivo di ciò: "prima di sposarci, fu chiara nel dirmi che, se non mi fossi comportato bene in costanza del matrimonio, mi avrebbe lasciato, ricorrendo alla separazione ed al divorzio. Sperava anche lei che con il matrimonio mettessi la testa apposto, cosa che purtroppo non avvenne" (S. I. pp. 26-27/12).

# 11. Circa le deposizioni dei testi

Le parole della convenuta trovano, inoltre, puntuale conferma nelle deposizioni dei testi in causa sia di parte attrice che di parte convenuta.

**Primo teste:** "C. aveva molti dubbi sulla capacità di M. di esserle fedele e per questo era molto gelosa, io personalmente ho assistito a scenate di gelosia con conseguenti liti molto accese. Quando lavoravamo insieme, prima del matrimonio, chiaramente diceva che avrebbe lasciato M. in qualunque momento se l'avesse tradita" (S. I. p. 57/10).

**Secondo teste:** "C. nutriva dubbi seri sulla capacità di M. a rimanerle fedele..." (S. I. p. 63/10).

Terzo teste: "C. nutriva dubbi sulla capacità di M. di rimanerle

fedele, ma con il passo del matrimonio ha voluto provare, con la speranza che M. dopo le nozze cambiasse. Quando io e la mamma le facevamo notare le difficoltà alle quali sarebbe potuta andare incontro, circa il carattere eccessivamente libertino di M., C. rispondeva dicendo che: "se mi dovesse tradire dopo il matrimonio, io lo lascio", alludendo al ricorso del divorzio". Questa per C. era una vera e propria riserva. Questo lei lo ripeteva sia durante il fidanzamento che durante le nozze" (S. I. pp. 70-71/10).

Quarto teste: "C. nutriva forti dubbi sulle capacità di M. di rimanerle fedele, aveva solo una debole, speranza che dopo il matrimonio le cose sarebbero cambiate, cosa che non è avvenuta, ma anzi, dopo il matrimonio M. ha peggiorato il suo atteggiamento, tanto da tradire C., probabilmente perché si sentiva con le spalle coperte e più al sicuro essendosi sposato. C. non accettava l'indissolubilità del matrimonio, ponendo sempre come riserva che se M. l'avesse tradita l'avrebbe immediatamente lasciato, ricorrendo al divorzio. Questo C. lo diceva sia prima che dopo il matrimonio" (S. I. p. 79/10).

Quinto teste: "C. aveva molti dubbi sulla capacità di M. di rimanerle fedele...lei diceva che avrebbe provato a sposarsi, nella speranza che M. cambiasse. Tuttavia, era ferma e convinta nel dirci che se M. l'avesse tradita, l'avrebbe lasciato seduta stante, ricorrendo alla separazione ed al divorzio. Per ciò non accettava l'indissolubilità del vincolo. Questi discorsi li faceva apertamente nel fidanzamento, continuando anche nel matrimonio" (S. I. pp. 85-86/10).

# 12. Circa la vita coniugale ed il suo epilogo

La convivenza matrimoniale appare in tutta la sua inconsistenza e infruttuosità. Il B. così la espone: "Tutte le problematiche prematrimoniali non solo non sono state eliminate, ma addirittura nella vita di coppia si sono amplificate...Da parte mia provavo sentimenti di affetto ma non di amore. L'andamento della vita coniugale era insoddisfacente per entrambi, notavo anche in C. una certa insofferenza ed un velo di tristezza sul suo volto..." (S. I. pp. 27-29/15); continua ribadendo: "...C. si lamentava della mia assenza materiale e affettiva. Ero sempre fuori casa per lavoro, per il calcio o in giro con gli amici, non dedicavo alcun momento

del mio tempo libero a lei..." (S. I. pp. 27-29/15). Infine confessa che: "...Agli inizi del (omissis), mia moglie ebbe la prova, del mio tradimento, da un messaggio telefonico, che mi aveva lasciato la mia amante. Scoppiò una lite furibonda, ricordo nel cuore della notte, ed io andai via di casa rifugiandomi da mia mamma, e lì restai. Ad aprile del (omissis) C. mi fece pervenire il ricorso per la separazione con richiesta di addebito da parte del Tribunale di (omissis)..." (S. I. pp. 27-29/15).

Anche la convenuta riferisce come: "M. per tutta la durata della convivenza coniugale, ha continuato ad essere e a fare tutte le cose che faceva prima...Avevo l'intuizione che M. stava riprendendo la vita che aveva sempre fatto, cioè quella di frequentare altre donne, ma era per me solo una intuizione femminile, che però si è dimostrata vera e reale quando, una sera verso la fine del (omissis), quando M. era andato già a letto, per caso mi capitò sotto gli occhi il suo cellulare che conteneva degli Sms, e delle chiamate compromettenti, che dimostravano palesemente che M. aveva in corso una relazione extraconiugale... Quella sera ne nacque una accesa discussione sfociata in lite, al termine della quale M. prendendo solo il cellulare, uscì di casa per non fare mai più ritorno" (S. I. pp. 40-41/13).

La convenuta ammette che: "Rimasi ferma e decisa, dopo avere avuto le prove del tradimento di M., a mantenere fede alla mia riserva prematrimoniale, quella di lasciarlo definitivamente se mi avesse tradita, non accettando l'indissolubilità del vincolo stesso" (S. I. pp. 41-42/15).

Le dichiarazioni rese dai testi intervenuti nel processo circa la vita matrimoniale e le motivazione che l'hanno interrotta trovano conferma con quanto dichiarato dall'attore (cfr. S. I. p. 52/15; S. I. p. 58/15-16; S. I. pp. 64-65/15-16; S. I. pp. 73-74/13; S. I. P. 80/13-15; S. I. PP. 86-87/13-15), rafforzando la sua credibilità.

13. Circa le Animadversiones vale la pena solo sottolineare come, stante la coerenza del materiale probatorio in atti, anche il Difensore del Vincolo, dopo aver indicato i passi salienti delle deposizioni dell'Attore e dei suoi testi nonché della relazione peritale, coerentemente si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto quanto precedentemente considerato, in iure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

### CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra B. M. e L. C., e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC);
- 2) esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC)"

si debba rispondere:

## AFFIRMATIVE ad omnia

Mons. Vincenzo VARONE Mons. Pietro Maria DEL VECCHIO, *Ponente* P. Bruno MACRÌ o.f.m. cap.

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

Mileto – Nicotera – Tropea

Nullità di Matrimonio: M. – L.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Sac. Nicola Vertolo

Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Annarita Ferrato

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons, Saverio Di Bella

### **FATTISPECIE**

1. Il sig. A. M. e la signora L. L., originari di due paesi del (omissis), pur conoscendosi di vista, solo nel (omissis), frequentando amici in comune, decisero di avviare un rapporto sentimentale. Dopo qualche anno di fidanzamento, per volere di A. ci fu un'interruzione. Infatti l'uomo non si sentiva per nulla trasportato da tale relazione ed inoltre erano tanti i punti divergenti che alimentavano non poche discussioni con L.. A motivo dell'intromissione di amici e parenti, dopo non molto tempo le parti riallacciarono il loro rapporto sentimentale. Infatti, A. all'epoca era un ragazzo fortemente influenzabile e facilmente si lasciò trascinare. Fu così che senza ponderare il passo del matrimonio A. si determinò alle nozze, nonostante nutrisse forti

dubbi sulla solidità del rapporto con L.. Proprio per questo motivo egli si accostò alle nozze con il fermo proposito di riprendersi la sua liberta e quindi ricorrere al divorzio qualora il coniugio con la L. si fosse rivelato insoddisfacente.

Il matrimonio venne celebrato il (omissis) a (omissis). Alla celebrazione seguì il ricevimento nuziale, ma non effettuarono il viaggio di nozze, poiché A. preferì lavorare. Il matrimonio durò circa un anno e mezzo. Durante tale periodo tra le parti non mancarono tensioni: ognuno di loro coltivava la propria vita e i propri interessi. Neanche la nascita del bambino riuscì a far superare loro le problematiche e così ricucire il rapporto. Nel tempo A. prendendo coscienza dell'inconsistenza della loro unione decise di mettere in atto il proposito prenuziale contro l'indissolubilità del sacramento e così informò L. della sua volontà di divorziare. Oggi le parti sono separate civilmente.

**2.** Con libello datato (*omissis*), acquisito il (*omissis*), il sig. A. M. adiva questo nostro Tribunale, tramite l'Avv. Rot. Annarita Ferrato, chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio contratto con la signora L. L. a motivo dell'esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).

Ammesso il Libello e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio, il quale ultimo, veniva con decreto del 07.09.2015 così stabilito:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".

Terminata la fase della discussione, si addiveniva infine alla decisione della causa.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO (omissis)

### IN FATTO

3. Il Collegio dei Giudici, dopo ampio e approfondito esame degli atti della causa N.M. M.-L., non ha argomenti validi per negare il capo di nullità addotto.

L'assenza della parte convenuta, pur non offrendo un contributo alla ricerca della verità, non ha di certo ostacolato il formarsi della certezza morale, data la chiarezza e l'esaustività delle tavole istruttorie.

Pertanto, i Giudici si dicono concordi nel dichiarare la nullità di questo matrimonio, che traspare in tutta oggettività dalla lettura degli atti.

#### CIRCA LA CONFESSIONE DEL SIMULANTE

**4.** La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a colui che è diretto protagonista dei fatti e, in particolar modo, alla confessione giudiziale del simulante.

Il M. in sede di interrogatorio afferma: "...andavo al matrimonio con il proposito di riprendere la mia libertà, ricorrendo al divorzio, qualora le cose non fossero andate bene, cioè qualora mi fossi reso conto che non era vero quanto con insistenza mi dicevano parenti ed amici, che con il matrimonio tutto si sarebbe sistemato..." (S. I. pp. 25-27/4).

La riserva contro l'indissolubilità del vincolo non resta peraltro nell'animo dell'attore ma viene portata a conoscenza di familiari ed amici. A tal proposito il M. ammette che: "...a Lucia non ho riferito di questa mia volontà. Ne ho parlato con degli amici e con mio fratello..." (S. I. pp. 25-27/4).

La causa simulandi remota è da ricercarsi nella personalità, nel carattere dell'odierno attore, nonché nel suo rapporto con la fede. Dichiara a tal proposito: "...ero abbastanza influenzabile, ed ero facile da manovrare. Avevo un'insicurezza di fondo che mi portava a pensare che il giudizio e il pensiero degli altri fossero migliori e più giusti rispetto ai miei pensieri, soprattutto quando venivano formulati da persone più grandi di me..." (S. I. p. 28/7). Ammette come: "...in quel periodo io non davo nessun valore al sacramento del matrimonio, mi recavo in Chiesa solo per lavorare perché in quel periodo vivevo una lontananza dalla vita di fede, a motivo di alcuni eventi tragici che hanno coinvolto la mia famiglia..." (S. I. pp. 25-27/4).

La causa simulandi prossima si rinviene facilmente nelle parole dell'odierno attore, laddove nel raccontare le fasi della relazione con la convenuta afferma: "...non ero convinto fino in fondo di tutto ciò, perché in quel momento vivevo uno stato di confusione interiore a fronte delle esortazioni e dei consigli pressanti che avevo da parte dei nostri amici permanevano in me delle perplessità che nascevano dalla precedente esperienza di relazione con L., circa i limiti della sua personalità e circa la divergenza su tanti aspetti della vita..." (S. I. pp. 25-27/4). Il M. continua riferendo che il periodo del fidanzamento con la L. è da dividere in due fasi: "...La prima fase arriva fino al (omissis). In questi anni stavamo insieme senza un particolare trasporto, con tanti punti interrogativi circa la nostra relazione perché questa era costellata da frequenti litigi e discussioni sul modo di vedere le cose e di intendere la vita. Io mi rendevo conto che provavo affetto per L. e che, però, quest'affetto non era un sentimento profondo che mi poteva unire a lei. Avevamo difficoltà ad instaurare un rapporto di coppia perché lei propendeva a vivere la nostra relazione in simbiosi con il gruppo di amici. A me non stava bene perché non riuscivamo ad avere spazi per noi.... Queste divergenze di vedute e di carattere ci portavano a discutere e a litigare al punto che io, stanco e insoddisfatto di questa relazione, decisi di interrompere il rapporto. In particolare io mi ero chiesto se questo andamento precario e instabile del nostro rapporto manifestasse un vero sentimento mio nei suoi confronti e mi sono risposto che non c'era niente di sostanziale che mi legasse a lei..." (S. I. pp. 25-27/4). Le parti dopo circa un anno di interruzione del loro rapporto, a motivo anche delle continue ingerenze e pressioni da parti di amici e familiari, riprendono il rapporto affettivo. In merito il M. asserisce che: "...Gli argomenti che mi venivano rappresentati alla fine mi hanno indotto ad una seria riflessione. Infatti, mi veniva sottolineato che, la nostra relazione era stata molto condizionata dal fatto di averla vissuta guasi esclusivamente nell'ambito delle comuni amicizie e ciò non aveva permesso al nostro rapporto interpersonale di crescere come coppia. Fu così che io mi convinsi a riprendere la relazione con L...." (S. I. pp. 25-27/4).

In riferimento alla *causa nubendi*, l'odierno attore sostiene che: "...Da quando abbiamo ripreso la nostra relazione abbiamo punta-

to subito al matrimonio, proprio perché vedevamo il matrimonio come quella possibilità di avere uno spazio autonomo per crescere e vivere come coppia. La scelta del matrimonio nacque da una serie di ragionamenti fatti insieme da me e da L. che ci portarono a scegliere il matrimonio per poter finalmente stare insieme liberi dai condizionamenti esterni che ritenevamo avessero influito negativamente sul precedente periodo del nostro fidanzamento. Questa seconda fase del nostro fidanzamento fu assolutamente breve perché dopo tre mesi siamo pervenuti alle nozze..." (S. I. pp. 25-27/4).

#### CIRCA LE DEPOSIZIONI DEI TESTI

**5.** Le parole dell'attore trovano puntuale conferma nelle deposizioni dei suoi testi in causa.

Dal **primo teste** dell'odierno attore apprendiamo elementi importanti al fine di comprendere la volontà simulante del M.: "...Ho il dovere di dire in coscienza che A., pur avendo accettato di riprendere la relazione con L., ha sempre apertamente dichiarato nell'ambito familiare e della cerchia di amici che, qualora le cose non fossero andate bene, avrebbe fatto ricorso al divorzio per riprendersi la sua libertà. A. era consapevole che affrontava questo passo soprattutto cedendo alle forti pressioni di noi altri ma in lui continuavano a permanere sempre dubbi e perplessità nel suo rapporto con L. ..." (S. I. pp. 41-42/5).

Il **secondo teste** conferma la volontà simulatoria dell'attore: "... Dalle sue parole si evidenziava che il matrimonio era una scelta fatta come soluzione ai problemi che esistevano nella coppia. Preciso che della decisione di interrompere il matrimonio, se le cose non fossero andate bene, A. ebbe a dirmelo quando mi comunicò la ripresa del fidanzamento e in diverse altre occasioni prima del matrimonio..." (S. I. p. 46/5).

Il **terzo teste:** "...[A.] ebbe a dirmi che lui si sposava con la speranza che il matrimonio avrebbe potuto far superare i problemi che esistevano tra di loro ma che, qualora le cose fossero andate male, si sarebbe separato da L... Questa convinzione era sempre presente nei discorsi di A. fino al giorno della celebrazione del matrimonio" (S. I. p. 49-50/3).

Il **quarto teste:** "...A. ha ceduto alle pressanti insistenze nostre che consideravano anche di evitare un altro dispiacere a sua ma-

dre, la quale all'epoca già aveva subito un forte shock per aver visto morire la madre in un incidente stradale. Dopo aver ripreso il fidanzamento A. mi ha comunicato che si sarebbero sposati, allo stesso tempo, però, mi diceva che non era assolutamente convinto dei suoi sentimenti nei confronti di L. e del futuro di questo matrimonio. Mi diceva che si sarebbe sposato ma che se avesse verificato che le cose fossero andate male avrebbe divorziato. Da parte mia io l'invitavo a superare questo pensiero negativo, invitando A. a riflettere sul fatto che col matrimonio le divergenze e le incomprensioni che avevano fra di loro si potevano superare. A., però, rimase sempre convinto del suo proposito" (S. I. pp. 53-54/3).

Altrettanto utile è la deposizione dell'ultimo teste alla quale si rimanda: (Cfr. S. I. pp. 58-59/5).

#### CIRCA LA CONVIVENZA CONIUGALE

6. Il comportamento post-nuziale dell'odierno attore è coerente con il proposito fatto prima del matrimonio di escludere l'indissolubilità del vincolo dal proprio matrimonio. Egli stesso riferisce le fasi dell'inconsistenza della convivenza coniugale e di come questa sia risultata mal assortita fin dall'inizio, nonostante la nascita di un figlio: "Il matrimonio di fatto si è concluso dopo circa un anno e mezzo dalla celebrazione, ma devo dire che da quasi subito, già durante la gravidanza, vivevamo da separati in casa: dormivamo in camere separate, ognuno di noi faceva la propria vita, io mi recavo al lavoro e frequentavo i miei amici, L. rimaneva in casa e poi si gestiva la sua vita autonomamente..." (S. I. pp. 29-31/15).

Il M., asserisce che: "...Tra di noi le cose non sono mai andate bene, perché, si riproponevano con maggior forza le stesse difficoltà che si erano registrare durante il periodo prematrimoniale e che sono state alla base della mia riserva contro l'indissolubilità..." (S. I. pp. 29-31/15).

Infine, l'attore, sottolinea come: "...Il passare del tempo non ci ha mai visto uniti come coppia e come famiglia. Devo dire che la conflittualità tra noi era anche motivata dal fatto che L. voleva gestire a modo suo l'educazione del bambino, con metodi permissivi che io non condividevo. Ad un certo punto, ho preso coscienza che non era più possibile andare avanti e, così, decisi di mettere in atto quella che era stata la mia volontà di lasciare L. qualora le cose

tra di noi non fossero andate bene, così come avevo deciso prima della celebrazione del matrimonio. Ne parlai con L., alla quale manifestai la mia decisione di lasciarla perché non mi sentivo più di vivere la vita che stavo vivendo con lei..." (S. I. pp. 29-31/15).

Le dichiarazioni rese dai testi attorei circa la vita matrimoniale e le motivazione che l'hanno interrotta trovano conferma con quanto dichiarato dall'attore (cfr. S. I. p. 44/16; S. I. pp. 47-48/16; S. I. pp. 51-52/16; S. I. pp. 55-56/16; S. I. p. 60/16), rafforzandone la credibilità.

Dall'attento esame degli atti di causa emerge, pertanto, il quadro probatorio dell'"exclusio boni sacramenti", avendo rilevato la dichiarazione giudiziale di parte attrice, sulla cui credibilità non c'è dubbio alcuno. Tutti i testi confermano e riferiscono fatti e circostanze concrete e dettagliate, mettendo altresì in risalto la credibilità dell'odierno attore.

7. Circa le *Animadversiones*, vale la pena solo sottolineare come, stante la coerenza del materiale probatorio in atti, anche il Difensore del Vincolo, dopo aver indicato i passi salienti delle deposizioni dell'Attore e dei suoi testi, coerentemente si rimette alla giustizia del Tribunale

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra M. A. e L. L., e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)" si debba rispondere

## **AFFERMATIVE**

Mons. Saverio Di Bella, *Preside, Istruttore e Ponente* Can. Vincenzo Ruggiero, Congiudice P. Bruno Macrì o.f.m. capp., Congiudice

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

Catanzaro – Squillace

Nullità di Matrimonio: F. - L.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del Vincolo: Avv. Rotale Erika Ferraro Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons. Raffaele Facciolo

### **FATTISPECIE**

1. M. R. F. e G. S. L. erano compagni di scuola nel periodo della fanciullezza, ma solo a 18 anni intrapresero una seria conoscenza che li portò ad una relazione affettiva, sorgente di una gravidanza inaspettata. La causa dominate di tale coinvolgimento fu l'esperienza afflittiva del giovane S. che vide sfilacciarsi il rapporto genitoriale per l'abbandono del padre, il trasferimento della madre dalla G. a F. dove ha intrecciato un nuovo legame affettivo. Ma nonostante ciò, S. presenta una caratteriologia superficiale ed irresponsabile. Il fidanzamento è durato 4 anni. Arrivò l'ora del matrimonio non per concludere un cammino progettuale quanto perché l'effetto gravidanza ne impresse l'accelerazione. Il matrimonio fu celebrato il (omissis) e tutto si risolse

di fatto nel (omissis) con omologa del Tribunale di (omissis) il (omissis). Durante il tempo matrimoniale (omissis) non si ebbe un vero rapporto coniugale, che anzi si rivelò infruttuoso e litigioso. La riserva espressa da M. R. prima del matrimonio si realizzò e cioè l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo se le cose non fossero andate bene.

2. Il (*omissis*) l'attrice, tramite l'Avv. Rotale Manuela De Sensi, presentò supplice libello chiedendo la nullità matrimoniale ex can. 1101, § 2 per l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna attrice.

La formulazione del dubbio è stata decretata il (omissis) in questi termini:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna attrice (can. 1101, § 2 CIC)".

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

INDIRITTO (omissis)

## IN FACTO

- **3.** Gli Atti forniscono gli elementi necessari per pervenire a certezza morale della prova richiesta al fine dell'affermative in causa:
  - ci sono le premesse di dubbio sulla personalità del convenuto;
  - c'è l'atto volitivo di riserva da parte dell'attrice;
  - ci sono le circostanze che avverano quanto temuto *ante nuptias*. Analizziamo gli Atti seguendo il suddetto schema:

# a) Le premesse di dubbio dell'attrice sulla personalità del convenuto.

<u>Dice l'attrice</u>: "S. era una persona dolce ma dal carattere superficiale. Il matrimonio per me era l'unica soluzione per risolvere il problema immediato" (S. I. pag. 22/8).

<u>Dicono i testi</u>: "R. si accostò al matrimonio con S. con mille dubbi circa la sua effettiva riuscita. Le perplessità erano dovute al modo di porsi con S. nei confronti delle responsabilità, alla loro concezione del mondo e della vita e dal fatto che erano molto giovani e si trovavano ad essere genitori" (S. I. pag. 33/8).

# b) L'atto volitivo di riserva sull'indissolubilità del vincolo da parte dell'attrice.

<u>Dice l'attrice</u>: "non concepii il matrimonio come un impegno per sempre, ma volli provare a sposare S. non convinta affatto della buona riuscita dell'unione, non avrei esitato a rompere il Sacro vincolo qualora la convivenza si fosse rivelata insoddisfacente" (S. I. pag. 22/8).

Dicono i testi: "al matrimonio si arrivò unicamente perché [M. R.] rimase incinta. Per lei tale notizia significò direttamente sposarsi a motivo dei suoi convincimenti morali, visto che non aveva preso in considerazione la possibilità di abortire, e anche per le pressioni psicologiche dei genitori" (S. I. pag. 38/7; cfr. 32/7; 43/7).

# c) Le circostanze che avverano quanto temuto dall'attrice.

<u>Dice l'attrice</u>: "S. era sempre più insofferente nei miei confronti e della famiglia che gli andava stretta, il nostro rapporto invece di crescere si era arrestato, tra di noi non c'era dialogo eravamo su due strade distinte e separate. Anche la vita intima era da tempo inesistente" (S. I. pag. 23/12).

<u>Dicono i testi</u>: "R. si accostò al matrimonio non perché convinta del passo ma solo per le pressioni a cui era sottoposta; R. non intendeva impegnarsi per tutta la vita, ma volle fare un tentativo riservandosi la possibilità di ricorrere al divorzio se la vita coniugale si fosse rivelata insoddisfacente" (S. I. pag. 44/8; cfr. 33/8; 38/8).

- **4.** Condividiamo Il pensiero del Difensore del Vincolo che non rileva alcun punto negativo che possa ostare alla *declatoria nullitatis*.
- **5.** Tutto quanto precedentemente considerato, **in iure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

# dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

## **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra F. M. R. e L. G. S., e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna attrice (can. 1101, § 2 CIC)"

si debba rispondere:

## **AFFIRMATIVE**

Mons. Vincenzo VARONE Mons. Raffaele FACCIOLO, *Ponente* Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

# Oppido Mamertina – Palmi

Nullità di Matrimonio: G. - R.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del Vincolo: Avv. Alfredo Travaglione

Patrono di parte attrice: Avv. Maria Stefania Filippone

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Giovanni Madafferi

### **FATTISPECIE**

I. Le parti in causa, C. G. e C. R., si conobbero tramite comuni amici nel (omissis) a (omissis). All'epoca la donna era prossima a conseguire il diploma ed aveva circa 18 anni, mentre l'uomo aveva circa 23 anni e lavorava come (omissis). Il fidanzamento ebbe la durata di quattro anni e, a motivo della disapprovazione dei genitori di C. nei confronti di C., i due non poterono frequentarsi con molta libertà. Durante tale periodo fra le parti non mancarono momenti di attrito sia per le divergenze caratteriali sia per il diverso modo di vivere il rapporto di coppia. Nonostante ciò, C. maturò la decisone di convolare a nozze con C., riservandosi la possibilità di ricorrere al divorzio qualora la convivenza coniugale si fosse rivelata insoddisfacente. Per la G. si trattò di un vero matrimonio a prova.

Il matrimonio venne celebrato il (*omissis*) nella parrocchia di (*omissis*), in (*omissis*). Alla celebrazione segui il ricevimento ed il viaggio di nozze. Tra la parti, durante la convivenza coniugale durata sette anni, non si istaurò mai un vero rapporto coppia e perciò non mancarono litigi ed incomprensioni nonostante la nascita di un figlio. Nel tempo C. prendendo coscienza dell'inconsistenza della loro unione decise di mettere in atto il proposito prenuziale contro l'indissolubilità del sacramento ricorrendo. Su iniziativa della G., si addivenne prima alla separazione legale, pronunciata nel (*omissis*) dal Tribunale di (omissis), e poi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza emessa nel (*omissis*).

2. Con libello datato (*omissis*), acquisito il (*omissis*), la sig.ra C. G., per tramite del suo Patrono di fiducia, Avv. M. Stefania Filippone, adiva Questo Nostro Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio contratto con il sig. C. R. a motivo dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna, attrice, a norma del can. 1101, § 2 CIC.

Il dubbio veniva con decreto così stabilito:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione del bonum sacramenti da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)".

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO (omissis)

### IN FATTO

4. Il Collegio dei Giudici, dopo ampio e approfondito esame degli atti della causa n.m. G. - R., non trova elementi validi per negare il capo di nullità addotto. Pertanto, i Giudici si dicono concordi nel

dichiarare la nullità di questo matrimonio, che traspare in tutta oggettività dalla lettura delle tavole istruttorie.

## CIRCA LA CONFESSIONE DEL SIMULANTE

S. La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a colui che è diretto protagonista dei fatti e, in particolar modo, alla confessione giudiziale del simulante.

La G. in sede di interrogatorio afferma: "...Già da fidanzati non ho mai pensato che il matrimonio durasse in eterno, era per me una prova, consapevole già della strada del divorzio come soluzione qualora le cose non fossero andate per il verso giusto ... " (S. I. p. 25/8).

La riserva contro l'indissolubilità del vincolo non resta peraltro nell'animo dell'attrice ma viene portata a conoscenza di familiari ed amici. A tal proposito la G. ammette: "...Circa la mia intenzione di divorziare se le cose non fossero andate bene, espressi questo mio desiderio anche a chi cercava di darmi dei consigli ed in particolare, ai miei genitori e qualche amico ... "(S. I. pp. 25-26/9).

La causa simulandi si rinviene facilmente nelle parole dell'odierna attrice, laddove nel raccontare le fasi della relazione con il convenuto afferma: "...In fondo io avevo gli stessi dubbi che aveva la mia famiglia su C....C. era un eterno Peter Pan. Speravo che con il matrimonio l'amore nascesse. C. era molto attaccato alla sua famiglia in particolar modo alla mamma. Non progettavamo mai nulla insieme. Già da fidanzati non ho mai pensato che il matrimonio durasse in eterno, era per me una prova ... "(S. I. pp. 24-25/8).

La G. dichiara che il periodo del fidanzamento con il R.: "...non fu del tutto sereno ...mi sentivo pressata e bombardata da parte dei miei, soprattutto per il carattere di C. che gli piaceva sempre uscire e andare con gli amici... Tra noi due durante il fidanzamento c'erano anche diverbi dovuti al comportamento caratteriale. Eravamo e siamo l'esatto opposto" (S. I. pp. 23-24/7).

In riferimento alla *causa nubendi*, l'odierna attrice asserisce che: "...Io già dal fidanzamento non avevo certezza circa la buona riuscita del matrimonio, oltre al fatto che già di mio pensavo al matrimonio come un passo obbligato da compiere ed un passo per dimostrare che si era sposati. Mi sono sposata perché per me il

matrimonio era una via di fuga dalla mia famiglia di origine, avevo voglia di vivere come viveva C., senza limiti, con la mia indipendenza" (S. I. p. 24/8).

## CIRCA LE DEPOSIZIONI DEI TESTI

**6.** Le parole dell'attrice trovano, in effetti, puntuale conferma nelle deposizioni dei suoi testi, i quali tutti sono diretti conoscitori della vicenda matrimoniale in oggetto, avendo conosciuto direttamente dalla G. la sua riserva contra indissolubilitatem.

Dal **primo teste** apprendiamo elementi importanti al fine di comprendere la volontà simulante della G.: "C. prima del matrimonio, quando si era in procinto delle nozze, mi disse esplicitamente che sperava in un futuro coniugale migliore da come si prospettava negativamente durante il fidanzamento ...Sperava che l'amore sarebbe arrivato dopo il matrimonio ...mi disse anche ...che se le cose non fossero andate bene e soprattutto se C. non fosse cambiato, non avrebbe esitato a divorziare ... "(S. I. p. 42/9).

Il **secondo teste** conferma la volontà simulatoria dell'attrice: "[C.] prima del matrimonio mi ha confidato che si sarebbe sposata anche se aveva qualche dubbio. Tuttavia, nonostante io la consigliassi caldamente visti i suoi dubbi prima del matrimonio, a non sposarsi con C., ella mi disse che si sarebbe sposata nella speranza che lo stesso fosse cambiato e che, qualora le cose non fossero andate per come lei sperava, non avrebbe esitato a divorziare" (S. I. p. 48/9).

Altrove leggiamo: "...I dubbi di C. durante il fidanzamento e in vista del matrimonio aumentavano sempre di più e per lei il matrimonio era una prova, un esperimento..." (S. I. p. 55/9); "...Era ferma l'intenzione di C., anche ormai di fronte ai preparativi matrimoniali imminenti, di divorziare da C. se le cose non fossero andate per il verso giusto" (S. I. p. 55/10).

## CIRCA LA CONVIVENZA CONIUGALE

7. Il comportamento post-nuziale dell'odierna attrice è coerente con il proposito fatto prima del matrimonio di escludere l'indissolubilità del vincolo dal proprio matrimonio. Ella stesso riferisce le fasi

dell'inconsistenza della convivenza conjugale e di come guesta sia risultata mal assortita fin dall'inizio: "Tra me e C. non vi fu mai una vita conjugale in quanto C. ha continuato a fare la vita di sempre, continuando ad uscire con i suoi amici, continuando a vestirsi bene in riferimento al suo narcisismo, mi lasciava da sola in casa. a maggior ragione ed ancor di più da guando è nato il bambino" (S. I. p. 26/14). Continua ammettendo: "Non siamo sati mai una coppia, né prima né durante il matrimonio" (S. I. p. 27/14) ... "La convivenza conjugale sulla carta è durata sette anni, ma nella fattispecie mai" (S. I. p. 27/16). L'iniziativa della separazione fu presa dalla G., la quale confessa: "... non sono riuscita a sopportare questo rapporto, nel frattempo il bambino cresceva ed assisteva sempre più spesso alle nostre liti. Tra di noi vi era totale indifferenza e non vi era nessuno dialogo. Mi sono fatta ai miei propositi antinuziali che se le cose non fossero andate bene avrei divorziato. Non feci prima il passo della separazione sia a motivo del bimbo ancora piccolo e sia perché mi ero fatto forza con la morte di mio padre ma sempre con il pensiero che non volevo dare un dispiacere maggiore ... " (S. I. p. 27/16).

I testi attorei circa la vita matrimoniale e le motivazione che l'hanno interrotta trovano conferma con quanto dichiarato dall'attrice (cfr. S. I. pp. 43-44/15-17; S. I. pp. 49-50/15-17; S. I. p. 56/15; S. I. pp. 61-62/15-17), rafforzando la credibilità della tesi sostenuta dall'odierna attrice.

- 8. Dall'attento esame degli atti di causa emerge, pertanto, il quadro probatorio dell' "exclusio boni sacramenti", avendo rilevato la dichiarazione giudiziale di parte attrice, sulla cui credibilità non c'è dubbio alcuno. Tutti i testi di parte attrice, di scienza propria, confermano e riferiscono fatti e circostanze concrete e dettagliate, mettendo altresì in risalto la credibilità dell'odierna attrice.
- 9. Circa le *Animadversiones*, vale la pena solo sottolineare come, stante la coerenza del materiale probatorio in atti, anche il Difensore del Vincolo, dopo aver indicato i passi salienti delle deposizioni dell'Attore e dei suoi testi, coerentemente si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra G. C. e R. C., e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Esclusione del bonum sacramenti da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC) "

si debba rispondere

### **AFFERMATIVE**

Mons. Vincenzo VARONE Sac. Giovanni MADAFFERI, *Ponente* Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

# Reggio Calabria-Bova

Nullità di Matrimonio: G. - S.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del Vincolo: Sac. Nicola Vertolo
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Danila Leale

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Can. Mons. Antonio Morabito

### **FATTISPECIE**

1. L. G., nata a (omissis) il (omissis), attrice in causa, conobbe S. L. S., nato a (omissis) il (omissis), nell'aprile del (omissis) ad una festa, tramite amici comuni.

All'epoca L. aveva diciannove anni e S. L. ventotto. Dopo circa un mese di frequentazione i giovani decisero di ufficializzare il loro fidanzamento.

Il rapporto, tranne alcuni periodi di permanenza a (omissis), fu caratterizzato dalla lontananza, a causa del lavoro di S. L., dal canto suo, assorbita dagli studi, risentiva di questo rapporto a distanza.

Con queste premesse, in un clima di incertezze e di profonda crisi, si arrivò alla decisione di procedere alle nozze. **2.** Le nozze furono celebrate il (*omissis*) nella chiesa parrocchiale di (*omissis*), Diocesi di Reggio Calabria-Bova.

La vita coniugale proseguì per circa tre anni durante i quali non si creò mai una vera comunione di vita.

- **3.** Il libello fu presentato, in data (*omissis*), tramite il Patrono di fiducia, avv. Danila Leale.
- **4.** In data (*omissis*) viene confermata l'istanza e concordato il dubbio nella seguente formula:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 CIC)".

# IN DIRITTO omissis

### IN FATTO

10. L. G. ha conosciuto S. L. S. nell'aprile del (omissis), quando ella aveva 19 anni, mentre l'uomo ne aveva 28.

Anche dall'età dei due si vede la differenza di esperienze sentimentali e, soprattutto, di capacità volitive in ordine al matrimonio.

La G. era alla sua prima esperienza sentimentale e, anche all'inizio dello studio universitario che l'avrebbe portata alla laurea in (omissis) effettuata in modo brillante, tanto da potere progredire in seguito alla specializzazione ed alla dignità di (omissis).

Ella proveniva da una famiglia benestante in cui il genitore è (omissis) stimato e appartenente ad una associazione Rotariana di prestigio. L'educazione impartita dal genitore verso i figli è di tipo liberalcattolico, in cui l'attenzione principale era rivolta alla libertà educativa nel significato più individualista che fa parte di un'autonomia di pensiero anche rispetto alle istituzioni compresa la Chiesa.

La corrente di pensiero che risale alla fine dell'Ottocento ed ai

primi del '900 con il cardinale Newman nei tempi recenti rivisitato da Papa Benedetto XVI, nel corso della sua visita in Gran Bretagna dal 16-19 settembre 2010. In particolare il Santo Padre Benedetto XVI ha inteso esprimere riconoscenza al Cardinale convertito dall'anglicanesimo per quanto riguarda la sua celeberrima idea di coscienza: "Newman in quanto uomo della coscienza, era divenuto un convertito ... tuttavia questa via della coscienza per la conoscenza di Dio è tutt'altro che una via della soggettività che afferma se stessa: invece è una via dell'obbedienza alla verità oggettiva".

Queste parole esprimono il concetto fondamentale del relativismo con cui si vive la coscienza morale lassa nei confronti del matrimonio. Molti cattolici, infatti, che sono praticanti si ritengono tuttavia liberi nella propria coscienza di fare quello che ritengono opportuno in ordine al matrimonio, da qui nasce una esclusione della indissolubilità, ma in verità si dovrebbe parlare di esclusione del legame sacramentale tra due contraenti, in quanto il simulante si ritiene libero di sciogliere il vincolo.

Il matrimonio, infatti, rimane in piedi finché ci sono i presupposti altrimenti il simulante decide di lasciare definitivamente il vincolo stesso.

Tale concezione è stata considerata in tante cause della Rota Romana nelle quali si è messo in evidenza come prova dell'esclusione dell'indissolubilità la stessa mentalità divorzista come esito del relativismo morale di tanti cattolici che arrivano al matrimonio.

Nel corso del suo interrogatorio L. G. ha dichiarato: "Quando S. mi chiese di sposarlo, dopo l'interruzione del fidanzamento, io ho accettato il matrimonio con S. come un tentativo, come un esperimento. Infatti la mia volontà era sempre di libertà. Rispetto a questo patto del matrimonio, nel senso che quando esso non fosse andato bene, mi riservavo la volontà di divorziare (S.I. pag. 18,6).

L'attrice nel caso specie ha dichiarato quello che abbiamo detto prima in dottrina e cioè che teoricamente Ella aveva tutte le qualità corrispondenti ad una cattolica praticante, ma in realtà ne divergeva quanto alla dissolubilità del matrimonio: "Ho già dichiarato che la mia educazione prevedeva il rispetto dell'altro, la libertà individuale è superiore a qualsiasi vincolo autoritario e quindi rispettavo il fatto che S. non avesse vissuto i miei stessi principi" (S.I. pag. 18 ex officio).

Un'amica dell'attrice sin dall'epoca della conoscenza risalente all'a-

prile del 2006 ha dichiarato che i due non erano assidui nella frequentazione, ma erano distanti anche territorialmente in quanto la donna era studentessa universitaria, mentre il convenuto lavorava in una concessionaria dell'azienda (omissis) che lo portava in giro per l'Italia, mentre ritornava a (omissis) solo per i fine settimana, poche volte in un semestre: "La posizione dell'attrice era favorevole a negare l'indissolubilità del matrimonio nel caso in cui il coniugio sarebbe stato infelice, questa volontà di escludere la indissolubilità del matrimonio L. me la comunicò espressamente quando ricevette la proposta di S." (S.I. 36, 6).

Così la madre di L. ha dichiarato che la convivenza matrimoniale si può dire che non ci sia mai stata perché S. cominciò a partire per il suo viaggio di lavoro, mentre la figlia era sempre in casa da sola continuando gli studi per la specialistica che poi riuscì anche come ruolo definitivo: "Non vi fu mai una vera dimora coniugale nel matrimonio perché S. ha continuato ad andare in giro per l'Italia per poi prendere la residenza a (omissis) non a (omissis) ... non vi fu mai un progetto per avere dei figli perché per L. fu chiaro sin dall'inizio che questo matrimonio non sarebbe riuscito" (S.I. 41,11).

Il padre dell'attrice, già prima del matrimonio aveva illustrato tutte le situazioni difficili di questo fidanzamento, in particolare la lontananza del S., per il lavoro e per il territorio, e anche l'età del convenuto rispetto alla parte attrice che ancora era studentessa. In un incontro prima del matrimonio che c'è stato tra il padre e la figlia, questa ha dichiarato: "Quando il matrimonio risultava infelice abbiamo accettato l'ipotesi che si potesse sciogliere il matrimonio ..." il padre, a propria volta, ha sottolineato il carattere cattolico del matrimonio e l'attrice ha risposto: "Io certamente potrò sciogliere il vincolo matrimoniale allorché si dovesse creare una situazione di mancanza di felicità e di libertà all'interno del rapporto matrimoniale ovvero se dovessi seguire l'infelicità di un rapporto è meglio scioglierlo" (S.I. 48-49, 6).

Gli altri testi confermano l'assunto attoreo, mancano tuttavia la deposizione del convenuto e di eventuali testi di parte convenuta.

La parte convenuta, S. S. L., è stata dichiarata assente dal processo, benché ritualmente citato nelle diverse occasioni della contestazione della lite e del rituale interrogatorio.

Il Difensore del Vincolo, avendo esaminato in diritto ed in fatto

la presente causa, ha concluso la sua difesa con queste parole: "In coscienza, da quanto letto nell'istruttoria, vista la perizia e lo scrupolo con cui il G.I. ha somministrato i quesiti alla parte e ai testi, non ho alcuna obbiezione o dubbio da indicare ai Rev.mi Giudici per la definizione della presente causa.

Tutto ciò precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

> dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra G. L. e S. S. L. ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna attrice (can. 1101, § 2 CIC)

si debba rispondere:

### **AFFIRMATIVE**

Mons. Saverio Di Bella Can. Mons. Antonio Morabito, *Ponente* Mons. Vincenzo Pizzimenti

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

## TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

### Rossano – Cariati

Nullità di Matrimonio: G. - C.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Alfredo Travaglione

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Can. Antonello Pandolfi

### **FATTISPECIE**

1. I giovani G. S. e C. M., ebbero modo di conoscersi nell'anno (omissis), a (omissis). Entrambi erano studenti universitari l'uno a (omissis) e l'altra a (omissis). S., attore in causa si recava spesso a (omissis) per fare visita al fratello e qui durante una festa di laurea di una amica in comune avvenne il loro primo incontro che però in seguito non ebbe alcun sviluppo in quanto i due per un certo periodo di tempo si persero di vista, per ritrovarsi poi dopo tre anni, nel (omissis), a (omissis) durante il matrimonio di amici in comune.

Dopo questo successivo incontro, decisero di approfondire la loro conoscenza ed intraprendere una relazione sentimentale. Entrambi sapevano però le difficoltà che avrebbero dovuto affrontare in quanto, avevano la consapevolezza che sarebbe stato un rapporto vissuto a

distanza, con la possibilità di incontrarsi solo sporadicamente: prima a causa delle diverse sedi universitarie e poi, sempre in corso di fidanzamento, perchè avevano intrapreso una attività lavorativa in luoghi diversi. Tale distanza non permetteva loro una assidua frequentazione tale da permette una conoscenza approfondita, accentuando così: oltre alla difficoltà di affiatarsi l'uno all'altra al fine di realizzare una comunione di intenti, ma anche la difficoltà di affezionarsi. Il rapporto di fidanzamento così vissuto fino al matrimonio, caratterizzato da lunghi periodi di lontananza oltre che fisica anche affettiva e liti frequenti in ragione di tali difficoltà, face evidenziare ancor di più le differenze caratteriali di entrambi che purtroppo non vennero mai superate neppure durante la vita conjugale.

2. I due fidanzati pur provando reciproca stima e un sentimento di forte attrazione fisica, vissero i tre anni della loro relazione con tensioni e incomprensioni, causati: dal diverso modo di affrontare i problemi legati alla quotidianità, dalla differenza caratteriale e dalla difficoltà a vivere un rapporto ravvicinato. A causa di tali difficoltà, non mancarono discussioni e litigi e, proprio per questo, vista anche la distanza logistica dei paesi di residenza, decisero di sposarsi per stare più assieme e condividere la vita quotidiana, pensando di approfondire nel corso del matrimonio la loro conoscenza e di appianare le difficoltà emerse durante il fidanzamento, poiché tutto questo nel periodo antecedente al matrimonio era mancato.

Le nozze furono celebrate il (omissis) nella chiesa di (omissis) sita nel territorio della parrocchia di (omissis). La vita coniugale durò circa cinque anni nel corso della quale, le difficoltà non vennero mai superate ma che invece si acuirono sempre di più. Entrambi lavoravano in posti diversi: l'attore esercitava la professione di (omissis) nello studio di famiglia a (omissis), la convenuta lavorava nella (omissis) di proprietà della famiglia a (omissis). La dimora coniugale per comodità di entrambi era stata stabilita a (omissis). Viste le difficoltà con cui il rapporto si era protratto e le difficoltà caratteriali non superate, S. G. attore in causa, proseguì comunque nella sua decisione verso il matrimonio manifestando tuttavia la volontà che qualora la vita coniugale avesse avuto una cattiva riuscita sarebbe potuto ricorrere alla possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale ricorrendo al divorzio. Pose quindi il consenso matrimoniale con la riserva di escludere l'in-

dissolubilità del vincolo. La sua volontà escludente venne manifestata sia ai suoi parenti che alla parte convenuta la quale, accettò tale riserva rendendosi conto anche lei delle difficoltà esistenti all'interno della loro vita relazionale.

La vita comune non tardò a rivelarsi alquanto problematica e con molteplici difficoltà per cause varie, riconducibili principalmente a realizzare la "communio vitae" tipica dello stato coniugale. Il matrimonio visto come la giusta conclusione dell'evoluzione del rapporto venne vissuto con una certa apaticità con la difficoltà di vivere il quotidiano e la crescente perdita della affectio maritalis. L'infelicità interiore che entrambi si portavano dentro provocava un malessere tale da essere spesso causa di continui litigi e discussioni. Questo stato di cose portò la coppia a rompere il loro vincolo coniugale con la separazione consensuale omologata dal Tribunale di (omissis) in data (omissis).

**3.** Con libello presentato il (*omissis*) il sig. G. S., adiva Q.N.T. denunciando il fallimento del proprio matrimonio contratto con la signora C. M., chiedendone, in pari tempo la declaratoria di nullità a motivo della simulazione parziale del consenso da parte di lui, per aver escluso l'indissolubilità del vincolo a norma del can. 1101, § 2 CIC.

Il (omissis), a norma del can. 1513 -1514 e 1677, § 2 del CIC e dell'art. 134 Instr. *Dignitas Connubii*, è stato emanato il decreto di contestazione della lite e di concordanza del dubbio nei seguenti termini:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".

Ora spetta a Noi giudici rispondere al dubbio concordato, con sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

IN DIRITTO (omissis)

### IN FATTO

**4.** Il Collegio dei Giudici, valutati tutti gli elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiunto la sufficiente certezza morale, per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio.

Durante tutta la fase istruttoria, sono stati escussi sia la parte attrice e quattro testi da ella indotti e la parte convenuta e due testi. Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea, dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della stessa, ampiamente provata.

L'analisi attentamente condotta sugli atti, nonché le testimonianze rese in giudizio, ci conduce ad affermare che il predetto matrimonio possa essere dichiarato nullo a norma del can. 1101, § 2 del Codice di Diritto Canonico, a carico della parte attrice.

Procediamo con ordine per quanto attiene alla valutazione delle prove.

#### CIRCA LA CONFESSIONE DEL SIMULANTE

- 5. La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a colui che è diretto protagonista dei fatti e, in particolar modo alla confessione giudiziale del simulante.
- Il G. in sede di interrogatorio in modo chiaro riporta le fasi della sua vicenda sentimentale, evidenziando come tale relazione inizia e prosegue con molta difficoltà a causa della distanza e con le difficoltà dovute dall'evidenziarsi fin da subito delle diversità caratteriali: "Durante il periodo della nostra frequentazione che è durato complessivamente tre anni, di cui due anni vissuti a distanza; io infatti, nel frattempo mi ero trasferito da (omissis) a (omissis) per motivi di lavoro, notavo tra me e lei una forte differenza caratteriale, dovuta anche alla difficoltà della frequentazione; nell'ultimo anno di fidanzamento fui trasferito a C. e nonostante fossimo comunque vicini ci vedevamo comunque saltuariamente, anche in questo periodo si evidenziò tra noi la difficoltà dovuta alla differenza caratteriale" (S.I. 23/3).

La mancanza di frequentazione non ha permesso alle parti una completa conoscenza tra di loro accentuando così la difficoltà a comprendersi e a superare la diversità di carattere. Tale situazione viene spesso riaffermata in sede di interrogatorio: "Entrambi affrontavamo in modo diverso le difficoltà quotidiane, mentre io ero una

persona più impulsiva, mentre caratterialmente M. è molto più remissiva. I motivi di discussione e litigio erano dovuti oltre che alla mia irascibilità causata sia dalla difficoltà a vivere questo rapporto a distanza, non vedevo una possibile continuità del nostro rapporto, anche dal modo diverso di affrontare la quotidianità, partendo dalle cose più banali, alle cose più importanti" (S.I. 23/3).

La *causa simulandi prossima* si rinviene facilmente nelle parole dell'odierno attore, laddove afferma: "Io comunque ho accettato di intraprendere il rapporto con la Signora C., un po' perché condizionato dall'età.

All'epoca avevo circa 35 anni, avevo più o meno raggiunto una stabilità lavorativa e pensavo che la via del matrimonio fosse il mezzo per poter raggiungere anche una mia stabilità personale.

Ero consapevole che le differenze tra me e M. avrebbero comportato comunque possibili problemi alla vita coniugale, tuttavia proseguii nell'intento della continuità del nostro rapporto pur avendo la consapevolezza che in ogni caso avrei avuto la possibilità di sciogliere il vincolo coniugale" (S.I. 24/4); evidenzia anche come i dubbi che accompagnavano il suo rapporto e la riuscita del suo matrimonio fossero noti e condivisi con la C.: "...Ne parlai con M., la quale rendendosi conto anche lei delle differenze caratteriali e modi diversi di concepire la quotidianità, condivise con me questi dubbi e perplessità, ma nonostante questo anche lei decise di andare avanti nel nostro rapporto..." (S.I. 24/4).

Il suo stato psicologico non sereno e angosciato è noto anche ai suoi familiari i quali, accortisi del suo malessere che aumentava progressivamente e che intaccava la sua serenità interiore, avevano provato a dissuaderlo dal fare il passo verso il matrimonio: "I miei genitori erano a conoscenza della nostra relazione, e dalle differenze caratteriali esistenti tra di noi. Mi suggerirono di riflettere bene prima di giungere al matrimonio, tuttavia assecondarono la mia decisione" [...] "i miei stessi familiari, conoscendo la mia riserva mentale, e non vedendomi sereno, e non contento del passo che stavo per compiere, anzi si accorgevano dell'angoscia che provavo, mi avvertirono, dicendomi testuali parole: "pensaci ben; ma sei veramente contento; sei tranquillo e sereno". Nonostante ciò, visto che ormai tutto era stato avviato, decisi comunque di compiere il passo che stavo per fare" (S. I. 26/8;28/12).

La sopra descritta causa simulandi si pone in relazione alla causa contrahendi, da ricercare nell'incertezza sulla buona riuscita della vita coniugale; l'attore giunge al matrimonio con molta superficialità e dubbi pensando di poter risolvere i suoi problemi con la convenuta durante il percorso della vita coniugale, quasi un percorso all'incontrario: "Ritengo che giungemmo ad esso in modo affrettato, con il presupposto che invece di conoscerci più approfonditamente nel periodo prenuziale, avremmo avuto modo di conoscerci durante la vita coniugale. Quindi fu quasi una forzatura che facemmo a noi stessi..." (S.I. 26/7). E aggiunge ancora: "Posso dire che il mio matrimonio con la Signora C. non aveva assunto le caratteristiche di una soluzione definitiva fin dal primo momento, in quanto era viziato dalla possibilità di potermi liberare dal rapporto coniugale attuando la riserva relativa all'esclusione dell'indissolubilità. Arrivai all'altare con questa consapevolezza..." (S.I. 28/12).

In assenza di qualsivoglia certezza circa la possibilità di realizzare il consortium totius vitae, versando in uno stato di grande confusione e combattimento interiore, l'uomo in gran fretta va al matrimonio, ma con un fermo e radicato proposito: "Affrontai tale decisione, sempre riservandomi la possibilità di sciogliere il vincolo. Quindi andavo incontro al matrimonio con una certa superficialità, senza guardare dentro di me, considerando comunque importante prima la risoluzione dei problemi che riscontravo nel mio rapporto con M." (S.I. 26/A.D.R.).

La convivenza coniugale viene vissuta senza condivisione alcuna, i problemi esistenti fin dal periodo del fidanzamento si acuirono del tutto, la stessa distanza fisica che esisteva prima del matrimonio, nonostante i due avessero stabilito la dimora coniugale in modo da poter condividere più tempo possibile era molto frastagliata perché – come spiega l'attore – "Pur avendo raggiunto l'autonomia intesa come vita familiare, non mi sentivo sereno. Ero molto combattuto perché vivevo una conflittualità ed un malessere interiore, dovuto al fatto che pur essendomi sposato con M., non ero contento. Continuavo a riscontrare i problemi caratteriali, la difficoltà ad organizzare la nostra vita insieme, nonché il modo diverso di interloquire in merito ai problemi quotidiani. Era un malessere che aumentava progressivamente e che intaccava la mia serenità interiore. Consideravo il matrimonio come una cosa importante, nonostante ciò

facevo difficoltà a viverlo nei suoi principi ed aspetti fondamentali, e come una salvezza, una via d'uscita, ne vedevo la risoluzione di esso, attuando, il suo scioglimento, facendo ricorso alla riserva che mi ero rappresentato" (S.I. 27/10). E continua evidenziando: "La dimora coniugale fu stabilita a C., anche se entrambi, svolgevamo il nostro lavoro in posti diversi, il nostro rapporto era limitato soltanto al momento in cui entrambi rientravamo a sera. La convivenza fu piuttosto turbolenta, dovuta all'infelicità che entrambi ci portavamo dentro. Il malessere interiore che entrambi avevamo e che forse non volevamo ammettere a noi stessi, ci portava spesso a continui litigi e discussioni. Pur cercando di trovare una via in comune, non riuscivamo a vivere serenamente il nostro rapporto coniugale" (S.I. 27/11).

Pertanto, trascorsi appena 5 anni, preso atto da parte di entrambi dell'insostenibilità della situazione e del divario incolmabile, l'uomo attua il proposito prenuziale e decide di porre fine all'unione coniugale.

6. Da parte sua, la convenuta conferma guanto dichiarato dall'odierno attore: "Il rapporto sentimentale è stato portato avanti con le difficoltà legate alla distanza... e tutto ciò non ci ha dato modo di poterci frequentare, conoscerci in modo approfondito e di confrontarci anche caratterialmente. Durante il periodo del fidanzamento, durato complessivamente tre anni, io avvertivo un senso di disagio interiore, dovuto alla distanza ed anche agli scontri che si verificavano tra di noi, dovuti alla differenza caratteriale. Data la distanza i nostri incontri erano piuttosto sporadici, anche se ci sentivamo tutti i giorni; sia in un modo che nell'altro ogni volta succedeva che ci si scontrava. La cosa triste era che litigavamo anche su cose banali, che affrontavamo con tale enfasi, tanto che alla fine ne scaturivano liti piuttosto accese, che provocavano dentro di noi soprattutto malessere. S. mi faceva notare il lato introverso del mio carattere, infatti difficilmente riuscivo ad aprirmi con lui. Di fronte al suo carattere più reattivo, io mi chiudevo in me stessa. Sicuramente tra di noi c'era una stima reciproca, sentimento e attrazione fisica, però con il senno di poi, ritengo che tutto ciò non fosse sufficiente per instaurare un vero rapporto finalizzato al matrimonio..." (S.I. 34/4).

Circa la decisione di celebrare il matrimonio, la convenuta dichiara

che: "Da parte di entrambi si pervenne a parlare di matrimonio, intanto perchè era un progetto che avevamo insieme, e poi perché desideravamo stare in una casa comune. Nel momento in cui decidemmo di sposarci ritengo che fosse la giusta conclusione dell'evoluzione del nostro rapporto, tuttavia ritengo che non ero pronta ed abbastanza cosciente, soprattutto perché le incomprensioni dovute alla differenza caratteriale, non erano state superate e perché non avevamo avuto modo di affrontarle e di risolverle" (S.I. 37/9).

La dichiarazione della C. circa l'indissolubilità del sacro vincolo da parte del G., è molto chiara e conforme nella sostanza alla dichiarazione dell'attore, ella infatti afferma: "Come me anche S. voleva il matrimonio, ma non era consapevole, e a mio parere non era pronto a condurre una vita matrimoniale. Non aveva capito quale era l'importanza del ruolo che avrebbe rivestito con le nozze, mi riferisco agli aspetti propri del matrimonio, quali l'indissolubilità. S. era consapevole della nostra differenza caratteriale, come me, sicuramente anche lui avrebbe voluto che con il matrimonio tali difficoltà si sarebbero superate, in tutti i casi mi pose questa riserva qualora non ci saremmo riusciti. Io accettai questa sua volontà" (S. I. 38/10).

Aggiunge inoltre: "S. sicuramente voleva sposarsi, anche se aveva avuto dei momenti di riflessione, so che pensava se fosse comunque la cosa giusta, data la nostra differenza caratteriale. Non so se ha confidato a qualcuno i suoi dubbi in merito alla definitività del matrimonio, ma con me ha parlato. Quando discutevamo in maniera calma, e trovandoci a scontrarci, mi diceva "vedi come siamo diversi! Quindi mettiamo in conto che il nostro matrimonio potrebbe finire", ribadendo più volte la sua ferma volontà a cessare il rapporto coniugale, qualora non fossimo riusciti a superare le difficoltà e le problematiche che ci portavamo dietro e a vivere la vita coniugale con la serenità necessaria" (S.I. 38/12).

Circa la convivenza coniugale, anche la convenuta da parte sua rileva la difficoltà a realizzare un vero coniugio: "La vita coniugale fu vissuta in modo piuttosto "sterile", un alternarsi di alti e bassi. Ci vedevamo poco, ritrovandoci a casa soltanto la sera e la domenica, tuttavia non trovavamo il modo di coniugare insieme le nostre idee al fine di organizzare per bene la quotidianità. Pur essendo durato il nostro matrimonio 5 anni, mi rendo conto che è passato

così velocemente, proprio perché il tempo trascorso insieme è stato talmente poco e vissuto anche poco intensamente" (S.I. 39/12).

#### CIRCA LE DEPOSIZIONI DEI TESTI

7. Le parole dell'attore trovano, puntuale conferma nelle deposizioni dei suoi testi in causa.

Primo teste: "L'iniziativa del matrimonio fu presa da entrambi, essenzialmente per risolvere il problema della distanza. Non credo che quella del matrimonio fosse stata la naturale evoluzione del loro rapporto, bensì una forzatura, dettata dall'esigenza di vivere insieme nello stesso posto, e così affrontare insieme i problemi della quotidianità." (S.I. 49/7); "Ritengo che S. era consapevole e nello stesso tempo pronto per una vita matrimoniale, (età giusta ed anche avviato professionalmente) tuttavia non era convinto che la loro fosse una coppia ben amalgamata e pronta ad affrontare una vita insieme. Di fronte alle esternazioni, sia mie che della mia famiglia, spesso S., anche con toni accesi, quasi arrabbiato, rispondeva "che si sarebbe sposato comunque, e che se le cose fossero andate male, avrebbe potuto ricorrere al matrimonio" (S.I. 49/9).

Il Secondo teste, pur non avendo ricevuto da parte dell'attore esplicita confessione circa la volontà escludente, ha tuttavia colto il disagio esistente all'interno della coppia e le motivazioni che sono state la causa della rottura definitiva del loro rapporto: "Conformemente al mio concetto di famiglia, che coincide con i presupposti della famiglia cristiana, ritengo che S. non avesse al momento la necessaria consapevolezza ad intraprendere e condurre una vita conjugale. A me personalmente S. non ha maj esternato in maniera esplicita le sue posizioni circa la fedeltà e la irrevocabilità del matrimonio, tuttavia coglievo in S. un certo disagio, in quanto presumo consapevole delle problematiche già esistenti prima del matrimonio. Si trincerava dietro la possibilità di poter superare. una volta sposato, le difficoltà suddette" (S.I. 56/9); "La distanza a causa del lavoro ha reso la vita conjugale piuttosto movimentata. io non vedevo in questo periodo della loro convivenza, una vita serena e tranquilla. Spesso li vedevo in contrasto in merito alla gestione del menage familiare e questo li rendeva tristi, delusi e malinconici. Ritengo che, oramai il loro rapporto tendeva ad un

lento logorio e che le difficoltà avevano preso il sopravvento sulle loro buone intenzioni di partenza, entrambi abbiano voluto porre fine la loro rapporto coniugale. Non sono rimasto sorpreso della loro decisione, avendo constatato il progressivo degenerare del loro rapporto" (S.I. 57/10).

Terzo teste: "Posso affermare che S. era come la facciata di un palazzo, pronto all'esterno, ma da costruire all'interno, quindi non ancora maturo per un passo meditato e consapevole. La riprova di quanto detto, nell'intimità di qualche confidenza, mi manifestava la volontà di porre fine al rapporto se le cose non si fossero realizzate per come progettato. Quindi pronto a sciogliere il matrimonio qualora non fosse andato a buon fine. Ricordo che in una occasione gli dissi di soprassedere e valutare meglio la situazione nel suo complesso, vista la loro difficoltà caratteriale e la situazione oggettiva a realizzare una convivenza stabile, egli si aprì con me e affermò testualmente: "tutto si può sciogliere, anche un matrimonio..." (S. I. p. 64/9); "La loro convivenza matrimoniale fu caratterizzata da poco dialogo tra di loro, vi erano scontri in merito all'approccio della gestione quotidiana della loro vita, e piuttosto che affrontarli, ognuno restava sulle proprie posizioni, con ciò incrementando il solco che li divideva ... Per la mia esperienza lavorativa, la loro decisione mi è sembrata la più opportuna, anche perché vedendoli infelici, quasi ho sperato che ponessero fine a questo tormento, durato 5 anni, anziché persistere nell'errore di una convivenza ormai impossibile ed inutile, dato che non si erano realizzati nessuno dei progetti iniziali..." (S.I. 65/10).

Quarto teste: "Ritengo che S., pur volendosi sposare, non avesse la consapevolezza di che cosa potesse comportare la vita di coppia, infatti pensava che i problemi evidenti che esistevano tra di loro, si sarebbero potuti risolvere in costanza di matrimonio. Ricordo che io insistevo sul fatto che prima di giungere al matrimonio, avrebbe potuto riflettere meglio su questa sua scelta e di continuare a frequentarsi, S. mi rispose: "qualora la vita coniugale si dovesse rivelare impossibile ed un inferno, abbiamo la possibilità di separarci". Ricordo inoltre, che ogni qualvolta con lui affrontavo tale argomento, mi accorgevo del cambiamento del suo carattere, se prima era estroverso e sereno, man mano che proseguiva nella relazione sentimentale e si avvicinava la meta

delle nozze, era diventato scontroso, irascibile, triste ed angosciato" (S.I. 71/9).

Entrambi i testi della parte convenuta, concordando circa l'inadeguatezza del rapporto non realizzatosi appieno a causa della scarsa frequentazione e conoscenza dovuta dalla distanza con cui è stato vissuto, dalle incomprensioni e differenze caratteriali che non creavano i presupposti giusti in merito ad una serena convivenza, la mancanza di comunione di sentimenti che portava la coppia a trascinarsi in un rapporto asettico, privo di dialogo e senza confronto in merito alla gestione della vita quotidiana. Nelle loro dichiarazioni affermano di non sapere quale fosse la posizione dell'attore circa la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale, qualora non si fossero realizzati i presupposti per una vera e piena vita coniugale (cfr. S.I. 78/9; 85/8-86/9).

Le dichiarazioni rese dai testi attorei circa la vita matrimoniale e le motivazione che l'hanno interrotta trovano conferma con quanto dichiarato dall'attore (cfr. S.I. 50/10; 57/10; 65/10; 72/10), rafforzando la credibilità della tesi sostenuta dall'odierno attore.

Similmente anche le dichiarazioni dei testi di parte convenuta avvalorano quanto dichiarato dall'attore e confermati dalla convenuta (cfr.S.I. 79/10; 86/10).

8. Dall'attento esame degli atti di causa emerge, pertanto, il quadro probatorio dell'"exclusio boni sacramenti", avendo rilevato la dichiarazione giudiziale di parte attrice, sulla cui credibilità non c'è dubbio alcuno, e soprattutto quella extragiudiziale. Le dichiarazioni della parte convenuta non si contrappongono alla tesi attorea. Tutti i testi, di scienza propria, confermano e riferiscono fatti e circostanze concrete e dettagliate. A ciò si aggiunga che anche il Defensor Vinculi nelle Animadversiones, dopo aver analizzato a fondo le deposizioni della parte attrice, della convenuta, dei testi e degli atti, fa la sue osservazioni in modo sereno e professionale e, svolgendo coerentemente il suo munus, nello spirito di una sincera ricerca della verità, conclude il tutto rimettendosi alla saggezza e alla prudenza del nostro Tribunale.

\* \* \*

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra **G. S. e C. M.**, e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore, (can. 1101, § 2 CIC)",

si debba rispondere

### **AFFIRMATIVE**

Mons. Vincenzo VARONE Can. Antonello PANDOLFI, *Ponente* Can. Giuseppe Giovanni ANGOTTI

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

## TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

## Reggio Calabria-Bova

Nullità di Matrimonio: S. - T.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Avv. Alfredo Travaglione

Patrono di parte attrice: Patrono Stabile Avv. Rotale Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Giuseppe Praticò

### **FATTISPECIE**

1. R. A., Parte Attrice in Causa, e D. S., Parte Convenuta, si conobbero nel (omissis) per tramite di comuni amicizie, a (omissis), in occasione della festa per il compimento del diciottesimo compleanno di lei. Non vi fu, inizialmente, una vera e propria frequentazione di persona, ma soltanto per tramite di conversazione telefoniche. Solo con il trascorrere del tempo, la confidenza fu tale che, negli anni degli studi universitari che entrambi svolgevano a (omissis), cominciarono a legarsi affettivamente.

L'iniziativa del fidanzamento fu presa da D. S., ed il loro rapporto prima di giungere alle nozze durò ben dodici anni, anche se vi fu un periodo in cui la relazione si interruppe per iniziativa di R. A. quando l'Uomo sarà assunto, dopo la Laurea, presso (*omissis*). Tra i due, infatti, sorsero delle reciproche incomprensioni causate dalla distanza e dal fatto che D. S. si invaghì di una collega di lavoro.

I genitori del Convenuto, spinsero il figlio a scusarsi con la Donna e riprendere con lei il rapporto, cosa che avvenne con una ufficiale proposta di matrimonio che fu ben accolta e accettata, anche se Lui portava dei dubbi nel proprio animo circa la stabilità dell'unione che si apprestava a celebrare.

Le nozze furono celebrate il (omissis) nella Chiesa Parrocchiale di (omissis) nel Comune di (omissis). Ci fu banchetto nuziale e successivo viaggio di nozze. Dal matrimonio non nacquero figli.

La convivenza durò circa 6 anni e si svolse tra alterne vicende e con molte sofferenze, manifestando già da subito numerose problematiche, soprattutto per R. A., addivenendo poi alla rottura definitiva della vita matrimoniale con conseguente separazione legale consensuale.

Il (omissis) è contestata la Lite e formulato il Dubbio nei seguenti termini:

"se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'Uomo, Convenuto (can. 1101, § 2 CIC)".

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al Dubbio concordato con la seguente Sentenza Definitiva di Prima Istanza.

# IN DIRITTO (omissis)

### IN FATTO

7. Per configurare concettualmente un fatto fortemente grave come la simulazione parziale del consenso, occorrerà reperire una motivazione almeno ed altrettanto soggettivamente grave nel soggetto simulante che giustifichi la divergenza che si verifica tra volontà

interna e dichiarazione esterna relativamente al non porre in essere, scientemente e intenzionalmente, il consortium totius vitae coniugalis. Si deve, quindi prendere in primaria e sostanziale considerazione il consenso come causa efficiens matrimonii e, pertanto, rinvenire il positivo atto di volontà teso al fine simulatorio escludente l'indissolubilità del vincolo.

Nella Causa di cui discutiamo, la Donna accusa di nullità il suo matrimonio con il Convenuto per esclusione dell'indissolubilità da parte di quest'ultimo. La certezza morale deve dedursi dalle prove. La Causa in questione non appare di difficile soluzione ai fini del raggiungimento della certezza morale, poiché le Parti convengono sostanzialmente sul petitum e sulla causa petendi. Inoltre, non appare nessun elemento foriero di dubbi sulla credibilità della Parte Attrice, ed anche la Parte Convenuta appare sostanzialmente credibile. La deposizione della Parte Convenuta è essenzialmente conforme alla tesi della Parte Attrice. Le discordanze sono solo formali e non toccano lo sostanza della vicenda. Anche il testimoniale apporta una serie di elementi che sorreggono lo tesi attorea. Dagli Atti di Causa si evince l'esistenza provata del capo di nullità in oggetto.

**8.** Tenendo presente la distinzione tra prova diretta e prova indiretta, nell'esaminare e valutare il complesso probatorio degli Atti di Causa, è importante descrivere, secondo i dettami dell'esternazione della prova, gli elementi in fatto costitutivi della certezza morale.

Dalla dichiarazione resa in giudizio si evince l'atto positivo di volontà da parte del Convenuto, in epoca prenuziale, circa la riserva apposta al vincolo coniugale. Egli, infatti, nella sua deposizione afferma a riguardo che, vinto un concorso lavorativo a (omissis) presso (omissis), si lasciò andare ad una relazione affettiva con una donna: «Nel (omissis) ebbi modo di conoscere una collega di lavoro per la quale provai un forte interesse, circostanza che mi distaccò affettivamente nel cercare [Parte Attrice]» (Summ., p. 36/6). Tale avvenimento non fu da Lui nascosto all'Attrice, la quale notando la distanza nel rapporto chiese spiegazioni, che le furono fornite aggiungendo che quella non fu l'unica volta che il Convenuto intraprese un rapporto di innamoramento ad insaputa della fidanzata: «Nel dicembre del (omissis), ne parlammo e io le raccontai tutto, dicendole anche che nella nostra storia non fu la prima volta, in quanto... ci fu

l'innamoramento per una collega universitaria» (Ibidem).

Il Convenuto, quindi, ha manifestato in modo evidente ed inequivocabile prima delle nozze, con il suo modo di agire che non può ritenersi occasionale ma una tendenza moralmente viziosa, la sua difficoltà a concepire un legame stabile e duraturo con la persona che in quel momento era la propria fidanzata, facendo emergere un'indole non incline a vivere un legame indissolubile e per sempre; accezioni queste che lo mettevano in stato di paura, come se fossero attitudini che lo rendevano incapace a vivere con stabilità un duraturo rapporto di coppia, e che si accentuarono in prossimità del matrimonio «era sempre presente in me quella sensazione che mi mancava qualcosa ed ero consapevole del fatto che se le cose tra di noi non fossero andate bene, avrei messo in discussione la nostra unione... Non lo dissi mai a [Parte Attrice] perché non mi sembrava corretto. soprattutto in vicinanza del matrimonio» (Summ., p. 37/10). L'Uomo dichiarava così, in epoca non sospetta, l'intenzione di ricorrere alla separazione in caso di esito infausto della convivenza coniugale.

Tutto ciò è comprovato dalle sue concezioni circa la convivenza ed il matrimonio : «Secondo me la cosa più giusta sarebbe stata quella di andare a convivere per verificare la nostra unione... vedevo il matrimonio come un vestito che ci siamo messi addosso per dare ufficialità e trasparenza al nostro rapporto» (Summ., p. 37/9); ed avvalorato da un percorso di maturazione personale ed interiore basato su concetti distanti dalla vita e dalla pratica della fede cristiana: «ho iniziato ad avere i primi dubbi sulla fede durante il primo anno del liceo... a ciò si aggiungeva un mio assoluto contrasto con i precetti cattolici, come ad esempio quello sul sesso» (Ibidem).

9. Quanto asserito dall'Uomo è confermato e riscontrato dalla deposizione della Donna: «Notai un suo cambiamento verso la fine del fidanzamento, quando fu assunto a (omissis)... non mi chiamava più al telefono, lo sentivo distante... ne chiesi a lui la spiegazione e [Parte Convenuta] stesso, per propria ammissione, mi disse che si era invaghito di una collega di lavoro e per questo motivo lo lasciai per qualche mese» (Summ., p. 28/5). Circa i di Lui convincimenti sulla vita coniugale e sul credo religioso così ha dichiarato: «[Parte Convenuta] metteva in dubbio la concezione cristiana dell'unione per sempre, il "per sempre" diceva che lo spaventava... Questo era

motivo tra noi di discussione... Alla fine il matrimonio cristiano lo ha celebrato un po' per fare contenta me un po' per non scontentare le famiglie. Tanto è vero che negli anni seguenti si è pure detto ateo» (Summ., p. 28/6).

I Testi escussi, tutti di Parte Attrice, che conoscevano entrambi sin dai tempi dell'inizio della loro frequentazione, comprovano i propositi contrari alla concezione dell'indissolubilità del vincolo da parte del Convenuto in epoca prenuziale, e la distanza dalla vita di fede contrariamente alla Donna. A riguardo in Atti si legge: «parlando del matrimonio e della scelta che consequiva come fedeltà e indissolubilità del vincolo perpetuo, lui manifestava molta perplessità e opposizione: diceva che non è possibile dire a qualcuno "per sempre"... Quella espressione non era frutto di indecisione o incertezza ma convincimento nel fatto che non si voleva assumere una scelta in modo totale e definitivo. Mi ero fatta il giudizio che essendo fidanzato comunque prossimo al matrimonio non si poteva avere questa idea. [...] manifestava perplessità sulla perpetuità del vincolo matrimoniale» (Summ., p. 46/3-7); «dal punto di vista della fede ha sempre manifestato dubbi e riserve... e [rispetto a Parte Attrice, ndrl aveva delle vedute e di convincimenti diversi. [...] si dimostrava scettico e distaccato sulla vita matrimoniale. [...] La mia percezione a riguardo ai convincimenti circa il matrimonio di [Parte Convenuta] ai discorsi che alle volte con lui sono stati fatti. è che lui non fosse consapevole fino in fondo di cosa significasse matrimonio come scelta definitiva» (Summ., pp. 49-50-51/2-7-10); «Dal punto di vista religioso non era tanto credente e cercava di mettere sempre in discussione ogni cosa che riguardasse la fede. [...] Il loro rapporto era caratterizzato da alti e bassi... Ricordo che ci fu anche una interruzione significativa nel fidanzamento dovuta al fatto che [Parte Convenuta] avendo trovato lavoro a (omissis), lì ha avuto una relazione affettiva con un'altra donna. Ritengo che questa sbandata fosse dovuta all'atteggiamento di leggerezza di lParte Convenutal nei confronti delle donne e per come intendeva il rapporto di fidanzamento: infatti affermava che queste relazioni potevano anche interrompersi, in quanto non credeva in un rapporto lungo e duraturo» (Summ., pp. 53-54/3-4); «Parte Convenutal avanzava dei dubbi soprattutto sull'indissolubilità e su un legame per sempre» (Summ., p. 58/7).

10. Nel Caso in discussione la prova indiretta è data dalla causa simuandi remota rinvenibile nell'indole del Convenuto simulante e nel contesto familiare in cui è vissuto, unitamente alla causa simulandi proxima, ovvero le ragioni che lo indussero ad escludere l'indissolubilità. Dagli Atti di Causa emerge manifestamente come la causa simulandi remota e proxima siano ben distinte e predominanti sulla causa nubendi.

La causa simulandi remota è data dalla personalità dell'Uomo, dalla sua mentalità laica e dalle sue convinzioni religiose intrise di dubbi e di contrasti con la fede cattolica: «ai miei dubbi sulla fede... si aggiungeva anche un mio assoluto contrasto con molti precetti cattolici» (Summ., p. 37/9). Egli, infatti, era favorevole ed incline a vivere dei legami che non presentassero il carattere della stabilità e della definitività, manifestando contrarietà all'obbligo della fedeltà ed alle Leggi della Chiesa: «ero consapevole del fatto che se le cose tra di noi non fossero andate bene, avrei messo in discussione la nostra unione» (Summ., p. 37/10); allontanandosi dalla pratica religiosa ed aderendo a convinzioni agnostiche, come dichiara nel suo interrogatorio: «il termine a me più consono per definirmi non è tanto ateo ma agnostico, nel senso che non so se Dio esista o meno, ma anche qualora esistesse non è nella forma in cui ci viene presentato dalle tre grandi religioni monoteiste» (Summ., p. 37/9). Circa questi convincimenti, sono stati già sopra riportati i testimoniali.

La Parte Convenuta, inoltre, è cresciuta in una famiglia protettiva che lo ha condizionato nelle sue scelte di vita, portandolo a sviluppare una personalità fragile: «i miei genitori sono stati troppo presenti nella mia vita, cercando di gestirla e di indirizzarla... questo non mi faceva sentire totalmente libero di gestire la mia vita e di fare le mie scelte... La mia è una famiglia molto all'antica, con forti principi cattolici... Questo tipo di ambiente familiare mi ha però condizionato anche nelle mie scelte di vita e quindi io non volevo e potevo uscire da questo binario» (Summ., p. 34/2); con la conseguenza che allontanandosi dal nucleo familiare con l'inizio dell'attività lavorativa in altra città cercò di vivere e condurre una vita autonoma, sganciata dai legami affettivi sia dei genitori che della sua fidanzata: «Cosa che poi è cambiata quando mi sono trasferito a (omissis) e potevo condurre una vita autonoma, con scelte e tempi dettati da me» (Ibidem). Sul punto, la Parte Attrice e i Testi comprovano e

concordano: «I suoi genitori lo hanno avuto in età adulta e hanno sempre avuto su di lui una forte influenza, tanto che lui non si opponeva né si ribellava e né cercava di far capire il proprio punto di vista o le proprie scelte» (Summ., p. 26/2).

La causa simulandi prossima è data da forti dubbi e perplessità sul futuro vincolo coniugale, nutriti dalla Parte Convenuta in prossimità delle nozze, a causa della mancanza di un vero sentimento sponsale e dell'andamento conflittuale del fidanzamento: «fu una cosa molto emotiva ed impulsiva... Secondo me la cosa più giusta sarebbe stata quella di andare a convivere per verificare bene la nostra unione» (Summ., p. 37/9); dalla relazione affettiva nata tra il Convenuto e una terza persona in epoca prenuziale (cf. Summ., p. 36/6), e altra relazione avuta anche dopo le nozze con una donna che ne diventò l'amante (cf. Summ., p. 38/13).

Causa nubendi. Il Convenuto è giunto alle nozze non perché spronato dal desiderio di una vita matrimoniale completa, così come lo intende lo dottrina cattolica, ma dalle circostanze di cui agli Atti di Causa riferiscono, ovvero il tentativo di provare a mantenere il rapporto di entrambi nella stabilità causata dalla distanza delle città in cui vivevano, assecondando il desiderio della Parte Attrice e delle famiglie al matrimonio religioso, considerata la convivenza come una via non accettata da queste ultime. Tali fatti emergono chiaramente dall'Istruttoria.

Così, a proposito, l'Uomo si esprime nella sua opinione circa le nozze: «fu una scelta indotta e necessaria per ridurre le distanze e dare senso a quella storia che andava avanti ormai da 12 anni... Secondo me la cosa più giusta sarebbe stata quella di andare a convivere per verificare bene la nostra unione; il matrimonio, come sacramento, era una scelta che sarebbe stata giusta dopo, una volta consapevoli e certi della stabilità del nostro rapporto di coppia: vedevo il matrimonio come un vestito che ci siamo messi addosso per dare ufficialità e trasparenza al nostro rapporto» (Summ, p. 37/9); ed ancora con maggiore consapevolezza in prossimità alla celebrazione del matrimonio, considerandolo come un tentativo e non come una vera e propria scelta: «nella valutazione del matrimonio sono stato superficiale... non diedi la giusta importanza al matrimonio sacramento... Ricordo un episodio quando, nell'imminenza delle nozze dovevo rientrare a (omissis), una persona amica mi

mise in guardia sul fatto che io mi stessi sposando perché non mi vedeva innamorato di [Parte Attrice] e che sbagliavo a compiere quel passo, in quanto prima o poi quell'unione sarebbe finita. Quelle parole mi fecero molto riflettere perché le sentivo vere e una reale possibilità che accadessero. Nonostante tutto, però, decisi di sposarmi perché con [Parte Attrice] volevo fare il tentativo di stare insieme: il matrimonio era l'unica strada possibile per verificare se stavamo bene insieme da soli e fuori da un contesto che non ci rendeva liberi di esprimerci» (Summ., pp. 37-37/10).

La Parte Attrice era consapevole delle paure e dei dubbi che il Convenuto nutriva circa la perpetuità del vincolo matrimoniale e che la scelta del matrimonio da parte di Lui fu solo per assecondare il suo sentimento religioso nel tentativo di salvare il loro lungo fidanzamento, anche se Lei stessa aveva in animo delle perplessità, ma l'innamoramento che la rapiva (si trattava della sua prima ed unica esperienza sentimentale significativa) non le consentì di avere la forza di interrompere il rapporto ed accettò le nozze nella speranza che le difficoltà del rapporto, con il matrimonio, si potessero ricomporre: «Parte Convenutal metteva in dubbio la concezione cristiana dell'unione per sempre... Questo era motivo, tra noi, di discussioni... Alla fine il matrimonio cristiano lo ha celebrato per fare contenta me. [...] L'iniziativa del matrimonio fu presa da [Parte Convenuta]. Il nostro fidanzamento era in crisi e probabilmente questo era il suo modo per tenermi legata a sé e salvare il rapporto. Lui aveva capito che io facevo fatica e avevo dei dubbi, ma non avevo la forza di lasciarlo... Inoltre, pensavo che il matrimonio e la vita insieme potesse far tornare le cose apposto» (Summ., pp. 28-29/6-7).

I Testi confermano, nelle loro deposizioni, le dichiarazioni della Parte Attrice e della Parte Convenuta: «[Parte Convenuta] sembrava essere giunto al matrimonio solo perché ormai erano tanti gli anni di fidanzamento e quello era l'unico modo per stare insieme, non perché ne fosse realmente convinto» (Summ., p. 47/10); «La mia percezione a riguardo ai convincimenti di [Parte Convenuta] circa il matrimonio, dai discorsi che alle volte con lui sono stati fatti, è che lui non fosse consapevole fino in fondo di cosa significasse matrimonio come scelta definitiva» (Summ., p. 51/10); «Da quello che ascoltavo da [Parte Convenuta] posso dire che lui non intendeva il matrimonio come qualcosa di definitivo in quanto speso

affermava che una coppia può non durare per sempre, mettendo quindi in dubbio la stabilità del rapporto di coppia» (Summ., pp. 54-55/10).

11. Quanto finora esposto è avvalorato dalla convivenza coniugale che risulta dopo un anno difficile ed estremamente sofferente, soprattutto da Parte Attrice. Lei cerca di compiere diversi tentativi per la risoluzione della crisi coniugale che si era venuta a creare per l'atteggiamento del Convenuto che si mostrava affettivamente distaccato ed instaurava nel contempo relazione con altra donna fuori dal matrimonio (come già fatto precedentemente durante il periodo del fidanzamento), ma la mancanza di collaborazione da parte dell'Uomo rese tutto vano, al punto che (dopo quattro anni) prese l'iniziativa della separazione, a cui non ci fu opposizione ma anzi indifferenza. Dal matrimonio non nacquero figli.

La Parte Attrice, in merito, sostiene: «Dopo un anno le cose iniziarono a cambiare... mi sono accorta che vi fu nuovamente da parte di [Parte Convenuta] una sua crisi personale... aveva avuto un'altra sbandata per un'altra collega di lavoro. Fu lui stesso a confermarmelo... Da questo momento in poi seguirono due anni difficili... Anche se non mi ha mai detto a parole che non mi amava, me lo faceva intendere col suo modo di comportarsi e ricordo che mi diceva "Ti amo a modo mio"... Nei miei confronti ci fu un distacco totale, sia sentimentale che fisico... avviammo le pratiche per la separazione legale, visto che la situazione era ormai inconciliabile» (Summ., p. 30/11).

Il Convenuto conferma e sottolinea la mancanza di comunanza che non riusciva ad avere con la moglie, al punto da sentirsi in tutto e per tutto estraneo a Lei: «il vero problema fu sempre quello dell'intimità dei rapporti coniugali; non riuscivo a sentire sintonia e complicità unitiva con [Parte Attrice]: avevo sempre in mente le difficoltà e le inibizioni che ci hanno caratterizzato e condizionato nel tempo del fidanzamento... non riuscivo ad essere me stesso e questo mi portava ad essere aperto ad eventuali possibilità fuori dal matrimonio stesso, perché sentivo che mancava qualcosa al nostro rapporto. Sono spiegate così le simpatie nate con un'altra donna, cosa che [Parte Attrice] venne a scoprire, notando il mio distacco... Cercammo di risanare il nostro rapporto, ma pratica-

mente fu impossibile perché il sentimento che c'era per l'altra persona da parte mia era troppo forte: alla fine [Parte Attrice] stava con un "fantasma" e decise coraggiosamente di separarci» (Summ., p. 38/13).

I Testi comprovano i fatti che portarono alla rottura del matrimonio e ne rinvengono le motivazioni nella relazione che il Convenuto instaurò con una collega di lavoro, avvalorando il di Lui convincimento circa l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo conjugale posta ante nuptias: «i problemi iniziarono e furono dovuti in particolare ad una relazione con un'altra donna che [Parte Convenuta] aveva iniziato sul posto di lavoro e che non fu qualcosa di occasionale ma che permaneva durante il matrimonio... non credendo al "per sempre" della scelta matrimoniale, questa fu per [Parte Convenutal occasione e motivo per chiudere il rapporto. Se avesse creduto al matrimonio anche nello sbaglio della relazione con un'altra donna, avrebbe certamente tentato di ricucire il rapporto con [Parte Attricel facendosi aiutare in qualche modo» (Summ., p. 47/11): «Parte Convenutal si mostrava distaccato affettivamente e molto sfuggente dal rapporto con [Parte Attrice]... [Parte Convenuta] continuava la sua relazione ma non prendeva mai una posizione chiara, stava con "un piede in due staffe"» (Summ., p. 51/11); «[Parte Convenuta] si mostrava nei confronti di [Parte Attrice] distaccato dal punto di vista affettivo e dalle normali attenzioni che un marito deve dare alla propria moglie... [Parte Convenuta] aveva una relazione affettiva con una collega di lavoro. Questa situazione lo distrasse a tal punto dalla vita matrimoniale che con [Parte Attricel ormai si mostrava totalmente disinteressato» (Summ., p. 55/11); «il suo fare ambiguo e disamorato misero alle strette [Parte Attricel che chiese la separazione legale».

12. Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio Giudicante, supportato dalle *Animadversiones* del Difensore del Vincolo e tenuto presente il *Restrictus* del Patrono di Parte Attrice, ritiene *coram Deo* che l'assunto attoreo sia stato sufficientemente provato e la certezza morale circa la nullità del Matrimonio *in Casu* sia stata raggiunta, in quanto risulta con evidente chiarezza la *causa simulandi proxima* et remota grave e, soprattutto, soggettivamente proporzionata, ben distinta e predominante sulla *causa nubendi*, supportata da circostan-

ze che convalidino l'invocata esclusione dell'indissolubilità del vincolo coniugale in capo al Convenuto, a cui si appone il divieto di contrarre nuove nozze "Inconsulto Loci Ordinario", mentre la Parte Attrice è libera di contrarre altro matrimonio "purché non vi siano impedimenti di altro genere".

Tutto questo precedentemente considerato, in Iure et in Facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

### **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra S. R. A. e T. D. (al Battesimo anche S.), e ritenendo che al dubbio propostoci:

"se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'Uomo, Convenuto (can. 1101, § 2 CIC)",

si debba rispondere:

### **AFFIRMATIVE**

Mons. Vincenzo VARONE Sac. Giuseppe PRATICÒ, *Ponente* P. Bruno MACRÌ

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

## TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

## Reggio Calabria-Bova

Nullità di Matrimonio: S. - S.

- 1. Errore da parte dell'uomo, attore, su una qualità della donna, convenuta (can. 1097, § 2 CIC);
- 2. Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
- 3. Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC);
- 4. Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
- 5. Esclusione del bonum prolis da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Can. Francesco Vardè
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Annarita Ferrato
Patrono di parte convenuta: Avv. Rot. Raffaele Cananzi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Avv. Giuseppe Carlo Rotilio

### **FATTISPECIE**

**S.** F. e **S.** V. si conoscono casualmente durante un viaggio sul treno che da (*omissis*) li portava a (*omissis*), dove l'uomo frequentava

la Scuola (omissis) e la donna il Corso (*omissis*). Nata una reciproca simpatia, dopo un periodo di contatti telefonici, i due iniziano a frequentarsi da fidanzati.

Il fidanzamento dura un paio di anni e trascorre in maniera serena. I due sembrano infatti sulla stessa linea di pensiero circa la condivisione di un progetto di famiglia allietata da figli.

Il matrimonio viene celebrato il (omissis) nel Santuario (omissis).

La convivenza coniugale scorre inizialmente in maniera apparentemente tranquilla. Questo stato di equilibrio viene turbato un paio di anni dopo, quando V. dimostra la sua estrema dedizione al lavoro, cosa che la porta spesso lontana dal marito – tra corsi e assegnazioni fuori sede, frustrando con il suo comportamento il fortissimo desiderio di paternità di F., e minando l'instaurarsi di una vera comunione di vita. A ciò si aggiunse la scoperta, da parte di F., di una relazione extraconiugale della moglie.

A quel punto, la rottura definitiva tra i due diventa inevitabile.

Dal matrimonio non sono nati figli.

Tra le parti c'è oggi la separazione legale consensuale.

In data (*omissis*) il S. presentava, innanzi a Q.N. Tribunale, per tramite del suo Patrono di fiducia, supplice libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del proprio matrimonio celebrato con la S. "a motivo del Suo errore circa le qualità della donna (ex can. 1097 § 2)".

In data (omissis) si celebrava la Sessio pro litis contestatione, ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Errore da parte dell'uomo, attore, su una qualità della donna, convenuta (can. 1097, § 2 CIC)".

In data (*omissis*) parte convenuta si costituiva in giudizio conferendo mandato al suo Patrono di fiducia.

Giusta istanza del Patrono di parte convenuta, presentata a seguito di quanto emerso durante l'interrogatorio dell'attore, in data (omissis) si celebrava la Sessio pro litis contestatione, ed il dubbio veniva ricontestato nella seguente formula: "Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: 1. Errore da parte dell'uo-

mo, attore, su una qualità della donna, convenuta (can. 1097, § 2 CIC); 2. Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC); 3. Esclusione del bonum sacramenti da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC); 4. Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC); 5. Esclusione del bonum prolis da parte della donna, convenuta".

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO (omissis)

### IN FATTO

Dopo attenta lettura degli Atti istruttori e l'analisi dei fatti di causa, l'odierno Collegio giudicante ha ritenuto raggiunta la certezza morale richiesta dalla Normativa canonica, ed ha definitivamente risposto pro nullitate alla formula dubitativa; più precisamente Negativamente circa l'errore ex can. 1097 § 2 e Affirmativamente circa l'esclusione ex 1101, § 2 da ambo le parti.

Come già accennato in apertura, la conoscenza tra i due giovani F. e V. avviene casualmente sul treno proveniente da (omissis) e diretto a (omissis), dove l'uomo frequentava la Scuola (omissis) e la donna il Corso (omissis). Così l'attore: "Io e V, ci siamo conosciuti durante un viaggio in treno nell'ottobre del (omissis), quando io mi recavo a (omissis) per frequentare un corso presso la Scuola (omissis). Siamo capitati nello stesso scompartimento. V. si recava a (omissis) perché lei frequentava il Corso (omissis). All'epoca io avevo venticinque anni ed ero (omissis); V. contava ventiquattro anni" (S.I. p. 54/2). Dopo l'iniziale conoscenza, i due, dopo essersi scambiati i rispettivi numeri di cellulare, si incontrano poche volte la settimana compatibilmente alle loro libere uscite dalle rispettive (omissis) di (omissis) (lei) e (omissis) (lui).

Dalle note biografiche delle parti, apprendiamo che F. proveniva da una buona famiglia, dove "non vi sono mai stati litigi o dissapori gravi e il rapporto genitori-figli direi che è splendido e così tra

noi fratelli, tanto che ancora oggi, a domeniche alterne ci riuniamo tutti quanti insieme a casa dei miei genitori (papà ha lavorato nella nettezza urbana, la mamma è casalinga)" (S.I. p. 55/4). Ma anche la famiglia di V. ha impartito "un'educazione improntata ai valori classici e tradizionali della famiglia; mio padre – ferroviere in pensione – è persona abbastanza severa e ci tiene all'educazione; la mamma è casalinga" (S.I. p. 68/3).

Il fidanzamento tra i due, dopo essere stato ufficializzato, si è svolto con modalità sui generis; circostanza questa che viene ampiamente confermata da entrambe le parti, che dichiarano: "il fidanzamento è iniziato qualche mese dopo la nostra conoscenza: ci siamo conosciuti ad ottobre del (omissis) e il fidanzamento non ufficiale è avvenuto nel marzo successivo. Nel periodo estivo abbiamo ufficializzato la relazione con un incontro e un pranzo tra le famiglie, a casa dei miei genitori. F. mi ha portato dei fiori e i suoi genitori dei regali, così come si usa. Il fidanzamento è durato circa due anni e mezzo, durante i quali però non ci vedevamo tutti i giorni perché rimaneva la nostra frequenza dei rispettivi corsi. Io conclusi il mio corso nel maggio del (omissis) e venni assegnata a (omissis), prima sede di servizio; mentre lui ha proseguito fino al (omissis): il 1° anno a (omissis) e il 2° anno a (omissis), dopodiché venne assegnato ad (omissis)" (S.I. p. 69/4) e "il fidanzamento è durato complessivamente dal marzo del (omissis) al matrimonio civile avvenuto il (omissis), al quale è seguito il matrimonio religioso il (omissis). Abbiamo iniziato a vivere insieme dopo il matrimonio religioso. Il fidanzamento è stato vissuto a distanza a motivo dei rispettivi lavori; pertanto ci si vedeva pochissimo. Durante il corso nella (omissis) ci vedevamo a (omissis). Quando io mi trasferii a (omissis) ci vedevamo a (omissis) ogni quindici giorni circa, per una giornata e mezza, quando io venivo per la licenza e lei da (omissis) per un permesso. Un paio di volte lei è venuta a trovarmi a (omissis); in quell'occasione lei alloggiava in albergo. Il fidanzamento non ha conosciuto rotture, è stato vissuto in maniera tranquilla e non abbiamo mai avuto litigi gravi" (S.I. p. 56/5). Sulla circostanza del matrimonio civile, la convenuta aggiunge e specifica che "siccome la Legge non consente avvicinamento dei fidanzati abbiamo proceduto, di comune accordo, al matrimonio civile, contratto il (omissis) nel municipio di (omissis). Dopo il matrimonio civile ho potuto presentare la domanda di avvicinamento e, alla fine di settembre (omissis), mi venne concessa aggregazione alla (omissis). Avendo stabilito la data per procedere al matrimonio religioso per il (omissis), io arrivai ad (omissis) ma dopo qualche giorno di servizio ripartii per (omissis), per preparare la celebrazione delle nozze" (S.I. p. 71/6).

Proseguendo la lettura delle Tavole istruttorie, emerge che, a detta della donna, "avevamo stabilito di comune accordo di aspettare di avere dei figli perché non avevamo alcuna esperienza di convivenza, pertanto non sapevamo se eravamo compatibili e se stavamo bene insieme. Abbiamo rinviato perché dovevamo ancora conoscerci davvero e in profondità, cosa che non avevamo fatto durante il fidanzamento. Vi era poi da sottolineare che io non avevo ottenuto un trasferimento, ma un'aggregazione, con la quale ti danno la possibilità di stare presso un'altra sede per un periodo limitato, restando la sede di servizio la precedente, nel mio caso ero aggregata ad (omissis) per tre mesi ma continuavo a dipendere da (omissis). Questa aggregazione si rinnovava di tre mesi in tre mesi e c'era sempre il rischio che io dovessi rientrare a (omissis). Per questi motivi la procreazione venne rinviata. Non avevamo deciso di non avere figli ma solo che avevamo bisogno di un po' di tempo per conoscerci meglio e che avremmo messo al mondo figli in un secondo momento, quando le circostanze fossero state diverse: ossia quando vedevamo che la nostra unione era solida e io avessi risolto il discorso dell'aggregazione. I rapporti intimi dopo il matrimonio sono sempre stati protetti da parte mia, che assumevo la pillola, e il S. lo sapeva e condivideva perché l'avevamo deciso assieme per i motivi che ho detto prima" (S.I. p. 71-72/5). Ella sottolinea ulteriormente che "il matrimonio, di fatto, era uno strumento di conoscenza per noi. L'accordo di rinvio dei figli è stato per tutta la durata del matrimonio perché ad un certo punto è diventato obbligato quando ho vinto il concorso nel (omissis) ed ho dovuto seguire il corso di due anni a (omissis). Pertanto ho obbligatoriamente dovuto procrastinare la procreazione, con il S. d'accordo" (S.I. p. 72/5).

Risaltano, con più incisività, i capi successivamente invocati dalla convenuta a motivo della sua *confessio judiciali* circa l'esclusione dell'indissolubilità e della prole, subordinata quest'ultima all'evento futuro e incerto della riuscita del matrimonio, causata dalle incertezze e

dai dubbi in nuce già in fase prenuziale. In definitiva, la dichiarazione di parte convenuta evidenza la chiara volontà di riservarsi di far ricorso alla separazione e al divorzio in caso di esito infausto delle nozze.

Sono dunque palesemente emerse la causa simulandi – i dubbi della donna, convenuta in causa sulla persona dell'uomo, attore, per la scarsa conoscenza di questi, e la causa contraendi, cioè la celebrazione del matrimonio civile. Il Collegio, dopo attenta valutazione ex actis et probatis, ha ritenuto non provato il capo d'accusa invocato ob errorem, e sufficientemente provati tutti gli altri ob exclusionem, anche perché sostenuti dalle deposizioni del testimoniale escusso, che ad es. offre dati di indubbio rilievo. Si colgono attestazioni di questo tipo: "V. e F. non hanno avuto molte occasioni per vedersi e conoscersi. Dopo le scuole di formazione, F. è stato assegnato ad (omissis), V. a (omissis), pertanto si vedevano abbastanza poco" (S.I. p. 147/7), "visto che si sono frequentati poco vivendo distanti, da parte V. non c'era grande convinzione [...] non si sono frequentati abbastanza e non si sono conosciuti come avrebbero dovuto" (S.I. p. 147-148/9), "V. voleva dei figli, ma penso che volesse aspettare una migliore conoscenza caratteriale di F. prima di procreare [...] ella aveva dei dubbi in ordine alla riuscita di guesto matrimonio, proprio perché i due non si conoscevano abbastanza" (S.I. p. 148/10), "I due si sono lasciati perché V. si accorse di aver commesso un errore sposando F.. Ella si era accorta che vi era un errore da parte sua in ordine all'incompatibilità caratteriale. La convivenza coniugale è durata cinque o sei anni" (S.I. p. 148-149/13), "Dopo la separazione, i due, ogni tanto, continuavano a vedersi" (S.I. p. 149/15) e "Dal matrimonio non sono nati figli, perché V. ha visto che non c'era compatibilità caratteriale tra di loro. Credo di ciò se n'è accorta dopo il matrimonio" (S.I. p. 149/16).

Il Tutore del Sacro Vincolo, nelle sue *Animadversiones*, circa i capi di nullità oggetto di causa, reputa in coscienza di rimettersi al prudente giudizio dei Rev.mi Giudici.

\* \* \*

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

# dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

### CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra S. F. e S. V., ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1. Errore da parte dell'uomo, attore, su qualità della donna, convenuta (can. 1097, § 2 CIC);
- 2. Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
- 3. Esclusione del bonum sacramenti da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC);
- 4. Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
- 5. Esclusione del bonum prolis da parte della donna, convenuta (can. 1101, § 2 CIC)",

si debba rispondere:

NEGATIVE ad primum, AFFIRMATIVE ad alium.

Mons. Vincenzo Varone Avv. Giuseppe Carlo Rotillo, *Ponente* Mons. Ercole Lacava

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

## TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

Oppido Mamertina – Palmi

Nullità di Matrimonio: S. - P.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge (can. 1101, § 2 CIC)

Difensore del vincolo: Avv. Demetrio Morabito
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Antonio Russo

### **FATTISPECIE**

1. Il S. G. e P. A. M. si conobbero da adolescenti durante la festa patronale a (omissis), il primo aveva 15 anni e la seconda 16 anni. Dopo il primo incontro i due iniziarono a frequentarsi prima amichevolmente e poi avviarono una relazione affettiva, facilitata dalla frequentazione di due diversi istituti superiori nella medesima cittadina. Il S. frequentava l'istituto industriale e la P. il magistrale, entrambi in (omissis). Tutti e due provengono da famiglie che hanno la medesima estrazione sociale: le madri casalinghe, all'epoca della conoscenza, i padri impiegati pubblici. La famiglia S., poco dopo il diploma di G., nel settembre del (omissis) si trasferì a (omissis) ma i due giovani continuarono la loro relazione. Il fidanzamento è durato 10 anni.

dopo sei anni dalla conoscenza c'è stata l'ufficializzazione del rapporto, classicamente inteso alla presenza di parenti ed amici. Prima del trasferimento a (omissis) i due ragazzi si incontravano tutti i giorni, in seguito si sentivano telefonicamente e si incontravano con regolarità ogni due mesi, ciò è avvenuto per tre anni. Alla fine del (omissis) la P. si trasferisce a (omissis) per frequentare un corso professionale e vive in casa dei coniugi S., finito il corso è rientrata in casa dei suoi genitori. Dopo guesta piccola convivenza, in casa dei genitori del S., la P. rivela un aspetto del suo carattere poco conosciuto dal S., la gelosia. Inizia un processo di allontanamento dei due giovani, per cui al S. davano fastidio le attenzioni della P. che lo portavano a nutrire dell'astio nei confronti di quest'ultima. La P. avvertiva tale allontanamento del suo fidanzato che ha il suo culmine nell'imminenza del matrimonio, tanto da definirlo come il periodo più brutto della sua vita. Questi segnali anziché incoraggiarli ad un esame critico sullo stato del loro fidanzamento sono stati ignorati, i due programmarono ed organizzarono il loro matrimonio sulla base del fatto che il S. aveva un lavoro, era proprietario di una casa, la P. a (omissis) poteva avere delle opportunità lavorative che a (omissis) non erano presenti. I due avvertirono, su pressione della famiglia S. che non avrebbe mai accettato una convivenza per il figlio, la necessità di finalizzare i dieci anni di fidanzamento. Tutto ciò premesso i due celebrarono il loro matrimonio il (omissis) nella chiesa di (omissis) in (omissis). Alla celebrazione sono seguiti i festeggiamenti di rito e tutto si svolse nella normalità. Il matrimonio è stato consumato. La convivenza coniugale è durata appena tre settimane, ciò che i due giovani non hanno voluto considerare prima del matrimonio è drammaticamente esploso dopo, mettendo fine ad un amore giovanile portato alle estreme consequenze e che nessuno ha avuto il coraggio di fare finire prima di celebrare il matrimonio.

2. In data (*omissis*) il sig. S. G., avendo intenzione di avviare la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio da lui contratto con la sig.ra P. A. R., sottoscrive il mandato procuratorio all'avv. Manuela De Sensi. Il giorno 14 gennaio 2014 il patrono, Avv. De Sensi, presenta il libello presso Q.T., teso ad introdurre la causa per la dichiarazione di nullità del suddetto matrimonio

Il (omissis), a norma del can. 1513, §§ 1-2 e 1687, § 2 del CIC e dell'art. 135 della Dignitas Connubi, è stato redatto un verbale di

contestazione della lite e formulato il dubbio seguenti termini:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge (can. 1101, § 2 C.I.C)".

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

# IN DIRITTO omissis

#### IN FACTO

7. La richiesta della parte attrice è fondata relativamente alla sua persona. L'attore e la convenuta nonostante nel periodo pre-matrimoniale c'erano tutte le condizioni: litigi, incomprensioni, insofferenze reciproche, che li avrebbero dovuti portare a rimandare la celebrazione delle nozze e ripensare seriamente il loro rapporto perché la loro passione giovanile si era ormai esaurita da tempo. I due giovani non hanno avuto il coraggio interrompere la macchina organizzativa di un matrimonio stabilito due anni prima della celebrazione (Cf. Somm. Istr. p. 20), inoltre anche se non è stato detto chiaramente nelle loro dichiarazioni si intuisce che hanno avuto timore delle chiacchere di parenti ed amici per il fatto di un lungo fidanzamento di dieci anni non si era concluso con un matrimonio. Nelle dichiarazioni del S. si legge: «Io ho contratto matrimonio, come ho già detto precedentemente, perché non me la sono sentita di mandare tutto all'aria. Io ho fatto un tentativo, se le cose fossero andate bene il matrimonio sarebbe durato altrimenti ognuno si sarebbe preso la propria libertà. No, non avevo intenzione di impegnarmi per sempre. desideravo che le cose andassero bene, mi sono sposato a prova. Si, ritenevo l'unione solubile. Ritenevo che le cose non potessero andare bene per il suo carattere geloso e possessivo» (Somm. Istr. p. 20). In guesta sua dichiarazione si evince la riserva mentale con cui ha contratto matrimonio non in maniera implicita ma nella massima trasparenza di una realtà negativa. L'attore si sarebbe dovuto astenere dal contrarre matrimonio, egli ha fatto una farsa sull'altare e davanti al sacerdote, che non ha raccolto il suo consenso ma è stato testimone della sua recita. Questa sua intenzione non è stata comunicata solo ai suoi familiari ma anche alla convenuta, la quale dichiara: «Io contraendo matrimonio volevo impegnarmi per tutta la vita. Ho sempre detto che per me il matrimonio è uno. Io ritenevo la mia unione indissolubile. Diverso era per G., che si è sposato non convinto del matrimonio, ha peccato davanti a Dio perché mi ha mentito nell'atto sacramentale. Il fatto che G. non si volesse impegnare per tutta la vita me l'aveva detto prima del matrimonio. Ci siamo sposati lo stesso pensando che le cose sarebbero andate bene. Abbiamo rischiato con la speranza di un'unione felice. A mio avviso G. all'atto dello scambio del consenso ha fatto una farsa, perché non si è sforzato di viver quello che aveva promesso, pur con tutti i dubbi che mi aveva manifestato prima» (Somm. Istr. p. 27). Non basta che una delle due parti contragga matrimonio con intenzioni sincere affinché questo si realizzi, è necessario che entrambi i nubendi vogliano un'unione indissolubile e feconda. Questo matrimonio non è mai sorto. La causa simulandi è spiegata chiaramente sempre dalla parte convenuta, che asserisce: «Non intendeva impegnarsi per sempre, G., non era pronto al matrimonio. Riteneva la sua unione solubile. Si è sposato unicamente per volere dei genitori...I genitori volevano che G. si sposasse per la gente, bisognava finalizzare il lungo periodo di fidanzamento» (Somm. Istr. p 27). Nelle dichiarazioni della parte attrice, sopra riportate, si ritrovano le stesse motivazioni.

8. La convivenza coniugale è stata inesistente di appena tre settimane, dato più eloquente di tante parole e che corrobora le dichiarazioni delle parti e dei testi. Ha sbagliato l'attore a contrarre matrimonio ed ha sbagliato la convenuta ad acconsentire ad una celebrazione con una comparte di cui conosceva la sua volontà simulatoria. Non vi era in loro nessuna progettualità e volontà seria al passo che stavano per compiere. Una vita matrimoniale felice non è frutto del fato ma di una reale e seria volontà di celebrare un matrimonio basato sulla fiducia, serietà negli impegni, apertura alla vita, capacità di dialogo e di perdono, tutte realtà a cui questi due nubendi non hanno prestato alcuna attenzione. Gli attori della loro vicenda matrimoniale sono stati

i genitori, gli amici, la casa acquistata, il lavoro e le possibilità di lavoro ma totalmente assente dalle dichiarazioni da loro rilasciate è l'integrazione di coppia, che avrebbero dovuto avere prima di compiere un passo così importante e per tutta la vita. L'indissolubilità così come gli altri elementi e proprietà devono essere radicati negli sposi, l'attore ha simulato e la convenuta ha accettato le disposizioni con cui il S. ha contratto matrimonio, per questi motivi non hanno contratto affatto. Nessuno ha la certezza quando contrae matrimonio che la sua unione sarà o meno felice, affinché l'unione sia felice è necessario intraprendere questa scelta con convinzione, serietà e che gli eventuali problemi si affrontano nell'unità della coppia e non attraverso il divorzio.

- **9.** I testimoni sono tutti concordi nell'affermare che l'attore si è sposato "a prova" e per non deludere i genitori (Cf. Somm. Istr. p. 35; 39; 49; 52). E' stata necessaria la celebrazione del matrimonio affinché il S. trovasse il coraggio di esternare il fatto che la sua relazione era ormai finita da tempo e che la convivenza con la P. era impossibile.
- 10. La parte convenuta ha dichiarato che ha contratto matrimonio senza alcuna volontà simulatoria ed il collegio unanimemente ne prende atto. Il Difensore del Vincolo non ritiene che quanto affermato dal S. sia sufficiente per configurare un atto positivo di volontà per mezzo del quale sia stata esclusa positivamente l'indissolubilità del vincolo. È una sua interpretazione non suffragata dagli atti, pertanto, le Animadversiones prodotte non inficiano la certezza morale raggiunta.
- 11 Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

#### **CONSTA**

la nullità del matrimonio celebrato tra S. G. e P. A. R., ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uno e / o dell'altro coniuge (can. 1101, § 2 C.I.C)";

si debba rispondere

# AFFIRMATIVE tantum ex parte viri, actoris

Mons. Vincenzo Varone Sac. Antonio Russo, *Ponente* Mons. Antonino Denisi

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO Reggio di Calabria

Crotone – Santa Severina

Nullità di Matrimonio: S. - A.

 Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);

in subordine

 Grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i coniugi (can. 1095, n. 2 CIC)".

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Salvatore Scalise

#### **FATTISPECIE**

1. G. e F. si conoscono verso la fine del (omissis) tramite una parente di lei. Subito nacque una simpatia e iniziarono ad incontrarsi lontano dai rispettivi paesi di residenza affinché i genitori di entrambi, che erano all'oscuro della loro frequentazione, non ne venissero a conoscenza, anche perché erano molto dipendenti dalla volontà dei nostri rispettivi genitori. Nel corso della festa patronale del paese di G., nel mese di giugno del (omissis), si presentò l'occasione e lui la fece conoscere ai suoi genitori. Iniziarono così a frequentarsi alla luce del sole, concordando, che una volta sposati, sarebbero andati a vivere nel paese di G., in una casa che sarebbe stata costruita sopra la casa

dei suoi genitori. Avevano optato per questa decisione perché non lui non sarebbe andato a vivere nel paese di origine di lei, anche perché, già prima di conoscere F., aveva richiesto il trasferimento lavorativo presso un altro paese perché non si trovava bene in quell'ambiente. Nell'estate del (omissis), poi, F. fece pressioni affinché G. conoscesse i suoi parenti, ma non sentendosi ancora pronto per tale passo rifiutò inizialmente la proposta; in seguito però si convinse a conoscere i suoi parenti. Nel febbraio (omissis) F. rimase incinta e, così, in accordo con i rispettivi genitori decisero di accelerare i tempi della celebrazione del matrimonio.

Iniziarono a fare i preparativi delle nozze, ma dopo circa un mese F. perse il bambino. Nonostante questo triste evento decisero, comunque, di sposarsi nella data che era già stata fissata. Tuttavia, G., più si avvicinava il giorno delle nozze, più si rendeva conto che stava per compiere un qualcosa di "ineluttabile". Era condizionato anche dai suoi parenti che insistevano affinché mettesse su famiglia. Cominciarono così ad emergere i disaccordi tra di loro. Infatti un mese prima del matrimonio, era maggio (omissis), F. e G., in presenza della sorella di lui e di un'altra persona, ebbero una discussione ed in quella circostanza G. ebbe a dire che se la convivenza non fosse stata serena non avrebbe esitato a sciogliere il matrimonio che da lì a poco avrebbero celebrato e a rifarsi una famiglia con un'altra donna. Con questi intendimenti si arrivò al matrimonio che è stato celebrato il (omissis).

La convivenza matrimoniale durò solo sette mesi. In attesa che fosse pronta la casa coniugale, dimorarono dapprima nella casa dei genitori di G., e, successivamente per alcuni mesi in una casa sempre di proprietà della famiglia di lui in altro Paese.

Il rapporto tra G. e F. iniziò ad incrinarsi già dopo due mesi; quando lei, infatti, gli aveva imposto di andare a vivere nel suo paese. G. rifiutò tale proposta e ciò fu motivo di discussioni. Il rapporto tra loro, da quel momento, fu segnato dall'indifferenza, dalla mancanza di dialogo e dall'insofferenza. Ritennero, allora, che la nascita di un figlio potesse far cambiare il corso al loro rapporto ma F. non rimase più incinta. Il rapporto tra loro divenne, così, sempre più insostenibile, nacquero delle forti incomprensioni che nel gennaio (omissis) li hanno indotto a separarsi. Dal matrimonio non sono nati figli.

2. Il (omissis) G. ha presentato a questo Tribunale supplice libello

col quale ha chiesto che il suo matrimonio con F. venga dichiarato nullo per: esclusione dell'indissolubilità del matrimonio da parte dell'uomo attore e in subordine per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore e della donna convenuta.

Il (omissis) il Tribunale decretava la contestazione della lite e la concordanza del dubbio nei seguenti termini:

"Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can.

1101, § 2 CIC);

in subordine

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i coniugi (can. 1095, n. 2 CIC)".

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO (omissis)

#### IN FATTO

8. Confessione della parte attrice. La parte attrice nel corso della sua deposizione presentando alcuni aspetti di entrambe le parti in causa. In rifermento alla sua persona ha affermato: «[...] non ero portato a frequentare la scuola, infatti anche alle scuole medie sono stato bocciato al primo anno. Sono arrivato al diploma grazie ai miei genitori che mi hanno costretto in tutto e per tutto a continuare negli studi [...]. Per quanto riguarda la religione, noi siamo cattolici ma non praticanti, infatti la Chiesa è davanti casa mia ma non sappiamo nemmeno che è fatta. La frequentiamo soltanto per le feste comandate, matrimoni e funerali [...]. Adesso, dopo la mia separazione con la signora A., mi sono avvicinato alla Chiesa, grazie all'aiuto di una nuova ragazza che ho conosciuto nel settembre/ottobre 2013, con la quale oggi abbiamo avviato una frequentazione. [...] F. ha conseguito il Diploma di magistrale

serale, questo diploma lo ha conseguito in seguito, perché dopo la scuola media, il padre, molto rigido, non la mandò più a scuola in quanto doveva uscire fuori dal paese. È cattolica ma poco praticante» (Summ. Istr., p. 20-21, n. 2). Relativamente ai nuclei familiari l'attore ha affermato che la sua famiglia era composta dai genitori e da tre figli, il padre era agricoltore e la madre casalinga. Ai figli era stata impartita un'educazione rigida specie da parte di mia madre, mentre mio padre era più elastico. Si trattava comunque di un'educazione tradizionale, basata su sani principi e sul rispetto altrui. Io ho avuto sempre un buon rapporto con i miei genitori. La famiglia di F. era composta dai genitori e da quattro figli, il padre era agricoltore, la moglie era casalinga. Avendo conosciuto poco guesta famiglia, non l'attore non sa dire molto, ma da quello che gli raccontava F. so che la famiglia era di tipo matriarcale, dove la mamma dirigeva tutto il menage familiare, mentre il padre era un tipo tranquillo. Era una famiglia cattolica. I rapporti di F. con i suoi genitori erano buoni ma in modo particolare F. era legatissima alla madre che influenzava molto le sue scelte, questa situazione nasceva anche dal fatto che F. era l'unica figlia che non si spostò da casa al contrario degli altri che sono tutti residenti fuori (Cfr. Summ. Istr., p. 21-22, n. 2).

In merito al carattere delle parti l'attore precisa: «Io sono di carattere tranquillo, timido e un po' chiuso. Questa timidezza me la porto dietro fin da piccolo, anche perché all'età di 4 anni ebbi un incidente, io ero a piedi con mia sorella e una macchina mi investì, portandomi in coma. Questo episodio fece diventare mia madre nei miei confronti ancora più protettiva, delineando in me questa chiusura che ancora oggi mi porto dietro. F. presenta un carattere molto chiuso e nello stesso tempo impulsiva, imponendo la sua persona. Credo che questo suo carattere sia nato dal fatto che il padre con lei ha avuto un rapporto protettivo che scaturì in una gelosia, dove F. non riuscì a emergere, infatti in lei non vi era capacità di relazionarsi con gli altri e non riusciva ad avere anche un buon rapporto con gli estranei, stando sempre sulle sue» (Summ. Istr., p. 22-28, n. 2).

Su come avvenne la conoscenza con la convenuta, l'attore ha dichiarato: «Ho conosciuto F. nell'autunno (omissis) a (omissis) dove io lavoravo come (omissis). Una cugina di F., (omissis), mi propose di farmela conoscere, ed io accettai, anche perché cercavo una ragaz-

za per sistemarmi avendo già l'età di 42 anni. Anche perché nella mia famiglia vi era una continua lamentela sul fatto che dovevo al più presto mettere su famiglia, non solo ma avendo anche in casa una sorella, più grande di me che ancora oggi non è sposata, i miei genitori in continuazione mi ripetevano sempre che era ora di sistemarmi. Così avvenne, io mi recai a casa della cugina dove ci siamo conosciuti. Da lì incominciammo la nostra frequentazione dove per me vi era attrazione fisica, ma a me interessava anche soprattutto conoscere la persona, il suo carattere e cominciammo la nostra frequentazione fuori dai nostri paesi per non destare pettegolezzi. Penso che anche lei all'inizio era contenta di voler conoscermi e frequentarmi. F. contava 38 anni e lavorava in (omissis) in paese limitrofo. Abbiamo deciso di frequentarci, ci vedevamo fuori dai nostri rispettivi paesi, vivendo la storia con molta inconsapevolezza forse non capendo bene quello che stavamo facendo, arrivando poi al matrimonio senza quella maturità piena per vivere questo sacramento, forse pensando al fatto che eravamo molto adulti. Nella nostra relazione non vi fu sempre piena intesa ma vi furono alti e bassi dovuti al carattere di F. Dopo la nostra frequentazione che è durata circa otto mesi, nonostante io non mi sentivo sicuro di quello che facevo, ci siamo fidanzati presentandola a casa dei miei anche se in me vi erano ancora forti dubbi su di lei. Il tutto nacque in occasione della festa patronale del paese nel giugno (omissis). quando mia madre vedendoci fuori ci invitò ad entrare in casa e qui ci fu la conoscenza. Il vero fidanzamento partì nel mese di agosto successivo. I nostri rapporti intimi, nel periodo del fidanzamento non furono mai intesi aperti alla vita usando il metodo del coito interrotto, ma nel febbraio (omissis) accadde che F. rimase inaspettatamente incinta» (Summ. Istr., p. 22-23, n. 4-6). Relativamente al periodo del fidanzamento l'attore ha specificato: «Nel periodo del fidanzamento non facemmo mai progetti sul nostro futuro, anche se F. pressava mia madre affinché io accelerarsi i tempi e mi decidessi a sposarmi; ma io non ero convinto. Non abbiamo mai parlato di avere figli; ma dissi chiaramente e palesemente a F. che una volta sposati, se non fossimo andati d'accordo ognuno avrebbe preso la propria strada e ed io non avrei esitato a ricorrere al divorzio. Infatti io cercavo sempre di allungare i tempi e alla proposta di sposarmi trovavo sempre delle scuse ma il fatto che F.rimase incinta mi fece

cedere sulla scelta matrimoniale. Si, io nutrivo molti dubbi su F. e soprattutto sulla riuscita dello stesso matrimonio. Parlai di questi miei dubbi a parenti ed amici durante il nostro fidanzamento. Io ero (omissis) con contratto a tempo indeterminato; F. lavorava presso (omissis) a (omissis) con il contratto rinnovabile, in seguito fu assunta. Il rapporto era conosciuto e approvato dalle nostre famiglie. Mia madre mi insisteva alla scelta matrimoniale, come già detto per la mia età, ma in modo particolare dopo la notizia della gravidanza inaspettata di F., infatti, abbiamo progettato il tutto solo ed esclusivamente dopo questa notizia, organizzando tutto frettolosamente. Prima di questo minimamente pensavo ad una vita coniugale, infatti non avevamo pensato ad una abitazione e a tutto ciò che comporta alla realizzazione di un matrimonio. Non abbiamo mai fatto progetti matrimoniali se non dopo la notizia della gravidanza» (Summ. Istr., p. 23-24, n. 7-10).

Passando poi a descrivere il periodo prenuziale l'attore ha affermato: «L'iniziativa del matrimonio fu presa, dopo la notizia della gravidanza, da F. che accelerò i tempi; infatti io volevo nel mese di agosto, mentre lei impose nel mese di giugno, e così avvenne. Non mi sembrò una naturale evoluzione del rapporto ma una forzatura. lo personalmente non ero innamorato; di F. penso lo stesso. Assolutamente non ero consapevole e non mi sentivo pronto a condurre una vita matrimoniale. Io non mi vedevo pronto ad assumere quei diritti e doveri che comporta il matrimonio in quella che può essere una vita familiare. A F. la vedevo come quella persona che voleva sistemarsi per l'età e ad avere un figlio. Infatti un giorno mi disse testualmente queste parole: "se un giorno avrò un figlio, te ne puoi anche andare". Nessuno ci sconsigliò al matrimonio, anche se alcuni miei amici me lo fecero capire. Il nostro stato di salute psichico e fisico era normale, anche se in me vi era molto nervosismo e agitazione. Al momento del matrimonio non godevo di quella autonomia e responsabilità opportuna a poter scegliere liberamente il mio futuro, lasciando la scelta, come già detto alla mia famiglia, il matrimonio non mi aiutò a cambiare. Voglio precisare che prima del matrimonio ho proposto a F. di andare a vivere da sposati al mio paese sopra l'appartamento dei miei genitori; lei accettò volentieri. I preparativi matrimoniali furono curati prevalentemente da F. Il corso di preparazione al matrimonio non c'è stato, ma un mese prima della celebrazione io ricevetti i Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana. Il matrimonio è stato celebrato il (omissis)» (Summ. Istr., p. 24-25, n. 11-16).

Infine relativamente al periodo della convivenza coniugale così ha dichiarato: «La dimora coniugale fu posta per i primi due mesi a (omissis) in un appartamento liberato dai miei genitori, che si sono trasferiti in una casetta a (omissis), in quanto il mio era in attesa della delibera del geometra per iniziare i lavori nel mese di agosto. Il matrimonio è durato circa sette mesi. In guesti pochi mesi non vi era tra noi dialogo. Nel mese di agosto i miei genitori sono rientrati e noi ci siamo trasferiti in quella casetta a (omissis). I primi problemi nacquero in agosto quando lei apertamente mi disse di sospendere l'incarico del geometra in quanto non voleva più andare ad abitare a (omissis), da lì vi fu un forte litigio e la nostra convivenza cominciò a declinare sempre di più non essendoci quel dialogo necessario. Come già detto ci fu la gravidanza di cui sopra, ma nel mese di marzo, se non ricordo male, ci fu l'aborto spontaneo e F. perse il bambino. Preciso che ci siamo comunque sposati perché il tutto era ormai organizzato, Chiesa, ristorante, inviti e altro. Non nacquero altri figli anche se i nostri rapporti erano aperti alla vita. Si, ci siamo resi conto di non aver mai contratto matrimonio senza quei necessari presupposti capendolo fin dall'inizio perché in noi non vi era nessun sentimento e voglia di voler creare una famiglia, infatti fra di noi vi era molta indifferenza se non addirittura nessun dialogo. La separazione è avvenuta nel gennaio (omissis). Accade su iniziativa di F., la guale lasciò la casa conjugale e andò a vivere a casa dei suoi genitori dopo un ennesimo litigio dove lei si disinteressò totalmente della mia persona lasciandomi per tre giorni senza notizie a casa dei miei genitori dove io mi ero recato perché non stavo bene. Il tutto perché lei voleva che noi andassimo a vivere in un appartamento. ancora rustico, sopra quello di sua madre. Non vi furono tentativi di riconciliazione» (Summ. Istr., p. 25-26, n. 17-20).

**9.** La parte convenuta. La convenuta purtroppo non ha inteso né inviare una propria memoria in merito alla vicenda matrimoniale, né ha inteso prendere parte al processo. Di conseguenza è stata dichiarata assente dal giudizio.

**10.** L'apparato testimoniale. Sono stati escussi quattro testi tutti di parte attrice i quali sostanzialmente hanno confermato la tesi attorea.

La prima teste ascoltata, la madre dell'attore conferma le modalità della conoscenza fra le parti resa dall'attore. Relativamente alla sua famiglia conferma che l'educazione impartita ai figli è stata molto rigida, basata su sani principi e sul rispetto altrui, cercando di portare avanti la famiglia donandogli una sana educazione e istruzione scolastica anche se deve dire che ha tenuto che il figlio conseguisse un titolo di studio. La famiglia non era tanto praticante. Della famiglia A. non sa dire molto perché l'ha conosciuta poco, limitandosi ad affermare che F. aveva una personalità molto introversa (Cfr. Summ. Istr., p. 39-40, n. 2-3). Ed in proposito, nel descrivere il carattere delle parti afferma: «G. presenta un carattere tranquillo, chiuso e direi alcune volte timido. Ha vissuto un'infanzia e adolescenza tranquilla, penso che la sua timidezza nascesse dal fatto che all'età di 4 anni ebbe un incidente quando fu investito da una macchina e andò in coma. Questo episodio mi portò ad essere ancora più protettivo nei confronti di mio figlio, forse delineando in lui questa chiusura e timidezza che ancora porta dietro. F. aveva un carattere molto chiuso e nello stesso tempo impulsiva e imponeva la sua persona. Dire un carattere arrogante e non vi era in lei una capacità di relazionarsi con gli altri e non riusciva ad avere anche un buon rapporto con gli altri stando sempre sulle sue» (Summ. Istr., p. 40, n. 4). Relativamente alla relazione fra le parti ha aggiunto: «Io ero contenta che G. frequentasse F., anche perché sono stata io a forzarlo in quanto mi lamentavo spesso sul fatto che lui non avesse formato una famiglia, non solo ma avendo in casa una figlia più grande di lui, che ancora oggi non è sposata, io in continuazione dicevo a G. che era il momento di sistemarsi per aveva raggiunto un'età adula, infatti aveva 42 anni. Sul fatto se G. e F. erano consapevoli di intraprendere un rapporto non saprei dire molto, ma posso affermare che sono stata io a spingere i due a fare tale passo. Non so se durante il fidanzamento vi fu sempre piena intesa fra di loro o se vi fu qualche dissenso o incomprensione. Si fin da subito il loro rapporto assunse le sembianze di un vero fidanzamento finalizzato al matrimonio anche perché F. manifestava il desiderio di avere al più presto un figlio in quanto era già guarantenne. Un vero progetto matrimoniale non vi è stato ma in loro vi era soltanto il desiderio di sistemarsi, non con un desiderio di famiglia ma, secondo me, come una sistemazione in quanto già adulti. G. faceva il (omissis) e aveva 44 anni, mentre F. lavorava in (omissis) a (omissis) e contava l'età di 42 anni. Entrambe le famiglie eravamo a conoscenza del loro fidanzamento e lo approvavamo. Posso affermare che sia io che sua madre, spingevamo in continuazione i due a compiere tale passo. Affermo che senza la mia continua "cantilena", influenza, mio figlio non si sarebbe sposato, così come la madre di F. ha fortemente influito su di essa. Sul fatto se mio figlio nutrisse dubbi sul futuro del suo matrimonio, questo non lo posso affermare in quanto sia dal fatto che io continuavo a pressarlo a sistemarsi ma anche per il suo carattere chiuso, non mi ha mai confidato se avesse dei dubbi su F. o se non avrebbe affatto voluto il matrimonio con lei. Posso solo affermare che in loro non vi era quell'amore che una coppia che si vuole bene manifesta. Se G. chiaramente mi manifestò la sua contrarietà su quello che stava facendo o meglio dire se il matrimonio non fosse riuscito lui avrebbe lasciato F., non lo posso dire, ma in lui notai innanzitutto un non entusiasmo e una freddezza anche con la stessa F.» (Summ. Istr., p. 40-41, n. 5-11).

Relativamente al periodo prenuziale afferma: «L'iniziativa del matrimonio fu presa dopo la notizia che F. mi diede sulla sua gravidanza, cosa che accelerò ancora di più i tempi, nonostante io spingessi a tale evento: infatti nel mese di giugno F. decise di sposarsi e se posso dire non mi sembrò una naturale evoluzione del rapporto ma una forzatura. Credo che G. non fosse innamorato: di F. penso lo stesso. Preciso che prima del matrimonio, a dire di F., lei ebbe un aborto spontaneo, ma il matrimonio vi è stato lo stesso perché ormai era tutto organizzato e noi lo volevamo fortemente. No, le parti non erano consapevoli e pronte a condurre una vita matrimoniale, infatti io una volta seppi da F., anche se la vedevo come quella persona che voleva sistemarsi e volere un figlio, lei mi disse testualmente queste parole: "se un giorno avrò un figlio, G. se ne può andare". Io la guardai meravigliata e lei fece un sorriso ironico. No, nessuno sconsigliò i due a non giungere al matrimonio, anzi, come già detto io volevo questo matrimonio. Entrambi i giovani godevano di buona salute sia fisica che psichica, anche se vedevo

in G. un continuo nervosismo e agitazione. Posso affermare che prima del matrimonio i due giovani non godevano affatto di quella autonomia e responsabilità per poter scegliere il matrimonio; fui io che insistevo affinché G. si sposasse» (Summ. Istr., p. 42, n. 12-16). Per guanto riguarda il periodo della convivenza matrimoniale ha affermato: «I due sono andati a vivere inizialmente a (omissis) in un nostro appartamento; successivamente si sono trasferiti a (omissis) in una casa di nostra proprietà, in attesa che a (omissis) si doveva costruire un appartamento nello stesso stabile di nostra proprietà, sopra quello dove abitiamo noi. Infatti gli accordi tra i due, prima del matrimonio erano quelli che una volta sposati dovevano abitare a (omissis) e mio figlio, ricordo, che gli disse guesto chiaramente a F., anche perché aveva chiesto il trasferimento, e lei aveva accettato. La convivenza è durata sette mesi. Il primo forte litigio avvenne quando nel mese di agosto F. fece sospendere il progetto del geometra per i lavori della casa a (omissis), perché lei non voleva venire ad abitare a (omissis) in quanto diceva che sua madre era ammalata e non la poteva lasciare. Da lì i litigi continuarono e un giorno l'avvocato di F. voleva mettere pace tra i due ma F. davanti a lui disse che da (omissis) non si muoveva. Ricordo che un giorno mio figlio si fermò a casa mia perché aveva la febbre alta e avvisata a F. lei non è venuta per niente a trovarlo e anzi per telefono minacciò G. di rientrare altrimenti se ne sarebbe andata. Cosa che fece il giorno successivo ma arrivato lì, F. aveva già abbandonato il tetto coniugale recandosi da sua madre. Io vedevo mio figlio sempre triste, non contento della scelta fatta e penso che in lui non vi era nessuna sentimento e voglia di creare una famiglia, ma se lo ha fatto lo fece solo per le mie pressioni. La separazione è avvenuta nel (omissis), nell'occasione di cui ho già detto sopra. Non vi furono tentativi di riconciliazione» (Summ. Istr., p. 43-44, n. 18-20).

Il secondo teste escusso, una cugina dell'attore, relativamente al periodo del fidanzamento ha affermato: «[...] ho notato che in loro vi era ansia di sposarsi e il tutto in fretta, anche se non ne conoscevo il motivo, ma solo pensavo per la loro età adulta. [...]. Il rapporto tra i due era conosciuto dalle rispettive famiglie ed anche era approvato, anzi la madre di G. spingeva affinché questo avvenisse perché vedeva l'età adulta. Non posso affermare se

senza l'influenza della mamma G. avrebbe deciso di non sposarsi. [...]. L'iniziativa del matrimonio fu presa da F. accelerando i tempi della data in cui avevano deciso insieme, in quanto venne a sapere che la stessa era rimasta incinta. Sì, vi fu una forzatura in quanto lei spinse G. al matrimonio. Anche se F. poco prima del matrimonio abortì spontaneamente, ma il matrimonio fu celebrato lo stesso perché oramai era tutto organizzato. Secondo me le parti non apparivano consapevoli e pronte a condurre una vita matrimoniale, e da quello che potevo notare non erano sereni. Non so se qualcuno sconsigliò i due a non sposarsi. Il loro stato di salute psichico e fisico era normale anche se vedevo in loro molta ansia e agitazione. Le parti al momento del matrimonio non godevano di autonomia e responsabilità, anzi mi sembrava che le rispettive famiglie li spingessero a tale scelta» (Summ. Istr., p. 46 - 47, n. 5, 9, 12 -16).

Relativamente al periodo della convivenza matrimoniale ha dichiarato: «è durata circa sette mesi. Non vi fu un dialogo tra i due, i primi problemi nacquero quando vi fu un forte litigio sulla destinazione domiciliare che G. voleva andare ad abitare nel suo paese in quanto aveva un appartamento in costruzione, F. al contrario non volle più andare a (omissis) ma voleva rimanere con sua madre a (omissis). E dopo un ennesimo litigio F. andò a vivere da sua madre. Dalla loro unione non nacquero figli, ma vi fu solo l'aborto spontaneo già detto. La separazione è avvenuta nel gennaio (omissis), l'iniziativa fu presa da F. la quale lasciò la casa coniugale e andò a vivere a casa dei suoi genitori. Non vi furono tentativi di riconciliazione» (Summ. Istr., p. 47 - 48, n. 18, 20).

Il terzo teste, la sorella dell'attore, ha confermato anche lei la tesi attorea, dichiarando, relativamente alla relazione fra le parti: «Io ho giudicato positivamente questa relazione di mio fratello con F. Nei discorsi che facevamo, F. diceva spesso che dovevano accelerare il matrimonio perché già aveva l'età di 42 anni e voleva crearsi una famiglia. Da quello che ho capito ho visto nei due una fretta nel fare le cose senza capire fondamentalmente quello che facevano, anche se in mio fratello vedevo una certa lentezza nell'arrivare al matrimonio, mentre in F. notavo questa fretta di sposarsi, anche perché, come già detto, voleva crearsi una famiglia. Penso che non fossero consapevoli di quello che stavano per compiere. Il loro rap-

porto si ufficializzò nell'estate (omissis), le nostre famiglie si sono incontrate, abbiamo conosciuto i suoi genitori e abbiamo anche cenato tutti insieme. So soltanto che F. rimase incinta di mio fratello e una sera ci comunicò questo lieto evento. Questo fu motivo per F. per accelerare il matrimonio, anche se mio fratello voleva ancora più tempo. Sì, da dopo lieta notizia di F., vi furono progetti matrimoniali e fu organizzato il matrimonio. Il rapporto era conosciuto dalle nostre famiglie, entrambe le famiglie spingevano verso questa scelta in considerazione della gravidanza inaspettata. sì anche mia madre insisteva a G. per tale scelta, non solo per la gravidanza ma anche per l'età adulta. G. mi confidò una sera che voleva aspettare ancora, per conoscere meglio F. e. da come lo conosco, penso che se non ci fosse stata la gravidanza, avrebbe certamente aspettato per conoscerla meglio. Anche se lui fu felice della notizia di F. sulla gravidanza. Sì, da quello che ho sentito una volta da un discorso fatto da G. a F. durante il loro fidanzamento, mentre andavamo ad un funerale, mio fratello esplicitamente disse di non credere nell'indissolubilità del matrimonio, facendo capire che se le cose non fossero andate secondo i suoi progetti l'avrebbe certamente lasciata. Propose a F. che una volta sposati, dovevano rimanere a vivere a (omissis) e lei accettò infatti mio fratello diede il via al geometra per iniziare la costruzione della casa. L'iniziativa del matrimonio fu presa da loro due: come si giunse ad esso l'ho già riferito; sì, più che un'evoluzione del rapporto mi sembrò una forzatura a causa della gravidanza di F. Sì, le parti non apparivano consapevoli a condurre una vita matrimoniale. Confidenza non ne ho avute, ma dall'atteggiamento mio fratello non sembrava sicuro di se e né proiettato in un contesto di vita familiare. Sì, io stessa consigliai a tutti e due di aspettare ancora un po', anzi consigliai la convivenza per cercare di conoscersi meglio. Al momento del matrimonio sia F. che G. godevano di buona salute e non vi fu nessuna malattia o situazione che potesse influenzare le loro scelte di vita. Al momento del matrimonio le parti non godevano di autonomia e responsabilità nella loro scelta in quanto erano condizionati dai familiari, dalla gravidanza e dall'età dei due giovani» (Summ. Istr., p. 51 - 53, n. 5 -16).

Riguardo alla convivenza matrimoniale ed al suo epilogo la stessa teste ha precisato: «La dimora coniugale fu posta per un paio

di mesi a (omissis) presso la casa liberata dai miei genitori. Successivamente si sono trasferiti a (omissis) in una casa di nostra proprietà. La convivenza conjugale è durata appena sette mesi. Vedevamo G. sofferente fin dall'inizio. I primi problemi nacquero auando F. fece capire a G. che voleva andare a vivere con la madre. deludendo le aspettative di G. sul fatto di andare a vivere da soli, ma vi furono anche molte incomprensioni che portarono i due ad una indifferenza reciproca, non vivendo più quell'unità fondamentale del matrimonio, non solo, ma nel mese di marzo ci fu l'aborto spontaneo di F. che perse il bambino, e questa fu la goccia che fece dividere definitivamente F. e G. Sì, mio fratello, più volte durante la breve vita coniugale mi confidò di aver contratto matrimonio senza quei necessari presupposti. Io, come anche gli altri rimanemmo delusi di questa scoperta. La separazione è avvenuta nel gennaio (omissis) su iniziativa di F., la quale lasciò la casa coniugale e andò a vivere con sua madre, dopo un ennesimo litigio con G. Non ci furono tentativi di riconciliazione anche perché nessuno di noi intervenne a tal proposito» (Summ. Istr., p. 53, n. 18-20).

Infine il guarto teste, persona di lunga conoscenza dell'attore, ha così dichiarato in merito al rapporto tra le parti ed al periodo del fidanzamento: «Io sono rimasta contenta del fidanzamento di G. con F., anche perché spingevo G. a formarsi una famiglia, ma penso che sia lui che F. non erano in grado di capire bene cosa comportasse avere una famiglia. Nel fidanzamento sembrava che le cose andassero bene. Il loro fidanzamento è stato una cosa molto veloce anche perché F. rimase inaspettatamente incinta e il tutto fu finalizzato al matrimonio [...]. Il rapporto tra i due era a conoscenza delle rispettive famiglie, ma posso affermare che le famiglie influirono molto nella scelta del matrimonio, in modo particolare la madre di G. che continuamente lo spingeva a sistemarsi e a farsi una famiglia. Ma la cosa che spinse ancora di più fu la gravidanza inaspettata di F. Sì, posso affermare che senza guesta motivazioni non si sarebbero sposati. Sì, l'attore mi confidò di non credere nell'indissolubilità del matrimonio e certamente di averla esclusa durante il fidanzamento e naturalmente prima e dopo il matrimonio. L'iniziativa al matrimonio fu presa dalla rispettive famiglie e anche dai due. Si giunse ad esso per la gravidanza di F., anzi si accelerò. Non mi sembrò una naturale evoluzione del

rapporto anzi fu una forzatura anche perché come già detto G. non era innamorata di F. Le parti non apparivano consapevoli di condurre una vita matrimoniale anche perché G. mi confidò che non solo non l'amava ma che F. lo aveva anche bistrattato dicendogli: "dammi un figlio e vattene". Si, io stessa avendo avuto queste confidenza da parte di G. tante volte gli dissi di lasciarla perdere e di non sposarla. A livello fisico e psichico sembrava che i due stessero bene. Assolutamente no, le parti, secondo me non godevano di responsabilità ed autonomia nelle loro scelte, infatti, come già detto, la maggior parte delle scelte matrimoniali furono prese dalle rispettive famiglie. Il matrimonio non cambiò questa situazione» (Summ. Istr., p. 56, n. 5-6; p. 56 – 58, n. 9-16).

Anche questo teste conferma quanto appreso circa la convivenza matrimoniale, ed in proposito ha dichiarato: «Il matrimonio è durato pochissimo, appena sette mesi. La convivenza fu un disastro, litigavano spesso e tra i due non vi era dialogo. I problemi nacquero auando F. apertamente disse a G. di non volere più andare ad abitare a (omissis), dove aveva preso accordi di costruirsi la dimora coniugale, da li vi fu un forte litigio e la convivenza cominciò a declinare sempre di più non avendo più quel dialogo necessario. La gravidanza di F. si interruppe con l'aborto spontaneo e F. perse il bambino. Situazioni che portarono alla rottura definitiva del vincolo. Sì, quando G. si lasciò definitivamente con F., mi confidò di non aver contratto matrimonio secondo i dovuti presupposti, ed io rimasi male anche se gli dissi: "mi dispiace ma hai fatto bene". La separazione è avvenuta nel gennaio (omissis) su iniziativa di F. la quale lasciò la casa conjugale e andò a vivere con la madre. Non ci fu nessun tentativo di riconciliazione» (Summ. Istr., p. 58, n. 18 -20).

- 11. La Perizia ex officio. È stata eseguita la perizia sugli atti di causa e quella sulla persona dell'attore, in quanto la convenuta, come già precedentemente ricordato, non ha preso parte a nessuna delle fasi del processo. Il Perito nel rispondere ai quesiti del Giudice Istruttore è giunto alle conclusione che di seguito si riportano.
- G., all'epoca della conoscenza con la convenuta, nonostante i suoi quarantadue anni era ancora affettivamente profondamente immaturo. Egli era cresciuto in un ambiente familiare molto protettivo che

aveva contribuito, insieme alle sue caratteristiche temperamentali di base, a farlo divenire un uomo "sprovveduto" a livello affettivo ovvero, bisognoso di affetto e sostegno, dipendente dalla famiglia, ingenuo e pertanto anche superficiale nel rapportarsi agli altri. Nel periodo prenuziale l'attore si presentava come una persona buona, generosa, mite ed educata oltre che umile, onesta e laboriosa. Nelle modalità con cui si relazionava agli altri si potevano ravvisare chiaramente altre sue fondamentali caratteristiche personologiche: l'insicurezza, la timidezza, la labilità emotiva e la dipendenza affettiva. Egli presentava, quindi, una struttura personologica passiva e debole, all'interno della quale l'emotività arrivava ad avere il sopravvento sulla sfera razionale inficiando significativamente le sue capacità critiche e di giudizio e portandolo ad essere estremamente superficiale nel rapportarsi agli altri. Tale sua caratteristica personologica si ravvisa continuamente nel racconto del suo rapporto con F. Egli più volte nel dover prendere una scelta, dalla più banale alla più importante, non riuscì mai a far valere la propria reale volontà finendo sempre con il soccombere a quanto veniva deciso ora dai suoi genitori ora dalla convenuta. Facendo riferimento agli atti ed a quanto rilevato mediante i test a cui è stato sottoposto durante la perizia è possibile affermare che l'attore. all'epoca, non era in grado di eseguire una corretta valutazione dei diritti/doveri derivanti dal sacramento nuziale. Egli soprattutto non possedeva un equilibrio interiore tale da poter raggiungere una buona autoriflessività e contemporaneamente una adequata capacità di decentrare se stesso nel rapportarsi all'altro. Tutti elementi questi ultimi fondamentali per essere in grado di comprendere e fare propri i diritti e doveri fondamentali dell'unione conjugale. La scelta matrimoniale dell'attore non fu interiormente libera né consapevole perché profondamente condizionata dalla sua immaturità affettiva che finì per inficiare fortemente le sue capacità critiche e riflessive. Precisamente, G. giunse al matrimonio quidato solo dalla sua profonda fragilità interiore, dalla sua insicurezza e soprattutto dalla sua dipendenza familiare: egli stesso negli atti dichiara ripetutamente come le insistenze familiari rispetto al matrimonio arrivarono a condizionarlo profondamente. È chiaro pertanto che egli si approcciò ad una decisione tanto importante senza riflessione alcuna, vivendo il passo matrimoniale come l'ennesimo evento in cui avrebbe reso felici i propri genitori. Oggi G. risulta essere sempre una persona molto buona, tranquilla ed educata,

onesta e laboriosa ma al tempo stesso si ravvisano ancora in lui tratti di insicurezza e comportamenti ansiosi. Egli attualmente dimostra comunque di possedere un'adeguata consapevolezza circa gli errori commessi in passato a causa dell'immaturità che lo caratterizzava e se pur continui ad avere una certa fragilità a livello emotivo e tratti di dipendenza, è sicuramente molto più sicuro di sé e conseguentemente più equilibrato e critico nel rapportarsi agli altri (Cfr. Summ. Istr., p. 77-79).

Relativamente alla parte convenuta il Perito giunge alle seguenti conclusioni, anche queste di seguito riportate. La documentazione inerente la convenuta contenuta nel fascicolo processuale presente fornisce poche informazioni sulla convenuta, tuttavia è stato possibile rilevare che l'attore ed i suoi testi descrivono tutti, in modo molto coerente, la figura di F. come una donna "chiusa", impulsiva e arrogante, con difficoltà a relazionarsi agli altri. Quanto emerge dagli atti circa il comportamento della convenuta in epoca post-matrimoniale ovvero. la sua difficoltà ad allontanarsi dalla famiglia di origine, la sua incapacità a costruire con l'attore un rapporto basato sullo scambio affettivo e sul rispetto reciproco porta a concludere che ella non avesse una piena "padronanza" di quali fossero i diritti e doveri che il vincolo matrimoniale comporta. Non è chiaro quali siano stati i processi di pensiero e le dinamiche emotive ed affettive che hanno portato F. a decidere di fidanzarsi e sposarsi con l'attore. Ciò che emerge però dagli atti circa l'eccessiva rapidità ed insistenza con cui volle giungere al matrimonio, a poco tempo dalla conoscenza con l'attore, porta a supporre che la sua non fu una scelta interiormente libera né consapevole (Cfr. Summ. Istr., p. 79-81).

- 12. Causa contrahendi. Il motivo che spinge i due alle nozze è l'inattesa gravidanza della convenuta. Malgrado si concluda con un aborto spontaneo, avvenuto nell'imminenza delle nozze, tuttavia i due, anche perché tutta era pronto e sulla base delle pressioni della madre di lui che vuole il figlio "sistemato", scelgono di contrarre comunque matrimonio.
- 13. Causa simulandi. Dagli atti, malgrado le parti non abbiamo avuto una piena formazione in ambito ecclesiale, tuttavia non emerge alcuna causa simulandi remota. D'altra parte la possibile

causa simulandi proxima, che andrebbe invece ricercata nel fatto che l'attore avrebbe manifestato alla convenuta ed anche ad amici e parenti l'intenzione che se la vita coniugale non fosse stata appagante avrebbe fatto ricorso al divorzio, risulta essere di fatto inconsistente in rapporto alla causa contrahendi. Infatti, se poste in relazione causa contrahendi e causa simulandi, dall'Istruttoria emerge chiaramente che l'attore volesse quel matrimonio per cercare quella "sistemazione" tanto auspicata dalla madre, anche se quel coniugio non nasceva su basi progettuali concrete.

- 14. Circostanze. Le circostanze antecedenti vanno ricercate nel fatto l'attore giungeva a quella relazione quasi "per caso" coinvolto nella conoscenza della convenuta da una cugina di lei. Iniziano una relazione che li porta anche ad avere rapporti prematrimoniali non finalizzati alla procreazione, a seguito di uno dei quali la convenuta rimane incinta. Dopo questo periodo l'attore subisce le pressioni della madre che lo vuole vedere sistemato, anche se non vede di buon grado i comportamenti della convenuta, che da parte sua vuole sposarsi con una certa celerità. A questo si aggiunge il fatto che G. giunge al matrimonio senza avere una dettagliata conoscenza del sacramento stesso, non avendo ricevuto un'adequata formazione cristiana. Infatti solo nell'imminenza delle nozze completa il cammino dell'iniziazione cristiana. Le circostanze concomitanti vanno ricercate nel fatto che l'inattesa gravidanza accelerò di fatto il matrimonio, al quale si giunse nonostante l'aborto spontaneo avuto dalla convenuta. Tuttavia poiché ogni cosa era pronta, questa circostanza non comportò un ripensamento della scelta. Le cause susseguenti vanno ricercate nel fatto che la convivenza dura appena sette mesi e si caratterizza per i continui cambi di residenza della famiglia in attesa di completare i lavori della futura casa coniugale, lavori che la convenuta volle che si interrompessero perché voleva riavvicinarsi alla madre. A seguito di incomprensioni nel gennaio (omissis) la convenuta pose fine al matrimonio ritornando a vivere in famiglia.
- 15. La non-prova dell'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC). Alla luce delle analisi delle risultanze, non emergendo la possibile causa simulandi dalle dichiarazioni della parte attrice e dei testi da questa presentati come pure

dalle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, e tenendo conto del fatto che ad interrompere il coniugio non è stato l'attore, facendo così valere la presunta volontà escludente, si deve concludere che il capo di nullità di cui al can. 1102 § 2 indotto al presente caso non può essere provato perché, di fatto, non sussiste.

16. La prova del grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i coniugi (can. 1095, n. 2 CIC). Per la prova del presente capo di nullità è invece necessario risalire alla scusa dell'incapacità, ovvero il grave difetto di discrezione di giudizio. Come emerge dall'esame dell'attore e dei testi, G., al momento di contrarre matrimonio non era affatto maturo e consapevole del passo che stava facendo. In tal senso la perizia chiarisce come l'attore all'epoca della conoscenza con la convenuta, nonostante i suoi guarantadue anni era ancora affettivamente profondamente immaturo. Egli era cresciuto in un ambiente familiare molto protettivo, a seguito dell'incidente avuto all'età di guattro anni a seguito del guale era entrato in coma, e questo aveva contribuito, insieme a sue caratteristiche temperamentali di base, a farlo divenire un uomo "sprovveduto" a livello affettivo ovvero, bisognoso di affetto e sostegno, dipendente dalla famiglia, ingenuo e pertanto anche superficiale nel rapportarsi agli altri. Nel periodo pre-nuziale l'attore si presentava come una persona buona. generosa, mite ed educata oltre che umile, onesta e laboriosa. Nelle modalità con cui si relazionava agli altri si potevano ravvisare chiaramente altre sue fondamentali caratteristiche personologiche: l'insicurezza, la timidezza, la labilità emotiva e la dipendenza affettiva. Egli presentava, guindi, una struttura personologica passiva e debole. Egli soprattutto non possedeva un equilibrio interiore tale da poter raggiungere una buona auto-riflessività e contemporaneamente una adeguata capacità di decentrare da se stesso nel rapportarsi all'altro. Tutti elementi questi ultimi fondamentali per essere in grado di comprendere e fare propri i diritti e doveri fondamentali dell'unione conjugale. La scelta matrimoniale dell'attore non fu interiormente libera né consapevole perché profondamente condizionata dalla sua immaturità affettiva che finì per inficiare fortemente le sue capacità critiche e riflessive. L'attore giunse al matrimonio guidato solo dalla sua profonda fragilità interiore, dalla sua insicurezza e soprattutto dalla sua dipendenza familiare: egli stesso negli atti dichiara ripetuta-

mente come le insistenze familiari rispetto al matrimonio arrivarono a condizionarlo profondamente. È chiaro pertanto che egli si approcciò ad una decisione tanto importante senza riflessione alcuna, vivendo il passo matrimoniale come l'ennesimo evento in cui avrebbe reso felici i propri genitori. Egli attualmente dimostra comunque di possedere un'adequata consapevolezza circa gli errori commessi in passato a causa dell'immaturità che lo caratterizzava e se pur continui ad avere una certa fragilità a livello emotivo e tratti di dipendenza, è sicuramente molto più sicuro di se' e consequentemente più equilibrato e critico nel rapportarsi agli altri. Non essendosi presentata in giudizio, non è possibile conoscere più dettagliatamente la personalità della stessa né tantomeno il suo pensiero circa la presente vicenda matrimoniale. anche se il Perito, sulla base degli atti di causa intravede nell'eccessiva rapidità ed insistenza con cui volle giungere al matrimonio, a poco tempo dalla conoscenza con l'attore, porta a supporre che la sua non fu una scelta interiormente libera né consapevole.

Alla luce della presente ricostruzione, nonché come già appreso dalle deposizioni dei testi e successivamente dalla relazione del Perito bisogna invece rilevare come in essa si afferma, e chiaramente, che né l'attore né la convenuta al momento di contrare matrimonio non erano affatto in grado di valutare cosa esso comporti, perché le capacità critiche e di giudizio risultavano essere scarse per i motivi sopra rilevati. Pertanto il presente capo di nullità risulta essere pienamente provato.

- 17. Il Difensore del Vincolo. Dopo aver esaminato in fatto ed in diritto la vicenda matrimoniale in *casu*, il Difensore del Vincolo ritiene di dover chiedere al Collegio giudicante di pronunciarsi a favore del Vincolo e di rispondere negativamente al dubbio concordato.
- 18. Conclusioni. Pertanto, tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto, Noi sottoscritti Giudici invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo

che

## **CONSTA**

della nullità del matrimonio celebrato tra S. G. e A. F. e ritenendo che ai dubbi proposti:

"Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);

in subordine

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i coniugi (can. 1095, n. 2 CIC)"

si debba rispondere:

#### **NEGATIVE**

per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).

## **AFFERMATIVE**

per il grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i coniugi (can. 1095, n. 2 CIC).

Mons. Raffaele FACCIOLO Sac. Salvatore SCALISE, *Ponente* Padre Bruno MACRÌ o.f.m. cap.

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio



#### **FRANCESCO**

Romano Pontefice

## Segretario di Stato:

S. Em.za Rev.ma Card. Pietro Parolin

## Segreteria di Stato:

Palazzo Apostolico, 00120 Città del Vaticano Tel. 06.69884293 – 06.69884490

# Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

**Prefetto:** S. Em.za Rev.ma Card. Dominique Mamberti **Segretario:** S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Sciacca **Uffici:** 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1 Tel. 06.69887520 - Fax 06.69887553

## Tribunale della Rota Romana

**Decano:** Mons. Pio Vito Pinto **Uffici:** 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1 Tel. 06.69887502 - Fax 06.69887554

## Penitenzieria Apostolica Palazzo della Cancelleria

**Penitenziere Maggiore:** S. Em.za Rev.ma Card. Mauro Piacenza **Reggente:** S. E. Rev.ma Mons. Krzysztof Józef Nykiel **Uffici:** 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1 Tel. 06.69887526 - Fax 06.69887557

## CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

**Presidente:** S. E. Rev.ma Card. Gualtiero Bassetti **Segretario generale:** S. E. Rev.ma Mons. Nunzio Galantino

# Ufficio Nazionale per i problemi Giuridici della CEI

**Direttore:** Mons. Giuseppe Baturi **Uffici:** 00165 - Circonvallazione Aurelia, 50 Tel. 06.66398213 - Fax 06.66398267 E-mail: giuridico@chiesacattolica.it

## TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PARTENOPEO E DI APPELLO

Largo Donnaregina, 22 80138 Napoli Tel. 081.290990 - Fax 081.449443 E-mail: info@tercampano.it Pec: cancelleria@pec.tercampano.it

Vicario Giudiziale: Mons. Erasmo Napolitano

Web: www.tercampano.it

## CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

#### Presidente:

S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone Arcivescovo Metropolita di Catanzaro - Squillace

## Segretario:

S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renzo Vescovo di Mileto - Nicotera - Tropea

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

Via Tommaso Campanella, 63 89127 Reggio Calabria Tel. 0965.895092 - Fax 0965.300961 E-mail: info@teicalabro.it

Pec: cancelleria@pec.teicalabro.it
Web: www.teicalabro.it

#### Moderatore:

S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Fiorini Morosini Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova

## VESCOVI CALABRESI E TRIBUNALI DIOCESANI

#### CASSANO ALL'JONIO

**Vescovo**: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Savino **Vicario Giudiziale**: Sac. Pasquale Zipparri

# CATANZARO-SQUILLACE

Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone

Vicario Giudiziale: Sac. Marcello Froiio

#### COSENZA-BISIGNANO

**Vescovo**: S.E. Rev.ma Mons. Francescantonio Nolè **Vicario Giudiziale**: Mons. Francesco Marigliano

### CROTONE-SANTA SEVERINA

**Vescovo**: S.E. Rev.ma Mons. Domenico Graziani **Vicario Giudiziale**: Mons. Alfonso Siniscalco

#### LAMETIA TERME

Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Luigi Antonio Cantafora

Vicario Giudiziale: Sac. Aldo Figliuzzi

#### LOCRI-GERACE

Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Oliva

Vicario Giudiziale: Sac. Nicola Vertolo

#### LUNGRO

Eparca: S.E. Rev.ma Mons. Donato Oliverio

#### MILETO-NICOTERA-TROPEA

Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renzo Vicario Giudiziale: Mons. Saverio Di Bella

# OPPIDO MAMERTINA-PALMI

**Vescovo**: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Milito **Vicario Giudiziale**: Sac. Pasquale Galatà

## REGGIO CALABRIA-BOVA

Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, o.m.

Vicario Giudiziale: Mons. Antonio Foderaro

#### ROSSANO-CARIATI

Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Satriano

Vicario Giudiziale: Sac. Nicola Alessio

### SAN MARCO ARGENTANO-SCALEA

Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Leonardo Bonanno

Vicario Giudiziale: Sac. Fabrizio Ammenda

## Vicario Giudiziale:

Mons. Vincenzo Varone

#### Cancelliere:

Diac. Pasquale Cuzzilla

## Vicecancelliere:

Antonio IEZZI

#### Notaio:

Alessandro Quattrone

# Segretario Amministrativo:

Diac. Pasquale Cuzzocrea

#### Attuari

Silvia Cipolla
Domenico De Rasis
Domenico Gaspare Ferranti
Rosario Domenico Greco Malara
Pierina Michienzi
Angelo Militano
Raffaella Muto
Antonino Luca Petrolino
Luciana Trapasso

 $<sup>\</sup>ensuremath{^{*}}\xspace$  I contatti sono fruibili e costantemente aggiornati sul nostro sito: www.teicalabro.it

## **GIUDICI**

- Achilihu Stephen Nmeregini
- Alessio Nicola
- Angotti Giuseppe Giovanni
- Candia Francesco
- Coppoletta Nicola o.f.m. conv.
- Del Vecchio Pietro Maria
- Denisi Antonino
- Di Bella Saverio
- Facciolo Raffaele
- Figliuzzi Aldo
- Foderaro Antonio
- Froiio Marcello
- Lacava Ercole
- Macrì Bruno o.f.m.Cap.
- Madafferi Giovanni
- Morabito Antonio
- Munno Michele
- Mwepu Emmanuel Kayombo
- Okot-Akumu Emmanuel
- Pandolfi Antonello
- Praticò Giuseppe
- Pizzimenti Vincenzo
- Rotilio Giuseppe Carlo
- Ruggiero Vincenzo
- Russo Antonio
- Scalise Salvatore
- Vardè Francesco
- Vertolo Nicola
- Zipparri Pasquale

## Giudici Uditori

- Aloia Massimo
- Modafferi Vincenzo

# Promotore di giustizia

• Sac. Francesco Brancaccio

## Difensori del Vincolo

## Titolare:

• Avv. Rotale Erika Ferraro

#### Sostituti:

- Sac. Giuseppe Blasi
- Avv. Biagio Cozzi
- Avv. Demetrio Morabito
- Avv. Loredana Surace
- Avv. Rotale Alfredo Travaglione
- Dott.ssa Ivana Maria Caterina Zaffina

#### PATRONI STABILI

- Avv. Caterina Bruni
- Avv. Rotale Ivana Ventura

## ALBO DEGLI AVVOCATI

#### Avvocati rotali

- Bellizzi Antonella
- Berlingò Salvatore
- Bruno Chiara
- Battaglia Serafino Calcagno
- Cananzi Raffaele
- Colaci Vincenza
- De Sensi Manuela
- Ferrato Annarita
- Funaro Giuseppina
- Leale Danila
- Mazza Filomena
- Mazzuca Maurizio
- Rositani Radegonda
- Scoliere Margherita
- Solferino Angela
- Solferino Grazia
- Tarsitano Elvira

#### Patroni abilitati

- Arcuri Serena
- Attisano Maria Ornella
- Barreca Emanuela
- Branca Eleonora
- Capozza Maria
- Carbone Franca
- Cocolo Maria Concetta
- Colavolpe Salvatore
- Di Nardo Margherita
- Filippone Maria Stefania

- Garraffa Giuseppina
- Giordanelli Iolanda
- Granata Raffaele
- Iorio Paolo
- Latella Cristina
- Manco Giuseppa
- Massimo Lucia Maria
- Merenda Francesco
- Muzzupappa Francesco Damiano
- Panzarella Emma
- Pezzo Stefania Franca
- Quattrone Francesco
- Roperto Sante Luca
- Ruggeri Roberto
- Salazar Simona Maria Serena
- Stranieri Michele
- Sardo Edmondo Sutera
- Tabero Dorota
- Teti Giuseppina
- Trimarchi Biagio Raimondo
- Trimboli Angelita
- Vizzari Grazia
- Zumbo Maria Grazia

#### ALBO DEI PERITI

## Specialisti in psicologia

- Arcella Giuseppina
- Bonifati Carmela
- Cucinotta Maria
- Davoli Valentina
- De Grazia Stefania
- Imbroinise Franca
- Laganà Davide Antonio
- Mirabelli Maria
- Morrone Cristina
- Macrina Gabriella
- Mumoli Maria
- Nicolò Annamaria Aurora
- Palmieri Rossella
- Prestia Natalia
- Primerano Anna Maria
- Scopelliti Emma
- Stillitano Elisabetta
- Trapani Laura Maria Teresa
- Ungaro Anna Pia
- Vallin Cristina
- Vinci Laura
- Zaccone Sabrina
- Zappia Maria Assunta

# Specialisti in psichiatria

- Pangallo Nicola
- Romeo Vincenzo Maria
- Tufo Giuseppina

# Specialista in ginecologia

• Sambo Laura

# Specialista in andrologia

Scuderi Mario

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2017 presso l'Azienda Grafica Biroccio Reggio Calabria